



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO EX
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 –
PARTE GENERALE**

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....</i>	<i>4</i>
1.2 <i>L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....</i>	<i>5</i>
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NVP S.P.A.....	6
2.1 Obiettivi perseguiti da NVP S.p.A. con l'adozione del Modello.....	6
2.2 Funzione del Modello.....	7
2.3 Destinatari del Modello	8
2.4 Approccio metodologico adottato	8
2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	9
3. STRUTTURA DEL MODELLO	10
3.1 Componenti	10
3.2 Articolazione.....	11
3.3 Documentazione.....	12
3.4 Codice Etico.....	13
3.5 Attività sensibili.....	14
3.5.1 <i>Definizione</i>	<i>14</i>
3.5.2 <i>Processo decisionale</i>	<i>14</i>
3.5.3 <i>Aree di attività sensibili.....</i>	<i>14</i>
3.5.4 <i>Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali</i>	<i>15</i>
3.5.5 <i>Sistemi informativi e applicativi informatici</i>	<i>15</i>
3.6 Struttura organizzativa	15
3.6.1 <i>Definizione e formalizzazione</i>	<i>15</i>
3.6.2 <i>Organi sociali, funzioni di direzione e responsabilità</i>	<i>16</i>
3.6.2.1 <i>Amministratore Delegato</i>	<i>16</i>
3.6.2.2 <i>Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>16</i>
3.6.2.3 <i>Responsabile Area</i>	<i>16</i>
3.7 Sistema delle deleghe, procure e dei poteri.....	17
3.8 Procedure aziendali	17
3.9 Gestione delle risorse finanziarie	17
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	19
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	19
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2.1 <i>Funzioni</i>	<i>20</i>

4.2.2 Poteri.....	21
4.3 Funzioni di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	21
4.4 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	22
4.4.1 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	22
4.4.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	23
4.4.3 Modalità di trasmissione delle segnalazioni	24
4.4.4 Valutazione delle segnalazioni	25
4.4.5 Conservazione delle segnalazioni, informazioni e documenti	25
4.4.6 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	26
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	26
5.1 Impegno per l'impegno per la diffusione della conoscenza.....	26
5.2 Comunicazione di avvenuta adozione del modello o di successivo aggiornamento.....	26
5.3 Selezione del personale.....	27
5.4 Informativa al personale	27
5.5 Formazione del personale	27
5.6 Selezione di collaboratori esterni e Partner	28
5.7 Informativa a collaboratori esterni e Partner	28
6. SISTEMA DISCIPLINARE	28
7. VIOLAZIONI DEL MODELLO	29
8. ALLEGATI DISPONIBILI AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.....	29

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 *Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni*

Il Decreto legislativo n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominato il "Decreto"), è stato emanato in data 8 giugno 2001 per poi entrare in vigore il 4 luglio successivo al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi,
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

In sostanza, non è necessario che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non, per l'Ente, ma è sufficiente che il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente stesso.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato e consente di colpirne il patrimonio. Il fine è determinare la cura di un controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica. Tuttavia, la responsabilità amministrativa è esclusa quando è il medesimo Ente ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. reati presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In seguito, per effetto di provvedimenti normativi successivi la responsabilità dell'Ente è stata estesa anche ad altre fattispecie di reato.

In allegato è riportato l'elenco, aggiornato alla data di approvazione del presente Modello, dei reati presupposto.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Nello stesso tempo, il Decreto prevede nel medesimo articolo un'ulteriore esimente specificando che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Rispetto ai reati dei vertici, il corretto funzionamento di un Modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà necessario provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NVP S.P.A.

2.1 Obiettivi perseguiti da NVP S.p.A. con l'adozione del Modello

Sebbene l'adozione del modello sia prevista dal Decreto in termini di facoltà e non di obbligatorietà, NVP S.p.A. (d'ora in poi indicato anche con "**NVP**" o con "**ENTE**" o con "**Società**" anche nelle relative parti speciali) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.

Tale scelta, in coerenza con l'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di NVP, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, ha provveduto alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche ODV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di protocolli e/o di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici di NVP o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NVP nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni - sul piano penale e amministrativo - non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da NVP in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui NVP intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale;
- consentire a NVP, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.
- Il Modello persegue il rispetto di tali principi mediante gli elementi chiave che lo caratterizzano:
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica, la documentazione delle operazioni a rischio e la loro rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in particolar modo nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

2.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del presente Modello, in applicazione di quanto disposto dall'art.5 del Decreto, sono destinate a:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in NVP o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) dipendenti di NVP;
- c) tutti coloro che collaborano con NVP in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo a NVP, operano su mandato o per conto della stessa;
- e) coloro che agiscono nell'interesse di NVP in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Tutti, in seguito, sono definiti i "**Destinatari**".

Nella presente Parte Generale, nelle Parti Specifiche ed in ogni altro documento che costituisce componente integrante del Modello, è utilizzato anche il termine "Esponenti Aziendali" per riferirsi in modo sintetico ad amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti.

In tale accezione, Esponenti Aziendali, Collaboratori e Partner compongono i Destinatari. Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

2.4 Approccio metodologico adottato

Nella predisposizione del modello, ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche e progettuali fornite dalle Linee Guida emesse dalle Associazione di Categoria, con particolare riferimento a quelle pubblicate da Confindustria per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e correlata documentazione, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.

Le "Linee guida" individuano le seguenti fasi principali nel processo di elaborazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo:

- a) identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi tali da determinare il rischio di commissione di reati- presupposto;
- b) progettazione del sistema di controllo (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), consistente nella valutazione del sistema di controllo esistente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Il percorso applicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- valutazione interna preliminare per l'individuazione dei reati-presupposto, tra le fattispecie attualmente previste dal D.Lgs. 231/2001, verso cui l'azienda è maggiormente esposta;
- individuazione di un "rischio accettabile" al fine di definire un sistema di controllo preventivo;
- definizione, in relazione agli esiti della valutazione, del perimetro di prevenzione cui riferire il Modello e del programma di realizzazione del Modello stesso;
- predisposizione del Modello, in base al programma di realizzazione stabilito, attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi:
 - analisi delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti;
 - analisi dei rischi potenziali;
 - analisi e valutazione del sistema di controllo preventivo esistente o valutazione dei rischi residui;
 - *gap analysis*, in cui sono confrontati i sistemi di controllo esistenti con i requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01;
 - *compliance action plan*, in cui sono indicate le azioni di miglioramento per il superamento o la mitigazione delle criticità rilevate;
 - elaborazione del Codice Etico e del Modello;
 - redazione di un Sistema Disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Codice Etico e nel Modello.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di NVP anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine sono da intendersi modifiche di carattere sostanziale quelle che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che riguardino un cambiamento dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema disciplinare con meccanismi sanzionatori.

Il Modello dovrà essere in ogni caso modificato ed aggiornato, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque previa consultazione di quest'ultimo, in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dei documenti (variazione di documento esistente e/o creazione di nuovo documento) componenti il Sistema di autoregolamentazione aziendale (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione), redatti in attuazione del Modello, sono invece apportate ad opera delle funzioni aziendali interessate qualora le preesistenti prescrizioni si rivelino inefficaci nel garantire attuazione alle disposizioni del modello o qualora la loro revisione sia necessaria per dare seguito ad eventuali modifiche o integrazioni del Modello medesimo.

Le modifiche, le integrazioni e/o la creazione di documenti componenti il Sistema di autoregolamentazione aziendale devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

3. STRUTTURA DEL MODELLO

3.1 Componenti

Il Modello predisposto e adottato da NVP si basa sulle seguenti componenti:

- il Codice Etico, destinato a fissare principi e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- la struttura organizzativa che definisce l'attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi - e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura delle aree aziendali sensibili, vale a dire la descrizione di quei processi potenzialmente più esposti alla commissione di reati;
- i processi strumentali alle aree aziendali sensibili, ovvero quei processi in cui possono realizzarsi le condizioni che di fatto rendono possibile l'eventuale commissione dei reati nelle aree a rischio;
- l'utilizzo di procedure e/o protocolli aziendali formalizzati, tese a disciplinare le modalità operative corrette per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali sensibili;
- l'indicazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli distinti di esecutori o di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
- l'adozione di un sistema di deleghe, procure e poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;

- l'individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto che indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di Vigilanza;
- la precisazione dei supporti informativi per la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo;
- la definizione di un sistema disciplinare con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite da NVP;
- l'attuazione di un piano di:
 - formazione del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili,
 - degli amministratori e dell'Organismo di Vigilanza; o informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

3.2 Articolazione

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Specifiche" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La Parte Generale contiene una panoramica sui contenuti normativi del Decreto e sulle funzioni del Modello, definisce i criteri e i riferimenti per la disciplina dei componenti del Sistema di Controllo Preventivo richiesto dal Decreto e per l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni Parte Specifica è finalizzata a definire i principi procedurali e ogni altra eventuale misura diretti alla prevenzione di una specifica singola tipologia di reati presupposto.

La prima Parte Specifica - denominata Parte Specifica "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Specifica - denominata Parte Specifica "B" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto, ossia per i delitti contro il diritto d'autore.

La terza Parte Specifica - denominata Parte Specifica "C" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto, ossia per reati ambientali.

La quarta Parte Specifica - denominata Parte Specifica "D" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto, ossia per i Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La quinta Parte Specifica - denominata Parte Specifica "E" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto, ossia per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sesta Parte Specifica - denominata Parte Specifica "F" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i Reati societari.

La settima Parte Specifica - denominata Parte Specifica "G" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, ossia per i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'ottava Parte Specifica - denominata Parte Specifica "H" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-sexies del Decreto, ossia per i Reati di Abuso di mercato.

La nona Parte Specifica - denominata Parte Specifica "I" - trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previsti ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto, ossia per i Delitti contro l'industria e il commercio.

La tredicesima Parte Specifica – denominata Parte Specifica “J” – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-decies, ossia per i reati connessi all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

L'undicesima Parte Specifica – denominata Parte Specifica “K” – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, ossia per i Reati tributari.

La dodicesima Parte Specifica – denominata Parte Specifica “L” – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-octies.1, ossia per i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di NVP la scelta di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Specifiche relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.3 Documentazione

La documentazione relativa al Modello è composta da:

- Parte Generale
- Codice Etico
- Struttura Organizzativa
- Sistema di deleghe, procure e poteri
- Sistema disciplinare
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Parte Specifica A: reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
- Parte specifica B: delitti contro il diritto d'autore.
- Parte specifica C: reati ambientali.
- Parte specifica D: delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Parte specifica E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Parte specifica F: reati societari.
- Parte specifica G: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Parte specifica H: reati abusi di mercato.
- Parte specifica I: delitti contro l'industria e il commercio.
- Parte specifica J: reati connessi all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.
- Parte specifica K: reati tributari
- Parte specifica L: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ulteriore documentazione correlata è indicata tra gli allegati del documento - tra i sopracitati - cui si riferisce.

3.4 Codice Etico

NVP ha adottato un Codice Etico in cui sono espressi gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano in NVP e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Nel Codice sono definiti i principi etici ai fini della prevenzione di comportamenti che possono determinare la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con i principi e le prescrizioni del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di NVP allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i collaboratori e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

Il Codice Etico di NVP è riportato in allegato.

3.5 Attività sensibili

3.5.1 Definizione

Con il termine attività sensibili si intendono le attività aziendali nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

3.5.2 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente le aree di attività sensibili deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili, come di seguito individuate, deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un processo all'interno di un'area di attività sensibile e colui che effettivamente lo pone in essere portandola a compimento;
- non potrà mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un processo all'interno di un'area sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

3.5.3 Aree di attività sensibili

Alla data di approvazione del Modello, i reati presupposto per i quali sono state condotte attività di analisi dei rischi di compimento di reato riguardano:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- c) Delitti di criminalità organizzata;
- d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- f) Delitti contro l'industria e il commercio;
- g) Reati societari;
- h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali;
- i) Delitti contro la personalità individuale;
- j) Reati di abuso di mercato;
- k) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- p) Reati ambientali;
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- r) Razzismo e xenofobia;

- s) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- t) Reati tributari;
- u) Contrabbando;
- v) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
- w) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Gli atti e, ove applicabili, le operazioni rilevate a rischio in tali ambiti sono denominati "Attività sensibili".

L'analisi dettagliata delle attività sensibili è sviluppata nelle corrispondenti Parti Specifiche.

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che - a seconda dell'evoluzione legislativa - dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti.

3.5.4 Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali

Le operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali sono adeguatamente formalizzate con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle operazioni stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

3.5.5 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito di attività sensibili o processi strumentali, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

3.6 Struttura organizzativa

3.6.1 Definizione e formalizzazione

La struttura organizzativa di NVP viene definita attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (ordini di servizio, job description, direttive organizzative interne).

La formalizzazione della struttura organizzativa adottata viene assicurata dal Consiglio di Amministrazione e relative deleghe dallo stesso emanate, che provvede periodicamente ad aggiornare l'organigramma di NVP e alla sua diffusione.

La struttura organizzativa di NVP, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportata nell'allegato "Struttura organizzativa" e rappresenta la mappa delle aree di NVP e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area.

3.6.2 Organi sociali, funzioni di direzione e responsabilità

3.6.2.1 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile e dallo statuto di NVP alle quali aggiunge le seguenti:

- è responsabile dell'adozione e dell'efficacia del Modello nonché dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- conferisce ai Procuratori compiti che non risultino e/o determinino contrasti con le prescrizioni del sistema di controllo;
- rende operativo un sistema di deleghe adeguato e coerente alle prescrizioni del sistema di controllo preventivo.

3.6.2.2 Consiglio di Amministrazione

Sempre ferme le attribuzioni e le funzioni ad esso assegnate, il Consiglio di Amministrazione:

- provvede ad apportare modifiche al Modello diverse da quelle sostanziali, anche che su proposta dell'Organismo di Vigilanza;
- è l'interlocutore dell'ODV per quanto riguarda la linea di reporting su base continuativa dell'Organismo stesso;
- cura e sovrintende che gli adempimenti previsti a carico del Consiglio di Amministrazione siano assolti nei tempi e nelle modalità previste, anche avvalendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.6.2.3 Responsabile Area

Sempre ferme le attribuzioni e le funzioni assegnate ai responsabili delle varie Aree dal Consiglio di Amministrazione, il referente Area "Operations", Area "Innovation R&S", Area "Sales&Project Management", Area "Financial", Area "P&A Office", Area "HR":

- comunica a tutte le componenti aziendali di propria competenza, l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione del sistema, in quanto finalizzato all'autotutela della Società;
- promuove politiche gestionali conformi al sistema di controllo;
- cura che la gestione delle risorse finanziarie sia svolta in linea con le prescrizioni del sistema di controllo;
- assicura la certezza dei limiti di autorità e responsabilità facenti capo ai vari soggetti;
- organizza le attività aziendali con modalità tali che siano prodotti adeguati elementi documentali antecedenti, concomitanti e susseguenti ad ogni fatto di gestione;
- favorisce la condivisione di responsabilità anche attraverso l'uso, ove opportuno, di pluralità di firme;
- prevede la separazione e contrapposizione delle funzioni anche, ove possibile, nell'ambito del medesimo procedimento;
- assicura che la gestione sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza;
- effettua il riesame del sistema a scadenze prestabilite o qualora si renda necessario;

- assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'applicazione e l'aggiornamento del sistema di controllo preventivo.

3.7 Sistema delle deleghe, procure e dei poteri

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure di NVP deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionale del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri di NVP, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportato in allegato "Sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri".

A tutti i poteri attribuiti mediante delega o espletamento di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

3.8 Procedure aziendali

NVP si è dotata di una struttura di procedure formalizzate a disciplina delle principali attività, a disposizione di tutti i dipendenti su supporto cartaceo e/o elettronico.

3.9 Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6 comma 2 lett. c) del Decreto prevede l'obbligo, in capo a NVP, di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

A tal fine, NVP ha adottato, nell'ambito delle proprie procedure, alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- i compiti e le responsabilità delle funzioni deputate alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie devono essere definiti con chiarezza e precisione;
- deve essere prevista la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione delle risorse finanziarie e di controllo sulle risorse finanziarie;

- devono essere trasmessi alla funzione responsabile dell'attività di controllo sulle risorse finanziarie dati e informazioni da parte delle funzioni deputate alla gestione delle risorse finanziarie, in modo da consentire di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono dati inerenti la gestione delle risorse finanziarie nel sistema informativo aziendale;
- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari di NVP;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- la funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata, in coerenza con la politica creditizia di NVP e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti;
- il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici.

Riguardo ai pagamenti di fatture e agli impegni di spesa, NVP impone che:

- tutte le fatture elettroniche e non ricevute devono trovare corrispondenza con l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione o con relativo contratto; tale ordine/contratto deve essere controfirmato dal responsabile con adeguati poteri;
- la fattura elettronica e non viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merci o servizi);
- la fattura elettronica e non viene registrata in autonomia dalla contabilità e non si dà luogo al pagamento senza la specifica autorizzazione da chi ha delega al potere di spesa dopo l'approvazione della funzione ordinante;
- tutte le assunzioni di debito per finanziamento (inclusi i contratti su derivati, sia di copertura che speculativi) devono essere adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di:

- liquidazione fatture passive nazionali ed estere: NVP stabilisce i controlli, le modalità di registrazione e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento;
- gestione dei conti finanziari: NVP stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei propri conti bancari e finanziari;
- gestione anticipi - rimborsi spese: NVP stabilisce le condizioni per potere concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- recupero crediti in sofferenza: NVP definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione dei crediti;
- carte di credito in uso ai dipendenti: NVP definisce le modalità di gestione delle eventuali carte di credito nominali concesse ai dipendenti;
- cessione cespiti: NVP definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della NVP stessa.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, lett. b, del D. Lgs. 231/01 è affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

La scelta relativa all'Organismo di Vigilanza di NVP è stata effettuata in riferimento ai seguenti principi:

- **Autonomia:** è necessario che l'ODV svolga le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente e, in particolare, del management aziendale. All'ODV devono essere riconosciuti effettivi poteri di ispezione e controllo, con possibilità di accesso ai dati e alle informazioni aziendali rilevanti e di disporre delle professionalità e dei supporti tecnici delle altre funzioni aziendali di controllo.
- **Indipendenza:** in relazione ai compiti che il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza, sono richiesti l'assenza di vincoli rispetto ai vertici dell'ente e di funzioni operative connesse con l'attività aziendale, tali da compromettere l'obiettività di giudizio dell'Organismo stesso. L'Organismo deve avere piena libertà nella definizione del proprio regolamento operativo e del piano di audit, nella selezione delle attività di verifica e nell'organizzazione, in generale, del proprio lavoro.
- **Continuità d'azione:** è necessario che l'ODV, per poter esercitare in modo corretto le funzioni ad esso assegnate, svolga le proprie attività con una periodicità tale da consentire di ravvisare - in tempo reale - eventuali situazioni anomale e/o potenzialmente critiche rispetto a quanto disposto dal Decreto.
- **Professionalità:** intesa come bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. In riferimento ai diversi ambiti aziendali interessati, all'ODV è richiesto il possesso di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche sia giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi sono funzioni che richiedono necessariamente una preparazione multidisciplinare (che spazia dai profili organizzativi e di controllo interno aziendale, a profili giuridici, a profili tecnici di diversa natura).
- **Onorabilità:** è necessario che i componenti dell'ODV possiedano il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

In riferimento a tali requisiti in NVP sono state definite le seguenti scelte relativamente all'Organismo di Vigilanza:

- **Istituzione e regolamentazione:** sono stati deliberati l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'approvazione dello Statuto dell'Organismo stesso per disciplinarne il funzionamento, individuando - in particolare - composizione, durata, poteri, compiti e responsabilità ad esso attribuiti, disponibilità di risorse finanziarie per lo svolgimento. È demandato all'Organismo di Vigilanza la regolamentazione della propria operatività e di tutti gli aspetti attinenti la continuità d'azione mediante la definizione e l'approvazione di apposito Regolamento.
- **Composizione:** forma monocratica come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2024;

- Posizione dell'ODV nell'ambito della struttura organizzativa: l'Organismo di Vigilanza è collocato nell'organigramma aziendale come unità di staff nella posizione gerarchica più elevata possibile e con riporto diretto Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- Supporto tecnico: lo Statuto prevede la possibilità che i membri dell'ODV si avvalgano del supporto di consulenti esterni per la cura di attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno di NVP.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.2.1 Funzioni

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, individuati nelle singole Parti Specifiche in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza i compiti di:

- attivare le procedure di controllo, fermo restando che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale per mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Specifiche del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Specifiche del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività contemplate dalle Parti

Specifiche e devono essere resi disponibili i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Specifiche del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- valutare l'adeguatezza del Modello e la sua coerenza nei confronti del Sistema di Controllo Interno e del Codice Etico.

Per quanto qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

4.2.2 Poteri

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico Regolamento contenente le modalità operative di funzionamento;
- disporre di autonome e adeguate risorse finanziarie (qualora necessarie), approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, su proposta dell'Organismo, idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'ODV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti indicati dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto;
- accedere presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde esaminare ogni documento ed ottenere qualsiasi informazione o dato aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e di ogni altro organo o struttura di controllo della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori;
- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni interessate qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, l'ODV ha potere di ottenere dai responsabili di funzione medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

4.3 Funzioni di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting in merito all'attuazione del Modello:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;

- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato stesso.

E' inoltre previsto un *reporting* a conclusione di ciascuna attività istruttoria inerente le segnalazioni ricevute nell'ambito di quanto disciplinato dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e della Procedura Whistleblowing.

Ogni anno l'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello, nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione delle misure preventive previste nel Modello, nonché gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti o pianificati.

In caso d'urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'ODV è tenuto a riferire immediatamente in forma scritta gli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello, di cui sia venuto a conoscenza per effetto di una segnalazione, ritenuta fondata, o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

4.4 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma secondo, lett. d), del Decreto individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli", i quali rappresentano lo strumento fondamentale per agevolare le attività di vigilanza sull'attuazione, osservanza e adeguatezza del Modello proprie dell'ODV e per consentire, qualora il reato sia commesso, l'individuazione delle cause che l'hanno reso possibile.

La violazione degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo costituisce illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare aziendale.

4.4.1 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte di ogni Destinatario in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Devono essere comunicati all'ODV:

- su base periodica, le informazioni e la documentazione prescritte nelle singole Parti del Modello secondo le procedure ivi contemplate e/o formalmente richieste dall'ODV stesso ("flussi informativi"). Le informazioni e documentazione che compongono i flussi informativi devono essere trasmessi dai Responsabili di funzione o da altri soggetti specificatamente individuati nel Modello o in documenti predisposti dall'ODV;
- su base occasionale, ogni altra informazione - di qualsiasi tipo - proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e/o il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01 ("segnalazioni") e/o a comportamenti non in linea con i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico.

4.4.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Esponenti Aziendali o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i cambiamenti organizzativi;
- il sistema delle deleghe, delle procure e dei poteri adottato dalla società e tutti i relativi aggiornamenti;
- le modifiche al sistema normativo applicabile alle attività aziendali.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza valuta se sussistono i presupposti per proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Inoltre, con particolare riferimento alle casistiche previste dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, le segnalazioni da indirizzare all'OdV, coerentemente con la normativa Whistleblowing, potranno avere ad oggetto:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) in materia di appalti pubblici;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede anche in riferimento a quanto previsto dalla Legge 179/2017 (c.d. "Whistleblowing"), nonché in riferimento al D.L.vo 10 marzo 2023, n. 24; in particolare:

- la procedura di segnalazione non deve essere utilizzata per rappresentare lamentele personali;
- la segnalazione non può contenere accuse che il segnalante sa essere false;

- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui lo stesso abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- resta impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria;

le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

La gestione delle segnalazioni è disciplinata da apposita procedura operativa i cui contenuti sono di seguito sintetizzati.

4.4.3 Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ciascun Responsabile di funzione deve raccogliere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque comportamenti non in linea con quanto disposto nel Codice Etico e nel Modello;
- se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione deve riferire direttamente all'ODV utilizzando i "canali informativi dedicati" riservati agli Esponenti Aziendali;
- i Terzi, i Collaboratori esterni e/o i Partner potranno trasmettere le segnalazioni direttamente all'ODV, servendosi dei "canali informativi dedicati" loro riservati;
- le segnalazioni, in coerenza a quanto previsto dal Codice Etico, devono essere in forma scritta e possono essere anche anonime. Devono avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, nonché quanto in precedenza riferito in merito alle casistiche previste dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- le segnalazioni devono essere sufficientemente precise, circostanziate e riconducibili ad un determinato evento o area di attività.

Sono disponibili specifici "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Coerentemente al D.L.vo 10 marzo 2023, n. 24, le segnalazioni e le eventuali richieste di informazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate da tutti i Destinatari (sia Esponenti Aziendali che Terzi, Collaboratori Esterni o Partner) con le modalità di seguito descritte.

Il segnalante può effettuare le Segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma informatica dedicata e disponibile al link [Sibilus](#) e accessibile attraverso il collegamento presente sul sito internet della Società. Le segnalazioni in forma scritta possono avvenire anche tramite comunicazione cartacea spedita in busta chiusa, con la dicitura "Riservata personale", a:

NVP S.p.A

attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Contrada Gebbia Grande 1/b

98068 San Piero Patti (ME).

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse in forma orale tramite sistemi di messaggistica vocale gestiti tramite la Piattaforma di Segnalazione, sistema che consente, previo consenso del segnalante, di registrare e lasciare traccia audio della Segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con l'OdV di NVP. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura dell'OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Al fine di monitorare la *compliance* con il Modello e con il Decreto, l'Ente ha inoltre istituito un canale di comunicazione con l'OdV in merito ad eventuali aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento e di confronto. A tal proposito è istituito l'indirizzo mail odv@nvp.it al quale far pervenire comunicazioni inerenti aspetti di rilievo nell'ambito del rispetto delle previsioni del Modello e del Decreto.

4.4.4 Valutazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (c.d. "Whistleblowing").

Inoltre, l'attuazione delle misure prescritte dalla normativa Whistleblowing tiene conto delle implicazioni a livello di privacy, anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR.

Coerentemente con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ogni segnalazione, fatta salva, al ricorrere dei presupposti previsti nel citato legale, l'eventuale segnalazione tramite canali esterni (ANAC) e di divulgazione pubblica, verrà gestita come segue:

- ad esito della ricezione della segnalazione, l'OdV rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni.
- nel corso dell'istruttoria, l'OdV mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale potranno essere chieste eventuali integrazioni) e dà seguito alla segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione si concluderà, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ODV non è tenuto a prendere in considerazione segnalazioni non inerenti agli ambiti d'applicazione del D.Lgs. 231/2001, del Modello e della normativa applicabile richiamata nel D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, nonché le segnalazioni a prima vista irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

4.4.5 Conservazione delle segnalazioni, informazioni e documenti

Ogni informazione o segnalazione prevista dal presente Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e i documenti relativi all'operato dell'Organismo sono conservati a cura dell'ODV stesso - in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR") - in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Il periodo di custodia rimarrà sospeso in caso di procedimenti o azioni o verifiche in corso di svolgimento e decorrerà nuovamente dal momento della loro definizione.

L'accesso all'archivio e/o al data base, con poteri di lettura e di scrittura, è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni e i documenti conservate nell'archivio e/o nel data base sono rese disponibili a soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza, solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ODV stesso.

4.4.6 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza per disciplinarne in dettaglio - in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello - le funzioni e i poteri, i requisiti soggettivi, le cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti, la durata in carica, i criteri per la nomina e la revoca degli stessi, nonché i principi sulla cui base definire le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico Regolamento, predisposto e approvato all'unanimità dallo stesso ODV e successivamente trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, le regole operative per il proprio funzionamento, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello e dallo Statuto dell'ODV.

Per la conoscenza degli elementi che - ad integrazione di quanto prescritto dal Decreto e esposto nel Modello - disciplinano l'attività e il funzionamento dell'ODV - si rinvia allo Statuto e al Regolamento approvati dall'Organismo di Vigilanza.

Lo Statuto e al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza costituiscono componenti integranti del Modello e sono riportati in allegato.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Impegno per l'impegno per la diffusione della conoscenza

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle attività o nei processi sensibili.

5.2 Comunicazione di avvenuta adozione del modello o di successivo aggiornamento

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione del Modello, l'adozione dello stesso e di suoi successivi aggiornamenti viene comunicata formalmente dall'Organo Dirigente a tutti i Destinatari.

I Destinatari sono informati dei contenuti del Modello con le modalità rispettivamente indicate ai successivi paragrafi "5.4", "5.5" e "5.7".

Una volta ricevuta la comunicazione e presa conoscenza dei contenuti del Modello:

- per quanto riguarda i Dipendenti, il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno ad osservarne le prescrizioni

- per quanto attiene invece gli altri Destinatari (quali fornitori, appaltatori, agenti, distributori, consulenti, lavoratori interinali, collaboratori a progetto e partner) qualunque contratto - che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di collaborazione con essi - deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con le prescrizioni in merito del Modello. In alternativa, tale clausola potrà anche essere stesa su documenti separati rispetto al contratto, sempre comunque con formale ed esplicito riferimento al contratto stesso.

5.3 Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza - d'intesa con il Responsabile HR - suggerisce, occorrendo, specifici sistemi finalizzati alla selezione e formazione del personale, che tengano conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.4 Informativa al personale

La Società provvederà alla diffusione al personale del Modello mediante le seguenti modalità di carattere generale:

- distribuzione a tutti i dipendenti del Modello in versione integrale in formato cartaceo e/o elettronico
- creazione sul sito intranet aziendale, se presente, di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:
 - il testo del D.Lgs. 231/01, il Modello e il Codice Etico adottati;
 - un'informativa di carattere generale relativa al Decreto e alle linee guida adottate per la redazione del Modello;
 - la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato;
 - la procedura di segnalazione all'ODV e la scheda standard per la comunicazione - da parte dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti - di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

5.5 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile HR in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente e correlate responsabilità: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; iniziative di formazione annuale; accesso a documentazione dedicata all'argomento (anche solo in formato elettronico) e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza; e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito dell'attività di formazione in ingresso; consegna del materiale informativo all'atto dell'assunzione.
- Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a documentazione dedicata all'argomento (anche solo in formato elettronico) e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito dell'attività di formazione in ingresso; consegna del materiale informativo all'atto dell'assunzione.

5.6 Selezione di collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

5.7 Informativa a collaboratori esterni e Partner

La Società provvederà alla diffusione del Modello forniti a soggetti esterni alla Società (quali Fornitori, Consulenti e Partner) mediante le seguenti modalità di carattere generale:

- pubblicazione sul sito internet aziendale di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:
 - il Modello e il Codice Etico adottati, ad eccezione dei documenti allegati e/o correlati destinati ad uso interno;
 - la procedura di segnalazione all'ODV di eventuali comportamenti, di dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (Rappresentanti, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'azienda sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali attualmente utilizzate al riguardo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Inoltre, il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231).

Il sistema disciplinare ha una funzione essenzialmente preventiva e contempla una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate. Il modello mira ad individuare nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Le sanzioni spaziano da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, NVP ha adottato un sistema disciplinare con misure sanzionatorie che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari: soggetti in posizione c.d. "apicale"; dipendenti; collaboratori esterni e partner;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il sistema disciplinare con misure sanzionatorie, conforme ai principi di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello è riportato in allegato "Sistema Disciplinare".

7. VIOLAZIONI DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza riporta le violazioni del Modello - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento - e le indicazioni ritenute necessarie al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Modello segnalate dall'Organismo di Vigilanza, giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Amministrazione di NVP le violazioni e i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio di Amministrazione dispone i provvedimenti conseguenti secondo la normativa in vigore, il CCNL e il sistema disciplinare applicati.

Le competenti funzioni aziendali, attivate dal Consiglio di Amministrazione, applicano i provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza di NVP.

8. ALLEGATI DISPONIBILI AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ

GEN01 - Termini e definizioni

GEN02 - Elenco reati presupposto previsti nel D. Lgs. 231/01

GEN03 - Codice Etico

GEN04 - Struttura Organizzativa

GEN05 - Sistema di deleghe, procure e poteri

GEN06 - Sistema disciplinare

GEN07 - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

GEN08 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

GEN09 – Risk Assessment

GEN10 – Procedura Whistleblowing

A00 - Parte Specifica A: Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione

B00 - Parte Specifica B: Delitti in materia di diritto d'autore

C00 - Parte Specifica C: Reati ambientali.

D00 - Parte Specifica D: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

E00 - Parte Specifica E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

F00 - Parte Specifica F: Reati societari.

G00 - Parte Specifica G: Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

H00 – Parte Specifica H: Reati abusi di mercato.

I00 – Parte Specifica I: Delitti contro l'industria e il commercio.

J00 – Parte Specifica J: Reati connessi all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

K00 – Parte Specifica K: Reati tributari.

L00 – Parte Specifica L: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

ALLEGATO - GEN01 TERMINI E DEFINIZIONI

DATA	20 GIUGNO 2024

I seguenti termini e definizioni si riferiscono a tutte le Parti del Modello.

Analisi dei rischi (Risk Assessment): attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.

Aree (di attività) a rischio: aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile alla società.

Codice Etico: può essere definito "carta istituzionale dell'impresa", in quanto rappresenta il fondamento della sua cultura e rende esplicito l'insieme dei diritti e doveri e le aree di responsabilità che ogni collaboratore (amministratore, responsabili di funzione, dipendenti e partner esterni) si impegna a rispettare nei confronti degli stakeholders dell'impresa stessa. È uno strumento che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni, che sostiene la reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno. In tutte le Parti del Modello e negli altri documenti che ne costituiscono parti integranti con tale termine ci riferisce specificatamente al Codice Etico adottato dalla Società.

Corporate Governance: sistema attraverso il quale un'impresa viene gestita e controllata, costituito dall'insieme delle istituzioni e delle regole, giuridiche e tecniche, finalizzate ad assicurare la tutela degli stakeholder attraverso la corretta gestione dell'impresa in termini di governo e controllo.

Decreto: il D. Lgs. n. 231/01, come successivamente modificato e integrato.

Destinatari del Modello: le persone cui è destinato il Modello e che sono tenute a rispettare le prescrizioni in esso contenute. I Destinatari del Modello sono specificatamente individuati nel paragrafo "Destinatari del Modello" della Parte Generale e delle Singole Parti Specifiche del presente Modello.

D.Lgs.: decreto legislativo.

Ente: società cui si riferisce il decreto legislativo 231/2001.

Esponenti Aziendali: amministratori, dirigenti, preposti, procuratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio.

Etica: esprime l'insieme delle norme di condotta sia pubblica sia privata seguite da una persona o da un gruppo di persone.

Etica aziendale: capacità dell'azienda di integrare le proprie attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

Mission: è lo scopo principale di un'impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre.

Risponde a tre domande fondamentali:

- Chi siamo?
- Cosa vogliamo fare?
- Perché lo facciamo?

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Modello organizzativo D.lgs 231/2001 [o anche Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo]: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs 231/2001. Il decreto estende la responsabilità penale delle singole persone, per i reati commessi nell'interesse dell'organizzazione, all'organizzazione stessa nel nome del quale la persona ha agito. L'adozione del modello costituisce una circostanza esimente della responsabilità.

Il Modello Organizzativo 231 prende il nome dal Decreto Legislativo 231 del 2001, che impone una Responsabilità alle imprese per alcuni reati commessi da amministratori, dipendenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio delle imprese stesse. Il Modello è un insieme di linee guida, procedure, impegni formativi e meccanismi di controllo orientati alla prevenzione del rischio di commissione di specifici reati contemplati dal decreto. Di fatto, si configura come un sistema integrato di prevenzione di specifici rischi; se articolato secondo le indicazioni della legge, tale sistema ("Modello 231") può anche evitare all'azienda sanzioni - o ridurne l'entità - nel caso in cui vengano comunque commessi i reati previsti.

Organismo di Vigilanza (o anche ODV): Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.

Partner: controparti contrattuali della società, quali ad es. fornitori, clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Procedura: metodo specificato per svolgere un'attività o un processo. Disposizioni interne della società che hanno lo scopo di disciplinare lo svolgimento dei processi, definendo, per ciascuna fase di sviluppo delle attività, i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di attuazione e di controllo.

Procedura documentata: documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

Processo: sequenza di attività tra loro collegate, che crea valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto o servizio (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). Il sottoprocesso è l'aggregazione minima di azioni risultante dalla scomposizione di un processo. Il macroprocesso è l'aggregazione di processi accomunati da alcune caratteristiche.

Protocollo: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo. Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza).

Reati: i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Rischi/rischi di reato: esposizioni alla possibilità che si verifichi un reato contemplato dal decreto n. 231/2001.

Sistema di controllo preventivo: Parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei rischi e, in particolare, dei rischi di reato.

Sistema disciplinare: complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal sistema di controllo preventivo.

Soggetti in posizione apicale: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società.

Soggetti subordinati (o sottoposti): persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Stakeholders: sono "coloro che hanno un interesse alla attività dell'azienda anche quando questi non sono di tipo economico": tutti coloro che risultano portatori di interesse nei confronti dell'azienda. Gli stakeholder sono dunque tutti gli interlocutori con cui una organizzazione interagisce nel corso della sua attività, ad esempio: soci, dipendenti, clienti, collettività, Stato, Amministrazioni locali, fornitori, Associazioni Sindacali, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientali.

Wistleblowing: disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.



CODICE ETICO

DATA	30 GIUGNO 2024

Indice

1. PREMESSA	4
1.1 Definizione di Codice Etico	4
1.2 Adozione del Codice Etico e suoi destinatari	4
2. PRINCIPI GENERALI	5
2.1 Etica: uguaglianza, solidarietà e diritti inalienabili	5
2.2 Canoni di comportamento: etica, trasparenza, correttezza e professionalità	5
2.2.1 Anticorruzione	6
2.2.2 Linee guida anticorruzione	6
2.2.3 Conflitto di interesse	7
2.2.4 Corretta gestione dei flussi finanziari	7
3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI E COMUNITÀ LOCALI	8
3.1 Istituzioni pubbliche	8
3.2 Comunità locali	8
4. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI	9
4.1 Clienti	9
4.2 Fornitori e Collaboratori esterni	9
5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI	10
5.1 Tutela dei diritti dei lavoratori	10
5.1.1 Molestie e mobbing sul luogo di lavoro	10
5.1.2 Abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e divieto di fumo	11
5.1.3 Salute e sicurezza sul lavoro	12
5.2 Selezione del Personale dipendente	12
5.3 Assunzione del personale	12
5.4 Costituzione del rapporto di lavoro	13
5.5 Knowledge Management	13
5.6 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni	13
6. SECURITY AZIENDALE	14
6.1 Sistema di controllo interno e gestione dei rischi	14
7. RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE	14
8. TUTELA AMBIENTALE	15
9. PRIVACY, RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	15
9.1 Protezione del segreto aziendale	16
9.2 Utilizzo dei sistemi informatici	16
10. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	16
10.1 Valore contrattuale	16
10.2 Comunicazione e formazione	16
10.3 Garante del Codice Etico	17
10.4 Segnalazione delle violazioni del Codice Etico	17



10.5 Aggiornamento del Codice Etico.....	18
11. INFORMAZIONI SUL CODICE ETICO E SULLA SUA APPLICAZIONE	18
11.1 Documenti correlati	18
11.2 Riferimenti normativi	18

1. PREMESSA

1.1 Definizione di Codice Etico

Il presente documento, denominato "Codice Etico" (di seguito anche "**Codice**") è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti da NVP S.p.A. (di seguito, anche, "**NVP**" o la "**Società**") Inoltre, regola il complesso di diritti e responsabilità che NVP assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività

Il Codice Etico definisce i principi generali nella gestione delle diverse attività di NVP, nonché gli obblighi e le responsabilità in capo ai dipendenti e, in generale, a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni o operano in nome e per conto della Società stessa.

Il Codice Etico rappresenta la "Carta dei diritti e dei doveri fondamentali" su cui si basa l'azione quotidiana di tutti i destinatari e il rapporto fiduciario che lega NVP ai dipendenti e, in generale, a tutti i soggetti con i quali intrattiene, a qualsiasi titolo, una relazione.

1.2 Adozione del Codice Etico e suoi destinatari

Il Codice Etico è formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione di NVP.

Con l'adozione del Codice Etico, NVP ha inteso definire regole chiare, procedure e valori morali a cui uniformarsi.

Il Codice Etico è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto NVP, a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società e operano per perseguirne gli obiettivi (di seguito anche "**Destinatari del presente Codice**"). I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto di seguito specificato.

In particolare, NVP, nel fissare i propri obiettivi, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice e, nello specifico, il Consiglio di Amministrazione si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno della Società.

I dipendenti di NVP, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo tanto nei rapporti interni, quanto nei rapporti con soggetti esterni e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con NVP è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi NVP dota i suoi interlocutori del presente Codice

2. PRINCIPI GENERALI

L'adozione del presente Codice Etico si pone quale obiettivo primario quello di promuovere un elevato livello di professionalità e di vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che NVP intende promuovere.

Il Codice Etico è adottato in attuazione dei valori fondamentali che da sempre accompagnano NVP e, di conseguenza, il comportamento individuale e collettivo deve essere in sintonia con le politiche aziendali e deve tradursi concretamente in collaborazione, responsabilità sociale e rispetto della normativa vigente, seguendo gli standard di comportamento individuati dal presente Codice Etico.

2.1 Etica: uguaglianza, solidarietà e diritti inalienabili

NVP tutela l'integrità e la dignità di tutte le persone che collaborano con la Società, garantendo condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani sanciti nella Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, nelle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nelle Convenzioni fondamentali dell'ILO-International Labour Organization - e nelle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali.

L'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza, sono i principi fondanti del rapporto di collaborazione con NVP e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

Dando continuità alla volontà dei suoi fondatori, NVP si impegna, nello sviluppo delle proprie attività di impresa, ad agire nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà, garantendo i diritti inalienabili e imprescindibili dell'essere umano.

A difesa della dignità e della libertà della persona sono tutelati i diritti civili, politici, sociali, culturali e di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente). Nello specifico, è ripudiata qualsivoglia forma di discriminazioni legata al genere, all'orientamento e all'identità sessuale, alla lingua, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'età, all'appartenenza politica o sindacale, alle condizioni fisiche o psichiche dell'individuo; è ripudiata ogni forma di violenza e di corruzione, di lavoro forzato o minorile; è tutelato il diritto al lavoro e alle libertà sindacali, alla salute, alla sicurezza, all'ambiente.

Tutte le persone che fanno parte di NVP, senza alcuna distinzione o eccezione, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi contenuti nel presente Codice Etico, nella consapevolezza che - quanto in esso espresso - è parte essenziale delle diverse fattispecie di rapporto di collaborazione.

In nessun modo, la convinzione di agire per il bene di NVP può giustificare, in tutto o in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi qui espressi.

2.2 Canoni di comportamento: etica, trasparenza, correttezza e professionalità

La concorrenza leale è prerequisite fondamentale nella creazione del successo aziendale, per il raggiungimento di performance finanziarie positive e la creazione di valore per gli azionisti. NVP, e tutti coloro che collaborano con essa in qualsiasi forma e modo, si impegnano ad agire conformemente alle norme relative a concorrenza, antitrust e commercio applicabili in ogni Paese in cui operano. L'applicazione di tali principi consente di tutelare

il prestigio e la reputazione di NVP e di raggiungere gli obiettivi programmati. La valorizzazione di NVAP, inoltre, consente un accrescimento dei beni patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi e un maggiore benessere per tutti gli Stakeholder.

2.2.1 *Anticorruzione*

Allo scopo di garantire i principi di trasparenza, chiarezza e conformità della propria azione, NVP si impegna a rispettare e far rispettare le norme anticorruzione in qualsiasi luogo in cui svolge la propria attività.

Per prevenire i rischi di atti di corruzione poste in essere da dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo, effettuate a favore o per conto di NVP e che le consentano, sia direttamente che indirettamente, di conseguire un ingiusto interesse e/o vantaggio, la Società ha implementato un programma completo di prevenzione di pratiche illecite nella conduzione delle attività aziendali, fornendo regole e principi ispirati alle più rigorose previsioni in materia di anticorruzione e contrasto delle frodi (MOGC e 231) e portandole a conoscenza di tutto il Personale attraverso attività formative e informative.

La concreta attuazione delle norme etico-comportamentali viene assicurata da un sistema di indagini ad hoc e/o tramite la raccolta e l'analisi di informazioni, segnalazioni e accertamento delle violazioni. In tal caso, è prevista l'applicazione di misure disciplinari, indipendentemente che tali violazioni abbiano portato concretamente ad un comportamento corruttivo o abbiano esposto la Società a sanzioni.

2.2.2 *Linee guida anticorruzione*

Nel rispetto delle norme vigenti sono assolutamente vietate pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, instaurazione di rapporti frutto di sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, acquisizioni di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. È severamente proibita ogni forma di accordo in violazione della concorrenza, così come pratiche commerciali in violazione delle norme antitrust.

Nello specifico, è vietato:

- offrire, promettere o elargire qualsivoglia utilità di significativo valore per influenzare in maniera inappropriata un soggetto al fine di ottenere un vantaggio per NVP, né, tanto meno, richiedere o accettare qualsivoglia utilità a titolo di compenso per un'azione inappropriata o di induzione ad agire in maniera inappropriata per l'attribuzione di un incarico da parte di NVP. Tra gli strumenti di corruzione figurano denaro, omaggi, atti di ospitalità e intrattenimenti, viaggi di affari, contratti di sponsorizzazione, finanziamenti a partiti politici, contributi a organizzazioni benefiche nonché qualsiasi altro beneficio o corrispettivo diretto o indiretto.
- dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio;
- offrire, chiedere o accettare a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, compensi, regali o altre utilità, connessi all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Le spese di ospitalità e intrattenimenti devono essere proporzionate all'occasione e conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Tali spese devono comunque essere trasparenti, e i rendiconti che comprovano tali spese e attività devono far riferimento alle persone coinvolte, ad un preciso scopo commerciale e a tutti i dettagli dell'attività;

- abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.
- cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati. Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti e i collaboratori della Società. Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse;
- condurre rapporti, diretti o indiretti della Società, con un Pubblico Ufficiale e con soggetti privati senza rispettare quanto previsto dal presente Codice Etico;
- giustificare o tollerare pratiche discutibili o illegali (inclusi i Facilitation Payment) per il solo fatto che le medesime possano essere considerate "consuetudinarie".

2.2.3 *Conflitto di interesse*

Ogni decisione connessa alle attività di business deve essere presa nell'esclusivo interesse di NVP, evitando qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, al fine di mantenere il più alto livello di integrità nella conduzione degli affari.

Devono essere adottate procedure aziendali che assicurino correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, evitando qualsiasi situazione che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta, o si ponga in contrasto con le responsabilità e le mansioni che essi ricoprono all'interno della struttura di NVP.

Determinano conflitti di interesse anche le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

2.2.4 *Corretta gestione dei flussi finanziari*

La corretta gestione dei flussi finanziari è un elemento essenziale per la credibilità e la reputazione di NVP e per questo, esso si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, e a intrattenere rapporti di business esclusivamente con controparti di elevato standing, che soddisfino determinati requisiti in termini di integrità ed affidabilità professionale. Al fine di mantenere alto tale standard, è fatto divieto di:

- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi;
- selezionare fornitori senza utilizzare criteri oggettivi e trasparenti e senza basarsi esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, alimentando quindi dubbi sull'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi;
- gestire le risorse finanziarie conseguite nell'ambito dell'attività di impresa non in conformità con le normative aziendali che recepiscono i principi e i contenuti del presente Codice Etico e gli standard di controllo specifici previsti nel MOGC e nelle Procedure Aziendali e, comunque, con modalità tali da scongiurare la possibilità di creare disponibilità economiche indebite o non previste;
- destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI E COMUNITÀ LOCALI

NVP promuove il dialogo con tutte le Istituzioni pubbliche e private, con la società civile e con le amministrazioni locali in cui opera.

3.1 Istituzioni pubbliche

NVP collabora attivamente con la Pubblica Amministrazione adottando comportamenti basati sulla lealtà, correttezza, trasparenza, tempestività e tracciabilità, come da Capitolo 2 del presente Codice Etico.

3.2 Comunità locali

NVP, nell'ottica di contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, della formazione di capitale umano e dello sviluppo socioeconomico delle comunità locali ove opera, si impegna a svolgere le proprie attività d'impresa coniugando una corretta pratica commerciale e responsabilità sociale.

NVP adotta un modello di business orientato a contribuire allo sviluppo delle aree in cui opera mediante creazione di opportunità di lavoro per le comunità locali, formazione professionale, impiego di fornitori locali e promozione di iniziative sociali.

NVP si impegna a rispettare i diritti e la cultura delle comunità interessate dalle proprie attività, mantenendo un dialogo aperto con esse.

Si impegna a:

- rispettare la cultura e le tradizioni locali;
- ridurre al minimo i disagi, collaborando allo sviluppo di soluzioni condivise e assicurando la tempestiva implementazione delle azioni di mitigazione previste;

- supportare per quanto possibile il tessuto produttivo locale, mediante l'impiego di personale e fornitori locali, così da contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree in cui opera;
- considerare le popolazioni e le comunità locali tra le principali parti in causa in ogni tipologia di progetto comunitario che prevede di realizzare;
- condividere apertamente i propri progetti comunitari con tutti coloro riconosciuti come parti in causa;

4. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

4.1 Clienti

Il rispetto del cliente è uno dei principi base di tutta la politica commerciale di NVP. Il rispetto si traduce nel diritto dei clienti a ricevere prodotti e servizi di alta qualità e realizzati a norma di legge.

È fatto obbligo a tutto il personale di:

- fornire servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità dei clienti;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli;
- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti.

4.2 Fornitori e Collaboratori esterni

NVP si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità, impegno e comportamenti idonei a quanto stabilito nel presente Codice Etico e a costruire con essi, rapporti duraturi. Per questo, nei rapporti di appalto, di approvvigionamento (in genere di fornitura di beni e/o servizi) e di collaborazione esterna (compresi: consulenti, società di consulenza, commerciali, etc.) è fatto obbligo a tutto il personale che si interfaccia con le suddette figure professionali di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni, valutando esclusivamente la compatibilità dei soggetti con i requisiti richiesti;
- adottare nella selezione esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori tenendo presente le legittime aspettative del cliente, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- utilizzare nella misura maggiore possibile - nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate - prodotti e servizi forniti a condizioni competitive e di mercato;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del presente Codice Etico e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali;
- portare a conoscenza del Garante del Codice Etico (cfr. Par. 10.3) i problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze.

Il Codice Etico deve essere considerato parte integrante di ogni incarico assegnato a livello societario e del contratto di lavoro di ogni dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti sono tenuti a una rigorosa osservanza delle disposizioni indicate. In particolare, devono:

- adeguare il proprio comportamento a quanto previsto dal presente Codice Etico;
- astenersi da ogni condotta che possa ledere l'immagine della Società;
- segnalare prontamente eventuali violazioni al Codice Etico e cooperare alle indagini svolte in relazione alla segnalazione;
- rispettare le procedure interne emanate

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI

In linea con gli standard internazionali e in un'ottica di tutela e sostenibilità sociale, al fine di prevenire e/o evitare che la propria attività possa causare o contribuire a causare violazioni dei diritti umani, NVP applica condizioni di lavoro equi e favorevoli.

5.1 Tutela dei diritti dei lavoratori

NVP si impegna a:

- riconoscere, rispettare e garantire pienamente il diritto al lavoro e alla libera associazione dei propri dipendenti e applicare le forme di contrattazione collettiva nei casi in cui norme e/o sistema sociale le prevedano;
- collaborare in modo costruttivo con i propri dipendenti, o con qualsiasi organizzazione che li rappresenti, per promuovere i loro migliori interessi;
- creare opportunità di ascolto dei problemi dei dipendenti;
- garantire condizioni di lavoro del personale conformi alle normative applicabili localmente, agli accordi collettivi e alle convenzioni di riferimento in materia di orari di lavoro, straordinari, ferie, retribuzioni, benefit e condizioni di alloggio, laddove previsti. Le retribuzioni saranno pagate direttamente ai lavoratori, regolarmente, senza deduzioni non previste dalla legge. I lavoratori non saranno in alcun caso soggetti al pagamento di spese relative all'assunzione o all'impiego, al deposito di denaro o documenti di identità, né a restrizioni della loro libertà di movimento e di rassegnare le dimissioni;
- rilevare il livello di soddisfazione dei lavoratori, individuando strategie rivolte al miglioramento delle condizioni complessive.

5.1.1 Molestie e mobbing sul luogo di lavoro

I rapporti, a prescindere dai livelli e ruoli, devono essere sempre improntati su principi di lealtà, rispetto e correttezza.

NVP si impegna a tutelare le condizioni di lavoro a protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale, sono garantiti a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro e un trattamento retributivo equo. È fatto obbligo alle funzioni competenti di:

- adottare sempre criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle Risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro sereno e accogliente, in grado di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- impedire atteggiamenti interpersonali umilianti, ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi offensivi per la sensibilità civile;
- proibire, senza alcuna eccezione, comportamenti che comportino violenza fisica, psicologica o morale.

NVP si impegna a garantire che nei rapporti di lavoro interni ed esterni non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti in qualsiasi modo riconducibili a pratiche di mobbing. Sono ritenute tali:

- atteggiamenti intimidatori, ostili, offensivi, di isolamento o discriminatori nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- interferenze ingiustificate con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- qualsiasi forma di violenza, anche solo verbale, o molestia sessuale verso colleghi o subordinati;
- la subordinazione di qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali, in specie nei confronti dei propri collaboratori in virtù del proprio ruolo;
- allusioni sulle disabilità e menomazioni fisiche o psichiche;
- comportamenti o discorsi che possano ledere o turbare la sensibilità della persona compresi atteggiamenti a sfondo sessuale (ad esempio contatti fisici indesiderati, gesti e affermazioni con connotazioni sessuali, allusioni insistenti e continuate, immagini con espliciti riferimenti sessuali);
- illazioni sulla dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

5.1.2 *Abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e divieto di fumo*

Nel rispetto della sensibilità di tutto il personale, dei fornitori, dei clienti e di tutto l'ambiente lavorativo, NVP si impegna ad applicare le norme di legge e contrattuali previste per i casi di abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti. Pertanto, è considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tale sensibilità, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

All'interno dei luoghi di lavoro è ammesso un consumo moderato di bevande a bassa gradazione alcolica in occasione di ricorrenze festive e momenti istituzionali (ad esempio rinfresco natalizio). Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, sono - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi su espressi.

NVP si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro. In ogni caso, è fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro.

5.1.3 Salute e sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro è un principio cardine.

NVP considera la tutela delle Risorse Umane una priorità non negoziabile. L'obiettivo che si pone è avere zero infortuni durante le attività.

Nel rispetto di tale principio, NVP applica Politiche di Salute e Sicurezza sul lavoro volte a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri ai propri dipendenti.

Si impegna, quindi, ad eliminare qualsiasi pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o comunque, a valutare i rischi residui, attuando soluzioni volte a ridurli fino ad un livello minimo; si impegna, inoltre, a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza che promuova comportamenti responsabili da parte dei lavoratori.

Chiunque, durante lo svolgimento della propria mansione, ha il diritto di intervenire e sospendere le attività nei casi in cui esista il dubbio che la salute e la sicurezza possano essere compromesse.

Tutte le persone di NVP, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, salvaguardia dell'incolumità pubblica, tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi e dei colleghi.

5.2 Selezione del Personale dipendente

La valutazione delle candidature è in carico alla funzione Risorse Umane, con la collaborazione dei responsabili dei settori che necessitano di inserire altre figure nel proprio organico.

La valutazione è effettuata in base alla corrispondenza tra i profili dei candidati e le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale del singolo, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni dello stesso.

La funzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

5.3 Assunzione del personale

Nell'ambito dei processi di assunzione, gestione e organizzazione del personale, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.

NVP è aperto all'assunzione dei familiari dei dipendenti nel pieno rispetto delle procedure di selezione. La Società si impegna a non ricorrere al lavoro minorile. In nessun caso, assume personale di età inferiore ai 15 anni, a meno che non si tratti di un tirocinio professionale, di un programma di formazione o apprendistato autorizzato dal Governo e di manifesta utilità per la persona partecipante. Ai lavoratori con età inferiore a 18 anni vengono assegnate attività compatibili con la tutela e lo sviluppo della loro salute psico-fisica.

5.4 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, non rigorosamente conforme a tutta la normativa di settore, tempo per tempo applicabile.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e disposizioni aziendali.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione degli elementi sui cui il rapporto di lavoro sarà improntato.

5.5 Knowledge Management

NVP promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture con l'obiettivo di mettere in luce i valori, i principi, i comportamenti e i contributi in termini di innovazione e sviluppo delle attività di business e alla crescita sostenibile dell'azienda. Si impegna a offrire strumenti di interazione tra tutti i componenti dell'azienda nonché di coordinamento e accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle core competence delle proprie strutture.

Tutte le figure aziendali sono tenute a contribuire attivamente ai processi di Knowledge Management delle attività di competenza, al fine di ottimizzare il sistema di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

5.6 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni da parte delle persone di NVP deve essere compatibile con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

In tali condizioni è favorita:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tal proposito, il management e i dipendenti chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista relativi alla propria attività professionale, sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure aziendali con riferimento al market abuse – ad ottenere autorizzazione del proprio superiore in posizione gerarchica circa le linee di azione che si intendono seguire, i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti.

6. SECURITY AZIENDALE

NVP è impegnato nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. Tutti sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o alla struttura competente, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane di NVP.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite.

NVP realizza interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso l'introduzione di un:

- sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;
- controllo e aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- interventi formativi e di comunicazione.

La Società è dotata di una Whistleblowing Policy.

6.1 Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

NVP si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire tempestivamente dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa dell'azienda, di conseguenza, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, tutti e il management, in primo luogo, devono ritenersi impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, l'uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di NVP.

Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione di frodi.

7. RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE

NVP promuove le attività di ricerca e innovazione nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile.

La ricerca e l'innovazione sono rivolte, in particolare, alla promozione di prodotti, strumenti, processi e comportamenti sempre più dedicati a promuovere una maggiore efficienza energetica, la riduzione dell'impatto per l'ambiente, l'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e delle comunità locali in cui NVP

opera e in generale per la sostenibilità delle attività che coinvolgono la Società. Tutti i componenti di NVP sono tenuti a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, alla conservazione del patrimonio intellettuale, per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

8. TUTELA AMBIENTALE

NVP applica una politica di tutela dell'ambiente in ogni settore della propria attività, operando nel pieno rispetto delle leggi applicabili e orientando le proprie azioni ai principi di prevenzione, precauzione, eco-innovazione, green ed economia circolare. Promuove l'uso razionale delle risorse naturali ed energetiche e la minimizzazione degli impatti ambientali in termini di rifiuti, emissioni, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggistico.

NVP aderisce pienamente ai principi dello sviluppo sostenibile impegnandosi a ridurre al minimo il dispendio delle risorse non rinnovabili e mantenere il consumo di quelle rinnovabili entro i limiti della loro ricostituzione.

Tra le azioni di tutela ambientale, NVP è impegnato a:

- ridurre progressivamente l'utilizzo di energia proveniente da fonti fossili, favorendo progetti di auto-generazione on-site e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
- progettare prodotti e processi che minimizzino gli impatti sull'ambiente nel loro ciclo di vita;
- adottare processi alternativi che migliorino l'impatto ambientale nel loro ciclo di vita in un'ottica di economia circolare;
- gestire in maniera appropriata, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, riducendo il più possibile la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica a favore di quelli recuperabili;
- stimolare la propria filiera di fornitura nella minimizzazione degli impatti ambientali in coerenza con l'impegno che NVP ha assunto come proprio.

Una delle priorità è la riduzione delle emissioni di CO₂. Per ridurre tale impatto, NVP è impegnato ad implementare misure efficaci al fine di ridurre le emissioni dirette e indirette, nello svolgimento delle proprie attività produttive. Tra queste:

- ridurre progressivamente l'utilizzo di energia proveniente da fonti fossili, favorendo progetti di auto-generazione on-site e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
- adottare procedure di logistica ottimizzata e favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto che minimizzino gli impatti sull'ambiente.

9. PRIVACY, RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Nel contesto delle proprie attività, NVP si impegna ad assicurare la tutela e riservatezza dei dati e delle informazioni personali da essa trattati, attenendosi scrupolosamente alle normative vigenti.

NVP considera la sicurezza delle informazioni un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio e di quello delle parti interessate. Per questo motivo è costantemente impegnata a incrementare il proprio livello di maturità attraverso l'implementazione di misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità del proprio patrimonio informativo e di quello dei propri Clienti, Partner, Fornitori e Dipendenti.

9.1 Protezione del segreto aziendale

Le attività di NVP richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi di NVP.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo per tutti i componenti di NVP assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a NVP e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione gerarchica manageriale nel rispetto delle procedure specifiche.

9.2 Utilizzo dei sistemi informatici

Ogni dipendente è responsabile della sicurezza e della cura dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative ed aziendali in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro. Ogni dipendente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

10. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

10.1 Valore contrattuale

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale appartenente a NVP e dei soggetti terzi (fornitori, consulenti, agenti, ecc.), ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del presente Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Per i soggetti terzi, le clausole contrattuali devono prevedere l'impegno della controparte al rispetto del Codice Etico e il diritto di NVP, di sospendere il pagamento, di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento del danno in caso di violazioni degli obblighi sopra riportati.

10.2 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli Stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Lo stesso è disponibile sulla intranet aziendale e sul sito internet di NVP. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori interni, la funzione Risorse Umane predispone e realizza

un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

10.3 Garante del Codice Etico

NVP si impegna a far rispettare le norme del Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza sono demandati i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico. Tale Funzione si occuperà in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- promuovere e facilitare l'attuazione del Codice Etico e l'emanazione di procedure di riferimento;
- segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

10.4 Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

L'osservanza dei principi indicati nel Codice, costituisce parte essenziale nello svolgimento di rapporti di lavoro e delle interazioni intrattenute dai Destinatari con NVP.

La violazione dei principi ivi espressi potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dei Destinatari, con ogni conseguenza prevista dalla legge. Pertanto, la riscontrata violazione dei suddetti principi potrà dare luogo all'adozione da parte delle Funzioni preposte di sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate. A titolo esemplificativo, tali sanzioni potranno essere:

- Adozioni di provvedimenti disciplinari;
- Risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto;
- Eventuale risarcimento dei danni cagionati a NVP.

NVP si impegna a garantire che eserciterà il proprio potere disciplinare conformandosi a principi di proporzionalità, commisurando la sanzione deliberata all'entità dell'atto contestato mediante la previsione di misure conservative per le infrazioni più tenui e di provvedimenti idonei a recidere il rapporto nel caso di violazioni più gravi.

NVP garantisce il principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del Destinatario mediante una formulazione tempestiva e specifica dell'addebito contestato e la possibilità di addurre le proprie motivazioni a difesa della condotta adottata.

A tal proposito, NVP si è dotata di una Whistleblowing Policy, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di settore, innovata dal D.lgs. n. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

10.5 Aggiornamento del Codice Etico

NVP adotta procedure per assicurare l'aggiornamento del presente Codice, a fronte di eventuali modifiche e/o evoluzioni delle attività svolte da NVP o in funzione di modifiche e/o integrazioni introdotte nelle norme, nei regolamenti e nei documenti di indirizzo che si occupano di disciplinare i principi espressi nel presente Codice.

La revisione del Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione di NVP, d'intesa con l'Amministratore Delegato, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale.

11. INFORMAZIONI SUL CODICE ETICO E SULLA SUA APPLICAZIONE

Il Codice Etico è un documento il cui fine è quello di supportare NVP nella sua attività decisionale e gestionale, in modo tale che i Destinatari siano in grado di compiere azioni coerenti con la cultura della responsabilità, della legalità, della trasparenza e della creazione di valore.

Nella sua formulazione, il Codice delinea quelli che sono i principi generali e, per tale motivo, non può fornire raccomandazioni specifiche per ogni situazione.

In caso di incertezza sull'applicazione delle norme inserite, ci si può rivolgere a:

- Diretto Responsabile;
- Capo Divisione/Dipartimento.

11.1 Documenti correlati

- MOGC redatto e adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- Sistema disciplinare;
- Procedure interne adottate da NVP;
- Whistleblowing Policy.

11.2 Riferimenti normativi

- Convenzione ONU contro la Corruzione, (United Nations Convention Against Corruption, 9.12.2003);
- Convenzione OCSE contro la Corruzione, (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 17.12.1997);
- Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali, nella Politica Sociale dell'ILO-International Labour Organization;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione);
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei Contratti pubblici;
- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1967 riguardante “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- MOGC di NVP SpA;
- Procedure aziendali di NVP S.p.A.

*_*_*

Catalogo degli illeciti amministrativi
e dei reati presupposto
della responsabilità degli enti
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al
15 febbraio 2024

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione di erogazioni pubbliche)</i> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</i> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 353 codice penale <i>(Turbata libertà degli incanti)</i> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 353-bis codice penale <i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 355 codice penale (<i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</i>) Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. Articolo 356 codice penale (<i>Frode nelle pubbliche forniture</i>) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640 codice penale (<i>Truffa</i>) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale (<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-ter codice penale (<i>Frode informatica</i>) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.
		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 <i>(Violazione e sanzioni)</i> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-<i>bis</i> del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinqüies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinqüies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinqüies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinqüies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 477 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 478 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 479 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale (<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i>) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal privato</i>) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i>) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale (<i>Falsità in registri e notificazioni</i>) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 487 codice penale (<i>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</i>) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 488 codice penale (<i>Altre falsità in foglio firmato in bianco.</i> <i>Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</i>) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 489 codice penale (<i>Uso di atto falso</i>) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 490 codice penale (<i>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</i>) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 492 codice penale (<i>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</i>) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 493 codice penale (<i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</i>) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 615-ter codice penale (<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</i> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 615-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 617-quater codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-bis codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quater codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- <i>bis</i> , ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quinquies codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</i> Se il fatto di cui all'articolo 635- <i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 640-quinquies codice penale (<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1 (<i>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>) 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici; 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti. b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. <i>(omissis)</i> 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati; b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a); c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. (omissis)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. <i>(omissis)</i>
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)</i>, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Articolo 600-ter codice penale (<i>Pornografia minorile</i>) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00. Articolo 600-quater.1 codice penale (<i>Pornografia virtuale</i>) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. Articolo 601-bis codice penale <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i> Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma. Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i> Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i> Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale (<i>Violenza sessuale di gruppo</i>) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Articolo 609-undecies codice penale (<i>Adescamento di minorenni</i>) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>) (<i>omissis</i>) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (<i>o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63</i>); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (<i>omissis</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 416-ter codice penale (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>) Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 630 codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</i>) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i>	Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti)</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da € 2.500,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. <i>(omissis)</i> 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 407 codice procedura penale (<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (<i>Armi e munizioni comuni da sparo</i>) (omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. (omissis)
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-	Articolo 314 codice penale (<i>Peculato</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	ter, comma 2, 319-<i>quater</i> e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i>. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 316 codice penale (<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 317 codice penale (<i>Concussione</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 318 codice penale (<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 319 codice penale (<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 319-bis codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 319-ter codice penale (<i>Corruzione in atti giudiziari</i>) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i>	Articolo 319-quater codice penale (<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i>	Articolo 320 codice penale (<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i>	Articolo 321 codice penale (<i>Pene per il corruttore</i>) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i>	Articolo 322 codice penale (<i>Istigazione alla corruzione</i>) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i>	Articolo 322-bis codice penale (<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 323 codice penale (<i>Abuso d'ufficio</i>) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)	Articolo 346-bis (<i>Traffico di influenze illecite</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i> E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 455 codice penale <i>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</i> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 457 codice penale <i>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</i> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</i>	Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-ter codice penale (<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i>) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-quater codice penale (<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i>) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati societari)</i> <i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i> 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del	Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (<i>omissis</i>)	Articolo 2621-bis codice civile (<i>Fatti di lieve entità</i>) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2622 codice civile <i>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2623 codice civile <i>(Falso in prospetto)</i> <i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2624 codice civile <i>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i> <i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile <i>(Impedito controllo)</i> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile <i>(Indebita restituzione dei conferimenti)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile <i>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</i> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile <i>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile <i>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2629-bis codice civile (<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Articolo 2391 codice civile (<i>Interessi degli amministratori</i>) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2632 codice civile (<i>Formazione fittizia del capitale</i>) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2633 codice civile (<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635 codice civile (<i>Corruzione tra privati</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635-bis codice civile (<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2636 codice civile (<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2637 codice civile (<i>Aggiotaggio</i>) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2638 codice civile <i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) Articolo 54 <i>(False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)</i> 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva	Articolo 270-bis codice penale <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater1 codice penale (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies.2 (<i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</i>) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-sexies codice penale (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280 codice penale (<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-bis codice penale (<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-ter (<i>Atti di terrorismo nucleare</i>) È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 289-bis codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 302 codice penale (<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</i>) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (<i>articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti</i>), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-bis.1 codice penale (<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (<i>omissis</i>)
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commets une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire; Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commets également une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura si commette il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro la personalità individuale)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)	Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)	Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater.1 codice penale (<i>Pornografia virtuale</i>) Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quinquies codice penale (<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 601 codice penale (<i>Tratta di persone</i>) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 609-bis codice penale (<i>Violenza sessuale</i>) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale (<i>Atti sessuali con minorenne</i>) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale (<i>Corruzione di minorenne</i>)

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale (<i>Violenza sessuale di gruppo</i>) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Abusi di mercato</i>) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I <i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</i>) 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (omissis) 2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10); c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014; b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; b-ter) “informazione privilegiata”: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014; c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014; c-ter) “emittente”: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014. d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Ambito di applicazione</i>) 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. 2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark). 3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione. 4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Abusi di mercato (omissis)</i>	Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Manipolazione del mercato</i>) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (omissis) Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Ambito di applicazione</i>) (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.	Articolo 589 codice penale (<i>Omicidio colposo</i>) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i>) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</i>	Articolo 590 codice penale (<i>Lesioni personali colpose</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Articolo 583 codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Articolo 648 codice penale (<i>Ricettazione</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.00,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-bis codice penale (<i>Riciclaggio</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter codice penale (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter.1 codice penale (<i>Autoriciclaggio</i>) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 <i>(Definizioni)</i> 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-ter codice penale <i>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</i> Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 <i>(Definizioni)</i> 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-quater codice penale (<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio</i>) Articolo 1 (<i>Definizioni</i>) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 640-ter codice penale (<i>Frode informatica</i>) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi</i>)

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i> Art. 454. Alterazione di monete. <i>(omissis)</i> Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. <i>(omissis)</i> Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. <i>(omissis)</i> Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. <i>(omissis)</i> Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. <i>(omissis)</i> Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. <i>(omissis)</i> Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. <i>(omissis)</i> Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. <i>(omissis)</i> Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. <i>(omissis)</i> CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. <i>(omissis)</i> Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. <i>(omissis)</i> Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. <i>(omissis)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. <i>(omissis)</i> Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>(omissis)</i> Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>(omissis)</i> CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. <i>(omissis)</i> Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <i>(omissis)</i> Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. <i>(omissis)</i> Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. <i>(omissis)</i> Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. <i>(omissis)</i> Art. 489. Uso di atto falso. <i>(omissis)</i> Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <i>(omissis)</i> Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. <i>(omissis)</i> Art. 491-bis. Documenti informatici. <i>(omissis)</i> Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. <i>(omissis)</i> Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. <i>(omissis)</i> Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. <i>(omissis)</i> Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. <i>(omissis)</i> Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. <i>(omissis)</i> Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i>	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>(Definizioni)</i> 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. <i>(omissis)</i> Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. <i>(omissis)</i> Art. 625. Circostanze aggravanti. <i>(omissis)</i> Art. 626. Furti minori. <i>(omissis)</i> Art. 628. Rapina. <i>(omissis)</i> Art. 629. Estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 631. Usurpazione. <i>(omissis)</i> Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. <i>(omissis)</i> Art. 633. Invasione di terreni o edifici. <i>(omissis)</i> Art. 633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. <i>(omissis)</i> Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. <i>(omissis)</i> Art. 635. Danneggiamento. <i>(omissis)</i> Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. <i>(omissis)</i> Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. <i>(omissis)</i> Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. <i>(omissis)</i> Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. <i>(omissis)</i> Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. <i>(omissis)</i> Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. <i>(omissis)</i> Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. <i>(omissis)</i> CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE Art. 640. Truffa. <i>(omissis)</i> Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. <i>(omissis)</i> Art. 640-ter. Frode informatica. <i>(omissis)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. <i>(omissis)</i> Art. 641. Insolvenza fraudolenta. <i>(omissis)</i> Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. <i>(omissis)</i> Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. <i>(omissis)</i> Art. 644. Usura. <i>(omissis)</i> Art. 645. Frode in emigrazione. <i>(omissis)</i> Art. 646. Appropriazione indebita. <i>(omissis)</i> Art. 648. Ricettazione. <i>(omissis)</i> Art. 648-bis. Riciclaggio. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i>	Articolo 512-bis codice penale <i>(Trasferimento fraudolento di valori)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>altri diritti connessi al suo esercizio)</i> (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (omissis)	Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis) Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-sexies codice penale (<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 727-bis codice penale <i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a € 10.000,00. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i> <i>(omissis)</i> 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 733-bis codice penale <i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>(Modifiche al codice penale)</i> <i>(omissis)</i> 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 <i>(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio)</i> e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i>	Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. <i>(omissis)</i> Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio <i>(Sanzioni)</i> 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; <i>(omissis)</i> c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; <i>(omissis)</i> l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; <i>(omissis)</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i>	Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>Abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135.</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi sul suolo</i>) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i>) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi in reti fognarie</i>) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis) Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi di sostanze pericolose</i>) (omissis) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. <i>(omissis)</i> decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 215 <i>(Autosmaltimento)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i> 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi</i>) Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</i>) (<i>omissis</i>) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (<i>omissis</i>)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Bonifica dei siti</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>) (<i>omissis</i>) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 270,00 a € 1.5550,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. (omissis) Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis) Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1 (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis) Articolo 26 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-quaterdecies codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>) (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis) (Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.) Articolo 483 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i>) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 477 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal privato</i>) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Sanzioni</i>) (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a €

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. <i>(omissis)</i> 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i> 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>(Inquinamento doloso)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i> b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i> 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i> 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i> 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i> b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i> 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i> 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i> 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i> 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <i>(omissis)</i> 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>(omissis)</i> Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i> 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. (abrogato) 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni della questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. 7. (abrogato) 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. (abrogato) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <i>(omissis)</i> Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Razismo e xenofobia)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)</i>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Legge 12 luglio 1999, n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo. Accordo 1/6 (<i>Crimine di genocidio</i>) Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Accordo 1/7 (<i>Crimini contro l'umanità</i>) 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato. Accordo 1/8 (<i>Crimini di guerra</i>) 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità. c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto. f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)	Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (<i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i>) 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati tributari)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i> 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</i> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione infedele)</i> 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Omessa dichiarazione)</i> 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Indebita compensazione)</i> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i> 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</i> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Contrabbando)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	<i>(Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.)</i> d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 282 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando. Articolo 283 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Articolo 284 <i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Articolo 285 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. <i>(omissis)</i> Articolo 286 <i>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita. Articolo 287 <i>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140. Articolo 288 <i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i> Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Articolo 289 <i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i> E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. Articolo 290 <i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</i> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi. Articolo 291 <i>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</i> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere. Articolo 292 <i>(Altri casi di contrabbando)</i> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 295 <i>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</i> Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando</i> (omissis)	d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-bis <i>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i> 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45. Articolo 291-ter <i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i> 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando</i> (omissis)	d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Delitti contro il patrimonio culturale) 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.	Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-ter codice penale <i>(Appropriazione indebita di beni culturali)</i> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i>
Articolo 25-septiesdecies	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-quater codice penale <i>(Ricettazione di beni culturali)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231		Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 25-duodecies	<i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i>	Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25- duodevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) (omissis)	Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	(Responsabilità amministrativa degli enti) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-

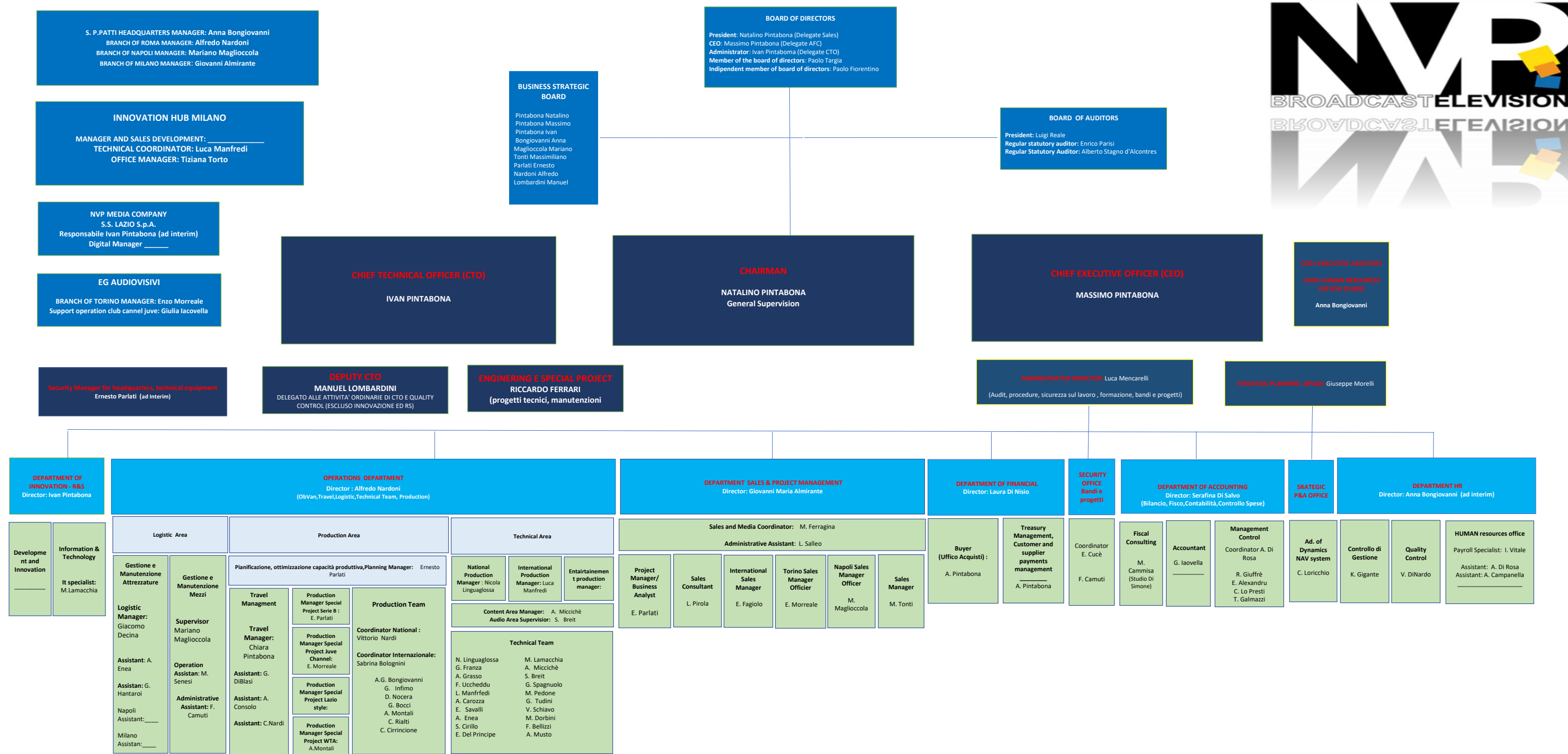
<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale (<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale (<i>Favoreggiamento personale</i>) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (<i>omissis</i>)



PARTE GENERALE

ALLEGATO (GEN05) SISTEMA DI DELEGHE, PROCURE E POTERI

RUOLO	COGNOME E NOME PERSONA/PERSONE CHE RICOPRE/RICOPRONO IL RUOLO
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA	NATALINO PINTABONA Presidente del Consiglio di Amministrazione MASSIMO PINTABONA Amministratore Delegato
AMMINISTRATORE - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NELL'AREA INDUSTRIALE	MASSIMO PINTABONA Firma disgiunta e singola NATALINO PINTABONA - Con firma singola fino a euro 100.000 per singola operazione - Con firma congiunta dell'Amministratore Ivan Pintabona per importi tra 100.001 e 500.000 per singola operazione IVAN PINTABONA - Con firma singola fino a euro 100.000 per singola operazione - Con firma congiunta dell'Amministratore Natalino Pintabona per importi tra 100.001 e 500.000 per singola operazione
DATORE DI LAVORO (ai sensi del D.Lgs 81/2008)	MASSIMO PINTABONA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP (ai sensi del D.Lgs 81/2008)	TINDARO GORGONE
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS (ai sensi del D.Lgs 81/2008)	MASSIMO LAMACCHIA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)	MASSIMO PINTABONA



**SISTEMA DISCIPLINARE
GEN 06**

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

PREMESSA.....	3
1 SOGGETTI DESTINATARI	4
2 LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO	4
3 LE SANZIONI E LE MISURE DISCIPLINARI	4
4 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	4
5 IL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	5
5.1 Violazioni del modello	5
5.2 Violazioni delle misure a tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)	5
6 MISURE DISCIPLINARI	6
6.1 Misure disciplinari per i lavoratori dipendenti.....	6
6.2 Misure disciplinari per i dirigenti	6
6.3 Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo e nei confronti dei membri dell'Organo di Vigilanza.....	7
6.3.1 Misure disciplinari per Amministratori	7
6.3.3 Misure disciplinari per l'Organismo di Vigilanza	7
7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI TERZI.....	7
8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE	8
9 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI	8
10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	8
11 MONITORAGGIO.....	9
12 IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMA DISCIPLINARE	9

PREMESSA

Il Sistema disciplinare così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto").

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che la Società sia esonerata dalla responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, qualora abbia adottato con un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello" o "MOGC"), delle procedure richiamate dallo stesso, nonché per la violazione dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice Etico.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello ed a completamento di quest'ultimo, NVP S.p.A. (d'ora in poi indicata anche con "NVP", "Società" o con "Ente") ha predisposto il presente documento, tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema Disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto dal Codice Penale.

Le regole e le sanzioni richiamate nel presente Sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Società ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello, nelle procedure organizzative aziendali e nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire:

- 1) le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società;
- 2) i criteri di commisurazione delle stesse.

1 SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e Tutti coloro che, anche se esterni alla Società, instaurino - direttamente o indirettamente - un rapporto, stabile o temporaneo con NVP.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dei Responsabili delle Singole Aree di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione dello stesso.

2 LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico e nelle procedure organizzative aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto, compreso il Regolamento interno per il personale, ove istituito.

In seguito, con il termine Regole del Modello si intendono tutte le prescrizioni sopracitate e tutte quelle contenute nel Modello.

3 LE SANZIONI E LE MISURE DISCIPLINARI

Le sanzioni e le misure disciplinari irrogabili, ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ovvero del "Regolamento Interno" ove istituito.

4 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione alla gravità e alla recidiva dell'infrazione:

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso l'infrazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;
- la posizione funzionale e il livello di responsabilità gerarchica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altre persone che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

5 IL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione già chiarita in premessa tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Infatti, per i primi il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970), dal CCNL applicabile, e dal "Regolamento per il personale" aziendale.

A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato (di cui al paragrafo 2).

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di quanto disposto dal Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

5.1 Violazioni del modello

L'Organismo di Vigilanza riporta le violazioni del Modello - emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder e agli esiti delle eventuali procedure di accertamento - e le indicazioni ritenute necessarie al Responsabile delle singole aree (ovvero al Consiglio di Amministrazione).

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di un'opportuna analisi delle presunte violazioni del Modello segnalate, giudica se il comportamento oggetto della segnalazione possa configurarsi o meno come violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso ravvisi la violazione, l'Organismo di Vigilanza comunica ai competenti organi aziendali le violazioni, secondo la normativa in vigore, il CCNL applicato e il presente sistema disciplinare.

I competenti organi aziendali assumeranno ed applicheranno i relativi provvedimenti, curandone l'attuazione e riferiranno l'esito all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Violazioni delle misure a tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)

Nel caso in cui si rilevino violazioni delle misure disposte a tutela del segnalante, contenute al paragrafo 4.4.2 del Modello Parte Generale (GEN00), verranno adottate le misure di cui al paragrafo 6 del presente Sistema disciplinare.

In particolare, si evidenzia che, a norma del capo III del d.lgs. n. 24/2023, gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 del citato D. Lgs. sono nulli (divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti). Le persone rientranti nell'ambito delle categorie dei segnalanti (articolo 3 D. Lgs. 24/2023) che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

6 MISURE DISCIPLINARI

6.1 Misure disciplinari per i lavoratori dipendenti

Nel rispetto della normativa vigente che regola la soggetta materia, i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello e nel Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. A tal fine si faccia riferimento ai provvedimenti disciplinari contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, negli eventuali accordi aziendali e nella legge n. 300 del 20 maggio 1970.

6.2 Misure disciplinari per i dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della Società, determina l'applicazione del presente sistema disciplinare in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi e delle regole di condotta contenute nelle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà a valutare - a seconda della gravità dell'infrazione - se procedere nei confronti dei responsabili all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO, in caso il dirigente:
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Codice Etico o nel Modello e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,

dovendosi ravvisare in tale comportamento una gravissima irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti.

- LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, in caso il dirigente:
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Codice Etico o Modello e tale da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto,

dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di inadempienza lesiva del rapporto fiduciario dell'azienda nei suoi confronti che impone la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

L'irrogazione delle sanzioni risolutive del rapporto sono giustificabili ogni qualvolta un dirigente della Società ponga in essere un comportamento in violazione alle regole che compongono il Modello (di cui al paragrafo 2) tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Il dirigente che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

Ove il dirigente sia munito di delega e/o procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica di tutte le deleghe e le procure.

In ogni caso, nei confronti del dirigente sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale

in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

6.3 Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo e nei confronti dei membri dell'Organo di Vigilanza

6.3.1 Misure disciplinari per Amministratori

Le eventuali infrazioni e violazioni dei principi e delle regole di condotta contenute nelle prescrizioni previste dal Modello compiute dagli Amministratori della Società verranno tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza per iscritto al Consiglio di Amministrazione per la valutazione degli opportuni provvedimenti, in base a quanto disposto dalla vigente normativa.

I provvedimenti devono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni (sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4), culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema disciplinare anche l'ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

Ove l'Amministratore, destinatario del provvedimento disciplinare, sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa.

6.3.3 Misure disciplinari per l'Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI TERZI

Qualsiasi comportamento posto in essere da Soggetti Terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (di cui al paragrafo 2) poste dalla Società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto stesso).

In caso emerga l'effettiva realizzazione di tali comportamenti, in base al procedimento di accertamento delle violazioni (di cui al paragrafo 5), l'Organismo di Vigilanza - sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del Terzo - comunica al Consiglio di Amministrazione le violazioni ed i provvedimenti conseguenti, secondo la normativa in vigore, il presente sistema disciplinare e le specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti.

Il Consiglio di Amministrazione invia, quindi, all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché la misura applicabile contrattualmente prevista.

Il Provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti.

È compito del Responsabile delle Singole Aree, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

8 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello, delle procedure organizzative aziendali e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto configura comportamento sanzionabile, trovando applicazione i criteri di gravità di cui al precedente paragrafo 4.

9 ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare le prescrizioni contenute dal Modello nonché, in generale, le procedure organizzative che integrano il Modello, anche se l'azione volontaria non si compie o l'evento non si verifica.

10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema disciplinare, è:

- a) pubblicato, nella sua versione completa, sulla rete internet (e/o intranet) ed affisso presso la sede aziendale o presso le sue unità locali in luogo accessibile a tutti i Dipendenti, ovvero consegnato a ciascun dipendente;
- b) distribuito, nella sua versione completa, ad Amministratori, Organismo di Vigilanza e dirigenti anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.)
- c) comunicato ai Soggetti Terzi ai fini dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti - mediante comunicato interno di servizio esposto nelle bacheche aziendali - dell'approvazione del sistema disciplinare e della possibilità di prenderne visione presso Ufficio Personale.

Il Sistema disciplinare è, inoltre, oggetto di formazione obbligatoria per i Dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate ad assicurarne un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione.

11 MONITORAGGIO

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dai Responsabili delle singole Aree.

In relazione alle evidenze delle attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza elaborerà proposte sull'opportunità di aggiornamento del Sistema Disciplinare, da sottoporre all'esame, alla valutazione e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

12 IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMA DISCIPLINARE

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema disciplinare sono apportate a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.



**STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO
LEGISLATIVO 231/2001
(GEN 07)**

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2	NOMINA E COMPOSIZIONE	3
3	DURATA IN CARICA	3
4	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	4
5	DOVERI	4
6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	4
7	FUNZIONI E POTERI.....	4
8	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
9	MODIFICHE DELLO STATUTO	6

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso NVP S.p.A. (d'ora in poi indicata anche con "NVP", "Società" o con "Ente") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo" o "ODV") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto"), dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- 1.2 Il presente statuto è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

2 NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1 L'Organismo è un organo monocratico o collegiale costituito da più membri. L'Organismo può essere supportato da consulenti esterni per la cura di attività, richieste dal Modello per la funzione di Organismo di Vigilanza, che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dell'Organismo mediante apposita delibera.
- 2.3 L'Organismo è scelto tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti gestionali necessari a svolgere efficacemente l'attività assegnata, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza, autonomia e di continuità d'azione previsti dal D. Lgs. 231/2001.
- 2.4 L'Organismo può essere nominato sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. L'Organismo non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
- 2.5 L'Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3 DURATA IN CARICA

- 3.1 La durata in carica dell'Organismo è triennale.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di recedere motivatamente dal contratto con l'Organismo, fornendo un preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo dovuto per le attività svolte dall'Organismo fino all'interruzione dell'incarico.
- 3.3 L'Organismo di Vigilanza potrà recedere dal contratto in ogni momento per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio alla Società, dandogliene comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata a/r con un preavviso di 30 giorni.

4 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

- 4.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dallo stesso. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di esercitare le proprie funzioni almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni possono partecipare i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto indicato al precedente punto 2.1. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni dipendenti della Società e/o collaboratori esterni dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi.
- 4.2 La riunione dell'Organismo è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.
- 4.3 Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale.

5 DOVERI

- 5.1 L'ODV deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze proprie della funzione.
- 5.2 L'ODV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 6.1 L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 L'ODV assicura la riservatezza delle informazioni di cui entra in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso deve pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.
- 6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- 6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di ODV.

7 FUNZIONI E POTERI

- 7.1 L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:
- vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano a quanto disposto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;

- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi ed alle modifiche delle attività e/o della struttura aziendale;
- vigilare sull'attuazione del Codice Etico.

7.2 Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo devono essere segnalate da parte del management e da parte di tutti i collaboratori, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte;
- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per:
 - uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato;
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del modello;
- aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

7.3 L'ODV deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei modelli organizzativi richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - a) sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;

- b) indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - c) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione dei modelli di comportamento ed organizzativi emerga la necessità di adeguamento degli stessi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo a doversi attivare per garantire l'aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

7.4 A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

7.5 Per lo svolgimento delle attività di vigilanza l'Organismo di Vigilanza si avvarrà della collaborazione di tutti le figure interne con compiti di controllo.

8 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 L'Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico Regolamento contenente le modalità operative di funzionamento.

9 MODIFICHE DELLO STATUTO

9.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231
(GEN08)**

DATA	20 GIUGNO 2024



Indice

1	PREMESSA	~~3~~ ²
2	LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI VIGILANZA	3
3	LE TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	4
4	IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ODV	4
5	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	5
6	RINVIO	5

1 PREMESSA

Il presente regolamento intende disciplinare, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (successivamente Modello) di NVP S.p.A. (d'ora in poi indicata anche con "NVP", "Società" o con "ENTE"), approvato dall'Organismo di Vigilanza, e dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") della Società, tutti gli aspetti connessi al concreto svolgimento dell'attività dell'ODV e in particolare:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'ODV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'ODV.

2 LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI VIGILANZA

Lo scopo primario delle attività di verifica e di vigilanza è di accertare se il Modello adottato dalla Società sia idoneo a prevenire i rischi di reato previsti dal D.Lgs. 231/01 ed operi effettivamente.

Le attività di verifica e vigilanza si articolano in:

- a livello globale aziendale;
- a livello di processo.

La prima attività riguarda tutti gli elementi del Modello che hanno un impatto sull'affidabilità dei processi, considerati nel loro insieme, ai fini del D.Lgs. 231/01.

La seconda attività mira a valutare l'efficacia (idoneità a prevenire i rischi di reati del D.Lgs. 231/01) e ad accertare l'effettivo funzionamento dei singoli processi relativi alle aree di rischio individuate.

Le due tipologie di attività sono strettamente correlate fra loro e determinano nel loro insieme l'efficacia o meno del Modello.

La metodologia di lavoro che sarà seguita dall'ODV per questa attività di verifica e di vigilanza è qui di seguito sintetizzata in cinque fasi:

Programmazione dell'attività

È elaborato annualmente dall'ODV un piano annuale che individua, in termini generali, le procedure e i protocolli da verificare, la definizione dei tempi e delle eventuali risorse da impiegare. Il piano ha carattere di flessibilità, in quanto può essere modificato al verificarsi di eventi che richiedono interventi immediati o per cambiamenti organizzativi o legislativi che potrebbero generare nuove aree di rischio.

Conoscenza e valutazione

In questa fase l'ODV ottiene dalla Società tutte le informazioni necessarie per acquisire una buona conoscenza del processo o del protocollo che si vuole verificare. Queste informazioni sono ottenute sia tramite colloqui con i responsabili pertinenti della Società e sia acquisendo copia della documentazione disponibile.

Ottenute le informazioni, inizia una fase di studio del processo o del protocollo al fine di valutare la sua idoneità a prevenire i rischi previsti dal D.Lgs. 231/01. In particolare, vengono individuati i punti deboli o carenti del processo o protocollo e vengono, di conseguenza, definite le eventuali azioni correttive da proporre al Consiglio di Amministrazione ed ai responsabili interessati.

Verifiche

Lo scopo di questa fase è di verificare l'effettività degli elementi del Modello selezionati.

Le verifiche di focalizzeranno sulle prassi attivate dalla Società che determinano l'efficacia della procedura o del protocollo.

Prima dell'inizio della verifica, è compito dell'ODV elaborare un programma di lavoro dove sono descritte le verifiche da effettuare. Inoltre l'ODV dovrà determinare la dimensione del campione di operazioni da assoggettare a verifica.

Tutte le eccezioni rilevate nella fase di verifica dovranno essere documentate e discusse con i responsabili.

Reporting

Il Reporting indicherà, in linea generale:

- le carenze rilevate nel corso della fase di valutazione delle procedure o protocolli selezionati;
- le eccezioni rilevate nel corso delle verifiche dell'effettivo funzionamento delle procedure o dei protocolli, indicando se l'eccezione costituisce un mancato rispetto del Modello e, pertanto, la possibile irrogazione, nei confronti del soggetto responsabile, delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare;
- le raccomandazioni per porre rimedio alle carenze e alle eccezioni accertate;
- l'eventuale risposta del management della Società alle raccomandazioni formulate dall'ODV e, se del caso, i tempi di attuazione di quanto raccomandato.

Fatti gravi o significativi saranno segnalati senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

Follow-up

La fase di follow-up consiste nell'accertare se quanto raccomandato o quanto segnalato sia stato attuato o meno dai settori responsabili.

Lo stato dell'arte del follow-up deve essere segnalato al Consiglio di Amministrazione nel reporting.

3 LE TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento, qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento:

- in forza di modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della Società;
- in conseguenza dell'accertamento di disfunzioni e/o significative violazioni del Modello e/o carenze organizzative che hanno favorito la commissione di reati.

Qualora l'ODV accerti la necessità di aggiornare il Modello, lo dovrà segnalare ai responsabili interessati e al Consiglio di Amministrazione, formulando nel contempo una proposta dei cambiamenti migliorativi da apportare.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni interessate, dell'aggiornamento del Modello secondo le modalità esaminate con l'ODV.

4 IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ODV

I punti salienti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione dell'ODV sono:

- a) l'ODV svolge la propria attività nelle sedi della Società o, in presenza di straordinarie esigenze espressamente indicate nella documentazione relativa all'attività specifica, altrove;
- b) Tutte le attività devono essere documentate;
- c) La Società deve predisporre tutta la documentazione richiesta dall'ODV e renderla disponibile alla data dell'intervento previsto;
- d) La Società dovrà assicurare un supporto segretariale per quanto concerne l'elaborazione dei verbali e del reporting e la disponibilità di un archivio per la conservazione della documentazione prodotta o ottenuta.

5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento devono essere motivate e approvate dall'ODV.

6 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le previsioni contenute nello Statuto dell'ODV di NVP.



MATRICE DI *RISK ASSESSMENT*

La presente matrice costituisce il documento (c.d. *Risk Assessment*) nel quale NVP S.p.A. (di seguito, *breviter*, “la Società”), con il supporto dei consulenti esterni, ha individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001, ritenuti rilevanti per l’organizzazione aziendale e per la sua operatività.

Per ciascun macro-processo mappato sono stati individuati:

- i sotto-processi e le relative attività sensibili;
- il dettaglio delle funzioni aziendali, direttamente o indirettamente, coinvolte (c.d. *process owners*) e degli eventuali *outsourcers* che supportano la Società in tali ambiti;
- le famiglie di reati-presupposto, tra quelle ricomprese nel catalogo degli illeciti fondanti la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, la cui realizzazione è stata ritenuta ipotizzabile, non potendosi astrattamente escludere la possibilità di verifica di un evento critico consistente nella commissione di uno dei predetti reati;
- una descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non certo esaustivo;
- il valore di rischio inerente, stimato secondo la metodologia valutativa di seguito esplicitata.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il rischio inerente – inteso come rischio di verifica dell'illecito in assenza di attività di controllo e mitigazione preventiva – associato a ciascuna famiglia di reato-presupposto (illecito amministrativo), in relazione ai processi e sotto-processi aziendali identificati nella presente matrice, è valutato sulla base dell'analisi del contesto aziendale, esprimendo un giudizio sintetico e unitario della valutazione della probabilità di accadimento e dell'estensione dell'impatto connesso al rischio-reato, tenendo conto dei seguenti macro-fattori:

- il fatto tipico previsto e punito dalle norme incriminatrici dei reati-presupposto riconducibili a ciascun illecito amministrativo (in particolare, se si tratta di reati a condotta libera o, comunque, di reati che presentano in concreto un ampio ventaglio di potenziali modalità commissive) e la gravità di essi (apprezzabile sulla scorta delle relative cornici edittali, dell'applicabilità di pene accessorie e di misure ablatorie in via obbligatoria);
- la sensibilità dell'area operativa di ciascun processo aziendale (sotto-processi e attività sensibili) al rischio-reato, e in particolare: se essa si espone a un rischio diretto ovvero indiretto/strumentale di commissione dell'evento, a un rischio (diretto o indiretto) intenso oppure moderato nella sua entità;
- l'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare alla Società dalla commissione dell'evento-reato;
- le peculiarità statutarie della Società, dell'operatività aziendale e delle singole aree di attività oggetto di analisi, rapportate allo specifico rischio-reato;
- il contesto dell'organizzazione aziendale, con particolare attenzione ai fattori interni e/o esterni che possono favorire il verificarsi del rischio-reato;
- il background storico ed etico della Società.

Il valore complessivo del rischio inerente può essere inserito nei seguenti livelli di significatività:

Basso
Medio-basso
Medio
Medio-alto
Alto

A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
A.1	RAPPORTI CON LA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE IN GENERALE: - Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e degli adempimenti verso gli Enti Pubblici (esteri, nazionali e territoriali); - Gestione degli adempimenti connessi al mantenimento dello stato di PMI innovativa e all'osservanza della normativa <i>Golden Power</i> ; - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di verifiche, ispezioni,	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Manager of S. Patti Headquarters; Branch of Roma Manager; Branch of Napoli Manager; Branch of Milano Manager; Office Manager of Innovation Hub Milan; Responsabile NVP Media Company Lazio S.p.A.; Branch of Turin Manager EG Audiovisivi;	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</u> Tale reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifici o raggiri (ad esempio, mediante l'alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti oppure l'omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti), un esponente di NVP S.p.A. tragga in errore un soggetto appartenente ad Enti istituzionali e/o territoriali, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, quale può essere l'instaurazione di una <i>partnership</i> commerciale o istituzionale, che cagioni un ingiusto profitto al soggetto agente e un danno patrimoniale in capo all'Ente Pubblico coinvolto. <u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)</u> Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A., attraverso l'intervento diretto sui registri informatici della Pubblica Amministrazione, modifichi dati di interesse della Società come, ad esempio, quelli relativi alle dichiarazioni connesse al mantenimento dello stato di PMI innovativa, già trasmessi alla P.A.	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura gestione trasferte dipendenti e collaboratori; • Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali; • Procedura anticipazione e rimborso spese; • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale;

richieste di informazioni e controlli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli esponenti: ○ della Guardia di Finanza e degli Enti competenti in materia fiscale e tributaria (Amministrazione Finanziaria); ○ degli Enti Pubblici territorialmente competenti in relazione alle sedi aziendali ovvero ai luoghi di svolgimento delle produzioni; ○ l'INPS, l'INAIL, l'ASL e l'Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti in materia di gestione del personale e applicazione della normativa	<i>Administrative Director;</i> <i>Director of Department of Financial;</i> <i>Director of Department Sales & Project Management;</i> <i>Project Manager e Business Analyst;</i> <i>Director of Accounting Department;</i> <i>Director of Department HR/Chief Human Resources Officer (CHRO);</i>	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u></u> I reati di corruzione potrebbero configurarsi nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio (anche esponente delle Istituzioni europee e di Stati esteri) riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, da parte di un esponente della Società, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo, potendo rilevare in tal senso anche l'assunzione di parenti o amici di un pubblico funzionario. A titolo meramente esemplificativo, un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A., nel corso di una verifica ispettiva, potrebbe offrire o promettere denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, anche sfruttando il vincolo di amicizia o di altra natura con quest'ultimo, per evitare sanzioni pecuniarie e/o interdittive per la Società. Ancora, il reato potrebbe essere integrato nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, da parte di un esponente della Società, per omettere la rilevazione di anomalie nella conduzione aziendale così da evitare eventuali procedimenti sanzionatori. Sempre esemplificativamente, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio anche sfruttando il vincolo di amicizia o di altra		• <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.</i>

	giuslavoristica (in senso lato); - Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati da Enti Pubblici, al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative regolamentari in fase di approvazione ovvero la progettazione e implementazione di partnership istituzionali.	<i>Security Manager;</i> <i>RSPP;</i> Qualsiasi dipendente che intrattenga relazioni con un pubblico funzionario in nome e per conto della Società.	natura con quest'ultimo, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze in assenza dei presupposti normativamente previsti. Mentre il reato di istigazione alla corruzione si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. facesse ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio l'offerta o la promessa di cui sopra, ma questa non fosse dallo stesso accettata. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio. <u>Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe essere integrata dal contegno dell'esponente della Società che prometta o elargisca un'utilità ad un Pubblico Funzionario o un soggetto terzo affinché questi, sfruttando le relazioni esistenti o vantate con un suo superiore gerarchico o con altro soggetto di particolare influenza, interceda presso di lui, al fine di far conseguire una situazione di vantaggio per NVP S.p.A. (vd. sopra) <u>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</u> La fattispecie potrebbe venire in rilievo, a titolo di concorso, laddove un esponente di NVP S.p.A. eserciti un'indebita ingerenza su un pubblico funzionario dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di indurlo all'adozione di un atto in violazione di stringenti prescrizioni	

				legislative da cui consegua un vantaggio patrimoniale per la Società, quale, a mero titolo esemplificativo, l'ottenimento di un interpello favorevole che attenga alla materia dell'IVA o l'omessa rilevazione di violazioni degli obblighi dichiarativi e impositivi, previsti della normativa fiscale sempre in ambito IVA.	ALTO	

			Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u> Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società (ad esempio, il legale rappresentante o un suo delegato) compili telematicamente ovvero trasmetta alla Pubblica Amministrazione o ad altro Ente Pubblico un'attestazione mendace, avente efficacia probatoria, ovvero veicoli un documento non genuino o veritiero, sottoscritto con firma digitale, ad esempio, in risposta ad una specifica richiesta proveniente dall'Autorità Pubblica.	MEDIO – ALTO	

			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO	
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
A.2	RAPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Amministrative Indipendenti e degli adempimenti verso esse (in particolare: la Consob, AGCOM e Autorità Garante per la protezione dei dati personali).	<i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <u>Funzioni di supporto/raccord</u> <u>o per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> Potenzialmente tutti i Direttori dei Dipartimenti;	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode	<u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</u> Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. attraverso l'intervento diretto sui registri informatici delle Autorità di Vigilanza (ad esempio, la Consob) modifichi o integri dati già trasmessi ovvero informazioni di interesse della Società.	MEDIO – ALTO	

		Administrative Director;	nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)			
		Advisor e consulenti esterni.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.)</u> nonché <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati di corruzione potrebbero configurarsi nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio (anche esponente di Istituzioni europee e di Stati esteri) riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, da parte di un esponente della Società, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Ad esempio, l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere da un dipendente ovvero da un apicale di NVP S.p.A. al fine di indurre il Pubblico Ufficiale, esponente di un'Autorità di Vigilanza (ad esempio, la Consob o l'AGCOM), ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli ovvero in occasione della trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato della Società o, ancora, a concedere un trattamento di favore nell'ambito di procedimenti verificatori già incardinati. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio. <u>Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe essere integrata, esemplificativamente, dal contegno dell'esponente della Società che prometta o elargisca un'utilità ad un Pubblico Funzionario o a un soggetto terzo affinché questi, sfruttando le relazioni esistenti o vantate con un suo superiore gerarchico o con altro soggetto di particolare influenza, interceda presso di lui al fine di far conseguire una situazione di vantaggio per NVP S.p.A.	ALTO	

			Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u> Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società (ad esempio, il legale rappresentante o un suo delegato) compili telematicamente ovvero trasmetta alla Pubblica Amministrazione o ad altro Ente Pubblico (si pensi ad un'Autorità di Vigilanza, ivi inclusa la Consob o l'AGCOM) un'attestazione mendace, avente efficacia probatoria, ovvero veicoli un documento non genuino o veritiero, sottoscritto con firma digitale, ad esempio, in risposta ad una specifica richiesta proveniente dall'Autorità Pubblica.	MEDIO – ALTO	
			Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, attraverso l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero ovvero l'occultamento, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di notizie che avrebbero dovute essere comunicate alle Autorità di Vigilanza.	ALTO	
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO-ALTO	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
A.3	<u>GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI:</u> - Partecipazione a procedure selettive o ad avvisi pubblici finalizzati all'erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti (predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando/avviso per il conseguimento del finanziamento/contributo);	<i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Chief Technical Officer (CTO)</i> <i>Administrative Director;</i> <i>Director of Department HR/</i> <i>Chief Human Resources Officer (CHRO);</i> <i>Advisor e consulenti esterni.</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</u> Il reato in questione potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui NVP S.p.A. destini le erogazioni pubbliche (e.g. i finanziamenti afferenti ai programmi operativi di attuazione di attuazione delle politiche di coesione dell'Unione Europea, gestiti dalla Regione Sicilia, i contributi per la formazione del personale dipendente, ecc.) a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite. Ciò che potrebbe ricorrere, ad esempio, in caso di: - impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento/contributo; - alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato. <u>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</u> <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</u> Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, nel caso in cui un dipendente ovvero un soggetto apicale di NVP S.p.A. alteri il contenuto della documentazione (esponendo fatti non veritieri ovvero omettendo dati/informazioni dovute) da inviare ai funzionari	ALTO	

	- Richiesta e gestione delle erogazioni pubbliche percepite (allocazione, destinazione e rendicontazione), nonché gestione dei rapporti con gli Enti eroganti (e.g. Regione Sicilia, Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, ecc.) in sede di verifica in ordine al corretto utilizzo del finanziamento o contributo ricevuto.	<u>Funzioni di supporto/raccord o per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Director of Department of Financial;</i> <i>Director of accounting Department;</i>		dell'Ente Pubblico promotore del bando di finanziamento (ad esempio, la Regione Sicilia), ovvero provveda: - ad attestare requisiti e referenze non veritieri (e.g. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi erogati alla clientela, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, ecc.); - alla predisposizione di dichiarazioni, prospetti, <i>report</i>, documenti contrattuali, relazioni ed altra documentazione giustificativa delle spese o degli investimenti effettuati falsi o attestanti cose non vere; - all'attestazione di altre informazioni finanziarie non veritiere o non realistiche in merito all'utilizzo del finanziamento richiesto o alla situazione della Società. <u>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui un dipendente ovvero un soggetto apicale di NVP S.p.A., mediante qualsiasi condotta di violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca lo svolgimento della gara a evidenza pubblica a cui partecipi la Società (ad esempio, le procedure selettive per la concessione/assegnazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti) o allontani dalla stessa gli altri partecipanti o, comunque, alteri il regolare svolgimento della procedura pubblica. <u>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</u> Il reato in questione potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui un dipendente ovvero un soggetto apicale di NVP S.p.A., mediante condotte di violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, al fine di condizionare le modalità di scelta dell'affidatario nell'ambito di una gara a evidenza pubblica a cui partecipi la Società (ad esempio, le procedure selettive per la concessione/assegnazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti), turbi lo svolgimento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (avviso pubblico), facendo in modo che esso venga plasmato a vantaggio di NVP S.p.A.		

			<u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</u> Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. alteri in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico o telematico della P.A. (ad esempio, quelli in cui è contenuta l'attività di rendicontazione dei contributi, sovvenzioni o del finanziamenti pubblici ottenuti dalla Società), ovvero intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti all'interno del predetto sistema informatico/ telematico, procurando un ingiusto vantaggio nei confronti della Società (e.g. cancellare dati da cui possano rivelarsi anomalie ad essa addebitabili), con conseguente danno in capo all'Ente Pubblico di riferimento.		
		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati di corruzione potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui venga offerto o promesso denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio (anche esponente di Istituzioni europee e di Stati esteri) nell'ambito della richiesta di finanziamenti pubblici agevolati, allo scopo, ad esempio, di indurlo a prevedere termini e condizioni favorevoli per NVP S.p.A. nella stesura del bando/avviso pubblico oppure a non evidenziare la mancanza di requisiti di partecipazione così riconoscendo alla stessa la concessione del finanziamento. Ancora, il reato potrebbe essere integrato nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere di verificare la corretta destinazione dei contributi, sovvenzioni e finanziamenti ottenuti da NVP S.p.A. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio.	ALTO	

				<u>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</u> La fattispecie potrebbe venire in rilievo, a titolo di concorso, laddove un esponente di NVP S.p.A. eserciti un'indebita ingerenza su un pubblico funzionario, al fine di indurlo all'adozione di un atto in violazione di stringenti prescrizioni legislative da cui consegua un vantaggio patrimoniale per la Società, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'indebita concessione di finanziamenti o contributi riconducibili, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione Europea e delle sue istituzioni agenzie/organismi.		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO	
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

B. INNOVATION, RICERCA E SVILUPPO

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
B.1	- Elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative a supporto dei servizi di produzione video erogati alla clientela, con particolare riguardo alla progettazione e allo sviluppo in house delle regie mobili (Ob-Van) e allo sviluppo di nuove piattaforme di sharing dei contenuti digitali; - Sviluppo, aggiornamento e implementazione degli standard qualitativi dei servizi tecnologici erogati alla clientela (progettazione di	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Chief Technical Officer (CTO), nonché Director Department of Innovation – R&S; Deputy CTO; Responsabile Development and Innovation; Responsabile Information & Technology; IT Specialist; Funzioni di supporto/raccordo	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società impieghi i fondi, i finanziamenti o i contributi ricevuti da un'Istituzione pubblica, sia nazionale che euro-unitaria, anche sotto forma di credito d'imposta, all'esclusivo fine di sostenere gli investimenti in materia di innovazione tecnologica, sviluppo e ricerca, destinandoli a finalità diverse da quelle previste e regolate dall'Ente erogatore (ad esempio, per l'acquisto di beni e/o servizi connessi al fabbisogno quotidiano delle sedi di NVP S.p.A. ovvero per l'elaborazione di progetti privi di innovatività tecnologica), con conseguente vantaggio della Società.	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura di produzione e gestione commesse; • Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.
			Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e delle attività ad essa propedeutiche, qualora un esponente della Società: (i) si		

	contenuti video, realizzazione e fornitura di assistenza tecnica ad essi relativa, utilizzo di piattaforme <i>hybrid technology</i>); - Gestione tecnica dei rapporti di collaborazione con i fornitori esterni, c.d. <i>system integrators</i>, incaricati dell'assemblaggio delle regie mobili; - Gestione della titolarità o della licenza di diritti di privativa industriale, nonché dell'impiego di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore; - Impiego dei finanziamenti e dei contributi pubblici percepiti dalla Società per gli investimenti da effettuare in materia di innovazione	<u>per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> Responsabile <i>Engineering e Special Project</i>; Responsabile <i>Technical Area (Operations Department)</i>; <i>Technical Coordinator</i> dell'<i>Innovation Hub</i> di Milano; <i>Administrative Director</i>.		introduca abusivamente in un sistema informatico protetto (ad esempio, quello di un <i>competitor</i> o di un potenziale fornitore); (ii) ovvero dopo l'accesso iniziale, anche non abusivo, continui a permanere nel sistema informatico protetto nonostante il titolare dello <i>ius excludendi</i>, amministratore del sistema, abbia esercitato, anche implicitamente, tale diritto. Quest'ultima condotta può, altresì, essere integrata qualora a seguito di un'introduzione casuale oppure solo inizialmente autorizzata (in termini temporali o di modalità di permanenza) l'esponente permanga nel sistema, eccedendo i limiti o le modalità in precedenza assentiti. Le predette condotte rilevano se dalle stesse derivi o possa derivare una situazione di vantaggio per la Società: ad esempio, laddove vengano poste in essere al fine di carpire il <i>know-how</i> di un <i>competitor</i> o una misura tecnologica da questi elaborata, di sfruttare il prodotto di un potenziale fornitore, facendolo proprio senza riconoscergli il corrispettivo dovuto, ovvero di consentire al committente, attraverso la messa a disposizione dei presidi tecnologici elaborati dalla Società, l'indebita interferenza su un sistema informatico terzo per finalità strategico-concorrenziali. <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e delle attività ad essa propedeutiche, un esponente della Società si procuri abusivamente, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo. E ciò avvenga, ad esempio, con l'obiettivo di carpire il <i>know-how</i> tecnico di un <i>competitor</i> o una misura tecnologica da questi elaborata, così da avvantaggiarsene per lo sviluppo delle proprie regie mobili o delle piattaforme di <i>sharing</i>.	MEDIO-ALTO	

	tecnologica, ricerca e sviluppo.			<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e delle attività ad essa propedeutiche, un esponente della Società abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffondi, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, laddove la commissione di una delle predette condotte si riveli funzionale a far conseguire a NVP S.p.A. una posizione di vantaggio: ad esempio, nella prospettiva di alterare il funzionamento del sistema informatico che è nella titolarità di un <i>competitor</i> della Società, per danneggiarlo, ovvero nella prospettiva di acquisire i dati presenti sul sistema di un potenziale committente, che non sono stati precedentemente resi disponibili/accessibili, per presentargli un prodotto maggiormente customizzato. <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e delle attività ad essa propedeutiche, un esponente della Società fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa o, ancora, riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni, sempre che da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per NVP S.p.A. (ad esempio, nella prospettiva di carpire le informazioni riservate di un <i>competitor</i> sull'elaborazione di nuove metodologie, di un potenziale		

				fornitore, così da accelerare il processo di sviluppo <i>in house</i> di nuove unità produttive, o di un potenziale committente). <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; e ciò al fine di costituire il presupposto per il compimento delle condotte descritte al punto precedente. <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e delle attività ad essa propedeutiche, un esponente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui come, ad esempio, quelli di un <i>competitor</i>, nella prospettiva di far conseguire alla Società un vantaggio di tipo concorrenziale. <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora una delle condotte descritte al punto precedente si riverberi negativamente sull'integrità di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Inoltre, la predetta figura criminosa potrebbe ricorrere nel caso in cui dalla commissione di un intervento di accesso abusivo a un sistema informativo protetto derivi una lesione ai dati o alle		

			informazioni veicolati attraverso le infrastrutture informatiche del servizio pubblico televisivo e multimediale. <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora, mediante le condotte descritte dalla fattispecie di cui all'art. 635-<i>bis</i> c.p., ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, un sistema informatico altrui (ad esempio, quello di un <i>competitor</i>) venga distrutto, danneggiato, reso in tutto in parte inservibile oppure ne venga ostacolato il funzionamento, al fine di far conseguire un indebito beneficio alla Società quale può essere, a titolo esemplificativo, un vantaggio in termini di competitività. <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché il fatto tipico di danneggiamento sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, per le medesime finalità esemplificate in relazione alle superiori ipotesi di reato. Inoltre, la predetta figura criminosa potrebbe ricorrere nel caso in cui dalla commissione di un intervento di accesso abusivo a un sistema informativo protetto derivi una lesione all'operatività delle infrastrutture informatiche del servizio pubblico televisivo e multimediale.		
		Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</u> <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero verificarsi nel caso in cui la Società, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e, più in particolare, dello sviluppo del <i>design</i> e della progettazione delle regie mobili (Ob-Van), anche in concorso con	MEDIO	

			(art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001)	i c.d. <i>system integrators</i> , impieghi brevetti/disegni/modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, ovvero metta in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, che risultino parimenti contraffatti o alterati, così da far conseguire a NVP S.p.A. un indebito vantaggio produttivo o in termini di risparmio di costi.		
			Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora la Società, nell'ambito dell'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e, più in particolare, dello sviluppo del <i>design</i> e della progettazione delle regie mobili (Ob-Van), anche in concorso con i c.d. <i>system integrators</i> , realizzi i predetti prodotti usurpando un titolo di proprietà industriale (i.e. marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, segreti commerciali) o in violazione dello stesso (vale a dire: in spregio delle norme relative all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del Codice della proprietà industriale), pur potendo conoscere dell'esistenza di tale titolo, così da far conseguire a NVP S.p.A. un indebito vantaggio produttivo o in termini di risparmio di costi.	MEDIO	
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO-ALTO	
			Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Tutti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. n. 633/41)</u> , con particolare riguardo alle seguenti ipotesi: <u>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in</u>		

			<u>locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, commi 1 e 2, L. n. 633/1941)</u> Le condotte incriminate dalla norma in commento sono: - la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o la locazione effettuate in modo abusivo (vale a dire: violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul <i>software</i>) di un supporto contenente <i>software</i> privo del contrassegno SIAE, ovvero il compimento di tali azioni in relazione a qualsiasi mezzo, inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; - la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati. A titolo meramente esemplificativo, le predette violazioni potrebbero essere integrate dall'abusiva installazione di <i>software</i> sprovvisti di licenza o dalla duplicazione degli stessi che vengano impiegati al fine di sviluppare le soluzioni tecnologiche innovative relative ai servizi di produzione video da erogare alla clientela o, ancora, dalla utilizzazione ai fini commerciali di programmi informatici – anche elaborati dalla Società – contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, da cui consegua un indebito profitto per NVP S.p.A. in termini di risparmio di costi, di efficientamento del processo di produzione e/o di massimizzazione dei profitti.	ALTO	

				<u>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)</u> La fattispecie potrebbe venire in rilievo, ad esempio, nel caso in cui la Società, dopo aver realizzato supporti tecnologici non soggetti al contrassegno SIAE, ometta di comunicare entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero nel caso in cui dichiarare falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE; e ciò al fine di trarne un vantaggio in termini di efficientamento del processo produttivo.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

C. COMMERCIALE: ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA E VENDITA DEI SERVIZI DI PRODUZIONE VIDEO E BROADCASTING

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
C.1	- Acquisizione della clientela sia nazionale che internazionale (emittenti televisive, piattaforme <i>online</i> di fruizione dei contenuti, case di produzione, società e federazioni sportive) e individuazione dei clienti target; - Partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure competitive indette da potenziali committenti, nonché iscrizione al relativo albo fornitori; - Interlocuzione con i referenti della committenza (potenziale e/o effettiva);	<i>Board of Directors;</i> <i>Business Strategic Board;</i> <i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Director Department Sales & Project Management;</i> <i>Sales and Media Coordinator;</i> <i>Administrative Assistant;</i> <i>Project Manager/Business Analyst;</i> <i>Sales Consultant;</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora un soggetto apicale o dipendente della Società, mediante qualsiasi condotta di violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, alteri il regolare svolgimento di una procedura competitiva, finalizzata all'assegnazione di una commessa consistente nella prestazione dei servizi di produzione video, che venga indetta da un potenziale cliente e diretta da un esponente dello stesso che rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale (e.g. l'esponente della Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo o l'esponente di una federazione sportiva investito del ruolo di RUP), ovvero induca gli altri partecipanti-offerenti ad abbandonarla, al fine di agevolare NVP S.p.A. nell'ottenimento dell'aggiudicazione della predetta gara. <u>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora un soggetto apicale o dipendente della Società, mediante condotte di violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi lo svolgimento del procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (ad esempio, una lettera di invito/avviso) che un Ente committente, che abbia natura o rilevanza pubblicistica (e.g. la Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo ovvero una federazione sportiva, sia nazionale che	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • <i>Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione;</i> • <i>Procedura utilizzo informatica aziendale;</i> • <i>Procedura di produzione e gestione commesse;</i> • <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.</i>

- Ideazione e sviluppo del servizio da presentare alla committenza, con particolare riguardo alle seguenti fasi: ○ analisi preliminare del capitolato di commessa; ○ <i>business analysis</i>; ○ sviluppo del progetto: elaborazione/inserimento di elementi di innovazione, definizione delle risorse (personale tecnologia, infrastrutture) da destinare alla fornitura del servizio e predisposizione del <i>budget</i> di commessa; ○ definizione del progetto (offerta tecnica e offerta economica) e presentazione al committente; - Assegnazione della commessa e sottoscrizione del contratto definitivo;	<i>International Sales Manager;</i> <i>Torino Sales Manager Officer;</i> <i>Napoli Sales Manager Officer;</i> <i>Sales Manager;</i> <i>Manager and sales development dell'Innovation HUB Milano;</i> <i>Advisor e consulenti esterni.</i> <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Administrative Director;</i> <i>Accounting Department Director;</i> <i>Chief Technical Officer (CTO), nonché Director Department of Innovation – R&S;</i>		estera), è in procinto di pubblicare/diffondere in via funzionale all'assegnazione di una commessa consistente nella prestazione dei servizi di produzione video, condizionando le modalità di scelta del contraente attraverso il surrettizio inserimento di requisiti di partecipazione utili ad avvantaggiare NVP S.p.A. a danno degli altri potenziali concorrenti. <u>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</u> Tale reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifici o raggiri – ad esempio, la presentazione di documentazione artefatta che attesti la sussistenza in capo alla Società di requisiti non rispondenti al vero (DGUE, regolarità contributiva, regolarità fiscale, certificazioni antimafia, ecc.) ovvero di un'offerta tecnica contenente voci surrettizie – un soggetto apicale o dipendente di NVP S.p.A. tragga in errore l'esponente di un Ente committente, che abbia natura o rilevanza pubblicistica (e.g. una federazione sportiva, sia nazionale che estera), con l'effetto ultimo di ottenere, quale diretta conseguenza della predetta condotta ingannatoria, l'aggiudicazione in favore della Società di una commessa oppure la definizione di un contratto a condizioni diverse da quelle che, in una situazione normale, il cliente avrebbe accettato.	<u>Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere nel caso in cui un esponente della Società, nell'ambito della partecipazione a una procedura competitiva indetta da un potenziale committente ovvero dell'iscrizione all'albo fornitori istituito da quest'ultimo, formi un documento non genuino/non veritiero sottoscritto con firma digitale (si pensi al DGUE, laddove richiesto), ovvero presenti un documento informatico apparentemente proveniente da un'Autorità Pubblica che sia stato manipolato nel suo contenuto materiale e/o ideologico, al fine di attestare surrettiziamente la sussistenza in capo a NVP S.p.A. dei requisiti necessari (non sussistenti) per la partecipazione alla procedura o per l'inserimento nell'albo fornitori (si pensi, a titolo esemplificativo,		

	- Negoziiazione e definizione di accordi strategici o pluriennali con i clienti.	Responsabili <i>Technical Area e Production Area (Operations Department)</i>; Pianificazione, ottimizzazione capacità produttive, <i>Planning Manager (Operations Department)</i>.		al DURC, al certificato di regolarità fiscale o, ancora, al certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato). <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché un esponente di NVP S.p.A. acceda abusivamente ai sistemi informatici o telematici di un Ente Pubblico al fine di accelerare la procedura di rilascio di un’attestazione necessaria per la partecipazione a una procedura competitiva indetta da un committente o per l’iscrizione al correlato albo fornitori, ovvero per manipolarne il contenuto in modo favorevole alla Società. Al contempo, la figura delittuosa potrebbe essere, altresì, integrata dalla realizzazione di un accesso abusivo al sistema informativo impiegato dal committente per la tenuta del proprio albo fornitori ovvero per la gestione della procedura competitiva, purché tale condotta si dimostri funzionale a far conseguire alla Società un vantaggio (ad esempio, nel caso in cui consenta di accelerare il processo di iscrizione all’albo fornitore, superare eventuale anomalie dello stesso o manipolare il contenuto della documentazione precedentemente trasmessa). <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società si procuri abusivamente o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, con l’obiettivo di realizzare una delle condotte descritte al punto precedente.	MEDIO	
			Peculato, concussione, induzione indebita a dare	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u>		

			o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	Le fattispecie corruttive potrebbero configurarsi qualora un esponente della Società offra o prometta denaro o un'altra utilità al funzionario di un Ente potenziale committente, che rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio (ad esempio, l'esponente della Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo ovvero l'esponente di una federazione sportiva investito del ruolo di RUP), affinché questi si determini ad assegnare a NVP S.p.A. la commessa, oggetto di procedura competitiva o di trattativa diretta, ovvero a definire/sottoscrivere un contratto contenente clausole economiche di particolare favore, non rispondenti alle normali prassi negoziali. Inoltre, le predette figure criminose potrebbero sussistere, a titolo concorsuale, nel caso in cui la Società accetti di offrire o promettere denaro o altra utilità a un pubblico funzionario gradito al cliente (potenziale o effettivo) di NVP S.p.A., per conto e nell'interesse di quest'ultimo, al fine di assicurarsi la prosecuzione o l'instaurazione di una <i>partnership</i> commerciale con la predetta committenza. Ancora, in via strumentale, potrebbe rilevare la formalizzazione dei contratti con la committenza per importi difformi da quelli che saranno effettivamente percepiti dalla Società, al fine di creare disponibilità extra-contabili da utilizzare a fini corruttivi. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta dell'esponente di NVP S.p.A. che, accogliendo l'induzione esercitata dal funzionario di un Ente potenziale committente, che abbia natura o rilevanza pubblicistica, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire alla Società un vantaggio economico come, ad esempio, l'affidamento della commessa o la stipula di un contratto con condizioni di particolare favore. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora un esponente apicale o dipendente della Società elargisca o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando le relazioni esistenti o vantate con l'esponente di un Ente potenziale committente, che	ALTO	

				rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio e che si occupi della gestione di una procedura competitiva (finalizzata all'assegnazione di una commessa consistente nella prestazione dei servizi di produzione video) e dei conseguenti adempimenti negoziali, si impegni a intercedere presso quest'ultimo al fine di far ottenere a NVP S.p.A. una situazione di vantaggio come, ad esempio, l'aggiudicazione della commessa o l'inserimento di clausole economiche di particolare favore. Al contempo, la fattispecie potrebbe essere integrata nel caso in cui un esponente della Società si impegni a intercedere presso un pubblico funzionario, con cui egli intrattenga rapporti, affinché adotti un atto o un comportamento a favore del committente (potenziale o effettivo) di NVP S.p.A., nella prospettiva di sfruttare tale "favore" per assicurarsi, da parte del cliente, l'affidamento di una commessa o la stipula di un contratto con condizioni economiche di particolare favore.		
			Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché la Società compia atti di concorrenza illecita (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.), attuati con condotte di coartazione (minaccia o violenza), che inibiscano la normale dinamica imprenditoriale, in modo tale da acquisire in danno dei <i>competitor</i> illecite posizioni di vantaggio sul libero mercato.	MEDIO	
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o al conferimento di incarichi di forniture/consulenze a soggetti "segnalati" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità e delle spese di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili		

				societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato committente – potenziale o effettivo – di NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle predette condotte con lo specifico intento di indurre l'esponente della controparte ad assegnare preordinatamente alla Società l'aggiudicazione una commessa a danno degli altri <i>competitor</i> e/o in violazione delle rispettive procedure aziendali, ovvero di concludere un contratto a condizioni economiche o tecniche di ingiustificato favore verso la Società (ad esempio, riconoscendole in sede contrattuale corrispettivi superiori rispetto ai normali prezzi di mercato, abbassando sensibilmente gli <i>standard</i> qualitativi previsti nel capitolato di commessa) o, ancora, di inibire l'adozione di atti/verifiche che potrebbero danneggiarla (ad esempio, rilevare anomalie nell'offerta tecnica presentata). Qualora l'esponente della società committente rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.	ALTO	
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO-ALTO	
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> Le predette figure delittuose potrebbero consumarsi attraverso la consapevole formalizzazione dei contratti di appalto/fornitura per importi inferiori a quelli che saranno effettivamente percepiti dalla Società, allo scopo di ricevere o occultare denaro della	MEDIO	

			(art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	controparte che si sappia o si presuma essere di provenienza illecita, qualora da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per NVP S.p.A. (ad esempio, instaurare/mantenere un rapporto privilegiato con il committente o massimizzare gli introiti).		
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbe rilevare la previsione nel <i>budget</i> di commessa di voci di costo non rispondenti a una reale necessità organizzativo-produttiva (ad esempio, l'acquisto di nuove attrezzature o la realizzazione di nuove unità produttive), funzionali a costituire il presupposto per la creazione di elementi passivi che saranno, poi, registrati nella contabilità aziendale in vista del loro successivo inserimento nelle dichiarazioni fiscali della Società, da cui derivi o possa derivare per essa un indebito risparmio di spesa fiscale. Al contempo, la commissione delle predette fattispecie potrebbe essere agevolata dalla condotta di un esponente della Società che, omettendo le attività di verifica sull'esistenza e sull'operatività del cliente/<i>partner</i>, qualifica controparti fittizie, che si interpongono tra la Società e l'effettivo beneficiario dei servizi resi, con le quali saranno successivamente contabilizzate operazioni soggettivamente inesistenti. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbe rilevare la fraudolenta previsione, nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla Società e della successiva definizione del contratto, di corrispettivi in misura difforme da quanto sarà effettivamente percepito da NVP S.p.A. ovvero la fraudolenta previsione di servizi che non verranno integralmente prestati, qualora ciò venga richiesto dal committente, al fine di assicurarsi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e	MEDIO-ALTO	

			accettato dalla Società nella prospettiva di instaurare un rapporto privilegiato con il cliente. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe concretizzarsi nell'occultamento o nella distruzione delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione (e.g. la documentazione contrattuale e pre-contrattuale, i bandi di gara, ecc.), al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.		
		Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

D. OPERATIONS: PROGRAMMAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE VIDEO E BROADCASTING
COMMISSIONATI

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
D.1	- Inserimento nel sistema gestionale della commessa acquisita con i relativi elementi caratteristici; - Gestione degli adempimenti amministrativi conseguenti all'assegnazione della commessa (verifica del contratto, aggiornamento della programmazione finanziaria, previsione dell'acquisto di attrezzature o della realizzazione di nuove unità produttive, rendicontazione economica/consuntiva zione dei servizi resi ai	Director of Operations Department; Responsabile Pianificazione e ottimizzazione capacità produttive, Planning Manager; [Production Area] Coordinator National del Production Team; Coordinator internazionale; Producer; Production Manager Special Project Serie B; Production Manager Special Project Juve Channel;	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società svolga i servizi di produzione commissionatagli da un Ente che abbia natura o rilevanza pubblicistica (ad esempio, una federazione sportiva, sia nazionale che estera) ovvero da un'impresa esercente servizi pubblici (ad esempio, la Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia), violando fraudolentemente gli obblighi contrattuali stipulati. Più in particolare, potrebbe rilevare in tal senso l'inadempimento in mala fede delle prestazioni previste del capitolato della commessa assegnata a NVP S.p.A. che potrebbe tradursi, a titolo esemplificativo, nell'impiego di soluzioni tecnologiche di qualità nettamente inferiore a quanto indicato nell'offerta tecnica, nel mancato inserimento di elementi di innovazione nello sviluppo del servizio, pur contrattualmente richiesto, o, ancora, nell'esecuzione soltanto parziale delle attività tecnico-produttive che afferiscono alla commessa. <u>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</u> Tale reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifici o raggiri, un soggetto apicale o dipendente di NVP S.p.A. tragga in errore (ad esempio, rappresentando circostanze non rispondenti al vero circa lo stato dell'arte della commessa assegnata) l'esponente	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura di produzione e gestione commesse; • Procedura gestione trasferte dipendenti e collaboratori;

fini della fatturazione attiva); - Gestione degli adempimenti logistici e delle risorse umane da destinare alla commessa (predisposizione della lista del personale con i compensi previsti e le diarie da corrispondere e trasmissione della lista definitiva al cliente per gli accrediti; <i>travel management</i>: prenotazione aerei, alberghi, autoveicoli; noleggi; ottenimento permessi e accrediti); - Gestione tecnico-operativa ed economica dei rapporti con i collaboratori freelance (individuazione e convocazione delle	<i>Production Manager Special Project Lazio style;</i> <i>Production Manager Special Project WTA;</i> <i>Travel Manager/Assistant;</i> <i>[Technical Area]</i> <i>National Technical Manager;</i> <i>International Technical Manager;</i> <i>Entairtnement Technical Manager;</i> <i>Content Area Manager;</i> <i>Audio Area Supervisor;</i> <i>Technical Team;</i> <u><i>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</i></u>		di un Ente committente, che abbia natura o rilevanza pubblicistica (e.g. la Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo ovvero una federazione sportiva, sia nazionale che estera), con l'effetto di ottenere, quale diretta conseguenza della predetta condotta ingannatoria, l'assegnazione in favore della Società dell'incarico di eseguire anche i servizi post-vendita oppure una maggiorazione dei corrispettivi originariamente definiti in sede contrattuale che, in una situazione normale, il cliente non avrebbe concesso.		• <i>Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali;</i> • <i>Procedura anticipazione e rimborso spese;</i> • <i>Procedura utilizzo informatica aziendale;</i> • <i>Procedura di produzione e gestione commesse;</i> • <i>Procedura per la gestione e l'utilizzo dei mezzi aziendali di proprietà di NVP SpA destinati alle attività di produzione;</i> • <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.</i>

risorse, definizione della <i>rate card</i>, adempimenti normativo-contrattuali, organizzazione e direzione delle prestazioni tecnico-professionali); - Assegnazione dell'unità produttiva da utilizzare, identificazione del capo tecnico per la produzione e programmazione tecnico-logistica della commessa (compresi l'eventuale svolgimento di sopralluoghi sul luogo della produzione, la verifica della disponibilità in magazzino delle attrezzature e della necessità di eventuali noleggi, la preparazione delle attrezzature); - Esecuzione della commessa attraverso l'erogazione dei servizi di produzione video e <i>broadcasting</i>	<i>Logistic Area (Responsabili Gestione e Manutenzione Attrezzature e Mezzi/Assistant);</i> <i>Chief Technical Officer (CTO);</i> <i>Deputy CTO;</i> <i>Responsabile Engineering e Special Project;</i> <i>Department Sales & Project Manager e sue funzioni;</i> <i>Department of Accounting e sue funzioni (in particolare: Management Control);</i> <i>Department HR e sue funzioni;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Chairman.</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora un esponente di NVP S.p.A., nell'ambito dell'erogazione dei servizi commissionati, acceda abusivamente a un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza, ad esempio, per far fronte/rimediare a eventuali malfunzionamenti o avarie delle attrezzature e delle apparecchiature informatiche della Società, così da garantire la prosecuzione dell'attività in corso di esecuzione. Inoltre, la medesima fattispecie potrebbe essere integrata dalla condotta di un soggetto che, nell'interesse di NVP S.p.A., effettui un accesso abusivo al sistema gestionale della Società, al fine di creare una rappresentazione artata delle spese ascrivibili a una determinata commessa e della relativa documentazione a corredo, ovvero al fine di alterare gli elementi caratteristici con cui la stessa era stata caricata nel gestionale una volta completata la fase di assegnazione, qualora la predetta condotta consenta di perseguire un vantaggio derivante dalla manipolazione dei dati consuntivi (ad esempio, occultando illeciti movimentazioni di denaro). <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società si procuri abusivamente o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, con l'obiettivo di realizzare una delle condotte descritte al punto precedente.	MEDIO-ALTO	
		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> Le fattispecie corruttive potrebbero configurarsi qualora un esponente della Società offra o prometta denaro o un'altra utilità al funzionario di un Ente potenziale committente, che rivesta la		

(ivi inclusi la preliminare installazione delle apparecchiature e lo svolgimento dei <i>test</i> di funzionamento, la loro successiva disinstallazione, nonché il sostenimento delle spese, anche in via d'urgenza, connesse all'attività esecutiva); - Monitoraggio continuativo delle spese legate alla commessa e raccolta/archiviazione della documentazione ad esse inerente (con successivo inserimento nel gestionale dei dati definitivi a consuntivo); - Affidamento di contratti di sub-appalto ad <i>outsourcers</i> nell'ambito delle commesse assegnate alla Società (selezione del fornitore, negoziazione e stipula del contratto ed		e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio (ad esempio, l'esponente della Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo ovvero l'esponente di una federazione sportiva investito del ruolo di RUP), affinché assuma un atto/comportamento favorevole od ometta di assumere un atto/comportamento sfavorevole a NVP S.p.A. quale può essere l'ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali oppure l'evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite. Inoltre, le predette figure criminose potrebbero sussistere, anche a titolo concorsuale con la committenza, nel caso in cui la Società offra o prometta denaro o altra utilità (ad esempio, l'assunzione di una persona "segnalata" o il conferimento di incarichi di forniture/consulenze a soggetti "segnalati") all'esponente di una Pubblica Amministrazione (e.g. un Ente comunale) affinché rilasci, in assenza dei presupposti normativamente previsti o con tempi più solleciti, un permesso necessario per la realizzazione dei servizi afferenti a una determinata commessa. Ancora, potrebbe venire in rilievo l'assunzione di un collaboratore <i>freelance</i> o il conferimento di un contratto di <i>sub-appalto</i> a un operatore economico gradito a un pubblico funzionario, in servizio presso un Ente pubblico con cui la Società intrattiene rapporti istituzionali, quale "corrispettivo" di un accordo corruttivo stretto con quest'ultimo a vantaggio della Società stessa. Infine, il reato di cui all'art. 319-<i>quater</i> c.p. potrebbe ricorrere allorché una delle condotte sopra descritte, per le medesime finalità, venga posta in essere da un esponente della Società che accolga fattivamente l'induzione esercitata dal pubblico funzionario. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora un apicale o dipendente della Società elargisca o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando le relazioni esistenti o vantate con l'esponente di un Ente committente, che rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio e che si occupi della gestione della commessa, si impegni a intercedere presso quest'ultimo al fine di far ottenere a NVP S.p.A. una situazione di vantaggio come, ad esempio, la variazione in corso d'opera del contratto con la previsione di un'ingiustificata maggiorazione dei	ALTO	

	esecuzione del contratto) Cfr. Processo "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" → I. - Erogazione dei servizi post-vendita (interni ed esterni); - Gestione e controllo della qualità del servizio e customer satisfaction.			corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi o l'omessa rilevazione di inadempienze contrattuali. Al contempo, la fattispecie potrebbe essere integrata nel caso in cui un esponente della Società si impegni a intercedere presso un pubblico funzionario con cui egli intrattenga rapporti, affinché adotti un atto o un comportamento a favore del committente di NVP S.p.A. (ad esempio, il rilascio di un permesso necessario per l'esecuzione della commessa), nella prospettiva di instaurare un rapporto privilegiato con il cliente. Ancora, potrebbe venire in rilievo la decisione aziendale di stipulare un contratto con un collaboratore <i>freelance</i> ovvero con un <i>sub-appaltatore</i> che vanti o intrattenga relazioni con un pubblico funzionario e che si impegni a intercedere presso quest'ultimo, esercitando una mediazione illecita per far perseguire alla Società un indebito vantaggio (ad esempio, l'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa o la concessione di un finanziamento).	ALTO	
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o al conferimento di incarichi di forniture/consulenze a soggetti "segnalati" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità e delle spese di rappresentanza) agli organi apicali (<i>i.e.</i> amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato committente di NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanzarsi nella commissione di una delle predette condotte con lo specifico intento di indurre l'esponente della controparte a ignorare ritardi, omissioni o errori negli		

				adempimenti contrattuali, a evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite, ad apportare una conveniente modifica al contratto (e.g. l'ingiustificato incremento dei corrispettivi dovuti alla Società) o, ancora, a consentire di affidare l'esecuzione dei lavori a un <i>sub</i>-appaltatore nonostante l'espresso divieto previsto in sede contrattuale. Al contempo, il reato in commento potrebbe essere integrato dalla promessa o dall'elargizione di denaro o altra utilità al vertice di una società <i>sub</i>-appaltatrice di NVP S.p.A. affinché questi venda i propri servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato ovvero accetti di sottoscrivere un contratto che contenga condizioni economiche e/o tecniche inique. Qualora l'esponente della controparte (committente o fornitore) rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.		
			Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i>	<u>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</u> <u>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)</u> <u>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)</u> <i>[Reati di remota configurabilità, mappati in via meramente prudenziale]</i> <i>In via residuale e indiretta</i> le figure criminose in esame potrebbero configurarsi qualora la Società, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di produzione video e <i>broadcasting</i>, concorra con il cliente nella mera detenzione, nella divulgazione, nella diffusione o nella distribuzione di contenuti digitali aventi ad oggetto materiale pornografico, anche di natura virtuale, che veda coinvolti soggetti minorenni, essendosi determinati a non astenersi dal realizzare tali attività per garantire la prosecuzione della <i>partnership</i> commerciale con il committente. <u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso in caso di utilizzazione o impiego di manodopera nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di produzione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti	BASSO	

				subordinati che collaboratori <i>freelance</i>) a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ridurre i costi o abbreviare i tempi di lavorazione. In particolare, costituiscono indici della sussistenza di condizioni di sfruttamento del lavoro: - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro in concreto prestato; - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO-ALTO	
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> Tali fattispecie potrebbero verificarsi attraverso: i) la formalizzazione dei contratti di vendita per importi difforni da quelli che saranno effettivamente percepiti dalla Società; ii) la concertazione di una modifica contrattuale finalizzata a un immotivato incremento dei corrispettivi originariamente definiti; iii) l'alterazione della consuntivazione economica dei servizi funzionale alla fatturazione attiva; allo scopo di ricevere, re-impiegare e/o occultare denaro di provenienza illecita della controparte, con l'intento di instaurare un rapporto privilegiato con essa.		

				Inoltre, le figure delittuose in commento – e in particolare, la ricettazione – potrebbero sussistere qualora la Società impieghi consapevolmente, per la realizzazione delle attività connesse all'esecuzione dei servizi commissionatagli, beni (e.g. attrezzature) o somme di denaro (da destinare alle spese vive legate alla commessa) di provenienza illecita, così da ostacolarne l'origine criminosa, traendone un vantaggio in termini di risparmio di costi (ad esempio, nel caso in cui i predetti beni vengano acquistati a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato). Al contempo, e <i>in via indiretta</i>, potrebbe rilevare quale condotta prodromica alla commissione dei predetti reati la previsione, nell'ambito della programmazione finanziaria della commessa e del fabbisogno delle risorse tecnico-logistiche, dell'acquisto di beni e/o servizi (e.g. noleggi di automezzi, compravendita di nuove attrezzature o di prodotti necessari per la realizzazione di nuove unità produttive) che la Società sappia essere di provenienza illecita; ragion per cui gli stessi vengano offerti a un prezzo notevolmente inferiore ai <i>benchmark</i> di mercato, così da consentire un conseguente risparmio di spesa. <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora la Società stipuli i contratti con gli <i>outsourcer</i> incaricati dell'esecuzione in <i>sub</i>-appalto dei servizi di produzione video commissionati a NVP S.p.A. ovvero con i collaboratori <i>freelance</i>, nella maturata consapevolezza che i corrispettivi loro dovuti (eventualmente anche in misura maggiore rispetto agli ordinari prezzi di mercato) saranno finanziati con una provvista costituita da denaro o altre utilità provenienti dalla precedente commissione, da parte della Società o di un suo esponente, di un delitto (colposo o doloso) o di una contravvenzione come, ad esempio, i fenomeni di evasione fiscale, la falsificazione delle comunicazioni sociali o la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (e.g. omessa dotazione dei DPI).	MEDIO	

			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</u> Il reato in commento potrebbe ricorrere qualora un esponente della Società, a cui sia stata attribuita una carta di credito/pagamento aziendale ovvero uno strumento elettronico che abiliti all'acquisto di beni e/o servizi (e.g. la carta carburante) per sostenere le spese di trasferta e per far fronte a impellenti esigenze emerse nel corso della produzione, impieghi tali strumenti per acquisti od operazioni per operazioni/finalità differenti da quelle espressamente autorizzate da NVP S.p.A. e per le quali è stata concessa la disponibilità dei predetti strumenti, allorché tale condotta sia stata resa possibile dall'assenza di misure di sicurezza e verifica ovvero sia stata realizzata nella prospettiva di far conseguire un vantaggio all'Ente (ad esempio, realizzando indebite elargizioni a funzionari della Pubblica Amministrazione che intervengano sul luogo ove si svolge la produzione o a figure apicali di una società/entità giuridica di diritto privato controparte di NVP S.p.A., ovvero consentendo ad essi la materiale utilizzazione degli strumenti stessi per finalità corruttive). <u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</u> Il reato in parola potrebbe essere configurato qualora un esponente aziendale realizzi, introduca, metta a disposizione o, comunque, utilizzi dispositivi o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento degli strumenti di pagamento dematerializzati descritti al punto precedente, con l'effetto di occultare la tracciabilità delle transazioni/erogazioni/acquisti effettuate per le finalità indicate al superiore punto, sempre che tale condotta si riveli funzionale a far conseguire un vantaggio per NVP S.p.A. (e.g. dissimulare le tracce di un'erogazione di stampo corruttivo compiuta nell'interesse della Società) e/o sia stata agevolata dall'assenza di appositi presidi di sicurezza/verifica.	MEDIO	

			<u>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640, comma 2, secondo periodo, c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere integrato, in linea di principio, dalla condotta di un esponente che intervenga fraudolentemente sul funzionamento dei sistemi informatici collegati all'operatività e alla rendicontazione delle carte di credito/debito aziendali (e.g. <i>account Nexi</i>), al fine di impedire la piena tracciabilità dei flussi in uscita ovvero di realizzare un indebito trasferimento di denaro/acquisto di beni e/o servizi, sempre che da tali contegni derivi o possa derivare un vantaggio per l'Ente (v. <i>supra</i>). <u>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.</u> In tal senso, potrebbe assumere rilievo la condotta di un esponente di NVP S.p.A. che induca un soggetto terzo (si pensi a un referente della committenza), attraverso artifici o raggiri (ad esempio, l'addurre una presunta clausola contrattuale in base alla quale sarebbe dovuta la messa a disposizione degli strumenti di pagamento dematerializzati), a consegnare o comunicargli le chiavi di accesso da remoto al proprio conto corrente o alla propria carta di credito/debito, al fine di compiere una disposizione patrimoniale a vantaggio dell'Ente in occasione dell'esecuzione di una commessa.		
		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)	<u>Tutti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. n. 633/41), con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:</u> <u>Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941). Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)</u>		

			Le fattispecie in commento potrebbero configurarsi, a titolo puramente esemplificativo, qualora la Società, nel realizzare i servizi di produzione video, divulghi/trasmetta indebitamente i contenuti digitali prodotti, coperti dal diritto d'autore, in violazione delle previsioni contrattuali definite dal committente o ne usurpi la paternità, ad esempio, al fine di fruirne per le attività di <i>marketing</i> e promozione del <i>business</i> aziendale; ovvero apporti delle modifiche grafiche o creative agli stessi, con l'effetto di ledere l'onore e la reputazione dei soggetti coinvolti. <u>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, commi 1 e 2, L. n. 633/1941)</u> Tale reato potrebbe ricorrere, in via del tutto esemplificativa, allorché gli esponenti della Società, impegnati nella realizzazione delle attività esecutive della commessa, installino irregolarmente sui dispositivi aziendali e sulle attrezzature tecnologiche <i>software</i> coperti dal diritto d'autore, al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto delle relative licenze. <u>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione</u>	ALTO	

			<u>abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)</u> Esemplificativamente, il reato in esame potrebbe essere integrato dalla condotta di un esponente della Società che, nell'erogazione dei servizi di produzione video e <i>broadcasting</i>, anche d'intesa con il committente, riproduca, trasmetta, diffonda in pubblico <i>altrui</i> (i.e. di un soggetto diverso dal committente) opere cinematografiche, letterarie, drammatiche, musicali o multimediali abusivamente, e cioè: in violazione della normativa in materia di protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, o ne esegua un'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo; ovvero distribuisca i supporti contenenti le opere realizzate per la committenza, per le quali la legge prescrive l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE, senza tale contrassegno o con contrassegni contraffatti/alterati. Al contempo, potrebbe rilevare la condotta di un esponente aziendale che indebitamente riproduca o diffonda, cedendoli a terzi, i contenuti digitali realizzati per i committenti di NVP S.p.A., coperti dal diritto d'autore, con lo scopo di far conseguire alla Società un vantaggio patrimoniale (ad esempio, acquisire un nuovo cliente o massimizzare i profitti).		
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i>	<u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 5, D.Lgs. n. 286/1998)</u> <u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</u> Tali ipotesi criminose potrebbero essere integrate, esemplificativamente, dall'impiego da parte della Società, anche per il tramite dei <i>sub</i>-appaltatori, di cittadini di paesi extra-comunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato; e ciò al fine di ridurre i costi legati all'esecuzione della commessa ovvero di abbreviarne i tempi.	BASSO	

			Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbero rilevare la previsione nei contratti stipulati con i collaboratori <i>freelance</i> o con i <i>sub</i>-appaltatori di corrispettivi in misura maggiore rispetto a quelli che saranno effettivamente erogati dalla Società, ovvero la simulazione di spese connesse alle attività di erogazione dei servizi commissionati (e.g. noleggi, acquisto di nuove attrezzature), al fine di creare costi fittizi da iscrivere nelle scritture contabili e, poi, nelle dichiarazioni fiscali, per trarne un indebito risparmio di spesa tributaria. Così come potrebbe assumere rilevanza un eventuale accordo illecito stipulato tra un esponente di NVP S.p.A. e il committente, mediante il quale si concerti la formalizzazione contrattuale e/o la consuntivazione di corrispettivi in misura difforme da quanto sarà effettivamente percepito dalla Società, in modo tale da consentire ad essa di annotare nelle scritture contabili elementi attivi (<i>i.e.</i> i ricavi della commessa) per un ammontare inferiore al valore reale, con ciò costituendosi il presupposto per un minor esborso fiscale. <u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta</i> il predetto reato potrebbe essere integrato dall'errata consuntivazione dei dati finanziari relativi all'esecuzione delle commesse, strumentale alla violazione degli obblighi di corretta fatturazione e di fedele annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili della Società in relazione alle operazioni commerciali svolte per conto di una controparte sedente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'IVA e qualora da tale condotta derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> il reato in commento potrebbe configurarsi attraverso la preordinata alterazione dei dati di consuntivazione economica dei servizi erogati alla committenza,	MEDIO-ALTO	

				così da costituirsi il presupposto per l'emissione di fatture attive che avranno ad oggetto importi ovvero operazioni non rispondenti al vero, in modo tale da garantire al cliente di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, qualora tale disegno illecito sia stato concordato con la controparte e accettato dalla Società nella prospettiva di instaurare un rapporto privilegiato con la prima entità. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe concretizzarsi nell'occultamento o nella distruzione delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, anche attraverso l'alterazione dei dati inseriti sul sistema gestionale, al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

D.2	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riguardo alle risorse umane (interne ed esterne) impiegate nella realizzazione delle commesse, in fase sia programmatica che esecutiva.	Chief Executive Officer (CEO); RSPP; Medico competente; Security Manager. <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> Administrative Director; Director Department of Financial Buyer (Ufficio Acquisti).	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> Le ipotesi corruttive potrebbero sostanzarsi nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, da parte di un esponente aziendale, a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio – si pensi a un funzionario dell'ASL, dell'INAIL o dell'INL – in occasione di una visita ispettiva (ad esempio, presso i luoghi ove si svolge la produzione) o nell'ambito di un procedimento volto alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite alla Società ovvero dei dati e delle informazioni da essa comunicati, al fine di ottenere un indebito beneficio per la stessa. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> Il reato in questione potrebbe ricorrere qualora un soggetto apicale o dipendente della Società elargisca o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando le relazioni esistenti o vantate con un pubblico funzionario, incaricato di condurre una visita ispettiva, si impegni a intercedere presso quest'ultimo al fine di far ottenere a NVP S.p.A. una situazione di vantaggio come, ad esempio, l'omessa rilevazione delle violazioni della normativa antinfortunistica commesse dalla Società e/o l'omessa attivazione del procedimento sanzionatorio. <i>Sul punto, per una più accurata illustrazione, si rinvia al Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" → A.1</i>	ALTO	
			Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.	<u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u> <u>Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)</u> Tali reati potrebbero essere commessi inadempiendo, in tutto o in parte, alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per: - la mancata rilevazione dei rischi od omissione aggiornamento della valutazione dei rischi, diretti o di natura interferenziali, anche a fronte di eventuali criticità emerse;		

			25-septies D.Lgs. n. 231/2001) - la mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione adottate; - la mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni vigenti e delle misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; - la mancata/incompleta attività di valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione; - la mancata gestione e formazione delle emergenze; con l'effetto di cagionare o concorrere a cagionare la morte o le lesioni personali gravi o gravissime di un dipendente o collaboratore <i>freelance</i> della Società ovvero dei dipendenti di un <i>sub</i>-appaltatore. Esemplificativamente, la fattispecie di lesioni personali colpose potrebbe essere integrata laddove la Società omettesse di dotare un lavoratore di un dispositivo di protezione individuale necessario ai fini dello svolgimento in sicurezza dell'attività e questi, proprio nell'esecuzione della stessa, riportasse un infortunio grave, che sarebbe stato evitabile tramite l'adozione del predetto DPI.	ALTO	

E. LOGISTICA E GESTIONE DEL MAGAZZINO

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
E.1	- Gestione amministrativo-operativa e manutenzione delle attrezzature, nonché gestione delle giacenze di magazzino (rendicontazione e movimentazione delle attrezzature, ricognizione delle merci movimentate, verifica delle merci in entrata e in uscita mediante il riscontro tra i documenti di trasporto e la quantità/tipologia dei beni, manutenzione e riparazione delle attrezzature); - Gestione amministrativo-operativa e	Logistic Manager; Assistant; Supervisor Gestione e manutenzione mezzi; Operation Assistant; Administrative Assistant; Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte: Responsabile Engineering e Special Project	Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u> In via indiretta e strumentale il delitto in commento potrebbe essere commesso attraverso una surrettizia rappresentazione e/o valutazione delle immobilizzazioni materiali della Società nel bilancio d'esercizio e consolidato nella documentazione ad esso inerente (e.g. la nota integrativa o la relazione sulla gestione), resa possibile grazie alla manipolazione dei dati ricognitivi delle giacenze di magazzino o della consistenza del parco mezzi, con lo scopo di offrire al pubblico un'informativa economico-patrimoniale non veritiera a vantaggio della Società e/o del Gruppo. <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altre utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o al conferimento di incarichi di forniture/consulenze a soggetti "segnalati" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato fornitore – potenziale o effettivo – di NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali; • Procedura anticipazione e rimborso spese; • Procedura per la gestione e l'utilizzo dei mezzi aziendali di proprietà di NVP SpA destinati alle attività di produzione.

	manutenzione dei mezzi; - Supporto alla gestione della supply chain con riguardo al noleggio e alla manutenzione/riparazione delle attrezzature e dei mezzi (formalizzazione e definizione del fabbisogno, <i>scouting</i> dei fornitori e richiesta dei preventivi con successiva trasmissione all'Ufficio Acquisti, verifica della corretta esecuzione delle forniture commissionate).	<i>Director Operations Department;</i> Responsabile Pianificazione e ottimizzazione capacità produttiva, <i>Planning Manager;</i> Figure preposte alla <i>Production Area</i> e alla <i>Technical Area</i> <i>Chief Technical Officer (CTO);</i> <i>Deputy CTO;</i>		conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanzarsi nella commissione di una delle predette condotte, da parte degli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione, manutenzione e noleggio delle attrezzature e dei mezzi, con lo specifico scopo di indurre il fornitore a presentare un preventivo o ad accettare la stipula di un contratto di fornitura/noleggio a condizioni economiche o tecniche di ingiustificato favore verso la Società (ad esempio, imponendo corrispettivi vistosamente inferiori ai prezzi di mercato), ovvero a eseguire le attività commissionate in spregio delle normative di riferimento (ad esempio, omettendo gli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio oppure realizzando il trattamento dei veicoli fuori uso senza gli accorgimenti prescritti dal D.Lgs. n. 209/2003 o dal Codice dell'Ambiente), nella prospettiva di perseguire un sensibile risparmio di costi. Qualora l'esponente della società committente rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altre utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.		
		<i>Department of Innovation – R&S e sue funzioni;</i> <i>Department Sales & Project Manager e sue funzioni;</i> <i>Administrative Director;</i> <i>Department of Accounting e sue funzioni</i> (in particolare: Ufficio Acquisti); <i>Chief Executive Officer (CEO).</i>	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i>	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe venire in rilievo, a titolo concorsuale, in ragione dell'avvenuto impiego da parte della Società, per il tramite dei fornitori incaricati delle attività manutentive delle attrezzature e dei mezzi, di lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (quali possono essere, a titolo esemplificativo, la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili, la violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro, periodi riposo, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro o, ancora, la sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti), al fine di ridurre i costi o abbreviare i tempi di esecuzione.	BASSO	
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u>		

			utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) Le figure criminose in questione – e in particolare, la ricettazione – potrebbero ricorrere allorché la Società immetta nel magazzino e nel parco mezzi, attraverso l'acquisto, la ricezione o il noleggio, di beni materiali che si sappiano essere di provenienza illecita, acquisendoli a titolo gratuito ovvero a corrispettivi notevolmente inferiori ai <i>benchmark</i> di mercato. Al contempo, le medesime ipotesi di reato potrebbero essere integrata dall'attestazione della ricezione nel magazzino di approvvigionamenti di beni e/o servizi in tutto in parte fittizi, non necessari o che prevedano condizioni economiche non allineate a quelle di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita a vantaggio della Società (ad esempio, ai fini dell'instaurazione o del mantenimento di una <i>partnership</i> commerciale e/o istituzionale con una determinata controparte). <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Il delitto in commento potrebbe sostanziarsi nella destinazione all'approvvigionamento e alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di una provvista costituita da denaro o altre utilità provenienti dalla precedente commissione, da parte della Società o di un suo esponente, di un delitto (colposo o doloso) o di una contravvenzione come, ad esempio, i fenomeni di evasione fiscale, la falsificazione delle comunicazioni sociali o la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (e.g. omessa dotazione dei DPI).	ALTO	
			Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i> <u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 5, D.Lgs. n. 286/1998)</u> <u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</u> La fattispecie potrebbe rilevare, a titolo concorsuale, in ragione dell'avvenuto Impiego da parte della Società, per il tramite dei fornitori incaricati delle attività manutentive delle attrezzature e dei mezzi, di cittadini di paesi extra-comunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato ovvero annullato, al fine di ridurre i costi o abbreviare i tempi di esecuzione.	BASSO	

			Reati tributari (art. 25- quiquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero configurarsi in caso di elaborazione/predisposizione/registrazione di note spese relative ad attività di manutenzione dei mezzi aziendali o ai costi correlati all'utilizzo degli stessi (e.g. consumo del carburante), in tutto o in parte, inesistenti, al fine di contabilizzare e, poi, indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Così come potrebbe la fraudolenta simulazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione ovvero l'alterazione della documentazione relativa ai predetti lavori (laddove realmente eseguiti), così da consentire la registrazione di elementi passivi, in tutto o in parte, fittizi nelle scritture contabili della Società, con conseguente indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe concretizzarsi nell'occultamento o nella distruzione delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ad esempio, i documenti di trasporto delle merci in ingresso, il riepilogo della giacenza di magazzino), al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.	ALTO	
			Reati doganali (art. 25- sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<i>Si rinvia, sul punto, a quanto esemplificato in relazione al Processo "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" → I.2</i>	MEDIO	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

F. GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
F.1	- Gestione della comunicazione esterna, dei social media e dell'<i>advertising</i>, anche attraverso l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore; - Gestione dei rapporti con organi di informazione e agenzie di stampa; - Gestione dei rapporti, in generale, con le controparti pubbliche e private, nonché organizzazione di eventi; - <i>Corporate giving</i>: gestione delle donazioni (eventualmente anche a fondazioni legate a	Board of Directors; Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Director of Department Sales & Project Management; Director of Innovation – R&S Advisor e consulenti esterni.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati di corruzione potrebbero essere realizzati nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio – anche esponente di Istituzioni europee o internazionali/estere – riceva denaro o altre utilità (e.g. regalie eccedenti la sfera dei donativi d'uso, sponsorizzazione di eventi, donazioni, ecc.), ovvero ne accetti la promessa, da parte di un esponente aziendale, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Nell'ambito della gestione dei rapporti istituzionali, la fattispecie corruttiva potrebbe configurarsi nella condotta dell'esponente di NVP S.p.A. che offra ovvero prometta denaro o altre utilità (vd. sopra) a un pubblico funzionario, operante all'interno di un Ente Pubblico strategico per l'operatività della Società, al fine di orientare le attività di c.d. <i>decision making</i> in favore della Società ovvero al fine di ottenere informazioni riservate che possano essere utilizzate a vantaggio della Società stessa. Ancora, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, anche sfruttando il vincolo di amicizia o di altra natura con quest'ultimo, al fine di indurlo a: - ignorare errori negli adempimenti a cui la Società è tenuta;	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.

	pubblici esponenti ovvero a soggetti apicali di <i>partner</i> commerciali o fornitori), delle erogazioni liberali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni (inclusa l'organizzazione di eventi e manifestazioni) e delle spese di rappresentanza.			- certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il provvedimento amministrativo a cui la Società è interessata; - omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; - omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; - omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; - compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica, al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe ricorrere qualora un apicale ovvero un dipendente della Società dia o prometta denaro o altre utilità ad un soggetto che, sfruttando le proprie relazioni, effettive o millantate, con un pubblico funzionario (ad esempio, l'esponente di una Pubblica Amministrazione che deve rilasciare una autorizzazione o erogare una concessione a NVP S.p.A.), interceda presso quest'ultimo allo scopo di far ottenere alla Società il vantaggio avuto di mira. La fattispecie potrebbe, altresì, essere integrata dal contegno dell'apicale ovvero del dipendente della Società che, sfruttando le relazioni esistenti o asserite con un Pubblico ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o altro soggetto di cui all'art. 322-bis c.p., faccia dare/promettere denaro o altre utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli al fine di far instaurare alla Società un rapporto privilegiato con un determinato fornitore. Ancora, la fattispecie in questione potrebbe estrinsecarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'invito presso NVP S.p.A. di un soggetto estraneo alla P.A. che vanti vincoli, reali o millantati, con esponenti della Pubblica Amministrazione, operante in un settore di interesse per la Società, al fine di ottenere un'illecita intermediazione e possibili indebiti vantaggi per l'immagine di NVP S.p.A.		

			Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)</u> Tale fattispecie di reato si potrebbe realizzare, in linea di principio, mediante la corresponsione, offerta o promessa di denaro o altra utilità (e.g. regalie eccedenti la sfera dei donativi d'uso, sponsorizzazione di eventi, donazioni, ecc.) ad un esponente di un ente privato (ad esempio, il referente di un'agenzia di <i>rating</i>/stampa o di un'entità <i>competitor</i>) oppure ad un soggetto a questi vicino o gradito, al fine di indurlo a promuovere l'immagine della Società, ad occultare o edulcorare la diffusione di notizie negative relative alla stessa ovvero al fine di indurli a promuovere la Società, anche a danno della compagine di appartenenza. Ancora, potrebbe venire in rilievo l'adesione a iniziative promosse da una controparte privata o da soggetti ad essi vicini o graditi esclusivamente perché questa compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, al fine assicurare un trattamento di favore alla Società. Qualora l'esponente della società "controparte" rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.	ALTO	
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	ALTO	

			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Riciclaggio (art. 648 c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Tali figure criminose potrebbero configurarsi, in linea di principio, in caso di: - impiego, sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità effettuato da un esponente aziendale con la consapevolezza che esso provenga da un'attività criminosa, allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; - occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà del denaro, beni o altre utilità, effettuati nella consapevolezza che tale denaro/bene sia il frutto di un'attività criminosa. A titolo meramente esemplificativo, la condotta potrebbe sostanziarsi nell'erogazione di un omaggio/atto di liberalità/sponsorizzazione attraverso l'utilizzo di denaro proveniente da precedenti attività illecite (e.g. evasione fiscale, creazione di fondi occulti, reati societari, ecc.), che siano state commesse da soggetti estranei ovvero interni all'organizzazione aziendale.	MEDIO – ALTO	
			Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i>	<u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)</u> Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nell'ambito delle attività di comunicazione e/o diffusione di contenuti <i>media</i> di varia natura, mediante la pubblicazione di comunicati stampa, video, commenti su <i>social network</i> od altri prodotti digitali, nei quali si favorisca la propaganda, l'istigazione e/o l'incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa e, in particolare, qualora gli stessi si fondino, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione della Shoah ovvero sull'apologia dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e, ancora, dei crimini di guerra.	BASSO	

			Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3, L.633/41) e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941)</u> I reati in questione potrebbero realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si provveda alla diffusione al pubblico, attraverso reti telematiche, di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: <i>software</i>, musiche, filmati, testi di carattere letterario, ecc.) da parte delle aree di NVP S.p.A. a ciò preposte, di loro iniziativa o su espressa richiesta del vertice aziendale, senza averne avuto la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera protetta e/o in violazione della normativa di cui alla L. n. 633/1941. Specularmente, le figure criminose in analisi potrebbero realizzarsi in caso di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (<i>software</i>, musiche, filmati, testi di carattere letterario, ecc.), con violazione del diritto morale d'autore (ad esempio, usurpando la paternità dell'opera, deformandola, selezionandone alcune parti ovvero modificandola) in maniera tale da arrecare una offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore o dei soggetti, comunque, coinvolti. Tipico esempio di questa condotta potrebbe essere ravvisato nella deformazione di opere audiovisive, sfruttata a fini comunicazionali nell'interesse della Società. <u>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</u>	MEDIO – ALTO	

				<u>riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)</u> Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso l'utilizzo di immagini, musiche e videogrammi tutelati dal diritto d'autore per attività comunicazionali della Società, in assenza del regolare adempimento degli obblighi connessi all'uso del diritto d'autore. In tal senso, potrebbe rilevare l'abusiva diffusione, anche attraverso mezzi di comunicazione interni (e.g. il sito web di NVP S.p.A., il materiale pubblicitario destinato alla clientela) ed esterni (e.g. i <i>social media</i>, i circuiti di <i>advertising</i>), di opere protette dal diritto di autore, finalizzata alla <i>reclame</i> della Società .		
			Reati tributari (art. 25- quiquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel riconoscimento di erogazioni liberali tramite l'utilizzo di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti, che verranno, poi, registrate quali elementi passivi nelle scritture contabili della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> l'ipotesi delittuosa in esame potrebbe essere integrata dal riconoscimento di erogazioni liberali tramite la realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero tramite l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, allo scopo di indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, funzionali all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	MEDIO-BASSO	

				<u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.Lgs. 74/2000)</u> La fattispecie sanzionata dalla norma incriminatrice in esame potrebbe venire in rilievo per le condotte di occultamento o distruzione di documenti attestanti l'erogazione di liberalità o l'acquisto di omaggi (documentazione di cui è obbligatoria la conservazione), posta in essere da un esponente di NVP S.p.A. al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

G. GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
G.1	- Pianificazione dei fabbisogni e definizione delle linee di sviluppo ICT; - Messa in esercizio, gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali. In particolare: - o gestione dei server, del cloud e delle applicazioni in uso alla Società; - o gestione della rete telematica; - o manutenzione dei client assegnati al personale della Società; - o implementazione e gestione della	Chief Executive Officer (CEO); Director Department of Innovation – R&S; Responsabile Development and Innovation; Responsabile Information & Technology; Consulenti esterni; Fornitore esterno incaricato della	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</u> Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. alteri il registro informatico della Pubblica Amministrazione ovvero, mediante l'intervento su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, funzionali all'adempimento degli obblighi di NVP S.p.A. nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, modifichi dati di interesse della Società già trasmessi a un Ente Pubblico.	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.

	sicurezza dei dati informatici; ○ sviluppo/implementazione delle applicazioni e degli interventi sull'infrastruttura ICT; ○ Gestione <i>disaster recovery</i>; - Gestione del sito web aziendale; - Gestione delle licenze relative ai software aziendali.	gestione del sito <i>internet</i> aziendale; Gestore di <i>Amazon Web Server</i>; <i>AD of Dynamics NAV System</i>; Potenzialmente tutti i dipendenti/collaboratori che utilizzano i sistemi e gli applicativi informatici della Società.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare laddove un esponente di NVP S.p.A.: 1. si introduca abusivamente, ovvero senza il consenso del titolare dello <i>ius excludendi</i>, in un sistema informatico protetto; al riguardo, si segnala che l'introduzione è un processo che si qualifica in due fasi consistenti nell'accesso fisico (accensione del <i>computer</i>) e accesso logico (inizio del colloquio con il <i>software</i>). L'integrazione del reato si configura con l'accesso logico ovvero nel momento in cui vengono superate le barriere (fisiche e/o logiche) che presidiano l'accesso al sistema informatico/telematico, con l'effetto di poter richiamare dati contenuti nel <i>software</i> o, comunque, di avere libertà di movimento; 2. ovvero dopo l'accesso (anche non abusivo) continui a permanere in un sistema informatico protetto nonostante il titolare dello <i>ius excludendi</i> abbia esercitato, anche tacitamente, tale diritto. Questa condotta può essere integrata anche qualora, a seguito di una introduzione casuale oppure solo inizialmente autorizzata (in termini temporali e/o di modalità di permanenza), l'esponente di NVP S.p.A. permanga nel sistema oltre i limiti e/o le modalità consentite. Si rileva, inoltre, che in caso di accesso lecito l'assenza del dissenso alla permanenza da parte del titolare esclude la configurazione della fattispecie criminosa in esame. Esemplificativamente, tale condotta potrebbe essere commessa qualora un esponente di NVP S.p.A. acceda abusivamente ai sistemi gestionali e contabili di una società concorrente, allo scopo di carpire informazioni riservate sui futuri <i>business plan</i> di un <i>competitor</i> e a utilizzarle a proprio vantaggio. <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u> La condotta potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui un esponente di NVP S.p.A. (i) si procuri abusivamente, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo; (ii) acquisisca i mezzi (codici, parole	MEDIO ALTO	

			chiave/<i>password</i>, ecc.) necessari per accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza, ovvero procuri tali mezzi a terzi o, ancora, fornisca indicazioni o istruzioni indispensabili per l'accesso al sistema. A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso ottenendo da un dipendente infedele apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso alla rete interna di una società concorrente, di cui NVP S.p.A. intenda acquisire informazioni relative alla propria clientela. <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare laddove un esponente di NVP S.p.A. abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffondi, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Si rileva che il campo applicativo della fattispecie in esame con riferimento alla definizione di "<i>programmi informatici, apparecchiature e dispositivi</i>" non si limita a ricomprendere il solo <i>malware</i> (<i>software</i> creato con il solo scopo di creare danni più o meno gravi al computer su cui viene utilizzato), ma comprende anche l'<i>hardware</i>, ovvero <i>dongle</i>, <i>smart card</i>, <i>skimmer</i>, ecc., laddove questi ultimi si prestino a un utilizzo illecito volto a danneggiare o alterare un sistema informatico, o i dati e i programmi nello stesso contenuti. Esemplificando, si ipotizzi il caso in cui il vertice aziendale ordini la diffusione di un <i>malware</i> al fine di alterare o cancellare i dati presenti sui sistemi informativi di NVP S.p.A., contenenti gravi elementi indiziati, in vista di un'imminente perquisizione dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare qualora un esponente di NVP S.p.A.:	

				1. intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico/intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Esempio di condotta di intercettazione può essere la tecnica del “<i>man in the middle</i>” o altre tecniche di <i>hacking</i>. Mentre esempi di condotte di impedimento o interruzione sono: a) l'utilizzo di particolari <i>software</i> in grado di accedere all'altrui <i>computer</i> durante la navigazione in <i>internet</i> e di provocare l'immediato spegnimento del <i>modem</i> e, quindi, la disconnessione dell'utente dalla rete, con la conseguente interruzione delle comunicazioni in corso; b) l'utilizzo di particolari tecniche in grado di escludere un utente da una <i>chat line</i>, con la conseguenza dell'interruzione della sua conversazione e la sua sostituzione con il soggetto agente che, continua la conversazione con il terzo coinvolto per veicolare informazioni false o comunque alterate; 2. riveli con qualsiasi mezzo il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. La norma incriminatrice punisce sia l'intercettazione fraudolenta di una comunicazione "chiusa", ovvero destinata a rimanere riservata, che la divulgazione del contenuto della comunicazione, a prescindere dal modo in cui l'agente ne sia venuta a conoscenza. Il reato potrebbe realizzarsi, in termini più concreti, qualora un esponente di NVP S.p.A. metta a disposizione della stampa la corrispondenza telematica intercorsa tra i dirigenti di una società concorrente – fraudolentemente captata – con l'obiettivo di screditarne l'immagine agli occhi degli investitori. <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare qualora un esponente di NVP S.p.A., al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.	

				Sull'idoneità degli apparecchi installati si rileva come in giurisprudenza venga esclusa la punibilità della condotta solo in caso di assoluta inidoneità dell'installazione allo scopo sanzionato dalla norma; pertanto, la condotta risulta integrata anche nel caso in cui l'apparecchiatura installata non sia in grado di funzionare solo perché montata in modo non corretto o perché affetta da vizi eliminabili. A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso laddove un esponente di NVP S.p.A. installi un'apparecchiatura, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare la corrispondenza telematica fra gli esponenti di una società terza, allo scopo di carpire informazioni riservate sui futuri <i>business plan</i> di un <i>competitor</i> e di utilizzarle a vantaggio della Società. <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare qualora un esponente di NVP S.p.A. installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di un soggetto terzo. Sull'idoneità degli apparecchi installati si rileva come in giurisprudenza venga esclusa la punibilità della condotta solo in caso di assoluta inidoneità dell'installazione allo scopo sanzionato dalla norma; pertanto, la condotta risulta integrata anche nel caso in cui l'apparecchiatura installata non sia in grado di funzionare solo perché montata in modo non corretto o perché affetta da vizi eliminabili. Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un esponente di NVP S.p.A., venuto in possesso della <i>pendrive</i> dell'apicale di una società concorrente, cancelli irreversibilmente tutti i file in essa contenuti. <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</u> Tale reato si potrebbe configurare qualora un esponente di NVP S.p.A. ponga in essere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o, comunque, di pubblica utilità (laddove per programma informatico di pubblica utilità deve intendersi un programma le cui funzioni sono fruibili da una collettività	

				tendenzialmente indeterminata, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dello stesso). A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso in cui un esponente aziendale manometta documenti informatici dotati di valore probatorio e detenuti dall'Autorità Pubblica competente, nell'ambito di un procedimento penale o sanzionatorio a carico di NVP S.p.A. (e.g. i verbali di un accertamento compiuto dall'Amministrazione Finanziaria). <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità (artt. 635-quater e art. 635-quinquies c.p.)</u> Tali reati si potrebbero configurare laddove un esponente di NVP S.p.A. distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici, ovvero introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi, che distruggano, danneggino, rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, anche di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Le fattispecie in esame oltre a ricomprendere tutte le condotte esemplificate in relazione al reato di cui all'art. 635-bis c.p. estende la sua portata incriminatrice anche alle condotte di chi effettua danneggiamenti a distanza di sistemi informatici o telematici altrui mediante programmi <i>virus</i> o dati maligni introdotti nella rete (<i>trojan horses</i> e <i>logic bomb</i>), per rendere in tutto o in parte inservibili quegli stessi sistemi informatici o telematici. Le condotte rilevanti possono, a titolo esemplificativo, configurarsi mediante: - l'invio di <i>e-mail</i> a cui sono allegati documenti affetti da <i>virus</i>; - l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di <i>hacking</i>) e sostituzione di file puliti con file affetti da <i>virus</i>; - diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria rimovibili. Ancora, le fattispecie potrebbero realizzarsi, ad esempio, qualora un esponente di NVP S.p.A., servendosi di sofisticate tecniche di ingegneria informatica o per il tramite di società terze, danneggi ovvero istighi altri a danneggiare: i) le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente, con l'obiettivo di impedirne l'attività o di danneggiarne l'immagine pubblica; ii) le infrastrutture tecnologiche di un ente o di una società che eroga servizi di pubblica utilità.	

			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare qualora un esponente di NVP S.p.A., al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o ad altri esponenti della Società apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere configurato qualora un esponente di NVP S.p.A. introduca, metta a disposizione o, comunque, utilizzi dispositivi o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento degli strumenti di pagamento diversi dal contante che sono nella titolarità della Società (e.g. carta di credito/debito aziendali, altre carte elettroniche che abilitano all'acquisto di beni o alla ricezione di servizi come la carta carburante), con l'effetto di occultare la tracciabilità delle transazioni/erogazioni/acquisti o, più in generale, dei flussi finanziari ovvero di realizzare operazioni di trasferimento di denaro in modo fraudolento o al di fuori delle ipotesi e dei <i>range</i> economici autorizzati, se tale condotta si riveli funzionale a far conseguire un vantaggio per la Società (ad esempio, mascherare l'avvenuta erogazione di somme a funzionari della Pubblica Amministrazione per fini illeciti o impedire la registrazione degli acquisti/transazioni così da omettere il pagamento del giusto corrispettivo verso il soggetto erogatore dei beni/servizi), ovvero sia stata agevolata dall'assenza di appositi presidi di sicurezza e verifica.	MEDIO-ALTO	

			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO	
			Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41)</u> Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, installando irregolarmente sui dispositivi aziendali <i>software</i> coperti dal diritto d'autore, al fine di conseguire un risparmio, derivante dall'omesso acquisto delle licenze, oppure, nell'ambito di attività di comunicazione, pubblicando opere altrui (e.g. immagini o musiche) senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni o aver corrisposto i previsti diritti di sfruttamento.	MEDIO-ALTO	
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in questione potrebbe ricorrere nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. occulti o distrugga le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, conservati/formati in versione dematerializzata sui sistemi informatici aziendali (si pensi, ad esempio, al gestionale NAV), alterando o distruggendo i dati, le evidenze documentali e le informazioni in essi presenti, al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.	ALTO	
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più	BASSO	

				controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.		

H. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
H.1	<u>RECRUITMENT:</u> - Selezione e reclutamento del personale: - raccolta delle esigenze di personale (identificazione <i>skills</i> e competenze); - identificazione dei candidati; - conduzione del processo di reclutamento, in ogni sua fase.	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Director of Department HR/Chief Human Resources Officer (CHRO); Responsabile Human Resource Office;	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati si potrebbero configurare nel caso in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. selezioni o prometta di selezionare soggetti vicini ovvero graditi ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio (anche esponente di Istituzioni europee e di Stati esteri), al fine di indurre quest'ultimo a omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati nei riguardi della Società ovvero ad adottare un atto/comportamento favorevole nei confronti di NVP S.p.A. (ad esempio, la concessione di un finanziamento in assenza dei presupposti normativamente previsti). Ancora, le fattispecie potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui un esponente di NVP S.p.A. formuli a soggetti vicini o graditi ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio un'offerta di retribuzione o di <i>benefit</i> non in linea con le politiche aziendali e/o con quelle di mercato, al fine di conseguire un indebito vantaggio da parte del pubblico funzionario come, ad esempio, l'accelerare il rilascio dei finanziamenti a fondo perduto richiesti dalla Società. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a un soggetto a lui gradito un'utilità economica (e.g. l'assunzione, l'affidamento di un incarico di collaborazione, il riconoscimento di particolari <i>benefit</i> ,	ALTO	Procedure aziendali esistenti: - Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; - Procedura gestione trasferte dipendenti e collaboratori; - Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali; - Procedura anticipazione e rimborso spese.

			l'avanzamento di carriera) per le finalità sopra esaminate. In particolare, il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio induca un esponente della Società a selezionare un soggetto a lui vicino o gradito come "ricompensa" per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o ai suoi obblighi di fedeltà. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> Il delitto potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, qualora NVP S.p.A., attraverso l'opera di un proprio esponente, si determini ad assumere un soggetto che vanti o intrattenga relazioni con l'esponente di una Pubblica Amministrazione, esclusivamente affinché questi, quale "controvalore" della sua assunzione, interceda presso il predetto funzionario al fine di far conseguire alla Società indebiti vantaggi.	

			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> Il reato di corruzione tra privati si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a determinate figure apicali di un'altra società o ente privato (quali amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, ecc.) o a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, affinché questi, in violazione dei propri obblighi professionali o dei propri obblighi di fedeltà, compiano od omettano un determinato atto. Analogamente a quanto visto con riferimento alle ipotesi di corruzione, il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, allorché la Società assuma o prometta di assumere (anche per interposta persona) un soggetto vicino o gradito ad un amministratore o al direttore generale di altra società, senza tener conto di criteri meritocratici e/o delle reali necessità organizzative, in cambio di un indebito beneficio per la stessa Società. Se l'offerta o la promessa non venissero accettate, si verterebbe in ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, pure rilevante.	MEDIO – ALTO	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
H.2	GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: - Assunzione e contrattualizzazione delle nuove risorse; - Gestione del rapporto di lavoro e applicazione del contratto; - Gestione del processo valutativo della performance delle risorse e degli avanzamenti di carriera;	<i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Director of Department HR/Chief Human Resources Officer (CHRO);</i> <i>Responsabile Human Resource Office;</i> <i>Payroll Specialist</i> <i>Responsabile Quality Control</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, in caso di: i) mancato adempimento o irregolare adempimento dei versamenti dei contributi di natura assistenziale e previdenziale reso possibile grazie alla presentazione di documentazione fittizia ai funzionari delle Istituzioni pubbliche di riferimento (e.g. INPS e INAIL), con l'effetto per la Società di trarne un ingiusto profitto in termini di risparmio di costi; ii) trasmissione agli Enti Pubblici competenti di documentazione sulla base della quale viene definito il numero delle assunzioni obbligatorie alterata o contenente informazioni non veritiere, sempre al fine di ottenere un illecito vantaggio. <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</u> Il reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifici o raggiri (ad esempio alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata agli Enti eroganti i fondi per la formazione del personale), un esponente di NVP S.p.A. tragga in errore un	ALTO	

- Gestione del payroll e dei rimborsi spese; - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (INPS, INAIL, Centri per l'impiego, etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa giuslavoristica (in senso lato); <i>Cfr. Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" → A.</i> - Gestione della formazione del personale, anche attraverso l'impiego di sovvenzioni e contributi;	Responsabile Controllo di Gestione <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Director of Department of Financial;</i> Responsabile <i>Treasury Management Customer and supplier payments management;</i> <i>Director of Accounting Department;</i>	Management Control <i>Fiscal Consulting;</i>	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	soggetto appartenente ad uno degli Enti Pubblici finanziatori, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale (i.e. la concessione di finanziamenti/contributi/sovvenzioni) che cagiona un ingiusto profitto alla Società con contestuale danno in capo all'Ente Pubblico coinvolto. <u>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</u> La fattispecie in questione potrebbe ricorrere qualora un esponente della Società consenta a quest'ultima la percezione di sovvenzioni o altre erogazioni di natura pubblica finalizzate alla formazione del personale attraverso il mero utilizzo o la mera presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettendo informazioni dovute nei confronti dell'Ente finanziatore/erogatore. <u>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</u> Il reato di malversazione potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: i) impiego delle somme erogate da un Ente Pubblico per attività di formazione del personale in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento (ad esempio, per l'acquisto di materiali di consumo); ii) presentazione di una rendicontazione dell'intervento/progetto finanziato e delle spese sostenute non veritiera o non trasparente, in quanto supportata da riscontri giustificativi incompleti e fuorvianti.	ALTO	
- Gestione delle relazioni industriali.				<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> Le fattispecie in questione potrebbero essere integrate dalla condotta di un esponente della Società che offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Funzionario che sia incaricato di accertamenti circa la corretta osservanza della normativa giuslavoristica e contributiva da parte della Società (si pensi a un funzionario dell'INPS, dell'INAIL o dell'Ispettorato del lavoro), ad esempio, al fine di indurlo ad omettere la rilevazione di violazioni commesse da NVP S.p.A.		

				Ancora, le fattispecie potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui un esponente di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, in occasione di procedure di conciliazione, in sede protetta nell'ambito dei rapporti con i sindacati, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbe assumere rilevanza l'erogazione di rimborsi a fronte di note spese immotivate o non inesistenti, che si dimostri funzionale a creare disponibilità extra-contabili che il dipendente/collaboratore destinatario del rimborso si impegni a utilizzare a fini corruttivi nell'interesse della Società. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe essere integrata, a titolo meramente esemplificativo, dal contegno dell'esponente della Società che prometta o elargisca denaro o altre utilità ad un soggetto che sfruttando le proprie reazioni con un Pubblico Funzionario (ad esempio, un funzionario dell'INAIL, dell'Ispettore Territoriale del Lavoro, dell'ASL, ecc.) interceda presso quest'ultimo al fine di garantire ad NVP S.p.A. un indebito vantaggio, quale l'omessa attivazione di un procedimento di verifica e/o sanzionatorio.		
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui NVP S.p.A. riconosca a soggetti vicini o graditi all'esponente di una controparte privata (che ricopra funzioni direttive o sottoposto presso società o enti privati) una retribuzione ovvero <i>benefit</i> non in linea con le politiche aziendali e con quelle di mercato, esclusivamente al fine di indurre il predetto esponente a compiere od omettere un atto in	MEDIO-ALTO	

				violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, così da procurare alla Società un trattamento di favore. Si verterebbe nell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, pure rilevante, laddove la retribuzione ovvero i benefit non venissero accettati. Ancora, <i>in via indiretta e strumentale</i>, la fattispecie in questione potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui un esponente di NVP S.p.A. dia o prometta al referente di una controparte privata (che ricopra funzioni direttive) o a persone ad essa vicine o gradito denaro, che risulti generato dall'erogazione di rimborsi a fronte di note spese non motivate o inesistenti, con l'intento di indurre il primo a compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, al fine ottenere un trattamento di favore per la Società.		
			Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio: - reclutando manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi; - utilizzando, assumendo o impiegando manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente; in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Per sfruttamento del lavoratore si intende: - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.	BASSO	

				A mero titolo esemplificativo, la fattispecie in commento potrebbe essere integrata qualora NVP S.p.A. assuma ed impieghi lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (a titolo esemplificativo, attraverso corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili, violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro, periodi riposo, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti), nella prospettiva finale di ridurre i costi ottenendo così un illecito vantaggio per la Società.		
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> A mero titolo esemplificativo, il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora un esponente di NVP S.p.A., nell'esercizio delle proprie mansioni, autorizzi l'erogazione di rimborsi spese a fronte di note spese non motivate ovvero inesistenti nel loro contenuto, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro che sappia essere di provenienza illecita. <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Il reato potrebbe venire in rilievo l'ipotesi in cui la Società, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impieghi denaro proveniente da attività illecite per il pagamento degli stipendi ai dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore a quello effettivamente dovuto ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale dipendente.	MEDIO -ALTO	
			Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.	<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12- bis, D.Lgs. n. 286/1998)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui NVP S.p.A. assuma cittadini di paesi extracomunitari:	BASSO	

			25-duodecies D.Lgs. 231/2001) - privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; - ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non risulti rinnovato nei termini di legge; al fine di ridurre i costi, ottenendo così un illecito vantaggio per la Società. La punibilità dell'ente è prevista a condizione che i lavoratori occupati irregolarmente siano alternativamente: - in numero superiore a tre; - minori in età non lavorativa; - esposti a situazioni di grave pericolo, così come individuate sulla base delle prestazioni svolte e delle condizioni di lavoro applicate. <u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</u> Tale reato potrebbe configurarsi, esemplificativamente, mediante la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento o il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a produrre illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società (ad esempio, il minor esborso connesso ai costi del personale).		
			Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001) <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. lgs n. 74/2000)</u> Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui NVP S.P.A., al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Si specifica che per <i>fatture per operazioni inesistenti</i> si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base	MEDIO – ALTO	

				alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte ovvero che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale o, ancora, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Mentre il reato incriminato dall'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui NVP S.p.A., al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila; c) l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. A mero titolo esemplificativo, le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero integrarsi nella commissione delle seguenti condotte da parte degli esponenti di NVP S.p.A.: - registrazione di note spese presentate dai dipendenti e dirigenti della Società in relazione a trasferte mai avvenute ovvero trattamento fiscale surrettiziamente errato delle spese anticipate (ad esempio, errata individuazione della tipologia di spesa documentata, errata quantificazione o individuazione dei limiti di deducibilità giornalieri previsti per le spese di vitto e alloggio per trasferte al di fuori del territorio comunale, manifesta carenza del requisito di inerenza all'attività aziendale), al fine di contabilizzare e indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;		

				- corresponsione ai dipendenti e dirigenti della Società di emolumenti inferiori rispetto a quelli indicati nella certificazione contabilizzata e impiegata per la deduzione del relativo costo, al fine di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui NVP S.p.A., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulti o distrugga in tutto o in parte la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, inerente ai costi del personale (e.g. note spese, certificazione contabilizzata, etc.), al fine di ostacolare/impedire la ricostruzione dei redditi maturati o del proprio volume d'affari.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

I. GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo o rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
I.1	<u>SUPPLY MANAGEMENT:</u> - Supply management, con riguardo alle seguenti fasi: - o formalizzazione della richiesta degli acquisti <i>core</i> (i.e. connessi alle produzioni) e non <i>core</i>; - o per gli acquisti <i>core</i> verifica della congruità e pertinenza con il <i>budget</i> di commessa; - o autorizzazione della richiesta di acquisto e per gli acquisti <i>core</i> eventuale autorizzazione dello scostamento	Director Department of Financial; Buyer (Ufficio Acquisti); Funzioni richiedenti l'acquisto (e.g. CTO, Deputy CTO, Department of Innovation – R&S, Operations Department – Logistic Area, Production Area e Technical Area, Responsabili delle sedi aziendali). Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o,	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> Le fattispecie corruttive potrebbero configurarsi in caso di selezione o promessa di selezione di fornitori di beni, servizi e/o consulenze vicini o graditi a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio, esponente di un Ente Pubblico con il quale la Società intrattenga relazioni istituzionali, al fine di ottenere un trattamento di favore per NVP S.p.A., nell'ambito di un preesistente o successivo accordo sinallagmatico. Mentre il reato di cui all'art. 319-quater c.p. potrebbe ricorrere allorché la condotta sopra descritta, per la medesima finalità, venga attuata da un esponente della Società che accolga fattivamente l'induzione esercitata dal pubblico funzionario. <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbe, altresì, rilevare la preordinata emissione di ordini o la sottoscrizione di contratti di acquisto di beni, servizi e/o prestazioni professionali (e.g. consulenze), in tutto o in parte, fittizi, superflui/non inerenti all'operatività aziendale ovvero che prevedano condizioni economiche superiori ai prezzi di mercato, al fine di creare disponibilità extra-contabili da utilizzare per scopi corruttivi. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> Ai fini dell'integrazione del delitto in questione potrebbe venire in rilievo, in particolare, la decisione aziendale di stipulare un contratto di fornitura, anche a condizioni economiche difformi dalla normale	ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura di produzione e gestione commesse; • Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali; • Procedura anticipazione e rimborso spese; • Procedura per la gestione e l'utilizzo dei mezzi aziendali di proprietà di NVP SpA

	dal <i>budget</i> di commessa; ○ <i>scouting</i>, selezione e verifica dei fornitori e consulenti, ricerca e ricezione dei preventivi e verifica della congruità delle offerte ricevute; ○ definizione e gestione delle modalità di affidamento e delle relative condizioni economico-contrattuali; ○ approvazione del preventivo, conseguente autorizzazione dell'affidamento e, in generale, emissione dell'ordine di acquisto; ○ eventuale stipula e sottoscrizione del contratto; ○ assegnazione del numero di protocollo a ciascun affidamento, archiviazione e conservazione della	<u>comunque, coinvolte:</u> <i>Chief Executive Officer;</i> <i>Chairman;</i> <i>Administrative Director;</i> <i>Accounting Director.</i>		prassi negoziale, con un operatore economico che vanti o intrattenga relazioni con un pubblico funzionario e che si impegni a intercedere presso quest'ultimo, esercitando una mediazione illecita per far perseguire alla Società un indebito vantaggio (ad esempio, l'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, l'omessa attivazione di un procedimento sanzionatorio o la concessione di un finanziamento).		<i>destinati alle attività di produzione;</i> • <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate.</i>
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato fornitore – potenziale o effettivo – di NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle predette condotte, da parte degli esponenti aziendali, con lo specifico scopo di indurre il fornitore a presentare un preventivo o ad accettare la stipula di un contratto di fornitura/consulenza a condizioni economiche o tecniche di ingiustificato favore verso la Società (ad esempio, imponendo corrispettivi vistosamente inferiori ai prezzi di mercato), ovvero a eseguire le attività commissionate in spregio delle normative di riferimento, nella prospettiva di perseguire un sensibile risparmio di costi e/o di efficientamento del ciclo produttivo. <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbe, altresì, rilevare la preordinata emissione di ordini o la sottoscrizione di contratti di acquisto di beni, servizi e/o prestazioni professionali (e.g. consulenze), in tutto o in parte, fittizi, non necessari ovvero che	ALTO	

	documentazione relativa all'acquisto e al suo <i>iter</i> autorizzativo; ○ comunicazione al fornitore/consulente e dell'affidamento; ○ registrazione dell'ordine di acquisto sul sistema gestionale NAV; - Gestione dei contratti di servizi e forniture pluriennali e delle relative <i>rate card</i>, nonché dei contratti e rapporti economico-negoziati con i <i>sub-appaltatori</i> affidatari dell'esecuzione dei servizi di produzione video per conto dei committenti della Società. <i>Cfr. Processo "Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di Produzione video e broadcasting commissionati"</i> → D.1			prevedano condizioni economiche superiori ai prezzi di mercato, al fine di creare disponibilità extra-contabili da utilizzare per scopi corruttivi. Qualora l'esponente della società committente rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.	ALTO	
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> Le fattispecie in esame potrebbero essere integrate, esemplificativamente, dall'emissione/formalizzazione di un ordine di acquisto di beni (e.g. attrezzature, materiali di consumo, ecc.) che si sappiano essere di provenienza illecita e che per tale ragione vengano offerti a un prezzo notevolmente inferiore al <i>benchmark</i> di mercato, con conseguenza risparmio per la Società. Specularmente i predetti reati potrebbero conseguire dalla consapevole selezione di un fornitore che offra beni di provenienza illecita (anche a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato), ovvero dall'omessa verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità della controparte che offra/fornisca beni di tale natura, con conseguente acquisto e utilizzo degli stessi nell'ambito dell'organizzazione e dell'operatività societaria. Ancora, i delitti in questione potrebbero realizzarsi in ragione dell'emissione di ordini o della sottoscrizione di contratti per l'approvvigionamento di beni, servizi o prestazioni professionali, in tutto o in parte, fittizi, superflui o che prevedano condizioni economiche difformi da quelle di mercato, con l'intento di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita, qualora da tale condotta derivi un vantaggio per la Società (e.g. mantenere/instaurare un rapporto privilegiato con la controparte oppure ottenere un risparmio di costi). <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)</u> Il delitto in commento potrebbe sostanziarsi nella destinazione all'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni professionali di		

				una provvista finanziaria costituita da denaro o altre utilità provenienti dalla precedente commissione, da parte della Società o di un suo esponente, di un delitto (colposo o doloso) o di una contravvenzione come, ad esempio, i fenomeni di evasione fiscale, la falsificazione delle comunicazioni sociali o la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (e.g. omessa dotazione dei DPI).		
			Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via prodromica</i> le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero trovare il loro presupposto, ad esempio, nella redazione di un contratto di fornitura con la surrettizia indicazione di talune prestazioni/attività a cui non si intende dare adempimento o a cui si intende dare adempimento solo parziale, allo scopo di consentire la registrazione di operazioni oggettivamente inesistenti nelle scritture contabili della Società e, successivamente, l'indicazione delle stesse quali elementi passivi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con conseguente risparmio di spesa fiscale. Al contempo, potrebbe agevolare la consumazione di tali reati l'omessa verifica dei requisiti di effettività e affidabilità dei fornitori, da cui consegue l'affidamento di una fornitura di beni e/o servizi a controparti fittizie (e.g. una società c.d. cartiera, che venga ad interporre tra la Società acquirente e l'effettivo cedente del bene/prestatore del servizio), rispetto alle quali saranno documentate operazioni soggettivamente inesistenti, per essere, poi, indicate quali elementi passivi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)</u> Tale reato potrebbe configurarsi qualora un esponente aziendale, nell'interesse della Società, occulti o distrugga la documentazione contrattuale o, comunque, inerente all'affidamento di un acquisto	ALTO	

				(e.g. l'autorizzazione/accettazione del preventivo accettato, l'ordine di acquisto, ecc.), al fine di non consentire l'esatta ricostruzione dei redditi o del volume di affari.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
I.2	<u>GESTIONE OPERATIVA DEGLI ACQUISTI:</u> - Gestione delle forniture e dei servizi affidati, nonché dei rapporti con gli <i>outsourcers</i> incaricati, e in particolare: o esecuzione dell'affidamento (approvvigionamenti di beni, servizi o consulenze, realizzazione di lavori);	Cfr. I.1. Ulteriori funzioni di supporto: RSPP; <i>Security Manager.</i>	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.)</u> , nonché <u>induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbero assumere rilievo l'attestazione della ricezione/esecuzione di beni, servizi o prestazioni professionali (e.g. consulenze), in tutto o in parte, fittizi, non inerenti all'operatività aziendale o che prevedano condizioni economiche artatamente difformi dalle normali prassi di mercato, finalizzata a creare disponibilità extra-contabili da utilizzare a fini corruttivi; ovvero la dazione dei beni materiali acquisiti da NVP S.p.A. a un pubblico funzionario sotto forma di indebita regalia, allo scopo di influenzarne l'operato in senso favorevole alla Società.	MEDIO-ALTO	
			Reati societari (art. 25-ter)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u>		

	○ ricezione dei materiali/beni; ○ verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa della fornitura di beni a quanto contrattualmente previsto, funzionale all'attivazione del processo di fatturazione passiva; ○ verifica della corretta realizzazione dei lavori, dei servizi e delle prestazioni professionali (e.g. consulenze), funzionale all'attivazione del processo di fatturazione passiva; ○ segnalazioni di non conformità e gestione di eventuali <i>claims</i>; - Gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera con		D.Lgs. n. 231/2001)	L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato fornitore di NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle predette condotte, da parte degli esponenti aziendali, con lo specifico scopo di indurre il fornitore ad applicare una significativa scontistica, ad accettare in corso d'opera una modifica contrattuale di particolare favore per NVP S.p.A., a eseguire le attività commissionate in spregio delle normative di riferimento o, ancora, a tacere di circostanze che, se rese note, pregiudicherebbero la Società (e.g. l'emersione di vizi strutturali o funzionali delle apparecchiature impiegate nelle commesse), nella prospettiva di perseguire un sensibile risparmio di costi e/o l'efficientamento del ciclo produttivo. <i>In via indiretta e strumentale</i> potrebbero, altresì, rilevare l'attestazione della ricezione/esecuzione di beni, servizi o prestazioni professionali (e.g. consulenze), in tutto o in parte, fittizi, non inerenti all'operatività aziendale o che prevedano condizioni economiche artatamente difformi dalle normali prassi di mercato, finalizzata a creare disponibilità extra-contabili da utilizzare da NVP S.p.A. a fini corruttivi; ovvero la dazione dei beni materiali acquisiti all'apicale della controparte sotto forma di indebita regalia, allo scopo di influenzarne l'operato in senso favorevole alla Società. Qualora l'esponente della società committente rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati.	ALTO	

	riferimento all'osservanza degli obblighi normativi in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.		Delitti contro la personalità individuale (art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</u> A titolo concorsuale con gli esponenti dell'entità fornitrice, il reato di c.d. caporalato potrebbe essere integrato dallo sfruttamento della manodopera prestata dai lavoratori dell'appaltatore/ fornitore, che versino in stato di bisogno e che vengano sottoposti a condizioni di sfruttamento (a titolo esemplificativo, attraverso la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili, la violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro e periodi riposo, la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti), con lo scopo di ridurre i costi o di abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori o delle prestazioni affidati dalla Società.	BASSO	
			Abusi di mercato (art. 25-<i>sexies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO	
			Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-<i>septies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u> <u>Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)</u> A titolo concorsuale con l'<i>outsourcer</i>, le predette fattispecie potrebbero ricorrere allorché si verifichi un infortunio a danno del lavoratore di un fornitore/appaltatore che presti manodopera per conto di NVP S.p.A., se l'evento sia stato agevolato dall'omissione, da parte del suo datore di lavoro, delle cautele prevenzionistiche o degli altri obblighi prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e se tale omissione sia avvenuta con la "compiacenza" della Società, anche sotto forma di imprudenza, sorretta dalla finalità di perseguire un risparmio di costi o un efficientamento dei tempi di lavorazione (ad esempio, laddove sia stata trascurata qualsiasi verifica preventiva circa l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, la sua <i>compliance</i> al D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi interferenziali e o, ancora, non	ALTO	

				siano stati contrattualmente sanzionati gli inadempimenti a tale normativa emersi in caso d'opera); ovvero, nel caso in cui l'evento-infortunio sia derivato da un'indebita ingerenza degli esponenti di NVP S.p.A. nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera (ad esempio, impartendo imprudenti disposizioni ai lavoratori del fornitore).		
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Tali figure delittuose – e in particolare, la ricettazione – potrebbero configurarsi qualora la Società, in esecuzione degli ordini di acquisto precedentemente emessi, riceva beni che sappia essere di provenienza illecita o che supponga esserlo (rappresentandosi la concreta possibilità e accettandone il rischio) e che vengano ceduti a condizioni economiche non allineate alla prassi di mercato, con conseguente utilizzo degli stessi nell'ambito dell'organizzazione e dell'operatività aziendale. Al contempo, potrebbe rilevare ai fini della consumazione dei predetti reati l'attestazione della ricezione di approvvigionamenti di beni, servizi o prestazioni professionali, in tutto o in parte, fittizi, non necessari/non inerenti all'operatività aziendale ovvero a condizioni economiche difformi dai prezzi di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire od occultare denaro di provenienza illecita, e cioè: denaro che sia il frutto di un reato precedentemente commesso da terzi (di cui l'Ente possa giovare/disporre) oppure da un esponente aziendale, qualora da tale condotta derivi un vantaggio per la Società stessa (e.g. mantenere/instaurare un rapporto privilegiato con una determinata controparte oppure ottenere un risparmio di costi).	ALTO	
			Impiego di cittadini di paesi terzi il cui	<u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 5, D.Lgs. n. 286/1998)</u>	BASSO	

			soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) <i>[Reati mappati in via meramente prudenziale]</i>	<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</u> A titolo concorsuale con gli esponenti dell'entità fornitrice, tali ipotesi criminose potrebbero essere integrate, esemplificativamente, dallo sfruttamento da parte della Società, per il tramite degli appaltatori/fornitori, dell'opera prestata da cittadini di paesi extra-comunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato; e ciò al fine di ridurre i costi o di abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori o delle prestazioni affidati dalla Società.		
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via prodromica</i>, e a titolo meramente esemplificativo, le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero trovare il loro presupposto nella "validazione", attraverso la surrettizia alterazione delle attività di verifica della corretta realizzazione degli affidamenti, da parte delle Funzioni richiedenti gli stessi, di fatture attestanti: - il costo di una prestazione di servizi/acquisto di beni mai svolti/consegnati (operazione oggettivamente inesistente); - la cessione di beni/prestazione di servizi con un corrispettivo maggiore di quello pattuito o, comunque, non corrispondente al valore reale dei beni/servizi effettivamente forniti (c.d. sovrapprestazione qualitativa) o per quantitativi superiori a quelli effettivamente resi (c.d. inesistenza relativa); - una fittizia prestazione di servizi/acquisto di beni, dietro le quali si dissimula una diversa operazione economica (c.d. inesistenza giuridica); oppure di fatture emesse da un soggetto differente da quello che ha effettivamente eseguito la prestazione (operazione soggettivamente inesistente); fatture, tutte queste, che saranno poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi e, quindi, indicate nelle	ALTO	

			dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui NVP S.p.A., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulti o distrugga in tutto o in parte la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione (ad esempio, i testi contrattuali, gli ordini di acquisto, i documenti di trasporto, ecc.), al fine di ostacolare/impedire l'esatta ricostruzione dei redditi maturati o del proprio volume d'affari.		
		Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Reati di contrabbando previsti agli artt. 282 e ss. del d.P.R. n. 43/1973.</u> Nell'ambito dell'acquisto di merci estere, importate da Paesi transfrontalieri e destinate alle attività aziendali (si pensi, ad esempio, ai beni o alle attrezzature tecniche confluenti nel magazzino societario), potrebbero rilevare le violazioni delle disposizioni legislative in materia doganale che vengano commesse da un esponente di NVP S.p.A., anche in concorso con il fornitore e/o lo spedizioniere doganale, al fine di eludere il pagamento dei diritti di confine dovuti sui predetti beni, con conseguente risparmio di spesa per la Società. Il che potrebbe realizzarsi mediante il compimento di una delle seguenti e meramente esemplificative condotte: l'introduzione delle merci estere attraverso il confine di terra o per via aerea in violazione delle prescrizioni normative vigenti in materia; il deposito o lo scarico di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana; l'occultamento delle merci su persone, bagagli, colli, velivoli o tra merci di altro genere, al fine di sottrarle alla visita doganale; l'asportazione delle merci dagli spazi doganali in assenza del pagamento dei diritti dovuti ovvero della garanzia del pagamento degli stessi; la detenzione delle merci estere rispetto alle quali NVP S.p.A. non è in grado di dimostrare la legittima provenienza; la costituzione nel territorio extra-doganale di un	MEDIO-BASSO	

				deposito non autorizzato di merci estere, acquistate dalla Società, al fine di eludere il pagamento dei diritti di confine; il mutamento d'uso o di destinazione, anche parziale, delle merci estere importate dalla/per conto della Società in franchigia e con riduzione dei diritti di confine; l'introduzione nel territorio nazionale di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, così che la Società possa conseguire un risparmio consistente nel mancato pagamento dei diritti di confine dovuti; l'artificiosa manipolazione delle merci importate ovvero l'impiego su esse di altri mezzi fraudolenti (e.g. l'occultamento o l'alterazione delle relative evidenze documentali) al fine di sottrarle al pagamento dei diritti di confine da corrispondere; ancora, e da ultimo, qualsiasi altra condotta che si riveli funzionale alla sottrazione al pagamento dei diritti di confine dovuti. Al contempo, potrebbe configurarsi il concorso di un esponente aziendale con il concessionario di un magazzino doganale privato che detenga, per conto della Società, merci estere per le quali non vi sia stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultino assunte in carico nei registri dei depositi.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

J. ASSICURAZIONI

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
J.1	- Selezione dei broker assicurativi; - Negoziazione e stipula delle coperture assicurative, gestione delle polizze e degli indennizzi.	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Responsabile Security Office; Security Manager for headquarters, technical equipment. Buyer (Ufficio Acquisti). Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte: Administrative Director	Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> Tale fattispecie di reato si potrebbe realizzare, in linea di principio, mediante la corresponsione, offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un esponente di una compagnia assicurativa o ad un soggetto a questi vicino o gradito, al fine di indurlo ad alterare il valore delle polizze assicurative ovvero a certificare la verifica di un sinistro, in realtà mai avvenuto, in modo tale da generare un vantaggio per NVP S.p.A. Qualora l'esponente della società assicurativa rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altre utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati. <u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> I reati in questione potrebbero configurarsi mediante una gestione anomala delle assicurazioni che configurino operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento o occultamento di disponibilità finanziarie di provenienza illecita anche in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo, potrebbe venire il rilievo il compimento da parte di un esponente della Società di una delle seguenti condotte:	ALTO MEDIO	N.A.

		<i>Financial Director</i>		- impiegare denaro proveniente da delitto quale premio relativo ad una polizza assicurativa afferente alla copertura di rischi correlati alle attività di <i>business</i>; - sostituire il denaro proveniente da un delitto utilizzato per il pagamento del premio relativo ad una polizza assicurativa afferente alla copertura di rischi correlati alle attività di <i>business</i>, riscuotendo la polizza stessa mediante la simulazione di un sinistro, anche con la complicità della compagnia assicurativa.		
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-<i>octies</i>.1 D.Lgs.231/2001)	<u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</u> Il reato potrebbe realizzarsi, esemplificativamente, nel caso in cui vengano utilizzati strumenti di pagamento falsificati ovvero appartenenti a terzi ignari (conti correnti, carte di debito/credito <i>et similia</i>) nel pagamento del premio relativo ad una polizza assicurativa afferente alla copertura di rischi correlati alle attività di <i>business</i> della Società.	MEDIO	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

K. GESTIONE DEL CONTENZIOSO E AFFARI SOCIETARI

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
K.1	<u>GESTIONE DEL CONTENZIOSO:</u> - Gestione di contenziosi giudiziari (civile, penale, amministrativo, tributario, giuslavoristico, procedimenti pendenti innanzi qualsiasi altra Autorità Giudiziaria), stragiudiziali e arbitrali; - Azioni legali a supporto delle fasi di contenzioso.	<i>Board of Directors;</i> <i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Administrative Director;</i> <i>Director of Department of Financial;</i> <i>Fiscal Consulting;</i> <i>Director of Department HR</i> <i>Chief Human Resources Officer (CHRO);</i> Consulenti esterni.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321 e 322), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati di corruzione potrebbero configurarsi nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio (e.g. un magistrato, un cancelliere o altro funzionario, il CTU dell'ufficio giudiziario, ecc.) per compiere o omettere atti del suo ufficio o contrari al suo ufficio, in modo da favorire la Società nell'ambito di un procedimento giudiziario. Ancora, nell'ambito dei contenziosi aventi come controparti persone giuridiche, i reati saranno potrebbero essere integrati qualora un esponente di NVP S.p.A. dia o prometta di dare denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che assuma la qualità di rappresentante della controparte, al fine di concludere un accordo transattivo favorevole alla Società. Il reato si potrebbe, altresì, configurare nel caso in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altra utilità a un pubblico funzionario in occasione di una visita ispettiva relativa a un procedimento giudiziario che veda coinvolta la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio.	ALTO	Procedure aziendali esistenti: - Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate; - Procedura di internal dealing; - Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.

				<u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> La fattispecie potrebbe essere integrata dal contegno dell'esponente della Società che prometta o elargisca un'utilità ad un Pubblico Funzionario o a un soggetto terzo (ad esempio, un consulente legale) affinché questi, sfruttando le relazioni esistenti con un suo superiore gerarchico o con altro soggetto di particolare influenza, interceda presso di lui al fine di far conseguire una situazione di vantaggio per NVP S.p.A. (ad esempio, l'instaurare un rapporto privilegiato con un magistrato ovvero l'influenzare la decisione del pubblico ufficiale).		
			Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)</u> A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività di gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di accordi transattivi potrebbero presentare profili di rischio, laddove la Società, al fine di garantirsi un esito favorevole del contenzioso, anche attraverso i legali esterni, offra o prometta denaro o altre utilità ad un rappresentante della controparte (ad esempio, il <i>General Counsel</i>). La Società potrebbe, inoltre, avere interesse a corrompere il consulente infedele della controparte, mediante la dazione di denaro o la corresponsione di altra utilità, al fine di garantirsi un esito positivo della contesa.	MEDIO-ALTO	
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> → N.	MEDIO	

			Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-<i>decies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui si induca una persona (ad esempio, la controparte coinvolta nel contenzioso ovvero un dipendente/collaboratore/consulente della Società), che sia chiamata a riferire davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e che abbia facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci, facendo ricorso: - alla violenza (coazione fisica o morale); - alla minaccia; - all'offerta o promessa di denaro (es. conclusione di un accordo con la controparte per la dichiarazione del falso in sede di giudizio, in conseguenza della pubblicazione di informazioni, veritiere ma dannose per l'immagine della Società).	MEDIO – ALTO	
			Reati tributari (art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</u> La fattispecie in disamina potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, al ricorrere delle seguenti ipotesi: - qualora NVP S.p.A. indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, ottenendo così un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori; - qualora, a fronte dell'esistenza di un PVC (Processo verbale di constatazione), di accertamenti, cartelle di pagamento e atti di	MEDIO – ALTO	

				riscossione, insorti o perfezionati in contemporanea ad atti straordinari di disposizione del patrimonio aziendale, la Società indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
K.2	<u>AFFARI SOCIETARI:</u> - Gestione dei rapporti/comunicazioni con gli Enti competenti in materia societaria (ad esempio, il Tribunale delle Imprese, la CCIAA, l'Agenzia delle Entrate, ecc.) e relativi	<i>Board of Directors;</i> <i>Statutory Auditors</i> ; <i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Administrative Director</i>	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> I reati di corruzione potrebbero configurarsi nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per omettere la segnalazione delle anomalie rilevate nel corso delle verifiche ispettive presso la Società, concernenti la corretta esecuzione degli adempimenti societari, con conseguente vantaggio per NVP S.p.A. Ancora, i predetti reati potrebbero essere integrati qualora un esponente di NVP S.p.A. dia o prometta di dare denaro o altra utilità a un pubblico funzionario affinché attenuati le sanzioni da irrogare alla Società a seguito dei controlli effettuati presso quest'ultima.	ALTO	

adempimenti, anche con il supporto di consulenti e <i>advisor</i>; - Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabile, nonché con gli Azionisti di riferimento per quanto attiene alle attività di controllo sulla gestione e sull'andamento aziendale; - Gestione dei rapporti con la Società di revisione; - Gestione degli adempimenti inerenti al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea degli Azionisti, CdA, Collegio Sindacale);	(anche nella qualità di Segretario del CdA); <i>Director of Department of Financial;</i> <i>Accounting Director;</i> <i>Fiscal Consulting;</i> <i>Advisor e consulenti esterni.</i>		Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente della Società che, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica al fine di far conseguire a NVP S.p.A. un vantaggio. <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> La fattispecie in esame potrebbe essere integrata dal contegno dell'esponente della Società che prometta o elargisca un'utilità ad un Pubblico Funzionario o a un soggetto terzo (ad esempio, un consulente) affinché questi, sfruttando le relazioni esistenti con un suo superiore gerarchico o con altro soggetto di particolare influenza, interceda presso di lui al fine di far conseguire una situazione di vantaggio per NVP S.p.A. (ad esempio, l'instaurare un rapporto privilegiato con un'Istituzione pubblica ovvero l'influenzare la decisione di un pubblico agente). <u>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</u> Tale reato si potrebbe configurare laddove, mediante artifici o raggiri (ad esempio, l'alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti oppure l'omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti), un esponente di NVP S.p.A. tragga in errore un soggetto appartenente ad Enti istituzionali e/o territoriali, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che cagioni un ingiusto profitto al soggetto agente e un danno patrimoniale in capo all'Ente Pubblico coinvolto.		
		Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>False comunicazioni sociali di società quotate (art. 2622 c.c.)</u> Il reato in esame potrebbe configurarsi in ragione della predisposizione, da parte di un esponente aziendale, di comunicazioni sociali dirette ai Soci (e.g. le informative periodiche o la documentazione trasmessa in ordine alle tematiche da discutere e approvare in sede assembleare), nelle quali vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o		

	convocazione, preparazione e svolgimento delle riunioni (ivi inclusa la predisposizione della documentazione relativa alle tematiche oggetto di discussione e approvazione), verbalizzazione delle sedute; - Tenuta dei Libri sociali.			finanziaria della Società e/o del Gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre i destinatari in errore, con conseguente vantaggio per NVP S.p.A. <u>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</u> Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali diversi dai c.d. <i>process owners</i> ovvero con soggetti estranei all'organizzazione aziendale (ad esempio, i consulenti) sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'occultamento, in tutto o in parte, delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione di informazioni non corrispondenti al vero; - l'occultamento, in tutto o in parte, di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte del Sindaco; - l'omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dal Sindaco; - l'alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo dei Sindaci; - mancata esibizione dei Libri Sociali a Soci che ne facciano richiesta; e ciò al fine di impedire o, comunque, frapporre un ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Sindaci nell'opera di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ovvero dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo loro riservate dalla legge. <u>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché, nell'ambito della pianificazione e realizzazione di un'operazione societaria di qualsiasi natura, un amministratore di NVP S.p.A. – anche in violazione della normativa regolamentare e aziendale in materia di gestione delle operazioni con parti correlate – ometta di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'esistenza di eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione in corso, ovvero ometta di astenersi nei casi previsti dalla legge, così generando, al contempo, un vantaggio o agendo nell'interesse della Società (ad	ALTO	

				esempio, nella prospettiva di una più rapida definizione della predetta operazione). <u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: - simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite; con conseguente alterazione dei meccanismi decisionali assembleari, al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società. <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie corruttiva potrebbe realizzarsi laddove un esponente di NVP S.p.A. offra o prometta denaro o altra utilità al referente della Società di revisione, a un componente del Collegio Sindacale o a soggetti a questi vicini o graditi, affinché omettano di evidenziare la registrazione di operazioni non corrispondenti al vero, l'erronea tenuta delle scritture contabili errate e/o certifichino un bilancio contenente voci non veritiere. Qualora uno dei predetti soggetti rifiuti la promessa o l'elargizione di denaro o altre utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati. <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Tale reato potrebbe ricorrere laddove gli esponenti apicali della Società (i.e. amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori) o gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (in particolare, la Consob) o, comunque, tenuti ad obblighi nei loro confronti, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i) espongano nelle comunicazioni previste per legge fatti materiali non rispondenti al vero – anche se oggetto di valutazione – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero ii) occultino con altri mezzi fraudolenti, anche solo parzialmente, fatti che avrebbero dovuto comunicare, avvalendosi della preordinata manipolazione dei	

				Libri Sociali; qualora da tale condotta derivi o possa derivare una situazione di favore per la Società (e.g. evitare l'attivazione di un procedimento di verifica o sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza).		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo "Gestione delle operazioni societarie, straordinarie e sul capitale"</i> (→ M) e <i>Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate"</i> (→ N)	MEDIO-ALTO	
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui gli apicali di NVP S.p.A. o i soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza occultino definitivamente o distruggano le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso un indebito intervento sugli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile e, di conseguenza, evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (ovvero con lo scopo di consentire a terzi tale obiettivo, se ne derivi o possa derivare un vantaggio anche per la Società). Le principali modalità di realizzazione del reato sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'occultamento dei documenti fiscalmente rilevanti attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo dell'Amministrazione Finanziaria; - l'alterazione dei libri contabili/fiscali obbligatori attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo dell'Amministrazione Finanziaria; - la preordinata tenuta delle scritture contabili presso terzi e la mancata esibizione all'Amministrazione Finanziaria ove ne faccia richiesta; - la distruzione del supporto cartaceo della documentazione contabile/fiscale, che non sia stata archiviata con modalità sostitutive, sempre per la medesima finalità su esposta.	MEDIO – ALTO	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

L. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
L.1	GESTIONE FINANZIARIA, DELLA TESORERIA E ACCOUNTING: - Gestione della finanza aziendale: gestione del credito (ivi inclusa la stipulazione dei contratti di <i>factoring</i>); gestione operativa e amministrativa dei finanziamenti; tenuta dei rapporti con gli Istituti bancari, finanziari e di credito o con altre entità finalizzati alla richiesta, al percepimento e alla fruizione di finanziamenti, nonché all'accesso alle misure di finanza agevolata; gestione del	Charman; Chief Executive Officer (CEO); Director Department of Financial; Treasury Management, Customer and supplier payments management; Director Department of Accounting; Accountant; Management Control Coordinator.	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001	<u>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</u> <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</u> Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, nel caso in cui un esponente di NVP S.p.A. alteri il contenuto della documentazione da trasmettere all'Istituto di credito che gestisca l'istruttoria relativa al processo di erogazione di finanziamenti coperti da garanzie da parte dello Stato o agli Enti competenti alla concessione di finanziamenti agevolati, ovvero provveda: - ad attestare requisiti di idoneità e referenze non veritiere (e.g. informazioni contabili, dati di bilancio, referenze di merito creditizio, caratteristiche tecniche di servizi e linee di <i>business</i>, dettagli sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale) - o ad attestare altre informazioni finanziarie non veritiere o, comunque, irrealistiche in merito all'utilizzabilità del finanziamento richiesto o alla situazione della Società; con l'effetto di far conseguire alla Società l'ottenimento di uno dei predetti finanziamenti. <u>Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente ovvero un apicale di NVP S.p.A., attraverso l'intervento diretto sui portali informatici degli Enti deputati all'erogazione di finanziamenti coperti da garanzie da parte dello Stato o alla concessione di finanziamenti agevolati (e.g. il portale di Simest, di	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura gestione trasferte dipendenti e collaboratori; • Procedura assegnazione e utilizzo carte aziendali; • Procedura anticipazione e rimborso spese; • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura di produzione e gestione commesse; • Procedura per la gestione e l'utilizzo dei mezzi aziendali di proprietà di NVP SpA

	portafoglio di indebitamento e degli strumenti di copertura e di garanzia dei rischi finanziari (e.g. fideiussioni), nonché degli strumenti finanziari derivati (e.g. contratti di <i>interest rate swap</i> e opzione <i>cap</i>); <i>Per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti pubblici: cfr. Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" → A.3</i> - Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle seguenti attività: o gestione del ciclo attivo (anagrafica clienti, registrazione contratti di vendita, fatturazione attiva/emissione fatture/note di credito, incassi e archiviazione della documentazione a	<u>Funzioni di supporto/racordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Board of Directors;</i> <i>Statutory Auditors</i> ; <i>Buyer</i> (Ufficio Acquisti); <i>Administrative Director;</i> <i>Strategic P&A Office/ Administrator of NAV system;</i> Consulenti esterni; Dipendenti utilizzatori degli strumenti di pagamenti diversi dal contante.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	Invitalia o del Fondo di Garanzia), modifichi i dati o le informazioni in esso presenti con lo scopo di avvantaggiare la Società. <u>Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u> Il reato in commento potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società formi/trasmetta un documento informatico contenente un'attestazione mendace, destinata ad avere efficacia probatoria, ovvero veicoli un documento non genuino e veritiero, sottoscritto con firma digitale, nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'erogazione di finanziamenti coperti da garanzie da parte dello Stato ovvero di finanziamenti agevolati. <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, allorché un dipendente della Società, su espressa indicazione di un esponente apicale della Società, acceda o permanga indebitamente nel sistema gestionale implementato da NVP S.p.A. (<i>Dynamics NAV</i>), al di fuori delle proprie mansioni o dell'incarico routinario ricevuto, per alterare o eliminare determinati documenti/informazioni aziendali ovvero le registrazioni contabili, ad esempio, al fine di creare una rappresentazione artata degli incassi ovvero di mascherare le tracce di movimentazioni finanziarie di natura illecita, così da garantire un vantaggio a beneficio della Società ai fini della concessione/erogazione dei finanziamenti. La medesima condotta potrebbe essere esercitata, altresì, a danno dei sistemi informativi gestiti dagli Enti deputati all'erogazione di finanziamenti coperti da garanzie da parte dello Stato o alla concessione di finanziamenti agevolati (e.g. il portale di Simest, di Invitalia o del Fondo di Garanzia), alterandone il funzionamento o modificando il contenuto dei dati/documenti precedentemente caricati, al fine di agevolare la Società.	MEDIO	<i>destinati alle attività di produzione;</i> • <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate;</i> • <i>Procedura di internal dealing;</i> • <i>Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.</i>

	supporto delle fatture attive); ○ gestione del ciclo passivo (anagrafica fornitori, verifica e registrazione delle fatture passive/note di debito e dell'esecuzione delle prestazioni, monitoraggio delle fatture da ricevere/in scadenza, liquidazione dei pagamenti, archiviazione della documentazione a supporto delle fatture passive); ○ gestione della tesoreria/cassa e dei relativi flussi; - Management control (controllo spese; - Accounting: gestione della contabilità clienti e fornitori, esecuzione delle registrazioni contabili, gestione della contabilità in generale;		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> In via indiretta e strumentale le fattispecie (latamente) corruttive potrebbero realizzarsi mediante l'anomala gestione dei flussi finanziari o la contabilizzazione di evidenze economiche o fatti non rispondenti al vero (e.g. l'emissione e la successiva registrazione di fatture per prestazioni inesistenti o per corrispettivi differenti da quelli pattuiti con la controparte, l'annotazione di costi inesistenti, la sottostima degli incassi, ecc.), al fine di creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da utilizzare per finalità corruttive ovvero per remunerare un soggetto terzo per la mediazione illecita che questi può o si impegna a esercitare verso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio.	ALTO	
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u> Il delitto in esame potrebbe essere integrato a fronte della modifica o dell'alterazione dei dati contabili (si pensi, ad esempio, a quelli relativi agli incassi derivanti dall'erogazione dei servizi di produzione video o, più in generale, ai dati descrittivi del <i>cash flow</i>) presenti nel sistema gestionale, di modo da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società non rispondente al vero, con conseguente vantaggio per NVP S.p.A. Nello stesso senso, e per la medesima finalità, potrebbero venire in rilievo: - l'annotazione di costi inesistenti con il supporto documentale di fatture passive prive, in tutto o in parte, di reale sostanza economica (ma validate dalle competenti funzioni aziendali come corrette e congrue); - la registrazione/annotazione di un finanziamento per un importo superiore a quanto effettivamente concesso; - o, più in generale, l'alterazione o la falsificazione dei dati contabili e finanziari (e.g. la sopravvalutazione degli incassi della Società, la registrazione di operazioni inesistenti, ecc.).		

	- Gestione dei conti correnti bancari (apertura e chiusura dei conti, riconciliazioni), del sistema di remote banking e dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dal contante (e.g. carte di credito o di debito, carte carburanti, Viacard, Telepass, ecc.); - Gestione e utilizzo del sistema gestionale NAV.			<u>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</u> Tale reato potrebbe essere integrato allorché gli amministratori della Società, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, giustificando tale operazione mediante l'artificiosa simulazione della restituzione di un finanziamento apparentemente concesso in precedenza da un socio verso NVP S.p.A. ovvero dell'assolvimento di un credito da questo vantato nei confronti della Società, se il socio così favorito offra altro vantaggio per la Società stessa. La medesima fattispecie potrebbe realizzarsi attraverso la compensazione di un debito della Società nei confronti del Socio con un credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del medesimo socio. <u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché, nell'ambito della pianificazione e realizzazione di un'operazione di finanziamento, investimento o ricorso a strumenti di garanzia/copertura dei rischi finanziari ovvero della stipula di un contratto finanziario derivato, un amministratore di NVP S.p.A. ometta di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'esistenza di eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione in corso, ovvero ometta di astenersi nei casi previsti dalla legge, così generando, al contempo, un vantaggio o agendo nell'interesse della Società (ad esempio, nella prospettiva di una più rapida definizione della predetta operazione). <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato che intrattiene relazioni finanziarie o	ALTO	

				commerciali con NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle predette condotte, da parte degli esponenti aziendali, con lo specifico scopo di indurre il funzionario di un Istituto di credito o di un Ente – deputato all'erogazione di finanziamenti coperti da garanzie da parte dello Stato o agli Enti competenti alla concessione di finanziamenti agevolati – a concedere/autorizzare agevolazioni nella concessione di fidi, finanziamenti o di garanzie di qualsiasi natura, seppur in assenza dei requisiti necessari oppure a condizioni economico-contrattuali difformi dalle prassi negoziali o particolarmente vantaggiose per la Società (e.g. la previsione di un tasso di interesse notevolmente modesto o una maggiore dilazione delle rate di retrocessione), ovvero a non rilevare eventuali inadempimenti degli obblighi gravanti sulla Società (e.g. l'effettuazione di un'operazione o di una variazione statutaria in assenza del preventivo consenso scritto dell'istituto erogatore, laddove espressamente previsto). Così come il reato potrebbe essere integrato dalla corresponsione, offerta o promessa di corresponsione di denaro o altra utilità all'esponente apicale di una società committente o fornitrice di NVP S.p.A., affinché accetti condizioni o modalità di pagamento diverse da quelle contrattualmente definite – come, ad esempio, l'interposizione di un soggetto terzo nel processo di fatturazione o l'accredito/addebito delle somme dovute da/verso conti correnti accesi da soggetti diversi dalle reali controparti –, ovvero affinché pratici un'indebita maggiorazione dei corrispettivi (lato clienti) o scontistica (lato fornitori). Ancora, la medesima condotta potrebbe essere esercitata nei confronti di un funzionario dell'Istituto bancario, presso cui sono accesi i conti correnti della Società, al fine di far agevolare l'esecuzione delle operazioni di pagamento/incasso pur in presenza di indici di anomalia delle stesse o di far omettere le segnalazioni di vigilanza in materia di antiriciclaggio.	

				<i>In via indiretta e strumentale</i> la fattispecie corruttiva potrebbe realizzarsi mediante l'anomala gestione dei flussi finanziari o la contabilizzazione di evidenze economiche o fatti non rispondenti al vero (e.g. l'emissione e la successiva registrazione di fatture per prestazioni inesistenti o per corrispettivi differenti da quelli pattuiti con la controparte, l'annotazione di costi inesistenti, la sottostima degli incassi, ecc.), al fine di creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da utilizzare a scopo corruttivo. <u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u> La fattispecie potrebbe prendere forma laddove un esponente della Società diffonda notizie false oppure ponga in essere operazioni simulate (<i>i.e.</i> operazioni apparenti e, quindi, prive di reale significato economico ad esse sotteso) o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad alterare significativamente l'affidamento del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe realizzarsi qualora gli esponenti aziendali effettuino o concorrano ad effettuare operazioni finanziarie simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati di interesse per la Società (si pensi, ad esempio, agli strumenti di una controparte con cui NVP S.p.A. ha stipulato un contratto di <i>interest rate swap</i> o di opzione <i>cap</i>), se da ciò possa derivare un vantaggio per la stessa. <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Tale reato potrebbe ricorrere laddove gli esponenti apicali di NVP S.p.A. (<i>i.e.</i> gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori) o gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (in particolare, la Consob) o, comunque, tenuti ad obblighi nei loro confronti, i) espongano nelle comunicazioni previste per legge fatti materiali non rispondenti al	

				vero – anche se oggetto di valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero ii) occultino con altri mezzi fraudolenti, anche solo parzialmente, fatti che avrebbero dovuto comunicare, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza; qualora da tale condotta derivi o possa derivare una situazione di favore per la Società (e.g. evitare l'attivazione di un procedimento di verifica o sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza).		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)	<u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</u> Il reato di abuso di informazioni privilegiate (<i>insider trading</i>) si configura qualora un esponente aziendale, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ovverosia: informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone ancora, che, se rese pubbliche, sarebbero idonee a influenzarne sensibilmente il prezzo) in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o d'un ufficio: a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Del pari, è sanzionato chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commetta taluno dei fatti di cui sopra; ovvero chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate in precedenza e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, e quindi pur non ricoprendo un		

				ruolo qualificato all'interno dell'emittente, commetta taluno dei fatti di cui sopra (<i>insider</i> secondario). Le predette condotte devono avere ad oggetto: (i) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l'ammissione su un mercato regolamentato; (ii) strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per cui è stata presentata richiesta su sistemi di negoziazione multilaterali; (iii) strumenti finanziari negoziati su altri sistemi di negoziazione organizzati (OTF); (iv) strumenti finanziari diversi dai precedenti; (v) nuove tipologie di strumenti finanziari (quote di emissione o di altri prodotti oggetto di asta correlati); (vi) contratti a pronti su merci; (vii) contratti o strumenti derivati. Esemplificativamente, la fattispecie potrebbe configurarsi allorché un esponente della Società, nell'ambito delle interlocuzioni instaurate con il funzionario/dirigente di un Istituto finanziario o di credito ai fini della richiesta di un finanziamento, indebitamente gli riveli informazioni privilegiate – come, ad esempio, le informazioni relative al compimento, da parte di NVP S.p.A., di un'importante operazione commerciale (<i>i.e.</i> l'acquisizione di un cliente di particolare rilevanza) o straordinaria (<i>i.e.</i> l'acquisto o la vendita di <i>asset</i>, l'incorporazione di un'altra entità), ancora coperte da riserbo – al fine di rafforzare la solidità e il prestigio di NVP S.p.A. agli occhi dell'Istituto, anche nella prospettiva di sollecitare futuri investimenti nei titoli della Società stessa. <u>Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</u> La norma sanziona il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il rischio-reato è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio, attraverso un uso distorto delle comunicazioni sociali o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività sui mercati finanziari e della negoziazione con la clientela. In particolare, la manipolazione c.d. informativa potrebbe ricorrere qualora si diffondano valutazioni su uno strumento finanziario (o	ALTO	

				indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo stesso, beneficiando, di conseguenza, dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse. Tale condotta è particolarmente grave quando si impartiscano ordini di compravendita, si eseguano operazioni prima ovvero dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti. Mentre la manipolazione c.d. operativa si sostanzia nel porre in essere operazioni o ordini di compravendita simulati o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. In termini più concreti, la fattispecie in commento potrebbe configurarsi qualora la Società diffonda al pubblico notizie mendaci in ordine alla percezione di un nuovo finanziamento, simulandone l'esistenza o alternando la rappresentazione dei dati tecnico-economici dello stesso, di modo da provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari di NVP S.p.A.		
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)</u> Le predette figure criminose potrebbero essere realizzate attraverso un'anomala gestione dei flussi monetari/finanziari volta a consentire l'esecuzione o la dissimulazione di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento o occultamento di provviste finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione di tale origine. A titolo meramente esemplificativo, tali operazioni potrebbero consistere: - nel trasferimento di disponibilità finanziarie di provenienza illecita, affluite su conti transitori o su conti correnti non formalmente riconducibili alla Società, con modalità tali da ostacolare l'identificazione di tale provenienza delittuosa;		

				- nell'impiego di disponibilità provenienti da reato (delitto, colposo o doloso, ovvero contravvenzione) effettuando ripetute operazioni "fittizie" di acquisto con il medesimo fornitore per importi modesti, le cui fatture vengano saldate in contanti e in un breve arco di tempo, al fine di eludere l'identificazione dell'illecita provenienza dei fondi movimentati. Al contempo, potrebbe venire in rilievo l'anomala gestione dei conti correnti della Società (in particolare: l'apertura e la successiva immediata chiusura degli stessi), finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita di disponibilità finanziarie accreditate o addebitate a NVP S.p.A. Ancora, le fattispecie in commento potrebbero ricorrere qualora le competenti funzioni aziendali contabilizzino fatti non rispondenti al vero (ad esempio, fatture per prestazioni inesistenti o con corrispettivi artefatti, sopravvalutazione degli incassi, ecc.), al fine di creare i presupposti per il trasferimento, l'impiego, la sostituzione o l'occultamento di denaro di provenienza illecita anche in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali. Da ultimo, il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi allorché la Società impieghi denaro proveniente da attività illecite precedentemente commesse (ad esempio, fenomeni di evasione fiscale) da un suo esponente per il pagamento dei fornitori o degli stipendi ai dipendenti ovvero per la corresponsione dei tassi di interessi dovuti sui finanziamenti percepiti da NVP S.p.A.	ALTO	
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</u> A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso da uno degli esponenti di NVP S.p.A. che utilizzi gli strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. sistema di <i>remote banking</i>, carta di credito/debito aziendale, carta carburante, Viacard, Telepass, ecc.) per operazioni/finalità differenti da quelle espressamente autorizzate dalla Società e per le quali è stata concessa la disponibilità di tali strumenti, allorché tale condotta sia stata resa possibile dall'assenza di misure di sicurezza/verifica (come in caso di libero o agevole accesso ai <i>token</i>/codici di accessi collegati al sistema di <i>remote banking</i> o al possesso materiale delle carte di		

			pagamento), dall'inidoneità delle misure di sicurezza logica poste a presidio di tali strumenti, ovvero sia stata realizzata da un esponente aziendale nella prospettiva di far conseguire un vantaggio alla Società (e.g. compiendo con tali strumenti indebite elargizioni a funzionari della Pubblica Amministrazione, chiamati a vigilare sull'operatività di NVP S.p.A., o a potenziali clienti/<i>partner</i> ovvero consentendo ad essi la materiale utilizzabilità degli strumenti stessi). Al contempo, la figura delittuosa potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui uno dei predetti esponenti alteri il funzionamento di una carta di credito o di altra carta elettronica che abiliti all'acquisto di beni (e.g. mutando artificiosamente il <i>plafond</i>, impedendo la corretta registrazione delle spese effettuate) ovvero del sistema di <i>remote banking</i> (e.g. intervenendo sulle procedure autorizzative delle disposizioni di pagamento), giovandosi dell'assenza di misure di sicurezza/verifica oppure agendo per la finalità sopra prospettata, e cioè: far conseguire un vantaggio anche alla Società. <u>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640, comma 2, secondo periodo, c.p.)</u> Esemplificativamente, il reato potrebbe essere integrato dalla condotta di uno degli esponenti aziendali che intervenga sul funzionamento dei sistemi informatici collegati all'operatività e alla rendicontazione delle carte di credito/debito aziendali, mutando artificiosamente il <i>plafond</i> ovvero impedendo la registrazione delle transazioni effettuate con conseguente vantaggio per la Società (e.g. riconoscendo un corrispettivo inferiore a quello dovuto per i servizi e i beni ceduti dal soggetto fornitore, con conseguente minore esborso della Società). La medesima condotta potrebbe sostanzarsi nell'alterazione dei sistemi deputati alla gestione da remoto dei conti correnti societari, impedendo la tracciabilità dei flussi in ingresso e in uscita (e.g. al fine di vulnerare/ostacolare la corretta consuntivazione dei dati economici relativi ai servizi commerciali), mutando la profilazione dei soggetti autorizzati a disporre i pagamenti o di quelli che hanno la facoltà di mero accesso all'<i>home banking</i> ovvero realizzando	MEDIO-ALTO	

				pagamenti indebiti/privi di giustificazione in modo idoneo a dissimulare le evidenze documentali di tali movimentazioni. <u>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.</u> A titolo meramente esemplificativo, si ipotizzi il caso in cui un esponente della Società induca, con artifici e raggiri, un altro collega ovvero un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale (si pensi a un referente della committenza o di un fornitore) a farsi consegnare o comunicargli le chiavi di accesso da remoto al conto corrente societario (di NVP S.p.A. o della compagine di riferimento del soggetto terzo) o alla propria carta di credito/debito, prospettando tale passaggio quale condizione necessaria per la prosecuzione di un'attività aziendale o del rapporto contrattuale in essere tra NVP S.p.A. e la controparte, così realizzando un vantaggio di cui possa beneficiare anche la Società. <u>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</u> Tale delitto potrebbe realizzarsi, esemplificativamente, qualora un esponente aziendale realizzi un'anomala gestione dei flussi finanziari e/o dei conti bancari societari per trasferire fittiziamente la titolarità/disponibilità del denaro di cui NVP S.p.A. precedentemente disponeva in favore di soggetti estranei all'organizzazione aziendale o di una società-satellite, con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., pur continuando la Società ad amministrare e gestire di fatto i predetti valori monetari.		
			Reati tributari (art. 25- quiquiesdecies)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u>		

			D.Lgs. n. 231/2001) <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero essere realizzate attraverso l'alterazione dell'attività di verifica delle fatture passive indirizzate alla Società, funzionale a consentire la registrazione nelle scritture contabili di documenti aventi ad oggetto operazioni, in tutto o in parte, fittizie – ad esempio, prestazioni di servizi/acquisto di beni mai svolti/consegnati, dedotte con un corrispettivo maggiore di quello effettivo o, comunque, non corrispondente al valore reale dei beni/servizi forniti ovvero per quantitativi superiori a quelli effettivamente resi – che verranno, poi, inserite come voci di costo nelle dichiarazioni fiscali, sì da consentire un indebito risparmio tributario. Così come potrebbero configurarsi in caso di registrazione di fatture o altri documenti aventi ad oggetto operazioni economiche: - oggettivamente inesistenti; - soggettivamente inesistenti (<i>i.e.</i> emesse da un'entità diversa dalla reale controparte della Società); - con un corrispettivo maggiore rispetto al valore realmente dovuto/pattuito; - per valori inferiori a quelli dichiarati nel documento fiscale; - a cui viene data una qualificazione giuridica difforme da quella reale. Inoltre, ai fini dell'integrazione della figura criminosa di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 potrebbe assumere rilevanza l'anomala registrazione nelle scritture contabili dei ricavi derivanti dall'esecuzione delle commesse affidate alla Società che – anche congiuntamente al ricorso al meccanismo della sotto-fatturazione – consenta di indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore al valore reale, con ciò costituendosi il presupposto per un minor esborso fiscale. <u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> tale reato potrebbe configurarsi quale conseguenza di una gestione anomala del <i>cash flow</i> che si dimostri strumentale alla violazione dell'obbligo di fedele annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili della Società, in relazione ad operazioni economiche intracomunitarie (ad esempio, l'esecuzione di commesse assegnate da un committente sedente in un altro Stato	ALTO	

				membro dell'Unione Europea), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, qualora da tale condotta derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, la medesima figura delittuosa potrebbe essere integrata dall'omessa annotazione nelle scritture contabili di ricavi per un importo superiore a 10 milioni di euro, derivanti da operazioni commerciali effettivamente realizzate con <i>partner</i> residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero dall'indicazione nelle fatture attive verso tali committenti di un importo inferiore a quello realmente pattuito, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> La fattispecie in questione potrebbe configurarsi: - in via diretta attraverso l'emissione di fatture contraddistinte da elementi di fittizietà ovvero da false note di credito all'indirizzo di una controparte; - <i>in via indiretta</i> qualora la Società proceda a un'errata verifica, sulla base della relativa documentazione di entrata, della sussistenza e della correttezza degli incassi, così giustificando l'emissione di fatture o il rilascio di altri documenti per operazioni inesistenti ovvero per importi superiori al valore dell'operazione economica effettivamente posta in essere; e ciò al fine di consentire alla controparte di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, contestualmente, di assicurare alla Società maggiore merito creditizio ovvero l'instaurazione di un rapporto privilegiato con la prima. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe concretizzarsi nell'occultamento o nella distruzione delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione (in particolare, le fatture passive ricevute dalla Società e quelle dalla stessa emesse), al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.	

			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
L.2	PIANIFICAZIONE E BILANCIO: - Pianificazione strategica, industriale ed economico-finanziaria; - Bilancio (d'esercizio e consolidato) e comunicazioni sociali, con particolare riguardo alle seguenti attività: o rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle	<i>Board of Directors;</i> <i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> Responsabile <i>Strategic Planning (SPAD);</i> <i>Director Department of Accounting;</i> <i>Accountant.</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, allorché un dipendente della Società, su espressa indicazione di un esponente apicale della Società, acceda o permanga indebitamente nel sistema gestionale implementato da NVP S.p.A. (<i>Dynamics NAV</i>), al di fuori delle proprie mansioni o dell'incarico routinario ricevuto, per alterare o eliminare determinati documenti/informazioni aziendali ovvero le registrazioni contabili, ad esempio, al fine di creare una rappresentazione artata degli incassi, così da garantire un vantaggio a beneficio della Società attraverso la rilevazione di una situazione economico-finanziaria non rispondente al vero, sia migliorativa che peggiorativa.	MEDIO	
			Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.)</u> , nonché <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u>	ALTO	

	relazioni e negli altri documenti contabili/sociali; - raccolta e aggregazione dei dati economici, finanziari e patrimoniali necessari per la predisposizione del progetto di Bilancio d'esercizio e consolidato; - predisposizione, redazione e approvazione del Bilancio d'esercizio e consolidato, delle relazioni finanziarie annuali e infra-annuali, nonché delle comunicazioni periodiche previste dalla legge; - redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi destinati al pubblico; - predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico concernenti la situazione	<u>Funzioni di supporto/raccolto per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Statutory Auditors.</i> <i>Administrative Director;</i> <i>Director Department of Financial;</i> <i>Responsabile Treasury Management, Customer and supplier payments management;</i> <i>Fiscal Consulting.</i>	utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie (latamente) corruttive potrebbero realizzarsi mediante la fraudolenta appostazione in bilancio di voci di costo o di entrata mendaci, al fine di creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da utilizzare per finalità corruttive ovvero per remunerare un soggetto terzo per la mediazione illecita che questi può o si impegna a esercitare verso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio.		
			Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u> Tale figura delittuosa si configura nel caso in cui gli apicali della Società (amministratori, direttore generale, dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, ecc.): i) espongano o concorrano ad esporre consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali indirizzate ai soci o al pubblico previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; ovvero ii) omettano o concorrano ad omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; e ciò al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (ad esempio, al fine di non portare ad emersione l'eventuale stato di tensione finanziaria che la Società attraversa). Il fatto tipico del c.d. falso in bilancio è integrato anche se le falsità o le omissioni riguardino eventuali beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. A titolo puramente esemplificativo, la fattispecie potrebbe ricorrere qualora uno dei predetti esponenti di NVP S.p.A.: - sovrastimi o sottostimi le voci relative alle imposte attraverso un'errata individuazione dei presupposti imponibili o della competenza delle poste alla base del calcolo dell'imponibile; - sopravvaluti o sottovaluti le poste estimative/valutative di bilancio (sia d'esercizio che consolidato); - iscriva costi e/o incassi per fatture da ricevere di importo superiore o inferiore rispetto alla prestazione professionale o al servizio ricevuto/prestato;		

	economica, patrimoniale e finanziaria di NVP S.p.A., anche se diverse dalla documentazione contabile periodica; - Tenuta delle scritture contabili: tenuta e conservazione dei libri contabili, nonché gestione ed archiviazione della documentazione contabile/fiscale obbligatoria.			- dopo che la Società abbia acquisito quote di partecipazione in altra società, iscriva consapevolmente le stesse nel bilancio d'esercizio per un valore non corrispondente al vero, specie se l'operazione si riveli infruttuosa, ovvero ometta di svalutare una partecipazione in caso di perdita durevole di valore della stessa o, ancora, rappresenti una situazione alterata delle partecipazioni societarie, con particolare riguardo all'effettivo controllo esercitato sulle stesse; - sovrastimi/sottostimi il fondo di svalutazione crediti; - più in generale, predisponga un'informativa insufficiente o infedele da riportare nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla gestione. Inoltre, il reato potrebbe configurarsi in presenza di falsità contabili (e.g. l'appostazione di costi non reali derivanti da operazioni inesistenti) presenti nelle scritture delle società controllate che vengono consapevolmente trasfuse nel bilancio consolidato del Gruppo, con conseguente vantaggio anche per NVP S.p.A. <u>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</u> Il reato in esame sanziona la condotta degli amministratori di una società che, occultando documenti o facendo ricorso ad altri artifici idonei allo scopo, impediscano o, comunque, ostacolino l'esercizio delle attività di controllo che la legge attribuisce ai soci o agli altri organi sociali (in particolare, il Collegio Sindacale), se da siffatte condotte derivi un danno ai soci consistente, ad esempio, nell'inibita possibilità di conoscere le reali condizioni economico-finanziarie della Società. Più pragmaticamente, tale fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori di NVP S.p.A. assumano una delle seguenti condotte, da intendersi come meramente esemplificative, con lo scopo di mascherare l'eventuale insorgenza di uno stato di tensione finanziaria della Società: - irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili della Società, in modo tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, il controllo sull'andamento economico dell'attività sociale; - sottrazione o distruzione di documenti sociali, ovvero creazione di condizioni materiali volte a renderne più difficoltosa la visione (si pensi, ad esempio, al trasferimento dei Libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica, sorretto dalla finalità di impedire il controllo);	ALTO	

			- rifiutare di adempiere a richieste di informazioni/esibizioni documentali provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce le facoltà di controllo; - produzione/esibizione di documentazione falsa, in quanto attestante fatti o evidenze non rispondenti al vero, manipolata e/o alterata nel suo contenuto, in tutto o in parte. <u>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) [reato mappato in via prudenziale]</u> Tale reato potrebbe configurarsi allorché gli amministratori della Società, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, giustificando tale operazione mediante l'artificiosa annotazione in bilancio dell'esistenza di un finanziamento apparentemente concesso in precedenza da un socio verso NVP S.p.A. ovvero di un credito da questo vantato nei confronti della Società da portare in compensazione con il debito da conferimento da questi dovuto alla Società, se il socio così favorito offra altro vantaggio per la Società stessa. <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u> La fattispecie in esame potrebbe ricorrere nel caso in cui gli amministratori della Società ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge, sfruttando a tal fine la surrettizia esposizione in bilancio o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali non rispondenti al vero (ad esempio, la sovrastima dei crediti o l'annotazione di ricavi in misura maggiore a quelli effettivamente conseguiti) ovvero la voluta omissione di fatti materiali rilevanti (ad esempio, la sottostima dei debiti o la mancata rilevazione di sopraggiunti fattori di rischio finanziario o legale) la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di NVP S.p.A., se il socio così favorito offra altro vantaggio per la Società stessa. Più pragmaticamente, il reato potrebbe prendere forma, qualora gli amministratori di NVP S.p.A., facendo leva su una rappresentazione mendace circa l'effettivo andamento economico della Società,	

				ripartiscano gli utili, sebbene si sia verificata, in concreto, una perdita del capitale sociale. <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> <i>In via diretta</i> il reato in esame potrebbe essere integrato dalla condotta di un esponente di NVP S.p.A. che offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) della Società di revisione incaricata da NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale condotta potrebbe essere tenuta al fine di indurre i revisori ad omettere di rilevare, nella propria relazione, eventuali discrepanze, anomalie o errori in merito alla formazione dei dati di bilancio, nonché alle dichiarazioni contenute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Ancora, la medesima condotta potrebbe essere realizzata nei confronti del rappresentante di una controparte di NVP S.p.A. (committente, fornitore/consulente o <i>partner</i> commerciale) affinché questi cooperi con la Società, attraverso la produzione/formazione e la trasmissione di informazioni rilevanti o di documentazione contrattuale o, comunque, contabile contenente elementi fittizi (e.g. dati relativi alla consuntivazione degli incassi o dei costi della Società ovvero alla sussistenza di rischi finanziari o legali/di contenzioso), per l'elaborazione di un'informativa economica, finanziaria e patrimoniale di NVP S.p.A., destinata al pubblico, non veritiera. <i>In via indiretta e strumentale</i> la fattispecie corruttiva potrebbero realizzarsi mediante la fraudolenta appostazione in bilancio di voci di costo o di incassi mendaci, finalizzata a creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da impiegare per finalità corruttive.	

			<u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u> Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, mediante la formazione e la successiva messa a disposizione degli azionisti di documentazione informativa mendace e/o alterata, concernente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di NVP S.p.A. e del Gruppo (e.g. fascicolo di bilancio d'esercizio e consolidato, relazione finanziaria annuale o semestrale, relazione sulla gestione, ecc.), induca costoro in errore al fine di determinarli a votare favorevolmente, in sede assembleare, in merito all'approvazione del bilancio. <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Tale reato potrebbe ricorrere laddove gli esponenti apicali della Società (i.e. gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori) o gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (in particolare, Consob) o, comunque, tenuti ad obblighi nei loro confronti, i) espongano nelle comunicazioni previste per legge fatti materiali non rispondenti al vero – anche se oggetto di valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero ii) occultino con altri mezzi fraudolenti, anche solo parzialmente, fatti che avrebbero dovuto comunicare, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.		
		Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</u> Esemplificativamente, la fattispecie potrebbe configurarsi allorché un esponente della Società, coinvolto nelle attività connesse alla tenuta della contabilità in generale e alla formazione/predisposizione delle comunicazioni sociali destinate al pubblico, indebitamente comunichi ad un terzo informazioni relative all'approvazione delle relazioni finanziarie infra-annuali o dei documenti di bilancio (d'esercizio e consolidato) prima della loro divulgazione al pubblico, sollecitandolo a investire nelle azioni della	ALTO	

			Società, così da alterare la parità degli investitori, ovvero nell'ipotesi in cui, in virtù della conoscenza di tali dati, compia egli stesso delle operazioni in conto proprio su tali titoli azionari, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di <i>internal dealing</i>, nella prospettiva di far conseguire un vantaggio alla Società (ad esempio, aumentare il credito di NVP S.p.A. nella platea dei potenziali investitori). <u>Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</u> A titolo puramente esemplificativo, il reato di manipolazione di mercato potrebbe essere integrato dalla condotta di un esponente aziendale che, mediante la manipolazione del contenuto delle informative/relazioni di natura finanziaria, diffonda al pubblico dati artificiosamente alterati circa l'andamento del <i>business</i> societario (e.g. i dati relativi all'andamento della gestione e ai valori della produzione, alle immobilizzazioni materiali e finanziarie, alla posizione finanziaria netta del Gruppo o agli indicatori EBTDA), così da creare un quadro falso circa la situazione economico-finanziaria e patrimoniale di NVP S.p.A., suscettibile di fornire indicazioni decettive in merito all'apprezzamento delle azioni della stessa Società e, conseguentemente, di influenzare il comportamento degli investitori (potenziali o effettivi).		
		Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Le figure criminose in questione potrebbero essere perpetrate attraverso l'annotazione/appostazione nelle scritture contabili della Società e nel bilancio di fatti non rispondenti al vero (ad esempio, costi derivanti da fatture per prestazioni inesistenti o con corrispettivi artefatti, sopravvalutazione dei ricavi, registrazione di immobilizzazioni materiali e finanziarie non coerenti/congrue, ecc.), al fine di creare i presupposti, con apparente parvenza di "legittimità" contabile, per il trasferimento, l'impiego, la sostituzione o l'occultamento di denaro di provenienza illecita –	MEDIO	

				ric conducibile a soggetti sia interni che esterni all'organizzazione aziendale —, anche in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.		
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</u> La consumazione del reato in esame potrebbe essere agevolata dalla realizzazione di artifici contabili e/o dall'alterazione delle voci del bilancio d'esercizio/consolidato (e.g. i capitoli relativi alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) o, ancora, delle informazioni esposte nella Nota Integrativa, nella misura in cui la stessa si dimostri funzionale a creare la parvenza del trasferimento della titolarità/disponibilità del denaro di cui NVP S.p.A. precedentemente disponeva in favore di soggetti estranei all'organizzazione aziendale o di una società-satellite, con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., pur continuando la Società ad amministrare e gestire di fatto i predetti beni/cespiti.	MEDIO	
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero configurarsi qualora la Società proceda a una preordinata alterazione delle rilevazioni e delle poste in bilancio, sulla scorta di una surrettizia documentazione a corredo, finalizzata a una rappresentazione dei dati relativi ai costi della Società difforme dal loro valore reale (e.g. la sovrastima degli oneri derivanti da un contratto passivo stipulato dalla Società ovvero da altra società del Gruppo ovvero la simulata riduzione dei ricavi), così da consentire un vantaggio in termini di risparmio d'imposta quale diretta conseguenza dell'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali o, al contrario, dell'indicazione di elementi attivi per un ammontare difforme dal valore reale.		

				<u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> tale reato potrebbe configurarsi quale conseguenza di un'anomala/infedele annotazione degli elementi attivi (i.e. diminuzione dei ricavi effettivi) nelle scritture contabili della Società in relazione ad operazioni economiche intracomunitarie (ad esempio, l'esecuzione di commesse assegnate da un committente sedente in un altro Stato membro dell'Unione Europea), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, qualora da tale condotta derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro. La medesima figura delittuosa potrebbe essere integrata, altresì, dall'omessa annotazione nelle scritture contabili di ricavi per un importo superiore a 10 milioni di euro, derivanti da operazioni commerciali effettivamente realizzate con <i>partner</i> residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> la commissione del reato in esame potrebbe essere agevolata da un'anomala consuntivazione della sussistenza e della correttezza degli incassi, che si dimostri funzionale a giustificare l'emissione di fatture o il rilascio di altri documenti per operazioni inesistenti ovvero per importi superiori al valore dell'operazione economica effettivamente posta in essere, al fine di consentire alla controparte di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, contestualmente, di assicurare alla Società maggiore merito creditizio ovvero l'instaurazione di un rapporto privilegiato con la prima. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)</u> Tale delitto potrebbe essere integrato dalla condotta di un esponente di NVP S.p.A. che occulti o distrugga delle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione (e.g. Libro Giornale, Libro Inventari, Libro dei cespiti ammortizzabili,	ALTO	

				registri IVA, fatture attive e passive, ecc.), al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	
L.3	ADEMPIMENTI FISCALI: - Gestione degli adempimenti dichiarativi e impositivi, e in particolare: o estrazione ed aggregazione dei dati contabili ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali;	<i>Chairman;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO);</i> <i>Director</i> <i>Department of Accounting;</i> <i>Fiscal Consulting.</i> <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o,</u>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<u>Riciclaggio (art. 648 c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> Le figure criminose in questione potrebbero ricorrere allorché la Società destini al pagamento delle obbligazioni tributarie una provvista finanziaria costituita da denaro o altre utilità provenienti dalla precedente commissione, da parte di un suo esponente ovvero di un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale (e.g. committenti, fornitori o altri <i>partner</i> commerciali), di un delitto (colposo o doloso) o di una contravvenzione. <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Il delitto in commento potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, avendo commesso o concorso a commettere un reato tributario, reinvesta i proventi derivanti da tale reato in attività economiche o finanziarie collegate all'operatività aziendale.	MEDIO	

○ computo delle imposte dirette e indirette; ○ predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate; ○ verifica della correttezza dei dati inseriti e relativa trasmissione; ○ adempimento dell'obbligazione tributaria ed esecuzione dei correlati versamenti/pagamenti; ○ tracciamento delle comunicazioni rilevanti ai fini dichiarativi; ○ gestione e utilizzo dei crediti di imposta; - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in caso di ispezioni, verifiche e procedimenti sanzionatori, nonché in relazione a eventuali	<u>comunque, coinvolte:</u> <i>Board of Directors;</i> <i>Administrative Director.</i>	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</u> La fattispecie in commento potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte dirette o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente/non dovuto, avvalendosi di fatture o altri documenti (e.g. note di debito) per operazioni inesistenti, previamente registrate nelle scritture contabili aziendali, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle predette imposte elementi passivi fittizi. Più in particolare, l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta potrebbe essere integrata dalla: - registrazione di fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente, in tutto o in parte, inesistenti; - registrazione di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti (e cioè: l'entità che emette la fattura è diversa dalla reale controparte); - registrazione di fatture o altri documenti per prestazioni con un corrispettivo maggiore rispetto al valore reale (c.d. sovrattassazione qualitativa); - registrazione di fatture o altri documenti che documentano fiscalmente un'operazione posta in essere per valori inferiori a quelli dichiarati (c.d. inesistenza relativa); - registrazione di fatture o altri documenti concernenti un'operazione economica a cui viene data una qualificazione giuridica difforme da quella reale (c.d. inesistenza giuridica). <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)</u> Tale reato potrebbe configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte dirette o sul valore aggiunto, compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello	ALTO	

	procedure transattive/conciliative e contenziosi fiscali. <i>Cfr. Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e Processo "Gestione del contenzioso e Affari societari".</i>			effettivo, elementi passivi fittizi, crediti e/o ritenute fittizie, purché ricorra una delle seguenti circostanze: a) l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro con riferimento a taluna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dedotti in dichiarazione o, comunque, superiore a 1.500.000 euro; c) l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, a 30.000 euro. A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie criminosa potrebbe essere integrata dall'impiego di regimi fiscali speciali ovvero dalla fruizione di esenzioni/detrazioni (e.g. bonus fiscali) nella piena consapevolezza del difetto dei presupposti normativamente previsti (sia soggettivi che oggettivi), che venga realizzato attraverso la produzione di documenti contrattuali/contabili artefatti e/o la dissimulazione delle sottostanti condizioni fattuali (e.g. la documentazione di investimenti sostenibili e/o in ambito R&S), con conseguente annotazione/attestazione delle relative operazioni al fine di ottenere un indebito risparmio di spesa fiscale. Così come potrebbe essere integrata dalla realizzazione di artifici documentali e contabili funzionali alla rappresentazione riduttiva (sottostima) delle componenti attive del reddito d'impresa: si pensi, ad esempio, all'alterazione, in senso favorevole alla Società, della documentazione contrattuale e dei dati consuntivi dei servizi resi alla clientela oppure all'alterazione – anche sulla base di un fallace supporto contabile – dei valori afferenti alla cessione di <i>asset</i> aziendali o delle plusvalenze realizzate. Ancora, potrebbe venire in rilievo il surrettizio ricorso agli strumenti di collaborazione e di interlocuzione con l'Amministrazione Finanziaria (e.g. la presentazione di un'istanza di interpello) di modo da indurla in errore mediante la produzione di documenti falsi o la dissimulazione delle sottostanti condizioni fattuali, al fine di ottenere il "<i>placet</i>" dell'Amministrazione per l'indicazione di crediti fiscali non spettanti, di elementi passivi ovvero elementi attivi per		

				un importo difforme dal valore reale in una delle dichiarazioni relative alle imposte dirette o indirette. <u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)</u> Tale reato potrebbe configurarsi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi inesistenti, purché concorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - il reato venga compiuto, o anche solo tentato, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA (c.d. transnazionalità); - da esso consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni d'euro. A mero titolo esemplificativo, la fattispecie potrebbe configurarsi qualora la Società operi un'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione annuale di costi inesistenti, ad esempio, concernenti operazioni commerciali (e.g. forniture di beni o servizi) o finanziarie asseritamente realizzate in altro Stato membro dell'Unione Europea, previamente iscritti in bilancio, ovvero proceda a un'indebita defalcazione dei ricavi effettivamente derivanti da operazioni societarie o commerciali di natura transfrontaliera, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. <u>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)</u> [reato mappato in via meramente prudenziale] Il reato in commento potrebbe realizzarsi, esemplificativamente, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, a fronte della realizzazione di un numero significativo di operazioni commerciali realizzate almeno in un altro Stato membro dell'Unione Europea, laddove tale omissione sia stata posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a 10 milioni di euro. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)</u>	

				Tale reato potrebbe configurarsi qualora la Società emetta o rilasci fatture o altri documenti attestanti operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (si rinvia, in proposito, alle categorie di inesistenza sopra analizzate in relazione all'art. 2 D.Lgs. 74/2000), così da consentire a terzi di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ottenendo un indebito risparmio di spesa fiscale, purché da tale condotta derivi una situazione di favore per NVP S.p.A. In termini maggiormente esemplificativi, tale figura potrebbe estrinsecarsi nel contegno di un esponente della Società che emetta nei confronti di un cliente una fattura per servizi di produzione solo parzialmente eseguiti ovvero attestante corrispettivi maggiori a quanto realmente pattuito/liquidato, qualora ciò venga richiesto dal committente, al fine di assicurarsi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e accettato dalla Società nella prospettiva di instaurare/mantenere un rapporto privilegiato con il cliente. Parimenti potrebbe rilevare l'emissione di fatture contenente elementi di inesistenza all'indirizzo di una società partecipata/controllata da NVP S.p.A., finalizzata a far aumentare fittiziamente i costi di quest'ultima con un risparmio di spesa fiscale di cui possa beneficiare anche la Società. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)</u> Il delitto potrebbe configurarsi qualora un esponente di NVP S.p.A. occulti o distrugga le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ad esempio, Libro Giornale, Libro degli Inventari, Libro dei cespiti ammortizzabili, registri IVA, fatture attive e passive, ecc.), al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società. <u>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</u> La fattispecie potrebbe sostanziarsi nell'utilizzo in compensazione, da parte della Società, di un credito in misura eccedente a quanto dovuto oppure inesistente (ad esempio, derivante dall'infedele o fraudolenta dichiarazione dell'anno precedente), con conseguente	

				omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, maturato in relazione ad un'operazione commerciale-economica intracomunitaria (afferente, ad esempio, agli investimenti in materia di ricerca e sviluppo realizzati con un <i>partner</i>/fornitore sedente in altro Stato membro dell'Unione europea), qualora da ciò derivi o possa derivare un danno evasivo pari o superiore a 10 milioni di euro. <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora, in caso di esistenza di un processo verbale di constatazione, di un avviso di accertamento, di cartelle di pagamento e/o atti di riscossione, la Società alieni simulatamente alcuni <i>asset</i> aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ovvero qualora, in presenza delle medesime circostanze su menzionate, la Società indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, nella prospettiva di ottenere per sé o per altri (ad esempio, le società partecipate/controllate da NVP S.p.A.) un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e	BASSO	

				la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.		

M. GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE, STRAORDINARIE E SUL CAPITALE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
M.1	- Gestione del patrimonio sociale (materiale e immateriale) e degli asset aziendali; - Gestione degli investimenti; - Pianificazione e gestione di operazioni straordinarie (e.g. fusioni, scissioni, cessione/acquisto di rami d'azienda, acquisizione di quote o azioni di altre entità giuridiche, ecc.) o, comunque, di operazioni di particolare rilievo, concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, attraverso le seguenti fasi:	Board of Directors; Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Consigliere indipendente e Comitato Parti Correlate; Statutory Auditors; Advisor e consulenti esterni. Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u></u> <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> In via indiretta e strumentale le fattispecie (latamente) corruttive potrebbero realizzarsi mediante la realizzazione e l'annotazione contabile di atti di cessione/acquisto di asset aziendali o di operazioni straordinarie per valori difforni da quelli reali, con lo scopo di creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da utilizzare per finalità corruttive ovvero per remunerare un soggetto terzo per la mediazione illecita che questi possa o si impegni a esercitare verso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio. Mentre il reato di traffico di influenze illecite potrebbe essere integrato, in via diretta, qualora la Società si determini ad acquistare le quote di partecipazione nella <i>corporation</i> di un soggetto che vanti o millanti relazioni con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad un prezzo superiore ai valori di mercato, con l'intento di "remunerarlo" per l'influenza illecita che questi abbia esercitato o possa esercitare nei confronti del predetto funzionario. Così come il delitto potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società riesca ad ottenere da una controparte un trattamento economico di favore nell'acquisizione di una partecipazione o nella definizione di un'operazione straordinaria quale "controvalore" della mediazione illecita che un esponente di NVP S.p.A. possa esercitare nei confronti di un pubblico funzionario per avvantaggiare detta controparte.	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate; • Procedura di internal dealing; • Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.

- o individuazione e valutazione esame delle potenziali operazioni, analisi dei rischi (pareri legali o tecnici, <i>due diligence</i>, ecc.); - o negoziazione degli accordi contrattuali; - o autorizzazione al compimento dell'operazione; - o sottoscrizione degli atti/contratti esecutivi dell'operazione e adempimenti conseguenti; - Gestione del portafoglio partecipativo; - Gestione delle operazioni sul capitale sociale e relativi adempimenti; - Gestione e regolamentazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi alla proprietà delle azioni della Società (in particolare: maggiorazione del diritto di voto e formazione/comunicazi	Responsabile <i>Strategic Planning</i> (SPAD); <i>Administrative Director;</i> <i>Director Department of Accounting.</i>	Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<i>Avuto riguardo ai rapporti con le Autorità di Vigilanza si rinvia a quanto illustrato in relazione al Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" → A.</i> <u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u> Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli esponenti apicali di NVP S.p.A., dopo che essa abbia acquisito le quote di partecipazione in altra società, iscrivano consapevolmente le stesse nel bilancio (d'esercizio o consolidato) per un valore, in tutto o in parte, non rispondente al vero, omettano di svalutare una partecipazione in caso di perdita durevole del suo valore ovvero rappresentino una situazione alterata delle partecipazioni societarie detenute, al fine di preservare la fiducia degli <i>shareholder</i>. Il medesimo reato potrebbe essere integrato dall'appostazione in bilancio di voci mendaci (in quanto sotto-stimate o, al contrario, sovra-stimate) relative a un'operazione straordinaria compiuta dalla Società oppure dalla sovra-stima delle immobilizzazioni finanziarie, qualora ciò avvenga al fine di offrire al pubblico o agli organi di controllo una rappresentazione artefatta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico di NVP S.p.A., così da trarne un vantaggio. Ancora, potrebbe rilevare ai fini della consumazione del delitto in esame la dolosa omissione dell'indicazione nella Nota Integrativa delle operazioni realizzate con parti correlate, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato, e ciò avvenga per la stessa finalità sopra prospettata. <u>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</u> Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un amministratore di NVP S.p.A., occultando documenti o facendo ricorso ad altri idonei artifici (e.g. l'elaborazione di informative surrettiziamente alterate nel loro contenuto o l'omissione di tutte le informazioni dovute), impedisca o, comunque, ostacoli il corretto svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali (in particolare, il Collegio Sindacale) in merito, ad esempio, alla programmazione e al compimento, da parte della Società, di un'operazione straordinaria o sul capitale, di un'operazione con parti correlate o di <i>internal dealing</i> oppure in merito alla mutata		

	one dei patti parasociali), nonché delle operazioni di <i>internal dealing</i>; - Gestione delle operazioni di acquisizione/cessione/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, sia propri che di terzi, su mercati regolamentati, con particolare riguardo alla gestione delle operazioni di mercato relative agli strumenti emessi dalla Società (attività di negoziazione in conto proprio o da parte di terzi, acquisto, vendita o altre operazioni compiute direttamente o indirettamente su di essi).		regolamentazione dell'esercizio dei diritti sociali o, ancora, all'andamento delle partecipazioni societarie detenute, sempre che da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per la Società (e.g. evitare l'emersione di anomalie che potrebbero precludere o ritardare la conclusione di un'operazione societaria). <u>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</u> La fattispecie potrebbe essere integrata, a titolo esemplificativo, dalla condotta degli amministratori di NVP S.p.A. che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti a un socio ovvero lo liberino dall'obbligo di eseguirli giustificando tale indebita restituzione con la simulazione dell'esistenza e, quindi, dell'esecuzione di un'operazione economica, commerciale o finanziaria (si pensi, ad esempio, alla cessione o all'acquisizione di <i>asset</i> aziendale o di quote di partecipazione in altra <i>company</i>) che veda il socio favorito come controparte, purché da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per la Società (ad esempio, se essa si inserisca in un contesto di reciproci favori tra l'Ente e il socio). <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u> Il reato in esame potrebbe venire in rilievo nel caso in cui gli amministratori della Società ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, la cui distribuzione è vietata dalla legge, a condizione che da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per la Società (si veda sopra). <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u> La fattispecie potrebbe assumere rilevanza qualora gli amministratori di NVP S.p.A., al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche per il tramite di schermi societari, con l'effetto di cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, a condizione che da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per la Società (si veda sopra). <u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u>	ALTO	

				Tale reato potrebbe configurarsi laddove gli amministratori di NVP S.p.A., in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale oppure operazioni di fusione o scissione, cagionando un danno ai primi, al fine di o, comunque, in modo tale da avvantaggiare la Società (e.g. evitare il fruttuoso esperimento delle azioni soddisfatti che possano essere intraprese dai creditori). <u>Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</u> La fattispecie potrebbe configurarsi allorché, nell'ambito della pianificazione e realizzazione di un'operazione societaria straordinaria o, comunque, di particolare rilievo, un amministratore di NVP S.p.A. – anche in violazione della normativa regolamentare e aziendale in materia di gestione delle operazioni con parti correlate – ometta di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'esistenza di eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione in corso, ovvero ometta di astenersi nei casi previsti dalla legge, così generando, al contempo, un vantaggio o agendo nell'interesse della Società (ad esempio, nella prospettiva di una più rapida definizione della predetta operazione). <u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u> [reato mappato in via prudenziale] La figura criminosa in esame potrebbe ricorrere, in linea di principio, qualora gli amministratori e i soci conferenti di NVP S.p.A., anche in parte, formano od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante (i) l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione. Esemplificativamente, potrebbe venire in rilievo il fittizio aumento del capitale in modo fittizio realizzato: - ponendo in essere, nell'ambito di un'operazione di fusione e/o di trasformazione societaria, una significativa sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti o una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società;	

			- ovvero attraverso la produzione/formazione di comunicazioni sociali alterate. <u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) [reato mappato in via prudenziale]</u> La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società venga posta in liquidazione e i liquidatori nominati procedano a ripartire i beni sociali tra i soci anteriormente al pagamento dei creditori sociali o all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, a patto che da tale condotta derivi o possa derivare un vantaggio per la Società (ad esempio, se essa si inserisca in un contesto di reciproci favori tra l'Ente e il socio). <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altre utilità (si pensi, in proposito, all'assunzione di una persona "segnalata" o, ancora, alla gestione impropria di atti di liberalità, delle spese vive e di rappresentanza) agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato che intrattiene relazioni finanziarie o commerciali con NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle predette condotte, da parte degli esponenti aziendali, nei confronti del referente di una controparte di NVP S.p.A. nell'ambito di un'operazione straordinaria, con lo specifico fine di ottenere da questi la definizione di tale operazione a condizioni economico-contrattuali difforni dalle normali prassi negoziali o, comunque, particolarmente vantaggiose per la Società, ovvero di indurlo a non far rilevare eventuali inadempimenti degli obblighi gravanti sulla Società o situazioni di rischio/criticità che, se rese note, indurrebbero la	

				controparte ad astenersi dall'operazione oppure a concluderla a condizioni diverse. Così come il reato potrebbe essere integrato dalla corresponsione, offerta o promessa di corresponsione di denaro o altre utilità all'esponente apicale di una società in cui NVP S.p.A. detiene delle quote di partecipazione, affinché adottati delle scelte gestorie (e.g. ripartizione utili, investimenti, compimento di operazioni con parti correlate, ecc.) che avvantaggino o possano avvantaggiare indebitamente la Società oppure affinché venda alla Società i titoli di partecipazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Ancora, potrebbe venire il rilievo il caso in cui tale condotta venga posta in essere nei confronti dell'esponente apicale di un'entità giuridica che sia azionista di minoranza NVP S.p.A. o di un'entità esterna alla compagine societaria, allo scopo di concludere un accordo collusivo che, attraverso schemi fraudolenti e/o l'interposizione di altri soggetti, sia volto ad eludere l'obbligo di procedere a un'offerta pubblica d'acquisto (OPA) nella prospettiva finale di consolidare il controllo dei soci di maggioranza della Società. <i>In via indiretta e strumentale</i> la fattispecie potrebbe realizzarsi mediante la realizzazione e l'annotazione contabile di atti di cessione/acquisto di <i>asset</i> aziendali o di operazioni straordinarie per valori difforni da quelli reali, con lo scopo di creare disponibilità finanziarie (e.g. fondi extra-contabili) da utilizzare per finalità corruttive. <u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u> Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, mediante la formazione e la successiva messa a disposizione degli azionisti di documentazione/informativa mendace e/o alterata, in tutto o in parte, nel suo contenuto, concernente un progetto di operazione straordinaria e/o sul capitale che presenti dei profili di rischio/criticità, sortisca l'effetto di indurre la maggioranza di costoro in errore al fine di persuaderli a votare favorevolmente, in sede assembleare, in merito all'approvazione dell'operazione in questione. Inoltre, la medesima fattispecie potrebbe essere agevolata, in via indiretta, dalla violazione della normativa regolamentare e aziendale in materia di maggiorazione dei diritti di voto o di formazione dei patti	

				parasociali, se essa si dimostri funzionale ad interferire sul/alterare il corretto formarsi della maggioranza assembleare. <u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u> La fattispecie potrebbe prendere forma laddove un esponente della Società diffonda notizie false oppure ponga in essere operazioni simulate (<i>i.e.</i> operazioni apparenti e, quindi, prive di reale significato economico ad esse sotteso) o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad alterare significativamente l'affidamento del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe realizzarsi qualora gli esponenti aziendali effettuino o concorrano ad effettuare operazioni simulate (si pensi, ad esempio, alla acquisizione di azioni da parte di un soggetto terzo che, in realtà, agisca per conto di NVP S.p.A.) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati di interesse per la Società (e.g. gli strumenti di una controparte con cui NVP S.p.A. ha stipulato un contratto di <i>interest rate swap</i> o di opzione <i>cap</i> ovvero quelli emessi da una società partecipata/controllata), se da ciò possa derivare un vantaggio per la stessa. <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere nel caso in cui gli organi apicali della Società (<i>i.e.</i> gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società) o gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (in particolare, la Consob) o, comunque, tenuti ad obblighi nei loro confronti i) esponcano nelle comunicazioni previste dalla normativa legislativa o regolamentare (Regolamento Emittenti) fatti materiali non rispondenti al vero – anche se oggetto di valutazione e stime – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (ad esempio, gli esatti termini di un'operazione sul capitale o di un'operazione	

				finanziaria realizzate dalla Società e i loro impatti sull'andamento gestionale oppure la riduzione del capitale sociale per perdite); ii) occultino con altri mezzi fraudolenti, anche solo parzialmente, fatti che avrebbero dovuto comunicare, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità di riferimento (ad esempio, omettendo dolosamente o alterando l'informativa e i dati dovuti alla Consob relativamente al compimento, da parte della Società, di operazioni straordinarie, di operazioni di acquisizioni e cessioni, di operazioni con parti correlate o, ancora, relativamente all'emissione di obbligazioni e conversione di azioni e all'acquisto/cessione di azioni proprie); iii) o consapevolmente ostacolino le funzioni dell'Autorità vigilante in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute; qualora da tale condotta derivi o possa derivare una situazione di favore per la Società (e.g. evitare l'attivazione di un procedimento di verifica o sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza, laddove l'operazione in questione presenti dei profili di rischio/criticità/anomalia, così da consentire, al contempo, una più agevola definizione della stessa). <u>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023) [reato mappato in via prudenziale]</u> Il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito di un progetto di una fusione transfrontaliera, gli esponenti o i consulenti di NVP S.p.A. in esse coinvolti formano documenti, in tutto o in parte, falsi, alterino documenti veri, predispongano dichiarazioni false o, ancora, omettano informazioni rilevanti, allo scopo di ottenere il rilascio del certificato preliminare prescritto dall'art. 29 del D.Lgs. 19/2023.		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</u> Il reato di abuso di informazioni privilegiate (<i>insider trading</i>) si configura qualora un esponente aziendale, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ovverosia: informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone ancora, che, se rese pubbliche, sarebbero idonee a influenzarne sensibilmente il		

				prezzo) in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, o di un ufficio: a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Del pari, risponde chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commetta taluno dei fatti di cui sopra; ovvero chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate in precedenza e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, e quindi pur non ricoprendo un ruolo qualificato all'interno dell'emittente, commette taluno dei fatti di cui sopra (<i>insider secondario</i>). Le predette condotte devono avere ad oggetto: (i) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l'ammissione su un mercato regolamentato; (ii) strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per cui è stata presentata richiesta su sistemi di negoziazione multilaterali; (iii) strumenti finanziari negoziati su altri sistemi di negoziazione organizzati (OTF); (iv) strumenti finanziari diversi dai precedenti; (v) nuove tipologie di strumenti finanziari (quote di emissione o di altri prodotti oggetto di asta correlati); (vi) contratti a pronti su merci; (vii) contratti o strumenti derivati. A titolo meramente esemplificativo, il predetto reato potrebbe essere commesso da un esponente di NVP S.p.A. il quale, nell'esercizio della propria attività professionale, acquisisca informazioni rilevanti – quali possono essere quelle relative alla programmazione o al compimento, da parte della Società, di un'operazione straordinaria, sul capitale o, comunque, di particolare rilievo (e.g. l'acquisto/dismissione di <i>asset</i>	ALTO	

				aziendali, rami d'azienda, quote partecipative in altre entità societarie, ecc.) –, ancora coperte da riserbo, e comunichi queste informazioni a soggetti terzi per incentivarli ad investire nel titolo della Società, nella prospettiva di farne incrementare l'andamento, oppure effettui egli stesso operazioni sul predetto titolo violando la normativa in materia di <i>internal dealing</i>. Da ultimo, si tenga a mente che le condotte di <i>insider trading</i> potrebbero astrattamente sostanziarsi, altresì, nello sfruttamento di informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari riconducibili ad altre emittenti, che siano oggetto di effettivo o potenziale investimento della Società; si pensi, ad esempio, all'acquisto, alla vendita o al compimento altre operazioni, direttamente o indirettamente, sui predetti strumenti da parte di un esponente di NVP S.p.A. che sfrutti un'informazione privilegiata di cui si sia venuto a conoscenza, con ciò generando un vantaggio per la Società. <u>Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</u> La norma sanziona il comportamento di chiunque diffonde notizie false o attua operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il rischio-reato è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio, attraverso un uso distorto delle comunicazioni sociali o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto le emittenti strumenti finanziari e/o gli strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività sui mercati finanziari e della negoziazione con la clientela. In particolare, la manipolazione c.d. informativa ricorre qualora si diffondano valutazioni su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo stesso, beneficiando, di conseguenza, dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto, l'esistenza di tale conflitto di interesse e il reale quadro informativo. Tale condotta è particolarmente grave quando si impartiscano ordini di compravendita, si eseguano operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o	

				raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti. L'ipotesi di manipolazione in esame abbraccia anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza/omissione degli obblighi di comunicazione gravanti sull'emittente. Mentre la manipolazione c.d. operativa si sostanzia nell'attuare operazioni o ordini di compravendita simulati o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. In termini più concreti, la fattispecie potrebbe configurarsi laddove un esponente di NVP S.p.A. diffonda informazioni artefatte in ordine a un'operazione (latamente) straordinaria ovvero sul capitale della Società programmata o in corso d'esecuzione, ovvero ne simuli l'esistenza, allo scopo di influenzare la quotazione in tempo reale e l'andamento dei titoli azionari della Società e, contestualmente, di fuorviare la libertà di scelta degli investitori. Così come potrebbe essere integrata dalla condotta di un referente della Società che all'apertura o alla chiusura delle giornate di mercato inserisca nel mercato ordini di acquisto o vendita degli strumenti finanziari di NVP S.p.A. senza la reale intenzione di eseguirli, con l'effetto di fuorviare gli investitori che finiranno per agire proprio sulla base dei prezzi esposti e influenzati. Ancora, potrebbe venire in rilievo la predisposizione di operazioni che vengano mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, all'esclusivo fine di fornire l'apparenza di un movimento dei valori relativi ai titoli azionari della Società. Si tenga a mente, inoltre, che le condotte di manipolazione del mercato potrebbero ricadere su strumenti finanziari riconducibili ad altre emittenti, che siano oggetto di effettivo o potenziale investimento da parte della Società.		
			Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza	<u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)</u> Le predette figure criminose potrebbero risultare integrate dalla realizzazione ovvero dalla simulazione, da parte degli esponenti		

			illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	aziendali, di operazioni societarie straordinarie o, comunque, di particolare rilievo (ad esempio, la cessione/acquisizione di <i>asset</i> aziendali strategici) mediante le quali vengano ricevute, trasferite, sostituite ovvero (re)impiegate risorse finanziarie che si sappiano o si presumano essere di natura illecita, in quanto frutto di un reato precedentemente commesso dalla controparte o da un esponente di NVP S.p.A., con l'effetto di occultare/ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, con conseguente beneficio della Società in termini di riduzione dei costi, di massimizzazione dei profitti o, ancora, di instaurazione di un rapporto privilegiato con un determinato <i>partner</i>. Più concretamente, potrebbe venire in rilievo, ad esempio, il caso in cui l'organo apicale di NVP S.p.A., nell'acquistare una partecipazione societaria, proceda all'investimento pur avendo la consapevolezza o pur essendosi rappresentato la concreta possibilità, accettandone il rischio, che tale partecipazione sia stata acquisita al portafoglio del cedente con fondi di provenienza illecita.	MEDIO	
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</u> Tale reato potrebbe ricorrere, a titolo esemplificativo, allorché la Società, attraverso la simulazione di operazioni di cessioni di <i>asset</i> aziendali ovvero di strumenti/quote di partecipazione al capitale di un'altra entità giuridica, trasferisca fittiziamente la titolarità/disponibilità di denaro o degli altri beni/titoli ceduti di cui NVP S.p.A. era precedentemente titolare in favore di soggetti estranei all'organizzazione aziendale o di una società-satellite, con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., pur continuando la Società stessa ad amministrare e gestire di fatto i predetti cespiti/valori monetari.	MEDIO	
			Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u>		

			D.Lgs. n. 231/2001) <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie di dichiarazione fraudolenta potrebbero concretizzarsi nell'annotazione e nell'impiego di documentazione contrattuale e/o contabile artificialmente alterata nel suo contenuto, afferente a un'operazione societaria di particolare rilievo (e.g. cessione/acquisizione di <i>asset</i> aziendali o di quote di partecipazione in altra <i>company</i>) ovvero straordinaria posta in essere oppure simulata dalla Società, funzionale alla successiva indicazione di elementi passivi fittizi (<i>i.e.</i> il costo dell'operazione in concreto realizzata o soltanto simulata e gli ulteriori oneri dalla stessa derivanti) ovvero di elementi attivi (<i>i.e.</i> l'incasso dell'operazione effettivamente compiuta) per un valore inferiore a quello effettivo nelle dichiarazioni relative alle imposte dirette e indirette dovute da NVP S.p.A, così da conseguire un indebito risparmio tributario. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il delitto potrebbe configurarsi qualora un esponente di NVP S.p.A. occulti o distrugga le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ad esempio, la documentazione contrattuale delle operazioni economiche sin qui esaminate), al fine di non consentire l'esatta ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società. <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in esame potrebbe ricorrere qualora, in caso di esistenza di un processo verbale di constatazione, di un avviso di accertamento, di cartelle di pagamento e/o di atti di riscossione, la Società simuli l'alienazione a terzi di alcuni <i>asset</i> aziendali (materiali o immateriali come, ad esempio, l'avviamento) o gli effetti di un'operazione straordinaria di scissione, al fine di rendere, in tutto o in parte, inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva.	MEDIO-ALTO	
		Delitti di criminalità organizzata (art.	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della	BASSO	

			24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.		

N. GESTIONE DELLE INVESTOR RELATIONS E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo o rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti / Profili di gap-analysis
N.1	- Gestione delle investor relations e dell'informativa al pubblico, anche con il supporto degli <i>advisor</i> esterni, e in particolare: ○ gestione dei rapporti con gli azionisti, i potenziali investitori, la comunità finanziaria, nonché con Borsa Italiana; ○ gestione dei rapporti con gli organi di stampa, i <i>mass media</i>, le agenzie di <i>rating</i>, gli analisti finanziari e le associazioni di categoria; ○ organizzazione e partecipazione a	<i>Chairman;</i> <i>Board of Directors;</i> <i>Statutory Auditors;</i> <i>Chief Executive Officer (CEO)</i>, anche nella qualità di <i>Investor Relator</i>; <i>Administrative Director</i>, anche nella qualità di Referente Informativo; Consulenti esterni e fornitori incaricati della gestione delle <i>media</i> e <i>investor relations</i>, nonché dello stoccaggio e della diffusione delle informazioni regolamentate;	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</u> <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u> La fattispecie di accesso abusivo potrebbe venire in rilievo qualora un esponente aziendale, accedendo indebitamente ai sistemi informativi interni o a quelli dei fornitori/consulenti, alteri il corretto funzionamento del processo di caricamento e pubblicazione dei comunicati stampa ovvero i dati/documenti contenuti nel sito <i>web</i> istituzionale rilevanti per il mercato (<i>i.e.</i> quelli relativi alle <i>investor relations</i>) o, ancora, i supporti informatici sottostanti alla tenuta del Registro <i>Insider</i>, al fine di far conseguire un vantaggio alla Società come, ad esempio, quello derivante dall'ostacolare la conoscibilità dei risultati negativi del titolo azionario ovvero di informazioni/circostanze storiche di potenziale impatto su di esso in termini sfavorevoli o, ancora, dall'occultamento di informazioni privilegiate che non si intendano far conoscere al mercato in un determinato momento storico. La medesima condotta d'accesso abusivo potrebbe essere, altresì, esercitata a danno dei sistemi informatici/telematici preposti alla gestione del servizio di stoccaggio e diffusione delle informative regolamentate ovvero di quelli di Borsa Italiana/Teleborsa (in particolare, il sito <i>web</i> ove vengono registrati, fra le altre cose, le quotazioni in tempo reale e l'andamento delle azioni negoziate sul mercato), qualora essa venga posta in essere con l'obiettivo di ottenere	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • <i>Procedura utilizzo informatica aziendale;</i> • <i>Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate;</i> • <i>Procedura di internal dealing;</i> • <i>Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.</i>

	incontri con i predetti soggetti; - o formazione e diffusione del calendario finanziario; - o gestione dei comunicati stampa (redazione, approvazione, divulgazione e conservazione degli stessi); - o gestione del sito <i>web</i> istituzionale (caricamento, visualizzazione e conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicati, con particolare riguardo ai contenuti delle sezioni “Investors”, “Governance” e “Media”); - o realizzazione di sondaggi di mercato; - o formazione di comunicazioni dirette agli azionisti o al pubblico in merito alla situazione economica,	<i>Advisor</i> finanziari; Fornitore esterno incaricato della gestione del sito <i>internet</i> aziendale; Referenti aziendali il cui nominativo è inserito nel Registro <i>Insider</i>. <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Department of Innovation – R&S;</i> <i>Operations Department;</i> <i>Department Sales & Project Management.</i>		un indebito ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate oppure di “mascherare” i risultati negativi del titolo azionario di NVP S.p.A. Si tenga a mente, inoltre, che le condotte sin qui esaminate potrebbero essere strumentali alla consumazione dei delitti di interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, per le stesse finalità su esposte. <u>Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u> Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società (ad esempio, il legale rappresentante o un suo delegato) compili a mezzo telematico ovvero trasmetta alla Consob o a Borsa Italiana una mendace attestazione sulle informative regolamentate, destinata ad avere efficacia probatoria, ovvero veicoli un documento non genuino o veritiero, sottoscritto con firma digitale, ad esempio, in risposta ad una specifica richiesta proveniente dalla predetta Autorità o da Borsa Italiana.		
		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u> <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie (latamente) corruttive potrebbero essere consumate mediante la comunicazione di informazioni <i>price sensitive</i> – oltre che la relativa promessa – a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio, in servizio presso un Ente pubblico con cui NVP S.p.A. intrattiene rapporti istituzionali, quale “controvalore” di un accordo illecito che sia stato stretto tra questi e un esponente aziendale, affinché il primo assuma indebitamente un atto o un comportamento vantaggioso per la Società. <i>Avuto riguardo ai rapporti con le Autorità di Vigilanza si rinvia a quanto illustrato in relazione al Processo “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione” → A.</i>	MEDIO-ALTO		

	patrimoniale e finanziaria di NVP S.p.A. e delle altre società del Gruppo, anche se non previste dalla legge (al riguardo, si rinvia al Processo “Amministrazione, Finanza e Controllo” → L.2); - Gestione, trattamento e diffusione delle informazioni privilegiate, con riguardo alle seguenti fasi: - o formazione, detenzione, trattamento e diffusione delle informazioni privilegiate; - o istituzione, tenuta e gestione del Registro <i>Insider</i>; - o gestione dei rapporti con il gestore del sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato da Consob (SDIR);		Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> L'ipotesi corruttiva potrebbe assumere rilevanza nel caso in cui un esponente della Società indebitamente offra, prometta o elargisca denaro o altra utilità – quale può essere la comunicazione di informazioni <i>price sensitive</i> – agli organi apicali (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) di una società o ente privato che intrattenga relazioni finanziarie o istituzionali con NVP S.p.A. ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, affinché essi compiano od omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della compagine di appartenenza, con conseguente vantaggio per la Società. In particolare, tale fattispecie potrebbe sostanziarsi nella commissione di una delle anzidette condotte allo specifico scopo di indurre l'esponente di una società che detenga le azioni di NVP S.p.A. o di un potenziale investitore a compiere delle fraudolente operazioni di investimento/disinvestimento sul titolo azionario di riferimento (e.g. progettare operazioni che vengano mostrate al pubblico per fornire l'apparenza di un movimento dei prezzi dello strumento finanziario, concertare collusivamente la contestuale immissione nel mercato di ordini di acquisto/vendita in modo da alterare l'andamento dello stesso oppure inserire tali ordini senza l'intenzione di eseguirli, ecc.) così da arrecare un vantaggio anche alla Società. Parimenti, la medesima condotta potrebbe essere esercitata nei confronti del referente di una società <i>partner</i> di NVP S.p.A. (e.g. gli <i>advisor</i> finanziari, i consulenti in tema di <i>media</i> e <i>investor relations</i>, il gestore del servizio di stoccaggio e della diffusione delle informazioni regolamentate, i rappresentanti delle agenzie di <i>rating</i>, i committenti, i fornitori, ecc.), affinché cooperi – con conegni sia attivi che omissivi – nell'indebito trattamento delle informazioni privilegiate (e.g. mantenere indebitamente il riserbo su un'informazione che doveva essere già diffusa al pubblico) ovvero nella divulgazione al mercato di false o fuorvianti informazioni <i>price sensitive</i> (si pensi, ad esempio, alla formazione e alla successiva diffusione di comunicati stampa contenenti elementi non veritieri su un'operazione commerciale	ALTO	

- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni/segnalazioni dirette alle Autorità di Vigilanza (Consob); Cfr. Processo “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione” → A.2 - Gestione dei rapporti con gli <i>advisor</i> finanziari.				effettivamente o asseritamente conclusa dalla Società ovvero sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria) a vantaggio dell’Ente. Qualora il soggetto verso cui è esercitata l’azione corruttiva rifiuti la promessa o l’elargizione di denaro o altra utilità, si configurerà il reato di istigazione alla corruzione tra privati. <i>In via indiretta e strumentale</i> la fattispecie corruttiva potrebbe essere consumata mediante la comunicazione di informazioni <i>price sensitive</i> – oltre che la relativa promessa – all’indirizzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, in servizio presso un Ente pubblico con cui NVP S.p.A. intrattiene rapporti istituzionali, quale “controvalore” di un accordo illecito che sia stato stretto tra questi e un esponente aziendale, affinché il primo assuma indebitamente un atto/comportamento vantaggioso per la Società. <u>Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u> Tale reato potrebbe configurarsi allorché un soggetto apicale di NVP S.p.A., anche a fronte di un’espressa richiesta dell’Autorità, ometta le informazioni normativamente dovute nei confronti della Consob (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, alla notifica del ritardo della comunicazione delle informazioni privilegiate e delle relative motivazioni oppure alla comunicazione delle operazioni effettuate da un c.d. soggetto rilevante e/o da persone strettamente legate ad esso), ovvero trasmetta informative o documenti manipolati nel loro contenuto, con l’effetto di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza dell’Autorità, a cui corrisponda una situazione di vantaggio per la Società stessa (e.g. evitare l’attivazione di un procedimento di verifica o sanzionatorio).		
			Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)	<u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</u> Il reato di abuso di informazioni privilegiate (<i>insider trading</i>) si configura qualora un esponente aziendale, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ovverosia: informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone ancora, che, se rese pubbliche, sarebbero idonee a influenzarne sensibilmente il prezzo) in		

			ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio: a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Del pari, risponde chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commetta taluno dei fatti di cui sopra; ovvero chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate in precedenza e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, e quindi pur non ricoprendo un ruolo qualificato all'interno dell'emittente, commette taluno dei fatti di cui sopra (<i>insider secondario</i>). Le predette condotte devono avere ad oggetto: (i) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l'ammissione su un mercato regolamentato; (ii) strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per cui è stata presentata richiesta su sistemi di negoziazione multilaterali; (iii) strumenti finanziari negoziati su altri sistemi di negoziazione organizzati (OTF); (iv) strumenti finanziari diversi dai precedenti; (v) nuove tipologie di strumenti finanziari (quote di emissione o di altri prodotti oggetto di asta correlati); (vi) contratti a pronti su merci; (vii) contratti o strumenti derivati. Esemplificativamente, il reato potrebbe configurarsi qualora un esponente di NVP S.p.A. che, nell'esercizio della propria attività professionale, acquisisca/detenga informazioni riservate, in quanto non ancora divulgate, e rilevanti – come, ad esempio, le informazioni relative alla programmazione/realizzazione, da parte della Società, di un'importante operazione commerciale (e.g. l'acquisizione di clienti di particolare rilevanza), finanziaria (e.g. l'emissione di strumenti finanziari, un'operazione su strumenti finanziari, di <i>buy-back</i> e	ALTO	

				<i>accelerated book-building</i>, l'insolvenza di importanti debitori, la revoca di affidamenti bancari) ovvero straordinaria (e.g. l'acquisto o la vendita di <i>asset</i>, un'operazione sul capitale) o, più, in generale le informazioni attinenti alla <i>governance</i> societaria, al <i>business</i> e al suo andamento economico-gestionale (e.g. il mutamento degli assetti proprietari e della composizione del <i>management</i>, l'insorgenza di contenziosi legali, la variazione dei risultati di periodo attesi, la concessione di brevetti e dei diritti di privativa industriale, gli investimenti in ambito R&S) – comunichi le stesse ad altri soggetti, al di fuori del normale esercizio del lavoro, nella prospettiva di far conseguire un vantaggio a NVP S.p.A. (e.g. favorire la conclusione di una futura <i>partnership</i> con una determinata controparte ovvero incentivare gli investimenti nel titolo azionario della Società). La figura delittuosa potrebbe realizzarsi, inoltre, nell'ipotesi in cui un esponente della Società: - comunichi indebitamente ad un soggetto terzo le informazioni relative all'approvazione delle situazioni infra-annuali prima della loro divulgazione al pubblico, sollecitandolo a investire nelle azioni della Società, con l'effetto di alterare la parità degli investitori, - o, sfruttando la conoscenza di tali dati, effettui egli stesso delle operazioni in conto proprio sui predetti titoli, in violazione della normativa in materia di <i>internal dealing</i>. <u>Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</u> La norma sanziona il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il rischio-reato è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio, attraverso un uso distorto delle comunicazioni sociali o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto gli emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività sui mercati finanziari e della negoziazione con la clientela. In particolare, la manipolazione c.d. informativa ricorrere qualora si diffondano valutazioni su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo stesso, beneficiando, di conseguenza, dell'impatto della valutazione	

				diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto, l'esistenza di tale conflitto di interesse e il reale quadro informativo. Tale condotta è particolarmente grave quando si impartiscano ordini di compravendita, si eseguano operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti. L'ipotesi di manipolazione in esame abbraccia anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza/omissione degli obblighi di comunicazione gravanti sull'emittente. Mentre la manipolazione c.d. operativa si sostanzia nel porre in essere operazioni o ordini di compravendita simulati o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie di manipolazione informativa potrebbe sostanziarsi nel comportamento di un esponente di NVP S.p.A. che, attraverso l'emissione di comunicati stampa o nelle interlocuzioni con i <i>mass media</i>, gli <i>shareholder</i> della Società e/o i potenziali investitori, diffonda notizie false o metta a loro disposizione dati artificiosamente alterati in merito all'andamento del <i>business</i> societario (e.g. fornendo indicazioni/stime non veritieri sui valori della produzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società), così da creare un quadro informativo fuorviante, suscettibile di influenzare la libertà di scelta degli azionisti/investitori e, di riflesso, alterare il valore delle azioni dell'Ente.		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche/private con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse	BASSO	

				o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.		

O. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
O.1	- Gestione dei rapporti e dei servizi infragruppo.	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Department of Innovation – R&S (e sue funzioni); Operations Department (e sue funzioni); Department Sales & Project Management (e sue funzioni); Department of Financial; Department of Accounting (e sue funzioni).	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Corruzione (nelle sue varie fattispecie, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</u></u> I reati in questione potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui NVP S.p.A., attraverso l'impropria gestione dei rapporti infragruppo, stipuli e sottoscriva contratti fittizi con le altre società del Gruppo, aventi apparentemente ad oggetto la prestazione di servizi commerciali, ovvero definisca corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto/percepito, per creare fondi extra-contabili da destinare a scopi corruttivi, e in particolare: al fine di stringere un accordo illecito con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche se esponente di Istituzioni europee od estere, a beneficio della Società stessa. Con riguardo, invece, all'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, la stessa potrebbe essere integrata dalla condotta di un esponente di NVP S.p.A. il quale, accogliendo l'induzione esercitata da un pubblico funzionario, elargisca o prometta a lui un'utilità economica, al fine di far conseguire alla Società o al Gruppo una posizione di vantaggio.	MEDIO-ALTO	Procedure aziendali esistenti: • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate; • Procedura di internal dealing; • Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate; • Procedura acquisti beni, servizi e prestazioni professionali destinati alle attività di produzione; • Procedura utilizzo informatica aziendale; • Procedura di produzione e gestione commesse.
			Reati Societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u> <u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u> In via indiretta il reato di c.d. falso in bilancio potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un esponente apicale di NVP S.p.A. concorra		

		<u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Board of Directors;</i> <i>Administrative Director.</i>	con il <i>management</i> di una società controllata/partecipata nella predisposizione e nell'aggregazione di falsi dati contabili e finanziari ad essa inerenti (e.g. l'appostazione di costi non reali derivanti da operazioni inesistenti, la surrettizia maggiorazione dei valori della produzione, ecc.) ovvero nell'elaborazione di false informazioni rilevanti, che vengano poi trasfusi nel bilancio consolidato e nella documentazione a corredo (e.g. la Nota Integrativa); e ciò con l'intento di restituire al pubblico/mercato una fuorviante informativa in ordine alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo. <u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u> Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori di NVP S.p.A., in concorso con gli esponenti di una società partecipata/controllata, pongano in essere operazioni infragruppo (e.g. fusioni o scissioni) in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, così cagionando un danno per questi ultimi, con conseguente vantaggio indebito per il Gruppo. <u>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</u> <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u> <i>In via indiretta e strumentale</i> le fattispecie corruttive potrebbero verificarsi nell'ipotesi in cui NVP S.p.A., al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, mediante l'impropria gestione dei rapporti infragruppo, stipuli e sottoscriva contratti fittizi con altre società del Gruppo, aventi apparentemente ad oggetto la prestazione di beni e servizi, ovvero definisca corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto/percepito, per creare fondi extra-contabili da destinare a scopi corruttivi. <i>In via diretta</i> potrebbe, invece, assumere rilevanza la condotta di un referente di NVP S.p.A. che offra, prometta o elargisca denaro o altra indebita utilità all'esponente apicale di una società controllata/partecipata o a un suo sottoposto, affinché compia od ometta di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà (ad esempio, procedere ad artefatte registrazioni contabili, negoziare contratti <i>intercompany</i> privi di reale sostanza economica, predisporre mendaci dati informativi destinati al pubblico o ad una Pubblica Autorità,	ALTO	

			concorrere nella realizzazione di atti di illecita concorrenza, ecc.), in modo tale da arrecare un vantaggio alla Società e al Gruppo. <u>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</u> <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u> <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u> <u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u> <u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</u> <i>In via indiretta</i> le fattispecie criminosi su indicate – meglio esaminate con riguardo al <i>Processo “Gestione delle operazioni societarie, straordinarie e sul capitale” (→ N)</i> – potrebbero configurarsi qualora un esponente di NVP S.p.A. concorra con il <i>management</i> di una società partecipata/controllata nel compiere azioni illecite sul capitale sociale e sul patrimonio sociale di quest’ultima, se da ciò derivi o ne possa derivare un vantaggio per la Società e, più in generale, per il Gruppo.		
		Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)	Si rinvia a quanto meglio illustrato in relazione al <i>Processo “Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate” →N.</i>	MEDIO-ALTO	
		Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u> Tali fattispecie potrebbero essere integrate, a titolo meramente esemplificativo, laddove NVP S.p.A., al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, mediante la gestione dei rapporti infragruppo, riceva, sostituisca o re-impieghi denaro o beni provenienti da attività illecite commesse nell’ambito delle società controllate/partecipate, con l’effetto di ostacolarne l’identificazione criminosa.	MEDIO-ALTO	

				Con specifico riguardo all'ipotesi di autoriciclaggio, la stessa potrebbe ricorrere nell'ipotesi in cui la Società decida di impiegare, sostituire o trasferire il denaro e i beni provenienti da un reato commesso nell'ambito dell'organizzazione societaria, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, attraverso il fraudolento ricorso all'instaurazione di rapporti negoziali infragruppo (effettivi o simulati che siano).		
			Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</u> La fattispecie si potrebbe verificare, a titolo meramente esemplificativo, laddove NVP S.p.A., attraverso la simulata instaurazione di specifici rapporti negoziali infragruppo (e.g. affitto/cessione di ramo d'azienda), realizzi un apparente trasferimento della titolarità o della disponibilità di denaro o di beni/cespiti di cui la Società era precedentemente titolare in favore di una società controllata/partecipata, con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.	MEDIO	
			Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Esemplificativamente, il reato potrebbe essere commesso allorché NVP S.p.A. impieghi fatture aventi ad oggetto una fittizia prestazione di servizi ovvero un fittizio acquisto di beni da parte di una società partecipata/controllata (dietro la quale si potrebbe anche dissimulare una diversa operazione economica quale, ad esempio, un finanziamento infragruppo), che vengano registrate nelle scritture contabili come elementi passivi e, quindi, indicate nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di conseguire alla Società un indebito risparmio di spesa fiscale. <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> La fattispecie in analisi potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, laddove venga simulato fraudolentemente un		

				rapporto contrattuale con un'altra società del Gruppo (e.g. la simulazione di un contratto avente ad oggetto la prestazione, da parte di quest'ultima, di servizi che, di fatto, vengano realizzati dalle risorse interne a NVP S.p.A.), al fine di registrare nelle scritture contabili della Società elementi passivi fittizi. Così come potrebbe assumere rilevanza un eventuale accordo illecito stipulato tra un esponente di NVP S.p.A. e il referente di una società partecipata/controllata, mediante il quale si concerti la corresponsione dei corrispettivi dovuti per i servizi commerciali resi dalla Società a quest'ultima in misura difforme da quanto effettivamente previsto/percepito, in modo tale da consentire ad essa di annotare nelle scritture contabili elementi attivi per un ammontare inferiore al valore reale, con ciò costituendosi il presupposto per un minor esborso fiscale. <u>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</u> <i>[reato mappato in via meramente prudenziale]</i> Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui nella dichiarazione annuale della Società siano indicati ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche in virtù del ricorso alla tecnica della sotto-fatturazione, ovvero dell'indicazione di costi inesistenti, in relazione ad operazioni <i>intercompany</i> compiute, anche in parte, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a 10 milioni di euro. <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> La fattispecie potrebbe essere commessa, in linea di principio, laddove la Società emetta false fatture o altri documenti (e.g. note di variazione) a favore di altra società del Gruppo, al fine di aumentare fittiziamente i costi di queste ultime, con un risparmio di spesa fiscale di cui beneficia anche NVP S.p.A. e il Gruppo stesso. <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> Il reato in questione potrebbe realizzarsi qualora NVP S.p.A., al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari,	ALTO	

				occulti o distrugga delle scritture contabili ovvero documenti di cui è obbligatoria la conservazione (e.g. registri IVA, fatture, ecc.).		
			Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</u> Le figure criminose in analisi potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove si versi in presenza della formazione o della permanenza di un vincolo associativo continuativo e tendenzialmente stabile tra uno o più soggetti appartenenti alla Società e uno o più controparti pubbliche con cui NVP S.p.A. intrattiene interlocuzioni o rapporti contrattuali (per un numero complessivo di almeno tre soggetti), costituito allo scopo di commettere, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, uno o più dei delitti sin qui esaminati, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e la consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio e dare il proprio contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.	BASSO	

P. GESTIONE DEL SISTEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap- analysis
P.1	- Attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro nelle sedi aziendali; - Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; - Sorveglianza sanitaria sul personale. Con riguardo alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Responsabile Security Office; Security Manager; RSPP; Medici competenti. Funzioni di supporto/raccolto per attività connesse o, comunque, coinvolte: Administrative Director.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistich e e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001)	<u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u> <u>Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)</u> Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, inadempiendo, in tutto o in parte, alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per: - mancata rilevazione dei rischi od omissione aggiornamento della valutazione dei rischi, anche a fronte di criticità già emerse; - mancata formazione/addestramento del personale in merito ai rischi rilevati (anche di natura interferenziale) e alle modalità di prevenzione adottate; - mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni vigenti e delle misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; - mancata o incompleta attività di valutazione dei rischi e di implementazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione; - mancata gestione e formazione delle emergenze; con l'effetto ultimo di cagionare o concorrere a cagionare la morte o le lesioni personali gravi o gravissime di un dipendente ovvero di un collaboratore di NVP S.p.A. A titolo puramente esemplificativo, la fattispecie di lesioni personali colpose, rilevanti ai sensi dell'art. 590, comma 3, c.p., potrebbe essere integrata laddove la Società ometta di dotare un lavoratore di un dispositivo di protezione individuale necessario ai fini dello svolgimento in sicurezza dell'attività e questi, proprio	ALTO	[DVR]

	<i>sui luoghi di lavoro, si rinvia al Processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (A)</i>			nell'esecuzione della stessa, riporti un infortunio grave, che sarebbe stato evitabile tramite l'adozione del predetto dispositivo di protezione.	

Q. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

ID.	Sotto-processo/ Attività sensibili	Responsabili del processo/ responsabili interni per le attività sensibili (process owners)	Illecito amministrativo rilevante	Reati-presupposto teoricamente applicabili e descrizione delle possibili condotte illecite a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo	Valutazione del RISCHIO INERENTE associato a ciascun illecito amministrativo rilevante (AS-IS)	Procedure aziendali esistenti e rilevanti per il processo / Profili di gap-analysis
Q.1	- Gestione dei rifiuti e degli aspetti ambientali connessi allo svolgimento delle attività aziendali, con particolare riferimento alle attività svolte nelle sedi societarie e nei luoghi ove si svolgono le produzioni.	Chairman; Chief Executive Officer (CEO); Manager of S. Patti Headquarters; Branch of Roma Manager; Branch of Napoli Manager; Branch of Milano Manager; Office Manager/Manager and Sales Development of Innovation Hub Milan;	Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)	<u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006)</u> <u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)</u> Le fattispecie in esame potrebbero realizzarsi, in linea di principio, qualora la Società, per il tramite dei propri dipendenti, provveda in modo non occasionale alla raccolta, al trasporto, al conferimento o allo stesso smaltimento dei rifiuti aziendali pericolosi (ad esempio, apparecchiature di non recente generazione contenenti sostanze ozono lesive) o non pericolosi (ad esempio, carta, plastica, toner esauriti ecc.), pur essendo sprovvista dei necessari requisiti amministrativi. Ancora, potrebbe ritenersi sussistente il reato in forma concorsuale, nel caso in cui NVP S.p.A. affidi l'attività di raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività aziendali ad operatori economici privi delle prescritte autorizzazioni e abbia consapevolezza di tale mancanza, al fine di ottenere un risparmio di costi. Così come il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un esponente di NVP S.p.A. disponga lo stabile deposito dei rifiuti aziendali su un'area di proprietà o nella disponibilità della stessa, in attesa di un indefinito smaltimento dei medesimi, ovvero ometta la necessaria vigilanza sulle attività effettuate da soggetti terzi (ad esempio, fornitori, appaltatori, imprese di pulizia, ecc.), i quali depositino arbitrariamente i rifiuti aziendali in un'area di pertinenza della Società per un arco temporale superiore a un anno ovvero gestiscano abusivamente le attività di trasporto dei predetti rifiuti.	MEDIO	N.A.

		Fornitori esterni. <u>Funzioni di supporto/raccordo per attività connesse o, comunque, coinvolte:</u> <i>Security Manager for headquarters.</i>	Si badi, tuttavia, che le condotte sopra descritte potrebbero assumere rilevanza soltanto nella misura in cui si rivelino funzionali a far conseguire a NVP S.p.A. una situazione di vantaggio come, ad esempio, un risparmio di costi. <u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)</u> A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi, in forma concorsuale, qualora NVP S.p.A. affidi consapevolmente l'attività di raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività aziendali ad operatori economici che trasportano i rifiuti senza formulario, ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, al fine di ottenere una situazione di vantaggio corrispondente, ad esempio, a una riduzione di costi ovvero a una più sollecita definizione delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti. <u>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</u> <u>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)</u> <i>[reati mappati in via prudenziale]</i> Le fattispecie criminose in disamina potrebbero astrattamente insorgere qualora dalla commissione di una delle condotte descritte ai punti superiore derivi, anche per colpa, una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile della matrice ambientale.	

FAMIGLIE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI IL CUI RISCHIO INERENTE È STATO RITENUTO, ALLO STATO, NON RILEVANTE:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. n.231/2001) [solo in relazione alle falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo];
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001);
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. n. 231/2001).

Procedura Whistleblowing

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Destinatari	2
3. Finalità e campo di applicazione	3
4. Riferimenti normativi	4
5. Descrizione del processo (previsto nella procedura) e responsabilità	4
5.1 Scopo e descrizione del processo.....	4
5.2 La trasmissione della Segnalazione.....	5
5.3 La registrazione della Segnalazione	6
5.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione	6
5.5 L'esecuzione dell'istruttoria	8
5.6 Flussi informativi agli organi di governance	8
5.7 Monitoring & Remediation Plan.....	9
5.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione.....	9
5.9 Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica.....	10
5.10 Verifiche periodiche	11
5.11 Conflitto di interesse	11
6. Garanzie e tutele	11
6.1 La tutela dell'identità del Segnalante.....	11
6.2 Misure di protezione	12
7. Glossario	13

1. **PREMESSA**

La presente procedura (di seguito **Procedura**) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. **Whistleblowing**) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale di NVP S.p.a. (di seguito anche "**NVP**", la "**Società**" o l'"**Ente**") e/o di Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti applicabili a NVP, del suo Codice Etico e del relativo Modello Organizzativo 231.

Nello specifico, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La procedura aziendale in parola è, peraltro, finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

2. **DESTINATARI**

Destinatari della Procedura sono:

- Componenti del Consiglio di amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Dipendenti di NVP;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operino per NVP e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo; stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati);
- Coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per NVP o con NVP (ad es. collaboratori continuativi, consulenti, fornitori, clienti, potenziali fruitori dei servizi e dei benefici di NVP);

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

Si ritiene di precisare che per segnalazione anonima si intende una Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca. Nell'ambito della classificazione delle Segnalazioni (vedasi successivo par. 5.4), le segnalazioni anonime, qualora ammissibili, vengono equiparate alle segnalazioni ordinarie ai fini della loro trattazione. In caso di segnalazioni anonime inammissibili (in quanto non circostanziate) la Società provvede, comunque, alla loro conservazione, secondo l'orientamento delle Linee Guida ANAC.

3. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

Si deve evidenziare che il perimetro delle Segnalazioni rilevanti di cui alla presente procedura, sono identificate nelle violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, così come indicate all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023, nonché le violazioni al Modello Organizzativo 231.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale; nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le

condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;

Si precisa che, laddove una segnalazione riguardi uno degli ambiti di esclusione della disciplina Whistleblowing, la stessa è da giudicarsi inammissibile.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- DPCM del 16 ottobre 2017 che impone specifiche prescrizioni e condizioni nei confronti di NVP ai sensi della legge 11 maggio 2012, n. 56 sull'esercizio dei poteri speciali del Governo sulle aziende private in alcuni settori strategici (c.d. Golden Power);
- Decreto-legge 11 luglio 2019 n. 64 ("Golden Power - Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari").

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO (PREVISTO NELLA PROCEDURA) E RESPONSABILITÀ

5.1 Scopo e descrizione del processo

Per le Segnalazioni riguardanti NVP, l'owner del processo di gestione è l'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "**OdV**"), nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2024, identificato nell'organigramma aziendale, ferme restando le responsabilità e le prerogative di legge previste il Collegio Sindacale, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice Civile.

Le Funzioni aziendali di NVP, eventualmente interessate da Enti, Istituzioni o Autorità esterne in merito a Segnalazioni esterne o Divulgazioni pubbliche, attivano tempestivamente un canale di comunicazione con l'OdV di NVP per gli approfondimenti di competenza.

5.2 La trasmissione della Segnalazione

I Destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

Chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, all'OdV attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non è consentito trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Il segnalante può effettuare le Segnalazioni in forma scritta attraverso la Piattaforma di cui si è dotata la Società e accessibile attraverso il collegamento presente sul sito internet di NVP.

La Piattaforma consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell'"Informativa Privacy", pubblicata sulla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sia sul sito internet di NVP.

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dalla Piattaforma, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse:

- in forma orale, tramite sistemi di messaggistica vocale gestiti tramite la Piattaforma di Segnalazione, sistema che consente, previo consenso del segnalante, di registrare e lasciare traccia audio della Segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023) . Il canale orale è gestito operativamente dall'OdV di NVP, con le garanzie di riservatezza previste dalla presente Procedura;
- a mezzo posta ordinaria, indirizzata all'OdV di NVP, presso la sede legale della società.

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con l'OdV di NVP. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura dell'OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

5.3 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella Piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow) ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma è limitata al solo OdV, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

5.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

L'OdV, anche con il supporto di idonea funzione e/o soggetto aziendale interno identificato dal Consiglio di Amministrazione, analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione della presente Procedura.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella Segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la Segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, l'OdV può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

In riferimento alle Segnalazioni ricevute, l'OdV fornisce al Segnalante tramite la Piattaforma:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

L'OdV, con il supporto del soggetto aziendale interno come sopra identificato, in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate.

Al ricorrere della segnalazione, l'OdV valuta se procedere con:

- l'avvio della fase istruttoria e l'eventuale assegnazione della Segnalazione ad opportuno soggetto aziendale interno appositamente identificato;
- per le "Segnalazioni relative a fatti rilevanti", l'invio di una specifica informativa al Collegio Sindacale per le autonome valutazioni e considerazioni del caso;
- la chiusura delle Segnalazioni, in quanto: i) generiche o non adeguatamente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione;
- lo svolgimento, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, di approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a NVP al fine di approfondire la portata della Segnalazione e la relativa rilevanza ai sensi della normativa e delle procedure applicabili a NVP.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, l'OdV informa il Presidente del Collegio Sindacale (o l'altro componente più anziano qualora la segnalazione riguardi il Presidente del Collegio Sindacale) e il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'altro componente più anziano qualora la segnalazione riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione) per una gestione congiunta della Segnalazione.

Nelle predette ipotesi, gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma congiunta dei Presidenti (o, qualora la segnalazione riguardi uno di essi, dei rispettivi componenti più anziani) che hanno gestito congiuntamente la Segnalazione.

5.5 L'esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dell'OdV, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

L'OdV nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

L'OdV cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni a NVP.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

5.6 Flussi informativi agli organi di governance

A conclusione di ciascuna attività istruttoria gli esiti sono comunicati al Consiglio di Amministrazione di NVP.

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le Segnalazioni “relative a fatti rilevanti” e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine dell'attività istruttoria, l'OdV definisce la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure, fatte salve le esclusive prerogative e competenze del *management* quanto all'esercizio dell'azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, l'OdV può disporre di comunicare le risultanze, previo parere del *management*, ai consulenti legali esterni della Società, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'OdV dispone di comunicare gli esiti al *management*, per le valutazioni di competenza. Inoltre, il *management* fornisce trimestralmente al Collegio Sindacale un'informativa sui provvedimenti disciplinari assunti a seguito di approfondimento di Segnalazioni.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse al *management* affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società Segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

5.7 Monitoring & Remediation Plan

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Collegio Sindacale che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.

5.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto della Piattaforma, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sulla Piattaforma dedicata.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, è stato effettuato un Privacy Impact Assessment (PIA), redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura, avvalendosi della Piattaforma, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

5.9 Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Fatto salvo quanto previsto nella presente Procedura, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- il processo di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura non risulti attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con l'approvazione della presente Procedura, la Società comunque si impegna, anche con specifiche sessioni formative a ciò indirizzate, a fornire la più ampia diffusione delle informazioni in essa contenute, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e per una loro efficace gestione.

5.10 Verifiche periodiche

Con periodicità semestrale, viene svolto un controllo di completezza, a cura del Consiglio di Amministrazione al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

5.11 Conflitto di interesse

Nel caso in cui l'OdV sia in conflitto di interesse rispetto alla Segnalazione, ovvero sia oggetto stesso della Segnalazione, il Presidente del Collegio Sindacale assume le funzioni in via suppletiva dell'OdV in conflitto d'interesse.

6. GARANZIE E TUTELE

6.1 La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale di NVP coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del *management*, in linea con il Sistema Disciplinare vigente.

6.2 Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della

Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, NVP garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina giuslavoristica applicabile per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza del *management*.

7. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Conflitto di interessi:** situazione che si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da chi abbia, anche solo potenzialmente, interessi in contrasto con la funzione alla cui cura è preposto. Il conflitto di interessi può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o

frequenzazione abituale con i soggetti coinvolti in uno degli ambiti di applicabilità della presente Procedura.

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale NVP o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con NVP;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- **Linee Guida ANAC:** Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023;
- **Modello Organizzativo 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da NVP;
- **Organismo di Vigilanza:** l'Organismo di NVP, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento;

-
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
 - **Personale NVP:** coloro che sono legati a NVP da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
 - **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;
 - **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale NVP e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, nonché del sistema di regole e procedure vigenti in NVP;
 - **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
 - **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; ii) "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;
 - **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha

fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti:** i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di NVP; ii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per NVP un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria. La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo viene valutata dal Collegio Sindacale con il supporto della Funzione aziendale appositamente individuata;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale NVP, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con NVP, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale di NVP.

*_*_*



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "A"

RETI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	3
A.1.1 Articolo 24 D. Lgs. 231/2001	3
A.1.2 Articolo 25 D.Lgs. 231/2001	4
A. 1.3 Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	6
A.1.3.2 <i>Pubblico Ufficiale</i>	6
A. 1.3.3 <i>Incaricato di pubblico servizio</i>	7
A.1.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001	8
A.1.5 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001	10
A.2 AREE A RISCHIO	12
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	13
A.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	15
A.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza.....	15
A.4.2 Principi procedurali specifici.....	17
A.4.2.1 <i>Principi procedurali relativi ai reati di corruzione</i>	17
A.4.2.2 <i>Principi procedurali relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche</i>	17
A.4.3 Principi procedurali relativi ai reati di truffa.....	18
A.4.4 Gestione dei rapporti e contatti con Organi e Enti Pubblici	18
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
A.6 ALLEGATI	20

A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

A.1.1 Articolo 24 D. Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640, comma 2, n. 1 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativo all'indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) sono piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche.

Le fattispecie da ultimo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Da ultimo, il Legislatore, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha introdotto alcune modifiche aventi impatto sull'art. 24 in esame.

La ratio della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

In tal senso e per quanto di interesse in questa sede, il legislatore, ha ampliato la sfera operativa del reato di truffa (art. 640 c.p.) e di quello di frode informatica (art. 640-ter c.p.), rilevanti anche per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 24 del Decreto 231, estendendone la punibilità alle ipotesi di illecito commesso in danno dell'Unione Europea. Inoltre, ha modificato l'art. 24 inserendo anche direttamente nella rubrica della norma il riferimento all'Unione europea quale soggetto passivo dei reati presupposto ivi contemplati.

Infine, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto ex art. 24 il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p. e il delitto in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo (previsto dall'art. 2 della legge n. 898/1986).

A.1.2 Articolo 25 D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a

due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis - Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 - Pene per il corruttore;
- art. 322 - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”, che comporta la necessità di una valutazione “caso per caso” -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

A. 1.3 Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per la migliore comprensione dei rischi-reato in esame è opportuno - prima di esaminare le singole norme, cui gli artt. 24 e 25 rinviano - specificare i principali riferimenti inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A. 1.3.1 Ente della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (quali Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL);
- Authorities (quali Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (quali Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia).

A.1.3.2 Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- 1) non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
- 2) non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- 3) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 4) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa:
 - a) nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita);
 - b) nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado;
 - c) nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche

privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

A. 1.3.3 *Incaricato di pubblico servizio*

L'art. 358 c.p. definisce come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio.

Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, II comma, c.p.). La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- 1) non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- 2) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 3) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alla pubblica funzione;
- 4) sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;
- 5) il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano.

Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio, tra gli altri:

- soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario);
- soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche;
- soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- enti fieristici.

In conclusione, è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico

(ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

A.1.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 24 del Decreto.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui è considerato consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che tale ipotesi di reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi quando, nella predisposizione di documenti o dati per la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere un vantaggio.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo ad eventuali richieste inoltrate.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032. Inoltre è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea. L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.. Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico; mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 nel caso in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

A.1.5 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25 del Decreto. Art. 317 c.p. - Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o ne accetti la promessa, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente regolare, e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, da un lato, con riferimento al soggetto attivo (oltre al pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio) e, dall'altro, con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato (sola induzione senza che debba ricorrere la condotta di costrizione).

Il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità è anch'esso punibile, in quanto non essendo costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o alla dazione, mantiene un margine di scelta.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applichino anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applichino anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

L'art. 321 c.p. estende anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319.

Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si riferisce al caso in cui sia offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto

contrario ai suoi doveri. Il reato riguarda anche il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o una dazione di denaro o un'altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si realizza con la semplice promessa di danaro o altra utilità, finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario ai suoi doveri, pur con rifiuto della promessa.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322-bis prevede che la famiglia di reati in esame (cioè, i reati richiamati dall'art. 25 del Decreto sopraindicati) rileva anche quando siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o di organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). In relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le aree ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione delle attività sensibili, risultano essere le seguenti:

A.1. Rapporti con la pubblicazione amministrazione in generale:

Nello specifico:

- Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e degli adempimenti verso gli Enti Pubblici (esteri, nazionali e territoriali);
- Gestione degli adempimenti connessi al mantenimento dello stato di PMI innovativa e all'osservanza della normativa Golden Power;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di verifiche, ispezioni, richieste di informazioni e controlli;
- Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati da Enti Pubblici, al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative regolamentari in fase di approvazione ovvero la progettazione e implementazione di partnership istituzionali;

A.2. Rapporti con le autorità di vigilanza:

Nello specifico:

- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Amministrative Indipendenti e degli adempimenti verso esse (in particolare: la Consob, AGCOM e Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

A.3 Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici.

Nello specifico:

- Partecipazione a procedure selettive o ad avvisi pubblici finalizzati all'erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti;
- Richiesta e gestione delle erogazioni pubbliche percepite.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura dei Rischi reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, allegata alla presente Parte Specifica. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIFICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività lavorative e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, a osservare il divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari e/o incaricati di un pubblico servizio;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle policy e prassi aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri e/o oggetti d'arte), o la brand image aziendale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) che non siano basate su criteri previsti dal Codice Etico e che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b) nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- d) effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. In relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
3. Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
4. Gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;

5. I contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle aree a rischio della presente Parte Specifica devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
6. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
7. Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
9. eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

A.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza (di seguito la "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
 - a) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
 - b) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
 - c) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
 - d) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
 - e) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della Società, la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

È demandato all'Organismo di Vigilanza della Società di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È demandato all'Organismo di Vigilanza della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti precedenti b) e d).

Tale deroga sarà possibile qualora il Presidente e l'Organismo di Vigilanza della Società abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Rappresentante, Consulente o Partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'Organismo di Vigilanza della Società potrà predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È demandato all'Organismo di Vigilanza della Società di esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nei reporting periodici.

A.4.2 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali (o protocolli) specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

A.4.2.1 Principi procedurali relativi ai reati di corruzione

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di corruzione ex artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), nonché nei casi di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), si deve:

- individuare i soggetti coinvolti,
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire puntualmente le disposizioni concernenti:
 - principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A. (ad es. presentazione della domanda, gestione dell'autorizzazione);
 - definizione di specifici sistemi di controllo oltre alla Scheda di Evidenza (quali, ad esempio, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
 - protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A. (ad esempio, verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o concessione);
 - flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
 - processi di supervisione degli atti finali;
 - prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

A.4.2.2 Principi procedurali relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis, si deve:

- individuare i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione tra:
 - chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del nuovo investimento o progetto;
 - chi presenta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'avanzamento dei lavori;
 - chi effettua la verifica finale del progetto e la conformità con gli obiettivi dichiarati e con le previsioni di legge;
- descrivere modalità e forme di controllo sull'attività;
- prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

A.4.3 Principi procedurali relativi ai reati di truffa

In caso di rapporto con la P.A. a rischio dei reati di truffa ex artt. 640 comma 2 n.1, 640-bis e 640-ter c.p., si deve:

- descrivere le modalità di verifica della documentazione presentata alla P.A. e indicare:
 - i soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
 - i soggetti incaricati alla presentazione alla P.A.;
- descrivere le modalità di verifica del sistema informatico aziendale e evidenziare:
 - le persone con accesso non limitato al sistema informatico;
 - i soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma telematica ed a trasmettere dati;
 - i soggetti abilitati alla firma digitale;
- descrivere le modalità di accesso e protezione dei dati informativi (es. credenziali composte da username e password);
- descrivere le modalità di controllo di eventuali accessi non autorizzati ai sistemi informativi.

A.4.4 Gestione dei rapporti e contatti con Organi e Enti Pubblici

Nella gestione dei rapporti e dei contatti con Organi e Enti Pubblici, si deve:

- prevedere:
 - la separazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con l'Organo o Ente Pubblico interessato ai fini della richiesta di informazioni, di redazione e presentazione di atti e domande, di gestione delle relative fasi istruttorie;
 - specifici sistemi di controllo dei rapporti tra la Società e tali Organi o Enti (ad es. mediante la compilazione della Scheda di Evidenza, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione degli incontri);
 - prevedere specifiche modalità di verifica della veridicità, completezza e correttezza di documenti da produrre e della relativa presentazione;
 - attuare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte per favorire collaborazione, vigilanza e coordinamento;
 - individuare uno o più soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti degli Organi ed Enti Pubblici, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche modalità di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il superiore gerarchico dei delegati;
 - definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle diverse fasi di svolgimento del rapporto con Organi o Enti Pubblici, ivi incluso l'obbligo di rendicontazione periodica all'Organismo di Vigilanza;
 - con particolare riferimento ai casi di accertamento ispettivo presso la Società, richiedere ai referenti aziendali incaricati la redazione di un report informativo (anche utilizzando il modulo predefinito per la Scheda Evidenza) dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
 - compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

NVP istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

A.6 ALLEGATI

A01 - Facsimile Scheda di Evidenza

A01 - Mappatura delle Aree a rischio Reati PA (si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”)

**PARTE SPECIFICA "A" REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ALLEGATO - A01 SCHEDA DI EVIDENZA

SCHEDA DI EVIDENZA

Operazione a rischio: [descrizione sintetica]

Aggiornamento scheda: n in data

Causale aggiornamento [barrare casella corrispondente sottostante]
 apertura avanzamento chiusura

Responsabile Interno:

Posizione organizzativa Responsabile Interno

Estremi lettera di nomina a Responsabile Interno

All'Organismo di Vigilanza di
NVP S.p.A.

Premesso che:

- NVP S.p.A. ha predisposto ad adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Decreto");
- la Parte Specifica "A" ("Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione") al paragrafo A.4.1 prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione per ogni singola operazione a rischio di un'apposita Scheda di Evidenza (di seguito la "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura, si riportano di seguito le informazioni richieste per l'operazione a rischio in oggetto:

Descrizione e valore economico dell' operazione

Argomento	Descrizione o specifica
Descrizione dell'operazione	
Data inizio	
Data fine	
Valore economico indicativo dell'operazione	
Pubblica Amministrazione coinvolta nell'operazione	

Articolazione responsabilità

[compilare una riga per ogni eventuale sub responsabile nominato oltre al responsabile interno]

Nome Cognome	Qualifica [con indicazione di eventuale ambito di responsabilità, se individuato in atto di nomina o delega]	Estremi atto di nomina o delega
	Sub responsabile	
	Sub responsabile	

Principali fasi di svolgimento della operazione

[indicare le principali iniziative e i principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, inclusa la chiusura dell'operazione e le annotazioni relative all'esito conclusivo dell'operazione]

Iniziativa/adempimento	Descrizione/Esito	Note

Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura

Ragione sociale Nome Cognome	Motivazione scelta	Tipo incarico conferito	Corrispettivo	Eventuali condizioni particolari

Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura

Ragione sociale Nome Cognome	Motivazione scelta	Tipo accordo definito	Condizioni economiche	Eventuali condizioni particolari

Altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio

Elemento / Circostanza	Descrizione	Note
movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura		

Documentazione di riferimento

[riportare gli estremi di ogni documento di riferimento richiesto in merito dal Modello adottato]

Documento	Disponibile [ufficio e/o indirizzo archivio elettronico presso cui è disponibile]	Note
Lettera di nomina responsabile interno		
Delega sub responsabile		
Dichiarazione rilasciata dal Collaboratore esterno (*)		
Dichiarazione rilasciata dal Partner (*)		

(*) dichiarazione rilasciata dai Collaboratori esterni o dai Partner e riportata - rispettivamente - nel contratto relativo al conferimento dell'incarico o nell'accordo associativo, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

Dichiarazione del Responsabile Interno

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, dichiara che:

- i dati sopra riportati corrispondono a quanto effettivamente verificatosi durante lo svolgimento dell'operazione a rischio in oggetto e che la presente scheda è redatta in conformità a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da NVP S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione stessa, così come prescritti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di NVP S.p.A.;
- non è mai incorso nei reati o negli illeciti contemplati dal suddetto Decreto;
- non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra - ed a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.lgs. 231/01 del cui contenuto ha edotto i propri collaboratori.

(firma)

Data:/...../..

Le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo di NVP S.p.A.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "B"

DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

DATA	30 GIUGNO 2024

Indice

B.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	3
B.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	5
B.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	5
B.3.1 Il sistema organizzativo in generale	5
B.3.2 Principi generali di comportamento	6
B.4 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE " AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	7
B.5 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	9
B.6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	9
B.6.1 Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore	9
B.6.2 Gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico	10
B.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
B.8 ALLEGATI.....	11

B.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

Sulla base del Risk Assessment effettuato, i processi aziendali in cui il rischio inerente di commissione dei reati previsti dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 risultano essere i seguenti:

- ***Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati;***
- ***Gestione delle relazioni esterne;***
- ***Innovation, Ricerca e Sviluppo.***

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001.

DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065. Tuttavia è prevista la possibilità che l'autore del reato in esame, al fine di estinguerlo, possa pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa di euro 2.065 prevista;
- la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se il reato è commesso nei confronti di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;

- le pene previste per questi reati sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è considerato di rilevante gravità.

GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a quattro anni a seconda dei casi, e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Si precisa che:

- tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822;

- la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

B.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

B.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

B.3.1 Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti il diritto d'autore, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa
2. le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di NVP;
3. il sistema disciplinare;
4. in generale, la normativa applicabile.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la presente parte speciale da parte di tutti i destinatari della stessa, si riporta di seguito una breve esemplificazione delle opere protette dalla Legge 633/1941, che disciplina il diritto d'autore.

La sopracitata normativa genericamente protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Più dettagliatamente, sono comprese nella protezione:

- a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- b) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- c) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- d) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- e) i disegni e le opere dell'architettura;
- f) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- g) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- h) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- i) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- j) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di NVP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;
- effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modifica.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;

- b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- e) mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
- f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e che operano per conto o nell'interesse di NVP, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

B.4 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE " AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Nell'ambito del Risk Assessment effettuato, le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

Processo aziendale “Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati”:

- divulgazione/trasmisione indebita di contenuti digitali prodotti, coperti dal diritto d'autore, in violazione delle previsioni contrattuali definite dal committente o tramite usurpazione della paternità, ad esempio, al fine di fruirne per le attività di marketing e promozione del business aziendale; ovvero apporto di modifiche grafiche o creative agli stessi, con l'effetto di ledere l'onore e la reputazione dei soggetti coinvolti;
- installazione irregolare sui dispositivi aziendali e sulle attrezzature tecnologiche di software coperti dal diritto d'autore, al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto delle relative licenze;

- erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting, anche d'intesa con il committente, riproducendo, trasmettendo, diffondendo in pubblico altrui (i.e. di un soggetto diverso dal committente) opere cinematografiche, letterarie, drammatiche, musicali o multimediali abusivamente; al contempo, potrebbe rilevare la condotta di un esponente aziendale che indebitamente riproduca o diffonda, cedendoli a terzi, i contenuti digitali realizzati per i committenti di NVP S.p.A., coperti dal diritto d'autore, con lo scopo di far conseguire alla Società un vantaggio patrimoniale (ad esempio, acquisire un nuovo cliente o massimizzare i profitti);

Processo aziendale “Gestione delle relazioni esterne”:

- diffusione al pubblico, attraverso reti telematiche, di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere letterario, ecc.) da parte delle aree di NVP S.p.A. a ciò preposte, di loro iniziativa o su espressa richiesta del vertice aziendale, senza averne avuto la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera protetta e/o in violazione della normativa di cui alla L. n. 633/1941. Specularmente, le figure criminose in analisi potrebbero realizzarsi in caso di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (software, musiche, filmati, testi di carattere letterario, ecc.), con violazione del diritto morale d'autore (ad esempio, usurpando la paternità dell'opera, deformandola, selezionandone alcune parti ovvero modificandola) in maniera tale da arrecare una offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore o dei soggetti, comunque, coinvolti. Tipico esempio di questa condotta potrebbe essere ravvisato nella deformazione di opere audiovisive, sfruttata a fini comunicazionali nell'interesse della Società;
- utilizzo di immagini, musiche e videogrammi tutelati dal diritto d'autore per attività comunicazionali della Società, in assenza del regolare adempimento degli obblighi connessi all'uso del diritto d'autore. In tal senso, potrebbe rilevare l'abusiva diffusione, anche attraverso mezzi di comunicazione interni (e.g. il sito web di NVP S.p.A., il materiale pubblicitario destinato alla clientela) ed esterni (e.g. i social media, i circuiti di advertising), di opere protette dal diritto di autore, finalizzata alla reclame della Società;

Processo aziendale “Innovation, ricerca e sviluppo”:

- duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione effettuate in modo abusivo (vale a dire: violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE, ovvero il compimento di tali azioni in relazione a qualsiasi mezzo, inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati;
- nel caso in cui la Società, dopo aver realizzato supporti tecnologici non soggetti al contrassegno SIAE, ometta nel comunicare entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero nel caso in cui dichiari falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE; e ciò al fine di trarne un vantaggio in termini di efficientamento del processo produttivo.

B.5 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- b) **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- d) **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

B.6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

B.6.1 Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore" identificata nella Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di download o diffusione di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto responsabile non sia nelle condizioni di autorizzare il download/diffusione a causa di mancanza di informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministratore Delegato. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. NVP, al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il download di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare software/banche dati e opere tutelate dal diritto d'autore in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è

necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del software/banca dati sino alla comunicazione del Responsabile ICT attestante l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto di licenza; analoghe limitazioni devono essere poste in relazione all'utilizzo non autorizzato di opere tutelate dal diritto d'autore;

- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

B.6.2 Gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un'attenta verifica e un'adeguata analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;
- l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- l'obbligo di un controllo da parte della Funzione **XX** ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;
- l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

B.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di NVP potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-novies del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-Novies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo B.6 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

B.8 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "C"

REATI AMBIENTALI

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).....	3
C.2 AREE A RISCHIO	11
C.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA.....	12
C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	12
C.5 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	13
C.5.1 Responsabile interno	13
C.5.2 Principi procedurali specifici.....	14
C.5.3 Contratti	15
C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
C.7 ALLEGATI.....	16

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla Legge n. 68/2015, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali:

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
5. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
8. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
9. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256, sostituito da art. 452-quaterdecies (modifica introdotta da D.Lgs 21/2018));
11. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
13. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
15. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
16. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5);
17. Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
18. Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 undecies previste da:

A) CODICE PENALE

A.1) *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

L'art. 452-bis cod.pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma prevede che costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies cod.pen. prevede che se i reati di cui ai punti A.1 e A.2 sono commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Inoltre se dalla commissione di tali reati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato previsto dall'art. 452-sexies cod. pen. è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

La norma prevede più fattispecie, pertanto il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

In merito al reato di cui al punto A.4, sono previste dall'art. 452-octies delle aggravanti: la pena è aumentata "se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

B) NORMATIVA AMBIENTALE SPECIFICA

B.1) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

Inoltre è punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili. Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei

limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art. 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato

non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

B.4) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

B.5) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

- e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

B.7) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolente- mente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

B.8) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5)

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

B.9) Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto

previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

B.10) Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

B.11) Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

SANZIONI

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D. Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

C.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Specifica "C" del Modello, le seguenti: 1) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per le Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio Reati ambientali, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dall'Amministratore Delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ambientali.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV") e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione inerente la valutazione dei rischi ambientali e/o disciplinanti le modalità per assolvere agli adempimenti per la tutela ambientale;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25 undecies del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati ambientali;
- b) operare in osservanza delle procedure aziendali interne ed, in particolare, di quelle definite in ambito di tutela ambientale;
- c) svolgere le proprie attività sulla base di criteri massima correttezza e trasparenza;
- d) curare la redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia ambientale e a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società in materia ambientale
- e) promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali connesso allo svolgimento delle proprie mansioni e attività.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo C.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

C.5 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

C.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 3.5.3 della Parte Generale, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società o di un dirigente da questi incaricato, ai responsabili delle singole aree per propria competenza per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

C.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo 3.5 della Parte Generale) - i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i reati ambientali. Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati) sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni. In particolare, si deve operare in modo che:

- le attività con possibile impatto ambientale siano effettuate nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali, che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di tutela ambientale, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività
- la scelta dei fornitori di servizi in materia ambientale venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività a loro demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- siano verificate le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;
- tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede della Società.

C.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'ODV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di NVP eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
 - esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutte le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo C.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

C.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio Reati ambientali



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "D"

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

D.1	LE TIPOLOGIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	3
D.1.1	Articolo 24-bis D. Lgs. 231/2001.....	3
D.1.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001	3
D.2	AREE A RISCHIO	5
D.3	DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA	6
D.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	6
D.5	AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE.....	8
D.5.1	Responsabile interno.....	8
D.5.2	Principi procedurali specifici	8
D.5.3	Contratti	11
D.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
D.7	ALLEGATI.....	12

D.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

L'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231 del 2001 individua un gruppo di delitti informatici e trattamento illecito di dati che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Delitti informatici").

D.1.1 Articolo 24-bis D. Lgs. 231/2001

L'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", così recita:

- 1. "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria di trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 491-bis - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica
- Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies - Frode informatica del certificatore di firma elettronica

D.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito "Delitti informatici"), che vengono qui raccolte, ai fini della presente analisi.

Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico

Questo fattispecie di reato estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett.p, L.82/2005).

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie di reato sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute maggiormente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Specifica "D" del Modello, le seguenti:

- 1) Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- 2) Gestione della sicurezza fisica dei sistemi informatici e telematici della società;
- 3) Gestione della sicurezza logica (accessi a sistemi informativi o telematici e reti di dati);
- 4) Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT;
- 5) Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione o enti finanziatori / gestori di fondi pubblici;
- 6) Gestione e trattamento di dati personali.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio Delitti informatici e trattamento illecito di dati, allegata alla presente Parte Specifica.

In via sintetica, si elencano i processi/aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati in oggetto, rinviando, come detto, al Risk Assessment allegato per i dettagli sulle varie configurazioni di rischio applicabili:

- i. Amministrazione, Finanza e Controllo;*
- ii. Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate;*
- iii. Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;*
- iv. Innovation, ricerca e sviluppo;*

- v. **Commerciale: acquisizione della clientela e vendita dei servizi di produzione video e broadcasting;**
- vi. **Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati;**
- vii. **Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali.**

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dall'Amministratore Delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti informatici.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le norme inerenti il sistema informativo e il trattamento dei dati diffuse dalla Società;
- la normativa applicabile.

L'insieme organico di tali documenti - che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega alla Società devono conformarsi - deve regolamentare rispettivamente:

- il governo della sicurezza delle informazioni (relativo, ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione e risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- i controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi, ad esempio, alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- i controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 24-bis del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dalla Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività che comportano l'utilizzo di apparecchiature informatiche e telematiche;
- b) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità delle informazioni contenute nei sistemi informatici e non danneggiare e/o distruggere i dati in essi contenuti;
- c) rispettare le regole in materia di trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- d) selezionare con particolare attenzione e in base ad apposita procedura, le controparti destinate a fornire servizi di IT (Information Technology), valutandone l'affidabilità ex ante.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo B.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

D.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

D.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo D.20 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno (c.d. Amministratore di Sistema- AdS) per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società o di un dirigente da questi incaricato, ai responsabili delle singole aree per propria competenza per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

D. 5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo D.2) - i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate anche nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-bis del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati) sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

In particolare, è vietato:

- connettere ai sistemi informatici di NVP, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare e/o utilizzare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da NVP;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

NVP si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni ed i docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni o docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni o i docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 4) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni o i docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- 5) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 6) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 7) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 8) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 9) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da NVP e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 10) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare - in presenza di accordi sindacali - presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 11) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di NVP, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di NVP;
- 12) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 13) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni o i docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 14) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni o i docenti - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 15) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali, NVP attribuisce all'Amministratore di Sistema:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;
- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;
- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi degli incidenti avvenuti;
- svolgere analisi di vulnerabilità;

- produrre report a supporto del vertice aziendale.

D.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

D.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti informatici, di cui all'art. 24-bis del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-bis del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutte le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo D.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

D.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "E"

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).....	3
E.2 AREE A RISCHIO	4
E.3 DESTINATARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	5
E.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza	6
E.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro	7
E.4.3 L'organizzazione del sistema.....	8
E.4.3.1 Compiti e responsabilità	8
E.4.3.2 Informazione, formazione, addestramento	13
E.4.3.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione.....	15
E.4.3.4 Documentazione	15
E.4.4 I contratti/ordini di acquisto.....	16
E.4.5 Gestione cantieri.....	16
E.4.5.1 Compiti e responsabilità	16
E.4.5.2 Documentazione	18
E.4.6 Contratti.....	18
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
E.6 ALLEGATI	19

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3. se il fatto produce l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita dell'uso di un organo;
4. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
5. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
6. la permanente e grave difficoltà della favella;
7. la perdita della capacità di procreare.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di NVP ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, NVP potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies, NVP ha deciso di dotarsi della presente Parte Specifica "E" la quale è stata definita conformemente ai requisiti del Decreto Legislativo 81/2008.

Nella presente Parte Specifica, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità e seguendo le prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008 così come adottate da NVP.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per NVP si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Specifica "E" del Modello, quelle specificatamente richiamate nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (DVR) ed in tutta la documentazione elaborata ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Rilevano, inoltre, le rilevazioni e le analisi effettuate nell'ambito del Risk Assessment cui si rimanda per l'individuazione dei processi aziendali sensibili alla commissione dei reati in oggetto.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per NVP, si rinvia alla Valutazione dei Rischi che, periodicamente, è aggiornata al fine di monitorare i rischi, gli eventuali cambiamenti e relative misure di sicurezza, prevenzione e protezione.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o dell' RSPP - essere disposte dall'Amministratore Delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.3 DESTINATARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, preposti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio, da Collaboratori esterni e Partner, nonché - nella misura in cui non rientrano in queste definizioni - dalle figure rilevanti di cui al paragrafo E.4.4.1 della presente Parte Specifica (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tali Destinatari si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività lavorative e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale
2. CCNL
3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascun sito operativo (ove applicabile e richiesto da vigente normativa) di NVP.
4. Procedure ed istruzioni operative adottate da NVP in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardano:
 - a) valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b) gestione della sicurezza del lavoro e della salute (gestione delle emergenze, misure di controllo, analisi delle prestazioni del sistema);
 - c) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - d) gestione approvvigionamenti;
 - e) accessi e viabilità interna;
 - f) gestione e utilizzo D.P.I.;
 - g) segnaletica di sicurezza.
5. Codice Etico
6. Ogni altra normativa interna adottata da NVP in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla stessa, ivi inclusi i documenti di Registrazione che danno evidenze delle attività rilevanti.

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbrikanti, Manutentori e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Specifica prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Specifica.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- Evitare i rischi;
- Valutare i rischi che non possono essere evitati;
- Combattere i rischi alla fonte;
- Adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività di cui alle lett. da a) a h), così come individuate al precedente paragrafo E.2, si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate al precedente paragrafo B.3.

E.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da NVP deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di NVP, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da NVP e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di NVP, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, NVP dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti indirizzi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del Sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni

e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;

- impegno a considerare il Sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione, anche attraverso la periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi e dell'eventuale successivo aggiornamento del Piano degli interventi per attuazione processo di miglioramento sicurezza.
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti e attrezzature, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;

Tali indirizzi vengono tradotti in principi enucleati all'interno della politica aziendale, in particolare:

- Tutte le attività aziendali vengono svolte nel pieno rispetto di leggi e regolamenti comunitari, nazionali e locali;
- Continuo studio dei processi aziendali al fine di diminuire l'impiego di sostanze pericolose per l'ambiente e le persone;
- Analisi dei rischi e delle anomalie per ridurre e contenere gli incidenti rilevanti, i danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- Analisi dei quasi incidenti per ridurre e contenere le situazioni potenzialmente pericolose per danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- Studio di soluzioni tecniche e/o organizzative per migliorare;
- Riduzione dei rifiuti mediante recupero, riciclo e ottimizzazione dei processi;

E.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici di salute e sicurezza, NVP dovrà correttamente identificare i requisiti applicabili in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

A tale scopo, RSPP, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- sulla base dell'attività svolta individua le disposizioni normative che interessano NVP;
- procede all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da NVP;
- riporta tali norme in apposito elenco;

E.4.3 L'organizzazione del sistema

E.4.3.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Responsabili delle singole Aree, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, dell'RLS, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di NVP sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda o il sito) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo E.4.4.2;
- f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
- g) informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- h) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- i) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- j) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Dirigente

È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

Ha la responsabilità di dirigere l'attività di una funzione aziendale, o di una sede o di un'unità organizzativa o di un reparto, senza disporre dei poteri riguardanti la gestione complessiva dell'azienda. Anche per i dirigenti, peraltro, come per i datori di lavoro, vale il principio dell'effettività delle funzioni esercitate, nel senso che dirigente sarà colui che di fatto dirige l'attività, anche se sprovvisto della qualifica formale.

Sempre in base al principio di effettività, il dirigente non deve essere necessariamente inquadrato contrattualmente nella categoria dei dirigenti ma è essenziale che svolga, all'interno dell'impresa, come dipendente o come soggetto legato al datore di lavoro da un rapporto professionale, le funzioni tipiche del dirigente.

Ad eccezione dei compiti non delegabili del datore di lavoro, al dirigente competono, secondo le attribuzioni e le competenze a lui conferite, gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al datore di lavoro.

Il dirigente, per il fatto stesso di essere, formalmente o in via di fatto, nella posizione di chi dirige l'attività lavorativa di altri soggetti, è tenuto, al pari del datore di lavoro, a predisporre nel settore di propria competenza tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori, i quali devono essere adeguatamente informati e addestrati in merito alle corrette modalità attuative.

Il Preposto

Il Preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nella struttura organizzativa, si colloca in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori.

Anche per il preposto l'individuazione all'interno della struttura aziendale deve essere fatta alla luce del principio di effettività.

Al preposto spetta la responsabilità di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso di mezzi di protezione, informando, in caso di persistenza della inosservanza, i diretti superiori dei lavoratori;
- informare tempestivamente il personale delle situazioni di rischio cui sia esposto, indicando le misure di protezione da adottare;
- segnalare al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature di lavoro e nei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra situazione di pericolo della quale venga a conoscenza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o gli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) di ogni sito verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, ne daranno immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria, in base ad un protocollo sanitario specifico;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per NVP attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori, Manutentori ed Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbrikanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori, i manutentori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

E.4.3.2 Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che NVP, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva, destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente ai requisiti richiesti dalla normativa in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi E.4.1 e E.3 e ogni altra prescrizione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai principi indicati nella presente Parte Specifica di loro pertinenza.

Ciò premesso, NVP, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e le altre situazioni di emergenza configurabili per l'attività dell'azienda;

- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, dell'RLS, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione di NVP organizza periodici incontri tra le Unità Produttive/funzioni aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione ed Addestramento

NVP fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza. Le iniziative in merito sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP, l'RLS e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata, anche presso Enti esterni, deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
 - rischi specifici

e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di Sicurezza nei luoghi di lavoro.

- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione e affiancamento opportunamente registrato.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta è data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, è ripetuta periodicamente, così come specificato nel DVR.

E.4.3.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, NVP si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tale scopo NVP, così come specificato nel DVR garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da NVP per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

E.4.3.4 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, NVP assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni da predisporre per ogni sito;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- documenti di Registrazione che danno evidenze delle attività rilevanti ai fini della Sicurezza.

È, inoltre garantito, che gli stessi documenti sopracitati siano distribuiti - ove necessario - in forma controllata e conforme alla norma in tema di tutela dei dati personali (c.d. Codice o Legge Privacy).

NVP è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso e certificati di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;

- venga conservata ogni procedura e istruzione operativa adottata da NVP per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo E.4.3.2 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

E.4.4 I contratti/ordini di acquisto

Nei contratti / ordini di acquisto devono essere osservati i principi di seguito indicati e di quanto previsto nel DVR.

Relativamente ai contratti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici (fino al secondo livello di subappalto) o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

E.4.5 Gestione cantieri

E.4.5.1 Compiti e responsabilità

Il Committente

Il Committente (NVP), tra l'altro:

- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;

- designa il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione nei Cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

Il Responsabile dei Lavori

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura: ciò avviene in NVP, laddove non esista un Responsabile unico dei lavori, attraverso le figure dei Responsabili del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Il Coordinatore per la Progettazione

Tra l'altro, il Coordinatore per la Progettazione:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predispone il Fascicolo dell'Opera. Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Tra l'altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori l'eventuale inosservanza di disposizioni del Decreto Sicurezza in tema di rispetto delle misure generali di tutela e di prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente. RSPP segnala, all'occorrenza, tali criticità all'Organismo di Vigilanza.

E.4.5.2 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, NVP assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

E.4.6 Contratti

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti, gli Installatori ed i Manutentori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di NVP eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da NVP tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

NVP istituisce - con il coinvolgimento di RSPP - a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare il responsabile delle varie aree delle azioni correttive opportune. RSPP provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di NVP (ad esempio: il Datore di

Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente).

E.6 ALLEGATI

Documento Valutazione Rischi

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "F"

REATI SOCIETARI

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	3
F.1.1 Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001	3
F.1.2 Reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.....	5
F.2 AREE A RISCHIO	11
F.3 DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIFICA.....	12
F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	12
F.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	14
F.5.1 Responsabile interno.....	14
F.5.2 Principi procedurali specifici	15
<i>F.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio</i>	<i>15</i>
<i>F.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle delibere assembleari.....</i>	<i>16</i>
<i>F.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione sociale</i>	<i>16</i>
<i>F.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati</i>	<i>16</i>
<i>F.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza</i>	<i>17</i>
F.5.3 Contratti	17
F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
F.7 ALLEGATI	18

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Il d.lgs. n. 61/2002 ha inserito nel decreto 231 l'art. 25-ter recante specifiche sanzioni a carico della società *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

La Legge n. 69/2015 ha poi modificato l'alinea dell'art. 25-ter estendendone l'applicazione a tutti gli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto 231 - quindi, non solo alle società - eliminando altresì dal testo normativo l'esplicito riferimento sia ai soggetti attivi del reato in precedenza citati, sia all'elemento oggettivo dell'interesse.

La nuova formulazione, in considerazione dei reati presupposto 231 richiamati dall'art. 25-ter, non fa comunque venire meno lo spirito di novità di cui al precedente decreto 61 e, pertanto, la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

L'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001 individua un gruppo di reati societari che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Reati Societari").

F.1.1 Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Reati societari", così recita:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

Nota: La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppabili nei seguenti ambiti:

- Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- Tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;
- Tutela penale del regolare funzionamento della Società;
- Tutela penale contro le frodi;
- Tutela penale delle funzioni di vigilanza;
- Tutela penale contro la corruzione.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice civile:

- Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni
- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza)
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione [disposizione abrogata, trasfusa nell'art. 174-bis del Testo Unico sulla Finanza e sostituita da quella ex art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale dei conti)]
- Tutela penale del capitale sociale e del patrimonio
- Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2632 c.c.- Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Tutela penale del regolare funzionamento della Società
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Tutela penale contro le frodi
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Tutela penale delle funzioni di vigilanza
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Tutela penale contro la corruzione
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

F.1.2 Reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito "Reati Societari"), che vengono qui raccolte, ai fini della presente analisi, in sei gruppi distinti, così come classificati nel paragrafo precedente.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali della società quotate

Si tratta di ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano in caso riguardino società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.).

Questi reati si realizzano a) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero b) mediante l'omissione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, della società, o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva o omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari

delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

In caso i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica l'art. 2621 bis cod. civ., che prevede una pena ridotta rispetto a quanto corrispondentemente disposto dall'art. 2621 cod. civ. .

Anche in caso i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica la pena ridotta prevista dall'art. 2621 bis.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto

(disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza)

Tale reato, in origine previsto dall'art. 2623 c.c. e ora disciplinato dall'articolo 173 bis, comma 1, del D. Lgs. 58/98, risponde all'esigenza, sentita dal legislatore, di distinguere la falsificazione di "prospetti" e i "documenti", dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01, pertanto, al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale, il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per l'azienda, in quanto non soggetta alla disciplina del D. Lgs. n. 58/98.

Tale ipotesi di reato, a titolo informativo, consiste nell'espore false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

[disposizione abrogata, trasfusa nell'art. 174-bis del Testo Unico sulla Finanza e sostituita da quella ex art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale dei conti)]

Tale ipotesi di reato consiste nelle false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO

Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o di acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire i soci beneficiari della ripartizione degli utili e delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile da parte dell'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una e società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB (Testo Unico Bancario) e del TUF (Testo Unico della Finanza), o di un soggetto operante nel settore assicurativo.

L'art. 2391, comma 1, codice civile impone agli amministratori l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'azienda, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono anche astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello dell'azienda, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente all'azienda un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 c.c.- Formazione fittizia del capitale

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ'

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il secondo comma prevede che, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, si applichi la reclusione fino ad un anno e si proceda a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico della Finanza.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due distinte condotte:

- la prima si realizza (a) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (b) mediante occultamento, con altri mezzi

fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

6. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Il decreto legislativo n. 38/17 ha dato attuazione alla legge di delegazione europea 2015, recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di lotta alla corruzione nel settore privato. Le novità introdotte dal provvedimento riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni in tema di responsabilità ai sensi del decreto 231.

Rispetto alla previgente formulazione, la nuova fattispecie di corruzione tra privati presenta le seguenti novità:

- estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali;
- estende l'ambito di applicazione del reato oltre che alle società anche agli enti privati quali, ad esempio, enti no profit, fondazioni bancarie, partiti politici e sindacati;
- include tra le condotte punibili a titolo di corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- estende la fattispecie di corruzione attiva alla condotta di offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”;
- prevede la commissione del reato per interposta persona nella corruzione sia attiva che passiva;
- elimina la relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il “nocumento alla società”;
- introduce il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità “non dovuti”) a fronte («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria di stampo pubblicistico.

La disposizione sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suddetti, che, a seguito di istigazione o della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

E' sanzionato anche chi istiga o dà o promette denaro o altra utilità alle persone di cui sopra.

L'istigazione, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dall'istigazione, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree ritenute specificatamente a rischio risultano essere per NVP, ai fini della presente Parte Specifica "F" del Modello, le seguenti:

- Area Amministrazione, Finanza e Controllo, con particolare riguardo ai sotto-processi "Gestione finanziaria, della tesoreria e accounting" e "Pianificazione e Bilancio";
- Processo "Rapporti con le Autorità di Vigilanza";
- Processo "Commerciale: acquisizione della clientela e vendita dei servizi di produzione video e broadcasting";
- Processo "Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati"
- Processo "Logistica e gestione del magazzino";
- Processo "Gestione delle relazioni esterne";
- Processo "Gestione delle risorse umane";
- Processo "Gestione dei rapporti di lavoro";
- Processo "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";
- Processo "Gestione operativa degli acquisti";
- Processo "Assicurazioni";
- Processo "Gestione del contenzioso e affari societari";
- Processo "Gestione delle operazioni societarie, straordinarie e sul capitale";
- Processo "Gestione delle investor relations e delle informazioni privilegiate";
- Processo "Gestione dei rapporti infragruppo";

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio reato Societari (Risk Assessment), allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci (qualora istituiti), liquidatori (qualora nominati), dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il sistema di controllo della Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25-ter del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- f) astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità - verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- g) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura, che non siano basati su criteri previsti dal Codice Etico, verso una controparte italiana o straniera (promesse di assunzione, ecc.) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto f);
- h) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto divieto di:

- 1. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- 2. omettere dati ed informazioni, imposti dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 3. restituire conferimenti a soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- 4. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- 5. acquistare o sottoscrivere azioni (o quote) proprie o di società collegate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;

6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
7. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o del responsabile della revisione;
9. pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
10. effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
11. elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di quanto previsto dal Codice Etico e da policy aziendali, a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
12. accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo F.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

F.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

F.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo F.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde all'Amministratore Delegato della Società ovvero ad un consigliere/responsabile di area da questi specificatamente incaricato.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;

- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

F.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo F.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di Aree a rischio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

F.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio

Nelle attività di comunicazioni di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico, si deve:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio consolidato;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere l'adozione di un manuale operativo contabile (o altri idonei documenti), nel quale siano individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione, sia assicurata la separazione delle funzioni coinvolte e sia previsto un sistema di controllo che garantisca, per quanto possibile, la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;
- prevedere la messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, della bozza di bilancio nonché del giudizio sul bilancio da parte del Responsabile della revisione;
- prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra Responsabile della revisione e l'ODV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- nel caso di aspetti particolarmente rilevanti (impairment) ovvero transazioni / informative / trattamenti contabili che possano rivestire carattere di dubbi o incertezze, ottenere specifico parere di terzi al corretto trattamento contabile, ovvero coinvolgere e fornire adeguate informazioni al collegio sindacale e alla società di revisione per una loro valutazione preventiva;
- stabilire l'obbligo di comunicazione sistematica all'ODV:
 - di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, a revisori o società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;

- delle valutazioni in ordine alla scelta di società di revisione o revisori (in base ad elementi ulteriori alla convenienza economica, quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale);
- predisporre, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici,
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico siano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare per quanto possibile un risultato corretto e condiviso. Tali meccanismi potranno comprendere idonee scadenze, l'individuazione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

F.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle delibere assembleari

Nelle attività di supporto allo svolgimento delle verifiche da parte dei Soci, degli Organi Sociali o del Responsabile della revisione e nelle attività di predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari, si deve:

- individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dai Soci, dagli Organi Sociali o dal Responsabile della revisione;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;
- stabilire l'obbligo di convocare specifiche riunioni, con stesura dei relativi verbali, di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la comprensibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni interessate e assicurare la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi;
- regolamentare le fasi di valutazione e selezione del Responsabile della revisione;
- prevedere che siano forniti - con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività - tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Responsabile della revisione.

F.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione sociale

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni, con modalità tali da rendere possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e controllare ogni fase da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

F.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati si deve:

- descrivere l'attività e i controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;
- indicare i soggetti che possono gestire, in nome e per conto della Società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;
- indicare i soggetti autorizzati a concedere variazioni contrattuali e le modalità di tali autorizzazioni;

- prevedere verifiche periodiche sulle misure di gestione e controllo adottate;
- prevedere l'obbligo di verifica in ordine ai beni e/o servizi ceduti e/o acquistati.

F.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nelle attività inerenti le comunicazioni con le Autorità di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le Autorità stesse, si deve:

- individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni alla Autorità di Vigilanza;
- prevedere controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già pubblicati o esternati, fino all'approvazione finale;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni coinvolte e assicurare la tracciabilità dei singoli passaggi;
- individuare, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabilire forme di riporto periodico sia verso l'ODV che verso il responsabile della funzione competente;
- prevedere rendiconti periodici all'ODV.

F.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo F.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

F.7 ALLEGATI

F01 - Mappatura delle Aree a Rischio Reati Societari

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "G"

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	3
G.1.1 Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001	3
G.1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.....	3
G.2 AREE A RISCHIO	8
G.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA.....	9
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	9
G.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	11
G.5.1 Responsabile interno	11
G.5.2 Principi procedurali specifici.....	11
G.5.3 Contratti.....	11
G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
G.7 ALLEGATI	12

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

L'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231 del 2001 individua un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita").

G.1.1 Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", così recita:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

I reati così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppabili nei seguenti ambiti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

G.1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, che vengono qui raccolte, ai fini della presente analisi, in quattro gruppi distinti, così come classificati nel paragrafo precedente.

1. RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

Trattasi di reato contro il patrimonio in quanto l'oggetto di tale fattispecie criminosa è sempre un bene materiale di provenienza illecita. La provenienza illecita fa sì che elemento fondamentale affinché si realizzi tale condotta è il cosiddetto reato presupposto; inoltre dalla lettura del citato articolo è indiscutibile la natura dello stesso. Trattasi di delitto, doloso o colposo che sia.

Una particolare attenzione deve essere soffermata sull'accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l'autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Il soggetto agente è colui che pone la condotta così come descritta nell'articolo in esame ed elemento fondamentale è la consapevolezza della provenienza illecita, ossia il dolo o meglio il dolo specifico del fine di profitto. Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell'imputato,

ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Il primo comma dell'articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329; mentre nel quanto comma è prevista un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, prevedendo la pena della reclusione sino a sei anni e la multa sino ad euro 1.000. Sempre al terzo comma dell'articolo in parola, è previsto che nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, la pena della reclusione sia sino a tre anni e la multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Trattandosi di circostanza attenuante e non di figura autonoma di reato, quindi è necessario il giudizio di comparazione con il valore intrinseco della cosa e con la Gravità del reato (valutazione agli effetti della pena, ex articolo 133 c.p.).

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, num. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l'aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell'articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, I comma, n. 7 -bis.

Il reato di Ricettazione si apre con una clausola di riserva in virtù della quale, è escluso quale soggetto attivo del reato, l'autore del reato presupposto.

L'ultimo comma dell'articolo in esame statuisce l'applicabilità di questa fattispecie anche nel caso in cui il soggetto agente del reato presupposto non sia imputabile o non punibile ovvero nel caso in cui manchi una condizione di procedibilità a tale delitto.

2. RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio può essere definito come l'insieme delle operazioni poste in essere per "lavare" il denaro, i beni o altre utilità di origine illecita, allo scopo di far perdere le tracce della loro provenienza delittuosa.

L'art. 648-bis c.p. recita: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Si è propensi a considerare il riciclaggio un delitto plurioffensivo. Difatti, le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale, ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti, inquinano l'economia, ledono il mercato, falsano la libera concorrenza, minano la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari: in altri termini il reato è caratterizzato da una polivalenza di scopi politico-criminali per cui il bene giuridico tutelato è sia l'amministrazione della giustizia ma anche l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Elemento soggettivo del reato il dolo generico ovvero occorre la coscienza e la volontà di sostituire/trasferire i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all'accertamento della verità. Soggetto attivo è chiunque.

L'oggetto del dolo (quindi diretto) nel riciclaggio è costituito dall'evento pericoloso in senso naturalistico ossia dalla modificazione del mondo esterno provocata dal soggetto con la sua condotta di sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni e altre utilità: di tale provenienza egli deve essere pienamente consapevole. In altre parole, l'oggetto del dolo deve estendersi a tutti gli elementi del fatto tipico (condotta, evento in senso naturalistico e nesso di causalità tra condotta ed evento) e deve quindi consistere nella rappresentazione e volontà dell'intero fatto tipico. In tale contesto, sembra opportuno richiamare l'art. 47 c.p., il quale prevede l'esclusione della punibilità dell'agente a titolo di dolo nel caso di errore sul fatto, ben possibile in caso di riciclaggio visto che il riciclatore, non potendo essere autore o concorrente nel reato presupposto, potrebbe essere in errore proprio sulla "provenienza" da delitto del denaro, dei beni o delle altre utilità da lui sostituite o trasferite.

La condotta incriminata si presenta nelle finalità di:

- a. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
- b. compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari. Si noti che nel reato di reimpiego si fa riferimento solo ai delitti comprendendovi quindi anche quelli colposi. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al citato "reato presupposto" non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesto neppure l'individuazione dell'autore del medesimo. Il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato, quindi significa rimpiazzare il denaro o i valori sporchi con quelli puliti.

La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo ad un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la Cassazione rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo ad un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa è la modalità che più presta il fianco alle critiche perché non è facile stabilire cosa effettivamente essa significhi. La previsione consente, in verità, di colpire efficacemente gli autori di tale delitto visto che le tecniche di ripulitura possono essere le più fantasiose e articolate possibili.

In tutti i casi si tratta di reato istantaneo di mera condotta e di pericolo concreto per cui l'azione del soggetto attivo, che può essere chiunque, dovrà risultare concretamente idonea a dissimulare l'origine illecita dei proventi, non essendo necessario che si verifichi l'evento, ossia che si porti a termine la dissimulazione. Per intenderci, occorre che la condotta dia luogo ad una difficoltà nell'individuazione della provenienza delittuosa dei beni senza ovviamente determinare un'oggettiva impossibilità di accertare l'origine criminosa dei valori.

Da quanto appena detto ne discende l'impossibilità che il reato possa configurarsi nella forma omissiva o che possa configurarsi un concorso omissivo in condotte attive (es. di un direttore di banca che non impedisca operazioni di riciclaggio di un suo sottoposto). La questione non è tuttavia pacifica, nel senso che qualcuno ipotizza anche la forma omissiva nel caso ad es. della mancata segnalazione di un'operazione sospetta imposta

dalla normativa antiriciclaggio. Potrebbe in verità richiamarsi l'art. 40 c.p. comma 2 il quale, a proposito del rapporto di causalità, stabilisce che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Considerato che il lavaggio (sostituzione e trasferimento) dei proventi illeciti deve consistere necessariamente in una attività diretta anche ad occultarne l'origine criminosa si potrebbe sostenere che la previsione consistente nel "compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" sia in realtà superflua. Qualche autore ha giustamente sostenuto esistere uno spazio di autonomia nel caso in cui ad es. sia intervenuta l'apertura delle indagini e di conseguenza la condotta delittuosa si presenti come strumento volto alla loro neutralizzazione. D'altro canto, si tende a privilegiare un concetto molto ampio del termine "operazioni" facendovi rientrare tutte quelle attività che abbiano una reale attitudine ostacolatoria, dove ostacolare non significa rendere impossibile identificare la provenienza illecita dei proventi ma semplicemente renderla più difficoltosa.

La clausola di riserva posta ad incipit della norma "fuori dei casi di concorso nel reato" esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. così recita:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Data l'assenza della condotta tipica del riciclaggio (art. 648 bis), il bene giuridico tutelato non può essere individuato anche nella corretta amministrazione della giustizia, ma solo nell'integrità del patrimonio e nell'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore.

Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti. L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie.

A causa dell'ampiezza della clausola di sussidiarietà la norma risente di uno spazio applicativo molto ridotto. Tale spazio è infatti riservato alle condotte di impiego realizzato tramite operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione, oppure nell'impiego di beni provenienti da delitto colposo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, c.p., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una

speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter c.p., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d'incremento dei profitti di un'impresa che opera illecitamente).

4. AUTORICICLAGGIO (art. 648 ter 1 c.p.)

Il reato di riciclaggio disciplinato dall'art. 648 bis del Codice Penale punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi" compiuti da un soggetto terzo.

In virtù di tale norma non risultava dunque punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento stesso del reato. Le Autorità Internazionali, ed in primis il Fondo Monetario Internazionale, non condividendo tale impostazione e considerando il riciclaggio un fenomeno particolarmente grave, hanno raccomandato al legislatore Italiano di perseguire il riciclaggio anche quando venisse commesso dall'autore del reato presupposto.

In parte il problema è stato affrontato e risolto, in sede di attuazione delle Direttive Europee Antiriciclaggio, dal D.lgs. 231/07: la definizione di riciclaggio ivi contenuta include infatti anche il concetto di autoriciclaggio, ove l'oggetto del riciclaggio siano i proventi/beni di un'azione delittuosa esercitata dallo stesso riciclatore.

Con la Legge 186 del 15 dicembre 2014, "Disposizioni in materia di emissione e rientro di capitali all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" è stata introdotta nel Codice Penale Italiano l'autonoma figura dell'Autoriciclaggio.

Il nuovo reato previsto dall'art. 648-ter, sanziona la condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso - denaro, beni o altre utilità - per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Rispetto alla figura consolidata del riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti compare anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- si qualifica in termini di concretezza (attraverso l'utilizzo dell'avverbio "concretamente") l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altra utilità posto in essere tramite idonee modalità.

La punibilità è subordinata alla condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato. Di contro, uno specifico esimente è previsto nei casi in cui il denaro, i beni o le utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale del reo.

La nuova disposizione elenca tassativamente le condotte passibili di incriminazione ovvero l'impiego, la sostituzione ed il trasferimento. Autorevole dottrina sostiene che con il termine impiego il legislatore abbia inteso colpire l'utilizzazione del denaro, dei beni o delle altre utilità economiche, provenienti dal reato presupposto, per un determinato e specifico fine. La condotta di sostituzione ricomprenderebbe invece tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità con altri e diversi beni mentre il trasferimento atterrebbe allo spostamento dei proventi del reato nel patrimonio altrui.

Il delitto in esame previsto dall'art. 648-ter 1 del Codice Penale, viene punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000. Il secondo comma dell'articolo in commento prevede inoltre che la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Al terzo comma, inoltre, è prevista una pena ridotta qualora il delitto presupposto dell'autoriciclaggio sia punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Alla luce di quanto esposto, particolare attenzione dovrà essere volta all'attività dei professionisti in quanto l'autoriciclaggio, pur non aumentando le situazioni in cui i medesimi sono tenuti ad effettuare segnalazioni di operazioni sospette all'UIF, accresce il rischio di essere incriminati a titolo di favoreggiamento reale. Il rinnovato articolo 379 c.p. infatti prevede, fuori dai casi di concorso, una pena detentiva per colui che "aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il prezzo del profitto o il prezzo di un reato", compreso dunque quello recentemente introdotto dall'art. 648 ter comma 1 del Codice Penale.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree e i processi ritenuti specificatamente a rischio risultano essere per NVP, ai fini della presente Parte Specifica "G" del Modello, le seguenti:

- 1) Commerciale: acquisizione della clientela e vendita dei servizi di produzione video e broadcasting;
- 2) Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati;
- 3) Logistica e gestione del magazzino;
- 4) Gestione delle relazioni esterne;
- 5) Gestione dei rapporti di lavoro;
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze;
- 7) Assicurazioni;
- 8) Amministrazione, finanza e controllo;
- 9) Gestione dei rapporti infragruppo.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio reato (Risk Assessment), allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere Esponenti Aziendali della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati presupposto.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il sistema di controllo della Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25-octies del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in merito alle movimentazioni di natura finanziaria;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- e) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in particolar modo attraverso l'utilizzo di denaro contante;
- f) rifiutare qualsiasi pagamento da parte dei clienti, effettuato per mezzo di denaro contante. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto inoltre divieto di:
 1. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
 2. omettere dati ed informazioni, imposti dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

G.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

G.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo G.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde all'Amministratore Delegato della Società ovvero ad un consigliere/responsabile di area da questi specificatamente incaricato.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

G.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo G.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di Aree a rischio:

- predisporre, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici;
- monitorare la gestione dei flussi finanziari e di cassa.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

G.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio etc., di cui all'art. 25-octies del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. Con riferimento

a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo G.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

G.7 ALLEGATI

G01 - Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "H"

REATI DI ABUSO DI MERCATO

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

H.1 I REATI DI ABUSO DI MERCATO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 .	3
H.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ABUSI DI MERCATO	6
H.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	6
H.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	7
H.5 PROCEDURE DI RIFERIMENTO SPECIFICHE RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	7
H.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
H.7 ALLEGATI.....	9

H.1 I REATI DI ABUSO DI MERCATO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di commissione di reati di abuso di mercato richiamati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.

Sulla base del Risk Assessment effettuato, i processi aziendali in cui il rischio inerente di commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 risultano essere i seguenti:

- **Gestione delle investor relations e dell'informativa al pubblico;**
- **Gestione, trattamento e diffusione delle informazioni privilegiate;**
- **Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni/segnalazioni dirette alle Autorità di Vigilanza (Consob);**
- **Gestione dei rapporti con gli advisor finanziari.**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 d. Lgs. 58/1998)

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.*

Il reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si configura qualora un esponente aziendale, essendo in possesso di informazioni privilegiate (ovverosia: informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone ancora, che, se rese pubbliche, sarebbero idonee a influenzarne sensibilmente il prezzo) in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio:

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Del pari, risponde chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commetta taluno dei fatti di cui sopra; ovvero chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate in precedenza e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, e quindi pur non ricoprendo un ruolo qualificato all'interno dell'emittente, commette taluno dei fatti di cui sopra (insider secondario).

Le predette condotte devono avere ad oggetto: (i) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l'ammissione su un mercato regolamentato; (ii) strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per cui è stata presentata richiesta su sistemi di negoziazione multilaterali; (iii) strumenti finanziari negoziati su altri sistemi di negoziazione organizzati (OTF); (iv) strumenti finanziari diversi dai precedenti; (v) nuove tipologie di strumenti finanziari (quote di emissione o di altri prodotti oggetto di asta correlati); (vi) contratti a pronti su merci; (vii) contratti o strumenti derivati.

Esemplificativamente, il reato potrebbe configurarsi qualora un esponente di NVP che, nell'esercizio della propria attività professionale, acquisisca/detenga informazioni riservate, in quanto non ancora divulgate, e rilevanti – come, ad esempio, le informazioni relative alla programmazione/realizzazione, da parte della Società, di un'importante operazione commerciale (e.g. l'acquisizione di clienti di particolare rilevanza), finanziaria (e.g. l'emissione di strumenti finanziari, un'operazione su strumenti finanziari, di buy-back e accelerated book-building, l'insolvenza di importanti debitori, la revoca di affidamenti bancari) ovvero straordinaria (e.g. l'acquisto o la vendita di asset, un'operazione sul capitale) o, più, in generale le informazioni attinenti alla governance societaria, al business e al suo andamento economico-gestionale (e.g. il mutamento degli assetti proprietari e della composizione del management, l'insorgenza di contenziosi legali, la variazione dei risultati di periodo attesi, la concessione di brevetti e dei diritti di privativa industriale, gli investimenti in ambito R&S) – comunichi le stesse ad altri soggetti, al di fuori del normale esercizio del lavoro, nella prospettiva di far conseguire un vantaggio a NVP (e.g. favorire la conclusione di una futura partnership con una determinata controparte ovvero incentivare gli investimenti nel titolo azionario della Società).

La figura delittuosa potrebbe realizzarsi, inoltre, nell'ipotesi in cui un esponente della Società:

- comunichi indebitamente ad un soggetto terzo le informazioni relative all'approvazione delle situazioni infra-annuali prima della loro divulgazione al pubblico, sollecitandolo a investire nelle azioni della Società, con l'effetto di alterare la parità degli investitori,
- o, sfruttando la conoscenza di tali dati, effettui egli stesso delle operazioni in conto proprio sui predetti titoli, in violazione della normativa in materia di *internal dealing*.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 d. Lgs. 58/1998)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

La norma sanziona il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il rischio-reato è ipotizzabile sia nella forma della manipolazione informativa (ad esempio, attraverso un uso distorto delle comunicazioni sociali o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto gli emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati), sia nelle diverse forme della manipolazione operativa nell'ambito dell'attività sui mercati finanziari e della negoziazione con la clientela.

In particolare, la manipolazione c.d. informativa ricorrere qualora si diffondano valutazioni su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo stesso, beneficiando, di conseguenza, dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto, l'esistenza di tale conflitto di interesse e il reale quadro informativo. Tale condotta è particolarmente grave quando si impartiscano ordini di compravendita, si eseguano operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

L'ipotesi di manipolazione in esame abbraccia anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza/omissione degli obblighi di comunicazione gravanti sull'emittente.

Mentre la manipolazione c.d. operativa si sostanzia nel porre in essere operazioni o ordini di compravendita simulati o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

A titolo meramente esemplificativo, la fattispecie di manipolazione informativa potrebbe sostanziarsi nel comportamento di un esponente di NVP che, attraverso l'emissione di comunicati stampa o nelle interlocuzioni con i mass media, gli shareholder della Società e/o i potenziali investitori, diffonda notizie false o metta a loro disposizione dati artificiosamente alterati in merito all'andamento del business societario (e.g. fornendo

indicazioni/stime non veritieri sui valori della produzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società), così da creare un quadro informativo fuorviante, suscettibile di influenzare la libertà di scelta degli azionisti/investitori e, di riflesso, alterare il valore delle azioni dell'Ente.

H.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ABUSI DI MERCATO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

H.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

È inoltre fatto divieto di

- effettuare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli Organi Sociali, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale della emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni de quibus, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto, è fatto obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione.

H.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- b) **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- d) **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

H.5 PROCEDURE DI RIFERIMENTO SPECIFICHE RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione dei principi elencati al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche le seguenti procedure di riferimento a cui si fa pieno rimando.

- *Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate;*
- *Procedura di internal dealing;*
- *Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.*

H.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di NVP potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-Sexies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo B.6 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

H.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "I"

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

I.1 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001	3
I.2 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA.....	5
I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	5
I.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	7
I.4.1 Responsabile interno	7
I.4.2 Principi procedurali specifici.....	7
I.4.3 Contratti	9
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
I.6 ALLEGATI	10

I.1 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001.

Sulla base del Risk Assessment effettuato, i processi aziendali in cui il rischio inerente di commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 risultano essere i seguenti:

- **Innovation, Ricerca e Sviluppo;**
- **Acquisizione della clientela e vendita dei servizi di produzione video e broadcasting.**

Si precisa, inoltre che, sempre sulla base del Risk Assessment effettuato, risultano rilevare i delitti di cui all'art. 25 bis, limitatamente alle falsità nei segni di riconoscimento.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis e dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001 ritenuti rilevanti nell'ambito del Risk Assessment effettuato.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Le figure criminose in analisi potrebbero verificarsi nel caso in cui la Società, nell’ambito dell’elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e, più in particolare, dello sviluppo del design e della progettazione delle regie mobili (Ob-Van), anche in concorso con i c.d. *system integrators*, impieghi brevetti/disegni/modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, ovvero metta in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, che risultino parimenti contraffatti o alterati, così da far conseguire a un indebito vantaggio produttivo o in termini di risparmio di costi.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La fattispecie potrebbe configurarsi allorché la Società compia atti di concorrenza illecita (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.), attuati con condotte di coartazione (minaccia o violenza), che inibiscano la normale dinamica imprenditoriale, in modo tale da acquisire in danno dei competitor illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 ter c.p.)

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Anche in questo caso, la fattispecie potrebbe configurarsi qualora la Società, nell’ambito dell’elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative e, più in particolare, dello sviluppo del design e della progettazione delle regie mobili (Ob-Van), anche in concorso con i c.d. *system integrators*, realizzi i predetti prodotti usurpando un titolo di proprietà industriale (i.e. marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, segreti commerciali) o in violazione dello stesso (vale a dire: in spregio delle norme relative all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del Codice della proprietà industriale), pur potendo conoscere

dell'esistenza di tale titolo, così da far conseguire a NVP un indebito vantaggio produttivo o in termini di risparmio di costi.

I.2 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria e il commercio.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche “ODV”) e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- i Sistemi di gestione adottati;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- ogni altra documentazione relativa alla qualificazione, selezione e verifica delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto che possa intrattenere rapporti con la Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25-bis.1 e 25-bis (per le fattispecie applicabili) del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire, impedendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- h) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP, con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo I.4.2, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto (all'art. 25-bis ove applicabile).

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione

del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

I.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

I.4.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo I.1 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società ai responsabili delle singole aree per propria competenza per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

I.4.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che - in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo I.1) - i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-bis.1 del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati) sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

In particolare, è vietato:

- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;

- introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
- realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscere, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

Per l'attuazione delle regole e dei divieti indicati in precedenza si deve:

- implementare un albo dei fornitori e delle procedure di qualifica dei fornitori che tengano conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità;
- prevedere nei contratti d'acquisto specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;
- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;
- implementare delle procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitor;
- astenersi dal divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti - circa origine, qualità, provenienza, genuinità e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati - nell'ambito di campagne pubblicitarie/attività promozionali organizzate dalla Società, nonché astenersi dall'inserire/divulgare informazioni ingannevoli/fuorvianti - circa origine, provenienza, qualità, quantità e ogni altra caratteristica dei propri prodotti e/o dei componenti in essi utilizzati - nella predisposizione e circolarizzazione del materiale istituzionale e tecnico/commerciale predisposto dalla Società;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti basati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'iniziativa economica altrui;
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti fondati su lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto del libero esercizio industriale e commerciale altrui;

- prevedere nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali la verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema.

I.4.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Delitti di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti di NVP eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati da NVP. tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti le sedi aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

NVP istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo I.4.2 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

I.6 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "J"

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

J.1	I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	3
J.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	3
J.3	DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA.....	3
J.4	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	4
J.5	AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE.....	5
	J.5.1 RESPONSABILE INTERNO	5
	J.5.2 CONTRATTI	5
J.6	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
J.7	ALLEGATI	6

J.1 I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

La “parte speciale J” è dedicata alla trattazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria così come individuato nell’art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231 del 2001.

L’art. 377-*bis* c.p. richiamato dall’art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001) così recita “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

Il reato si configura quando un soggetto avente facoltà di non rispondere è indotto, tramite violenza, minaccia, ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci davanti all’autorità giudiziaria (Giudice o P.M.). I destinatari di questa condotta sono, pertanto, gli indagati e gli imputati, anche in procedimenti connessi o in reati collegati, ai quali è riconosciuta dall’ordinamento la facoltà di non rispondere.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l’effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Tale fattispecie di reato può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, con minaccia, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni mendaci.

J.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione alle fattispecie di reato ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all’attività di analisi dei rischi svolta, le aree/processi ritenuti specificatamente a rischio risultano essere per NVP, ai fini della presente Parte Specifica “J” del Modello, quelle rientranti nell’area “Gestione del contenzioso e affari societari”

Per un’individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio reato (Risk Assessment), allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

J.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere Esponenti Aziendali della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati presupposto.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

J.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i Protocolli aziendali, Generici e Specifici, di cui al presente Modello.

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza e correttezza, nel rispetto di quanto indicato nel Codice Etico;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito delle rispettive attività di audit oltre che in relazione ad eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ove chiamati (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente l'OdV di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-decies D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

Nell’ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

J.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

J.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo J.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde all’Amministratore Delegato della Società ovvero ad un consigliere/responsabile di area da questi specificatamente incaricato.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

J.5.2 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

J.6 CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 25-*decies* del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all’art. 25-*decies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi comportamentale contenuti nel paragrafo J.4 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

J.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "K"

REATI TRIBUTARI

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

K.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES DEL DECRETO)	3
K.1.1 Articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001	3
K.1.2 Reati tributari richiamati dall'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001	4
K.2 AREE A RISCHIO	12
K.3 DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIFICA.....	12
K.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	13
K.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	15
K.5.1 Responsabile interno	15
K.5.2 Principi procedurali specifici.....	15
<i>K.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio</i>	<i>15</i>
<i>K.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle delibere assembleari.....</i>	<i>16</i>
<i>K.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione aziendale e alle operazioni straordinarie</i>	<i>16</i>
<i>K.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati</i>	<i>17</i>
<i>F.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria</i>	<i>17</i>
K.5.3 Contratti.....	17
K.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
K.7 ALLEGATI	18

K.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

L'articolo 25-quindecies del D. Lgs. n. 231 del 2001, richiamando i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, individua un gruppo di reati tributari che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Reati Tributari").

K.1.1 Articolo 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-quinquesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Reati tributari", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

I reati tributari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppabili nei seguenti ambiti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di altri artifici;

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

K.1.2 Reati tributari richiamati dall'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito "Reati Tributari"), che vengono qui raccolte, ai fini della presente analisi, in cinque gruppi distinti, così come classificati nel paragrafo precedente.

1. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, che così enuncia: *“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Tale fattispecie sanzionatoria è quella più grave fra quelle regolate dalla normativa di riforma del sistema penale tributario.

La previgente normativa, all'art. 4, comma 1, lett. d), d.l. n. 429/1982 (convertito nella legge n. 516/1982), prevedeva, infatti, la punibilità di chi emetteva o utilizzava fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero, emetteva o utilizzava fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che risultasse impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferivano.

Invece, l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documentazione falsa era oggetto di distinta disposizione normativa, indicata nell'art. 4, comma 1, lett. f), d.l. n. 429/1982, a norma del quale era punibile chi indicava, nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1 del d.l. n. 429/1982, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, oppure ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento di fatti materiali.

Nel nuovo addentellato normativo contenuto nell'art. 2 citato, vi è la nuova nozione di “frode fiscale”, accolta dal Legislatore del 2000.

Tale definizione consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

Come per le altre ipotesi delittuose di cui al D.lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000).

L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2 appare dunque ampio, potendo riguardare anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, di terreni, di fabbricati o comunque di entrate non soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, bensì soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale. È rilevante anche la condotta di chi si limita a detenere la falsa documentazione fiscale, previa registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, pur se per fini diversi da quelli di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

La fattispecie indicata nell'art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235).

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: “i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo” (art. 6, D.Lgs. n. 74/2000).

La pena prevista per il reato di cui all'art. 2 è della reclusione da quattro a otto anni, ovvero, qualora gli elementi passivi fittizi siano inferiori a euro 100.000, da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 punisce chi *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, lumeggia poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che *“per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i*

corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

Dal tenore letterale di predetta norma, emerge l'impossibilità d'individuare una fattispecie giuridica univoca di “operazione inesistente”, dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.

a) Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

La dottrina, nell'ambito dell'inesistenza oggettiva, effettua una distinzione tra “inesistenza materiale” e “inesistenza giuridica”.

Affinché si configuri la prima, è necessario che la transazione non esista in natura, ossia che la cessione di beni o la prestazione dei servizi risultante dalla fattura non siano mai state effettuate in concreto o lo siano state in termini quantitativi minori rispetto a quelli dichiarati.

L'inesistenza giuridica ricorre, di converso, in tutti i casi in cui la fattura attesti la conclusione di un negozio giuridico diverso da quello realmente compiuto dalle parti (c.d. negozio simulato).

Con riferimento a tale ipotesi, occorre porre in luce che con il restyling della disciplina dei reati tributari operato dal Dlgs n.158/2015 al Dlgs n. 74/2000, è stata introdotta e tipizzata, quale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'ipotesi delle “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente inesistenti”(art.3).

Precisamente, le operazioni frutto di simulazione, assoluta o relativa, sono quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle, totalmente o parzialmente, come enuncia il comma g-bis dell'art.1 che le definisce apparenti, distinguendole, quindi, da quelle inesistenti di cui al comma a) dello stesso articolo.

Difatti, nel primo caso si realizza un'operazione in tutto o in parte diversa da quella effettivamente voluta, nel secondo non si compie alcuna operazione, in tutto o in parte.

La prima ipotesi è ora punita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.74/2000, mentre la seconda resta punibile a norma dell'art. 2 citato.

Si può ritenere, pertanto, che tale distinzione abbia portato al superamento del dibattito relativo all'inesistenza naturalistica o giuridica, rientrando la seconda nell'art.3 cit. e la prima nell'art. 2 cit.

b) Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di “interposizione”, tanto “fittizia” quanto “reale”.

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

E invero, il Legislatore, consapevole della frequenza con cui si verificano in ambito tributario le fattispecie d'interposizione fittizia, ha introdotto nell'ordinamento una disposizione antielusiva (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), secondo cui *“in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”*.

L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal “fatto-presupposto” a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa infatti riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

La norma in esame prevede che “fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila”.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Da un punto di vista soggettivo il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

Prima di parlare dell'elemento soggettivo del reato occorre stabilire se il superamento delle soglie previste costituisca un elemento costitutivo del reato oppure se trattasi di una condizione obiettiva di punibilità. La giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato. Di conseguenza il dolo va inteso come coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità.

Da un punto di vista oggettivo la condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a) falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b) impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c) presentazione di una dichiarazione falsa

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

E' opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

3. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L’EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è disciplinato all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, il quale sanziona la condotta di colui che emette fatture o documenti affini per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte.

La norma dell’Art. 8 d.lgs. n. 74/2000 prevede che *“E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”*

Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell’imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In base all’art. 1, lett a), per “fatture e i documenti per operazioni inesistenti” rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l’Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Si ritiene comunemente che il reato si consumi con l’emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante, come precisato al comma 2, il rilascio o l’emissione di più fatture o documenti, nell’arco del periodo d’imposta, realizzi un unico delitto.

A differenza dei reati c.d. dichiarativi, tra cui quello punito all’art. 2 che sanziona l’utilizzo in dichiarazione delle fatture false, il reato *de quo* si connota come reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera “emissione” o il “rilascio”, cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi proiettando, dunque, effetti giuridici all’esterno. Come precisato infatti anche dalla più recente giurisprudenza, tale reato “presuppone l’alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture” (Cass., Sez. fer., n. 47603/2017).

L’art. 9 introduce, inoltre, una specifica eccezione ai principi sul concorso di persone stabilendo che l’emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre con chi utilizza tali fatture in dichiarazione e commette, dunque, il reato di dichiarazione fraudolenta fissato all’art. 2.

Da un punto di vista soggettivo il delitto è punito a titolo di dolo specifico. È necessario, quindi, che in capo all’agente risieda la consapevolezza e volontà di porre in essere la specifica condotta sanzionata, cioè di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco.

4. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

La mancanza di scritture contabili costituisce uno dei presupposti che consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito del contribuente tramite accertamento.

Tali scritture, infatti, hanno una funzione di tutela dei creditori, tra cui l'Erario, in quanto la loro conservazione consente o agevola la rilevazione e comprensione del movimento di affari e del reddito di impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario. Il reato, in buona sostanza, si realizza solo in quanto la documentazione in questione è stata istituita e sia dimostrativa della produzione di un certo reddito.

La norma (art. 10 D. Lgs. 74/2000) in esame prevede che *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”*.

La semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario bensì integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 D.Lgs.n.471/1997. A differenza dell'omissione, occorre la preesistente tenuta delle scritture contabili affinché possa configurarsi il reato di cui all'art.10 del D.Lgs.n.74/2000. In tal caso, infatti, l'occultamento o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sono condotte sanzionate quando dalle stesse deriva l'impossibilità di ricostruire i redditi ed il volume di affari.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture. La distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro. Non assume rilevanza penale, invece, il semplice rifiuto della consegna delle scritture all'Amministrazione finanziaria, che, nel caso in cui non si traduca in un loro mancato rinvenimento, è sanzionato solo in via amministrativa. Né, alla stessa stregua, la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione (art.35 D.P.R.n.633/72), a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento, determinandone in sostanza il loro occultamento.

Il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 c.c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi (Cass., sent. n.26247/2018). Il reato è punibile anche quando l'organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici. Esso è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni poste in essere possa essere utilmente accertato in base ad altra documentazione conservata presso l'imprenditore senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova (Cass., sez. III, sent. n.41237 del 25/09/2018).

5. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

La ratio della norma (art. 11 D. Lgs. 74/2000) va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

La norma in esame prevede che:

1. *“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

Il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: *“al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi”.*

Da un punto di vista soggettivo, si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Da un punto di vista oggettivo la condotta può consistere:

1. nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
2. nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

La condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede

l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la fattispecie delittuosa di pericolo e non di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

E' reato che può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

K.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree e i processi ritenuti specificatamente a rischio risultano essere per NVP, ai fini della presente Parte Specifica "K" del Modello, i seguenti:

- 1) Commerciale: acquisizione della clientela e vendita dei servizi di produzione video e broadcasting;
- 2) Logistica e magazzino;
- 3) Gestione delle relazioni esterne;
- 4) Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- 5) Gestione dei rapporti di lavoro;
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze;
- 7) Affari societari;
- 8) Amministrazione, Finanza e Controllo;
- 9) Gestione dei rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

K.3 DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori (qualora nominati), dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della

diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Tributari.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

K.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il sistema di controllo della Società;
- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al

fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dei flussi informativi con l'Amministrazione Finanziaria sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- f) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura, che non siano basati su criteri previsti dal Codice Etico, verso una controparte italiana o straniera (promesse di assunzione, ecc.) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto f);
- g) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto divieto di:

1. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
2. omettere dati ed informazioni, imposti dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
3. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
4. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale, del responsabile della revisione e dell'Amministrazione Finanziaria;
5. effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
6. elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di quanto previsto dal Codice Etico e da policy aziendali, a soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società;
7. accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro con la Società.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di NVP con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo K.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di NVP, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

K.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

K.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo K.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde all'Amministratore Delegato della Società ovvero ad un consigliere/responsabile di area da questi specificatamente incaricato.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

K.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo K.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di Aree a rischio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

K.5.2.1 Principi procedurali relativi alle comunicazioni sociali e al bilancio

Nelle attività di comunicazioni di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico, si deve:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio consolidato;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra Responsabile della revisione e l'ODV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- stabilire l'obbligo di comunicazione sistematica all'ODV:
 - di qualsiasi incarico di consulenza e/o di fornitura ad esito del quale il Consiglio di Amministrazione ritiene esservi profili di rischio rispetto alle fattispecie previste dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
 - di qualsiasi fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
- predisporre, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni attive e passive rilevate aventi rilevanza tributaria ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;

K.5.2.2 Principi procedurali relativi ai controlli e alle deliberazioni assembleari

Nelle attività di supporto allo svolgimento delle verifiche da parte dei Soci, degli Organi Sociali o del Responsabile della revisione e nelle attività di predisposizione di documenti rilevanti ai fini dichiarativi nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, si deve:

- individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dai Soci, dagli Organi Sociali o dal Responsabile della revisione;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;
- stabilire l'obbligo di convocare specifiche riunioni, con stesura dei relativi verbali, di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la comprensibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni interessate e assicurare la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi;
- prevedere che siano forniti - con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività - tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Responsabile della revisione.

K.5.2.3 Principi procedurali relativi alla gestione aziendale e alle operazioni straordinarie

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni, con modalità tali da rendere possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e controllare ogni fase da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

I principi fondanti del sistema di controllo interno in tale ambito trovano applicazione, inoltre, in relazione a:

- Gestione del ciclo attivo, ciclo passivo, oneri deducibili, gestione IVA;

- gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES w gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- utilizzo di crediti fiscali, nonché della gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate;
- gestione comunicazioni informative all'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle norme fiscali e tributarie tempo per tempo vigenti e con il supporto del fiscalista esterno;
- monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.

K.5.2.4 Principi procedurali relativi ai rapporti con privati

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati si deve:

- descrivere l'attività e i controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;
- indicare i soggetti che possono gestire, in nome e per conto della Società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;
- indicare i soggetti autorizzati a concedere variazioni contrattuali e le modalità di tali autorizzazioni;
- prevedere verifiche periodiche sulle misure di gestione e controllo adottate;
- prevedere l'obbligo di verifica in ordine ai beni e/o servizi ceduti e/o acquistati.

F.5.2.5 Principi procedurali relativi ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Nelle attività inerenti le comunicazioni con l'Amministrazione Finanziaria e nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione stessa, si deve:

- individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria;
- prevedere controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già pubblicati o esternati, fino all'approvazione finale;
- stabilire flussi informativi tra le funzioni coinvolte e assicurare la tracciabilità dei singoli passaggi;
- individuare, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabilire forme di riporto periodico sia verso l'ODV che verso il responsabile della funzione competente;
- prevedere rendiconti periodici all'ODV.

K.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

K.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Tributari, di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo K.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

K.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIFICA "L"

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

DATA	20 GIUGNO 2024

Indice

L.1 I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	3
L.1.1 INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO (ART. 493-TER CODICE PENALE)	3
L.1.3 FRODE INFORMATICA AGGRAVATA (ART. 640-TER, COMMA 2, CODICE PENALE)	5
L.1.4 OGNI ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO IL PATRIMONIO O CHE COMUNQUE OFFENDE IL PATRIMONIO	6
L.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	7
L.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA	7
L.4 PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	7
L.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	8
L.5.1 RESPONSABILE INTERNO	8
L.5.2 CONTRATTI	9
L.6 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
L.7 ALLEGATI	10

L.1 I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

Il sempre più crescente sviluppo dell'economia digitale e delle nuove tecnologie di pagamento ha determinato un esponenziale incremento delle ipotesi di frode (spesso a carattere transfrontaliero) che minano non soltanto la sicurezza economica, ma anche la regolarità dell'implementazione del mercato unico digitale. A fronte di tali criticità il legislatore sovranazionale, prima, e quello nazionale, poi, hanno consolidato nel tempo un presidio di tutela e sanzionatorio, volto a contrastare la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Più di recente, il legislatore euro-unitario ha adottato la Direttiva (UE) 2019/713 mercé la quale ha posto in capo agli Stati membri l'obbligo di introdurre misure necessarie per reprimere: i) l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti che sia oggetto di illecita acquisizione, appropriazione ovvero contraffatto o falsificato; ii) le manifestazioni criminose correlate all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dal contante; iii) l'effettuare un trasferimento di denaro, valore monetario o di valute virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale, a cui corrisponde l'intento di procurarsi un ingiusto profitto, introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo dati informatici; iv) la fabbricazione o l'ottenimento, per sé o per altri, di dati informatici o di altri mezzi progettati o adattati per commettere una delle condotte sopraelencate; v) l'istigazione, il favoreggiamento o il concorso negli illeciti fin qui descritti. Inoltre, la Direttiva ha previsto che, nell'ambito degli ordinamenti nazionali, le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati *de quibus* commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o che occupi una posizione preminente nell'organizzazione dell'ente collettivo.

Dal canto suo, il legislatore italiano – in esecuzione della Legge di delegazione europea 2020/2021 – ha recepito la Direttiva in commento con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha apportato modifiche sostanziali sia al codice penale che al Decreto 231, in particolar modo interpolando in quest'ultimo *corpus* normativo l'art. 25-octies.1. La predetta norma estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati contemplati dall'inedito art. 25-octies.1 sono i seguenti:

L.1.1 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter codice penale)

La fattispecie incriminatrice, così come novellata dal citato D.Lgs. n. 184/2021, prevede e punisce due ipotesi criminose autonome e tra loro alternative:

- i. per un verso, l'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- ii. per altro verso, la falsificazione o l'alterazione degli strumenti di pagamento immateriali, di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, il possesso, la cessione o l'acquisizione di tali strumenti, carte o documenti di provenienza illecita o, comunque, falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, sempre al fine di trarne profitto per sé o per altri.

A ben vedere, l'art. 493-ter c.p. tutela non soltanto il patrimonio del titolare della carta di credito, ma anche gli interessi pubblici sottesi alla sicurezza delle transazioni commerciali, alla speditezza del traffico giuridico e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di siffatti strumenti di pagamento.

Da ciò discende la non operatività della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), essendo irrilevante il consenso eventualmente espresso dal titolare dello strumento di pagamento all'utilizzo dello stesso, e ciò proprio in ragione della natura plurioffensiva del reato in commento (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16/02/2021, n. 18609).

Di contro, la fattispecie può ritenersi esclusa nei soli casi in cui il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione per cui è stato autorizzato dal titolare (i.e. l'autorizzazione assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile, con tutta evidenza, attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione).

Come già accennato, la norma incriminatrice è stata modificata dal D.Lgs. n. 184/2021 che ne ha esteso l'oggetto materiale su cui ricadono le condotte analizzate, con l'effetto di ricomprendervi *“ogni altro mezzo di pagamento diverso dal contante”*, ovverosia ogni *“dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digital”* (art. 1 del D.Lgs. cit.).

Al riguardo, preme segnalare che i primi commentatori sono dell'avviso che nell'alveo di tale nozione possono essere ricondotti sia i mezzi di pagamento immateriali (e.g. sistemi di remote banking, Satispay, Paypal, PagoPA, ecc.) e le valute digitali, sia le c.d. criptovalute (che, seppur prive di valore legale, vengono sempre più riconosciute, nella prassi sociale, come effettivi strumenti di pagamento).

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso da uno dei Destinatari del Modello che utilizzi gli strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. ricorso al sistema di remote banking, uso della carta di credito aziendale o della carta carburante connessa all'autovettura aziendale) per operazioni/finalità differenti da quelle espressamente autorizzate dalla Società e per le quali è stata concessa la disponibilità di tali strumenti, allorché tale condotta sia stata resa possibile dall'assenza di misure di sicurezza/verifica (come in caso di libero o agevole accesso ai token collegati al sistema di remote banking o al possesso materiale delle carte di pagamento), dall'inidoneità delle misure di sicurezza logica poste a presidio di tali strumenti ovvero sia stata realizzata da un esponente aziendale nella prospettiva di far conseguire un vantaggio alla Società (e.g. compiendo con tali strumenti indebite elargizioni a potenziali clienti/partner ovvero consentendo ad essi la materiale utilizzabilità degli strumenti stessi).

Al contempo, la figura delittuosa potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui uno dei Destinatari del Modello alteri il funzionamento di una carta di credito o di altra carta elettronica che abiliti all'acquisto di beni (e.g. mutando artificiosamente il plafond, impedendo la registrazione degli acquisti) ovvero del sistema di remote banking (e.g. intervenendo sulle procedure autorizzative delle disposizioni di pagamento), giovandosi dell'assenza di misure di sicurezza/verifica oppure agendo per la finalità sopra prospettata, *id est* far conseguire un vantaggio anche alla Società.

L.1.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater codice penale)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati ovvero sono appositamente adattati a tale scopo.

Si tratta di un'incriminazione di recente conio, introdotta nel codice penale dal D.Lgs. n. 184/2021, il cui perno è costituito da congegni prodromici e funzionali alla commissione di ulteriori condotte illecite che si traducono nell'indebito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. la realizzazione di un software che consenta di produrre o alterare le carte di credito digitali ovvero di commettere sofisticate truffe on-line).

La destinazione teleologica delle apparecchiature, dei dispositivi o programmi informatici alla commissione dei reati relativi ai mezzi di pagamento in questione – la quale va desunta, in termini univoci, dalle loro peculiarità per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione – sostanzia non soltanto l'oggetto materiale del reato, ma anche il contenuto del dolo specifico, corrispondente al fine di fare uso di tali strumenti ovvero di consentire ad altri di farne uso per lo scopo surrichiamato.

A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere configurato qualora uno dei Destinatari del Modello realizzi, introduca, metta a disposizione o, comunque, utilizzi dispositivi o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento degli strumenti di pagamento diversi dal contante che sono nella titolarità della Società (e.g. carta di credito/debito aziendali, altre carte elettroniche che abilitano all'acquisto di beni o alla ricezione di servizi come la carta carburante o la tessera ViaCard, remote banking), con l'effetto di occultare la tracciabilità delle transazioni/erogazioni/acquisti o, più in generale, dei flussi finanziari ovvero di realizzare operazioni di trasferimento di denaro in modo fraudolento o al di fuori delle ipotesi e dei range economici autorizzati, se tale condotta si riveli funzionale a far conseguire un vantaggio per la Società (e.g. elargendo somme a funzionari della Pubblica Amministrazione per fini illeciti o impedendo la registrazione degli acquisti/transazioni così da omettere il pagamento del giusto corrispettivo verso il soggetto erogatore dei beni/servizi) ovvero sia stata agevolata dall'assenza di appositi presidi di sicurezza/verifica.

La probabilità di verifica di tale fattispecie è inferiore rispetto al rischio associato al precedente reato-presupposto.

L.1.3 Frode informatica aggravata (Art. 640-ter, comma 2, codice penale)

La fattispecie circostanziata in parola, anch'essa introdotta nell'ambito dell'intervento riformatore di cui al D.Lgs. n. 184/2021, reprime le ipotesi di ingiusto arricchimento ottenuto tramite l'impiego fraudolento di un sistema informatico da cui consegua, quale esito ultimo e necessario per la configurabilità della figura criminosa, un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale. In particolare, la condotta può sostanziarsi:

- i. nell'alterazione, in qualsiasi modo realizzata, del funzionamento di un sistema informatico o telematico (e.g. remote banking) di modo da poter disporre un trasferimento di denaro o di altro valore monetario, anche virtuale, di cui beneficia il soggetto agente a danno del titolare del sistema oggetto di manipolazione;

- ii. nell'intervento senza diritto (quindi, abusivo) su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti, che determini, agevoli o, comunque, consenta di compiere un trasferimento di denaro e di ogni altro valore dematerializzato.

Esemplificando, il reato potrebbe essere integrato dalla condotta di uno dei Destinatari del Modello che intervenga sul funzionamento dei sistemi informatici collegati all'operatività e alla rendicontazione delle carte di credito/debito aziendali, mutando artificiosamente il plafond ovvero impedendo la registrazione delle transazioni effettuate con conseguente vantaggio per la Società (e.g. riconoscendo un corrispettivo inferiore a quello dovuto per i servizi e i beni ceduti dal soggetto erogatore, con conseguente minore esborso della Società).

La medesima condotta potrebbe esplicarsi nell'alterazione dei sistemi deputati alla gestione da remoto dei conti correnti societari, impedendo la tracciabilità dei flussi in ingresso e in uscita (e.g. al fine di vulnerare la corretta consuntivazione dei dati funzionali all'erogazione e alla liquidazione della pratica nell'ambito dell'attività core di NVP e, conseguentemente, di realizzare un minor esborso delle somme contrattualmente dovute), mutando la profilazione dei soggetti autorizzati a disporre i pagamenti o di quelli che hanno la facoltà di mero accesso all'home banking ovvero realizzando pagamenti indebiti/privi di giustificazione (e.g. attribuire indebitamente le somme afferenti ad una pratica ad altro cliente) in modo idoneo a dissimulare le evidenze documentali di tali movimentazioni.

In via strumentale, potrebbe altresì venire in rilievo l'alterazione del funzionamento degli applicativi dedicati alla Tesoreria, rilevanti ai fini della procedura di caricamento della lista delle disposizioni di pagamento (e.g. l'identificazione del beneficiario e del suo IBAN, il codice identificativo unico della pratica cui si riferisce l'erogazione, la divisa in cui sarà eseguito il pagamento), al fine di realizzare un indebito trasferimento di denaro per le finalità e con le modalità sopra rappresentate.

L.1.4 Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio

Quale previsione di chiusura e residuale, il comma 2 dell'art. 25-octies.1 D.Lgs. cit., prevede che possa fondare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, salvo che il fatto integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, qualora abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ipotizzi il caso in cui un esponente della Società induca un cliente (effettivo o prospect) o altro stakeholder a consegnare o comunicargli le chiavi di accesso da remoto al proprio conto corrente o alla propria carta di credito/debito, prospettando tale passaggio quale condizione di garanzia necessaria per attivare il rapporto commerciale.

Si tratta, in ogni caso, di un rischio reato che presenta una minore possibilità di verifica, ma che non può essere esclusa aprioristicamente, anche in considerazione della genericità dell'individuazione legislativa dei “predicate crime”.

L.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate e in base all'attività di analisi dei rischi svolta, le aree/processi ritenuti specificatamente a rischio risultano essere per NVP, ai fini della presente Parte Specifica "L" del Modello, i seguenti:

- 1) Operations: programmazione ed erogazione dei servizi di produzione video e broadcasting commissionati;
- 2) Gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- 3) Assicurazioni;
- 4) Amministrazione, Finanza e Controllo;
- 5) Gestione delle operazioni societarie, straordinarie e sul capitale;
- 6) Gestione dei rapporti infragruppo.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio reato (Risk Assessment), allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere Esponenti Aziendali della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di NVP - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati presupposto.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV"), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

L.4 PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i Protocolli aziendali, Generici e Specifici, di cui al presente Modello.

- **Protocolli Generici**

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Formazione del personale;
- Organigramma aziendale;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Procedura Whistleblowing.

Inoltre, per la medesima finalità, rilevano i presidi di controllo svolti dalla Società di Revisione.

- **Protocolli Specifici**

I Protocolli Specifici di NVP si basano sui seguenti principi generali di controllo:

- separazione dei compiti: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure formalizzate: devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: nell'ambito delle disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere definiti e conosciuti all'interno della società;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- chiara identificazione dei soggetti intestatari/utilizzatori degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante, delle modalità e del regime di autorizzazione dei pagamenti e di consuntivazione/rendicontazione degli stessi;
- implementazione di appositi strumenti elettronici di supporto all'attività di verifica dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante, nonché di garanzia delle misure di sicurezza logica poste a presidio di tali strumenti;
- predisposizione di blocchi in relazione all'installazione e all'utilizzo di hardware e software non approvati e non coerenti con l'attività professionale espletata dai singoli dipendenti.

L.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

L.5.1 Responsabile interno

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo L.2 di questa Parte Specifica, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che

corrisponde all'Amministratore Delegato della Società ovvero ad un consigliere/responsabile di area da questi specificatamente incaricato.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'ODV di qualunque criticità sorta durante lo svolgimento dell'operazione a rischio;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

L.5.2 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

L.6 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo L.4 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L.7 ALLEGATI

Mappatura delle Aree a Rischio (Risk Assessment) - si rimanda alla sezione “9 GEN09 NVP SpA_Matrice risk assessment”